TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1541_I

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

1541

1541

M.S.S. 1541/1

Diritto Romano.

Lezioni di Diritto Romano
lette
nella R. Università di Padova l'anno 1826-1827
da
Giovanni Cicogna P. V., Sergente dell'Armata Italiana
Professore
di Diritto Civile Austriaco, Supplente alla Cattedra
di Diritto Romano, e Feudale

" Opportet discentem credere, opportet
" jam edoctum, judicio suo uti.
Cane. Baconis

Prospero-Francesco Antonini

Capo I

Cenni generali sul Diritto e sulla Giurisprudenza

Due sono i significati della voce <u>Diritto</u> <u>obbiettivo</u> l'uno <u>subbjettivo</u> l'altro

Obbiettivamente il D.o è lo stesso che legge regola, precetto, verità e questa parola suolsi impiegare onde indicar o una sola legge o leggi di più spezie complessivamente, o d'una sola spezie, o tutte quelle verità che l'uomo sensibile e ragionevole, deve pe' suoi rapporti cogli altri uomini osservare qual norma delle sue azioni.

Tutto quello che corrisponde a dettami di questa regola generale che è quanto dire al D.o col nome di <u>giusto</u> distinguesi, dicesi essere la <u>giustizia</u> quella coerenza delle azioni dell'uomo colla legge dipendente dall'interno sentimento dell'uomo „justitia est constans ac perpetua voluntas jus suum quique tribuendi„

In senso <u>subbiettivo</u> D.o è la facoltà o la morale possibilità di intraprendere tutte quelle azioni che non offendano la libertà degli altri uomini.

Venendo alla distinzione del D.o obbiettivo secondo la causa prima, dividesi in Naturale e Positivo

La fonte immediata del D.o Naturale

è la ragione, quella del D.to Positivo deesi da diversi fatti storici particolari ripetere.

Perciò troviamo, che il D.to Naturale è a tutti comune e sempre per tutti immutabile: non così il Positivo D.to che varia al variare delle abitudini dei costumi, dei vizj de' Popoli.

Le fonti del Positivo D.to d'una nazione esser ponno, o la volontà espressa d'un Legislatore (jus quod est scriptum), od i costumi, l'autotomia, le consuetudini de' popoli (jus quod „sine scripto venit).

Legge in senso giuridico è una regola emanata dalla suprema podestà dello Stato, e che deve ~~…~~ osservarsi da tutti i sudditi del medesimo, quindi la legge giuridica è la volontà del Legislatore, ma onde questa abbia forza fa di mestieri, ~~…~~ che il Capo supremo l'abbia fatta conoscere e l'atto di cui egli a tal uopo si serve dicesi Promulgazione

Questa si può fare in diversi modi secondo che opportuno il reputa il Legislatore. prima della promulgazione la legge non obbliga, obbliga dopo la stessa, ma per il futuro non pel passato „Lex praeterita: tratere nequit

Alle uniche leggi può dirsi, che nessun D.to positivo s'appoggi, poichè molte varietà di D.to nascono, e formansi in ogni tempo presso ai popoli per le opinioni, per le opere scientifiche

per le decisioni de' Tribunali

Dr.o o bene scritto, o consuetudine e il compl[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] costumi. Cuttociò che dal Dr.o Consuetudinario e [illegible]

[illegible]

[illegible] comprobati leges imundantur.

[illegible]

[illegible] forestiero. [illegible] [illegible] nazionale

Dicesi Dr.o [illegible] [illegible] nazione in cui si osserva [illegible] immediata sua [illegible]

Dicesi Forestiero [illegible] forza solo perchè adottato, e ricevuto.

[illegible] può considerare il Dr.o [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] distinzione di Dr.o Positivo [illegible], e privato

[illegible] pubblico e il complesso di quelle leggi riguardanti la costituzione [illegible] dello Stato [illegible] i rapporti [illegible] società [illegible]

[illegible] Privato [illegible] vicendevoli rapporti de' cittadini riguardano [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible]

[illegible]

Obbiettivamente è la scientifica esposizione de[illegible]

Subbiettivamente è la scienza [illegible] cognizione del[le] medesime. [illegible] "Dottrina" [illegible] Dottrina, juris ac scientia [illegible] "idenza [illegible] per Prudentia i Romani intendevano scienza, cognizione, o [illegible] della scienza e cognizione.

[illegible] Stoici della [illegible] "rerum divinarum atque humanarum scientia, "justi atque injusti scientia"

[illegible] è la facoltà di fare o [illegible] verso [illegible] che cosa; [illegible]

Dell'obbligazione [illegible] intendiamo la necessità [illegible] [illegible] una possibilità [illegible] dovere una necessità [illegible] altro disgiunto [illegible] poiché ad ogni [illegible] un correlativo dovere corrisponde.

Per Obligatio i Romani intendevano non obbligazione [illegible] verso una cui si è singolarmente obbligato.

[illegible] altri [illegible] si distinguono in Perfetti, ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stato [illegible] [illegible] quella [illegible] difficile.

Supponendo il [illegible] perfetti [illegible] [illegible] [illegible] obbligato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questa coazione non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] to è destinato a proteggere [illegible] dalle [illegible] ni e [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] coazione e [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] e la considerazione [illegible] [illegible] [illegible] e in genere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una limitazione della [illegible] [illegible] azioni non ponno, né [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] individuo cioè a quelle personali sue

[illegible] ... [illegible] pubblico capa[illegible] [illegible] parte [illegible] di quelli che [illegible]ano [illegible] [illegible] personali [illegible] c'hanno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] perchè [illegible] [illegible] dell' persona

Il [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] al tutti [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] riguardano la relazione famigliare. Chi ha acquistati [illegible] [illegible] ona l'obbligata di rifiutar el soddisfare a' propri [illegible] [illegible] condescenire [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] in [illegible] quod sibi debetur.

Capo II

Diritto Romano

[illegible]

Per Diritto Romano s'intende un complesso di leggi secondo cui visse il Popolo Romano. Esso si considera in generale, ed in particolare.

Per Dritto Romano in generale s'intende il complesso di tutte quelle leggi che senza distinzione di tempi ebbero il Popolo Romano; nel particolare s'intende il complesso di quelle leggi, che ebbero vigore sotto l'impero di Giustiniano.

La storia del Dritto Romano suole distinguersi in *esterna* ed *interna*. L'esterna occupasi principalmente nello esporre le fonti del Dritto ed il modo di sua formazione; la seconda tratta del contenuto e del destino della scienza legale, riguardo all'origine delle leggi ed il successivo loro sviluppo.

Le fonti da cui si attinge questa Storia sono la stessa Collezione di leggi, le patenti con cui furono promulgate, i Commentatori delle leggi, tutti i documenti antichi ed iscrizioni, le tavole Eracleensi, la Legge de' Galli Cisalpina e la Tavola Alimentaria di Trajano, finalmente molti scrittori sì Greci che Romani tanto legali che altri; fra i primi [illegible] (de' Digesti [illegible]) [illegible] Dionigi d'Alicarnasso [illegible]

Plinio, Sesto Pomponio, Gellio, [illegible] della [illegible] i diversi Grammatici, [illegible] Seneca, Livio, [illegible]ucio, Gellio, Sesto Pompeo, Festo, Servio, e Boezio.

Si potrà su questa storia consultare [illegible] della Storia di Roma di [illegible]

Le epoche più opportune da adottarsi [illegible] nello [illegible] queste storie sono quelle adottate dal Gibbon e da altri.

1° Dalla fondazione di Roma alla promulgazione delle XII Tavole

2° Dalla promulgazione delle XII tavole fino a Cicerone

3° Da Cicerone fino ad Alessandro Severo

4° Da Alessandro Severo fino a Giustiniano

Il 1° periodo porta [illegible] lo spazio di 300 anni, e incomincia dall'anno avanti l'era volgare 750 circa al 450.

Lo Stato di Roma nella sua origine era un aggregato di diversi popoli di cui ognuno conoscea il proprio Dritto Nazionale, fondato come ordinariamente i Dritti primitivi [illegible] nelle [illegible] senza [illegible] consuetudini e costumanze.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

aggiunte [illegible]

[illegible]

Il [illegible] era una monarchia limitata. Il Re avea d'affianco un Senato composto de' principi di famiglie; la potestà legislativa apparteneva al popolo (raccolto in Comizia). Il Re ed il Senato avevano l'iniziativa delle leggi (legem ferre) su cui si deliberava per via di suffragi [illegible] ai tempi di Servio Tullio per Centurie.

Se il progetto di legge veniva dal popolo approvato, il Re avea la cura di portar ad esecuzione la legge, che Curiate o Centuriate si solevano appellare.

Tali leggi furono raccolte da [illegible] Papirio, o come altri vogliono da Sesto Publio Papirio Pontefice Massimo ai tempi dell'ultimo Tarquinio.

Espulsi i Re l'anno di Roma [illegible] Roma si cangiò in Repubblica, e in luogo dei Re si posero ai consigli della medesima due Consoli Patrizi. La [illegible] tendente di dominare e [illegible] de' Patrizi e le loro soverchie ingiustizie, prepotenze e le contestazioni della plebe diedero origine ai Tribuni della plebe l'anno di Roma [illegible] scelti dalla plebe e destinati a difendere i plebei contro i [illegible] [illegible] [illegible] il popolo [illegible]

[illegible] [illegible] segnato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Leggi di Riparazione Stabile.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vedere [illegible] origine alle Leggi Romane, o delle
XII Tavole [illegible] [illegible] bene [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] che XII tavole [illegible] che
[illegible] [illegible] Tavole sono da considerarsi [illegible]
[illegible] fondamentale dello Stato o come una [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fra queste due classi una giuridica eguaglianza
[illegible] posse simile al [illegible] [illegible] dai Consoli
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] motivo [illegible]
[illegible] [illegible] gran parte del [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] al popolo [illegible]
[illegible] che le Leggi delle XII Tavole [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] fino a Giustiniano [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] palt. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Gottifredo e [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])

Questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno al

l'anno 300 [illegible] al 550 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

all'anno 100

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ed [illegible] delle XII [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] leggi generali [illegible] [illegible]

[illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anno

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

e [illegible] Giureconsulti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] e dalle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] della podestà [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] d'un Magistrato Supremo [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] magistrato [illegible] [illegible] [illegible]
, confusibatz [illegible]

[illegible] erano quelle leggi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
popolo [illegible] [illegible] che comandato [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
del Console [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] confermate [illegible] [illegible] [illegible] del
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che
altro [illegible] privato &c.

Le leggi [illegible] [illegible] [illegible] pigliavano o da
quello che vi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] prendevano o dalle [illegible] della persona [illegible]
[illegible] oggetto su cui [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] queste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] si riferivano la massima parte al
[illegible] pubblico o alcune al privato

[illegible] i Pubblici non vollero [illegible]
che [illegible] il Senato [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alle Leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

16 [illegible]

[illegible]

4° Le risposte dei Prudenti

Da principio il supremo potere giudiziario [illegible]

[illegible]

[illegible] ma dopo l'anno [illegible]

[illegible]

un altro, chi aveva l'incarico di decidere [illegible]

[illegible]

Avendo i Romani steso il loro dominio in

[illegible]

[illegible] della loro magistratura [illegible]

[illegible]

[illegible] tutto nuovo ma [illegible]

Consuetudine

[illegible] delle restrizioni [illegible]

[illegible]

-bilitationi publicanis

L'editto, che il pretore [illegible] [illegible]

[illegible]

a principio gli Editti [illegible]

[illegible]

al privato [illegible]

[illegible] introdotta [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fatto, doveva [illegible] ad uno, [illegible]

[illegible]

[illegible] spec[illegible]

[illegible] Pontefici [illegible]

[illegible] fici [illegible] di ciò si occupavano, immaginando [illegible]

[illegible] formule [illegible] di leges, actiones, e legis [illegible]

[illegible]

[illegible] Pontefici conservando [illegible] ma Gneo [illegible]

[illegible]

[illegible] del d.to Tiberio Coruncano primo de Plebei che nel [illegible] al Pontificato [illegible]

[illegible]

che' gittai [illegible]

[illegible]

testamenti. [illegible]

[illegible]

[illegible] nuvolica [illegible]

[illegible] interni, ed esterni [illegible]

[illegible]

del governo [illegible]

le più importanti [illegible]

[illegible] tempo [illegible]

[illegible] nelle mani [illegible]

[illegible] fatta una [illegible]

cui Augusto [illegible]

[illegible] per mezzo [illegible]

o [illegible] del popolo [illegible]

nomi [illegible]

[illegible] quanto al tempo [illegible]

[illegible] compilati [illegible] (Tacito)

Poche però di [illegible] tali [illegible] hanno [illegible]

[illegible] periodo [illegible]

[illegible] al popolo [illegible]

[illegible]

Senatus Consulti [illegible]

di Seneca [illegible]

[illegible] che [illegible] o [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] a immediata

Ultra [illegible]

[illegible]

Nel [illegible]

[illegible]

[illegible]

riuniendosi nel principe, scemettevano, a [illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] capaci

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] minano una legge

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] particolari [illegible]

[illegible]

[illegible]

rapporti staccate, che formavan [illegible]

[illegible]

[illegible] di teoretiche [illegible]

[illegible]

un compendio ristretto degli editti.

[illegible]

[illegible] ta. Di cui dovo tutto questo lavoro molte

[illegible]

[illegible] ministradazioni e rivestita d'[illegible] relativa

[illegible]

medesime del [illegible] amministrazione. Questo lavoro

[illegible]

ro come nel [illegible]

[illegible] non aveano [illegible]

che il nome suo rispondesse a Privati, quindi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con questo [illegible]

[illegible] l'opera [illegible]

In [illegible]

[illegible] quello [illegible]

Consiglio [illegible] con [illegible]

[illegible] lungo dilucidazioni e spiegazioni

sulle [illegible]

[illegible]

Magistrato [illegible]

[illegible] impedita [illegible]

[illegible] che avea letto [illegible] ancora [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] volere, e [illegible]

[illegible] potranno [illegible] mettere in pratica

[illegible]

riconoscono [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] del [illegible] di cui parliamo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Galeo [illegible]
Flacco.

[illegible] tempo [illegible] [illegible] te
continue [illegible] [illegible] tra [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] a un lato, e [illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] si mantennero in [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] solo [illegible] [illegible]
può dire che i Giureconsulti [illegible] [illegible] [illegible]
le [illegible] de' quali [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fino ai tempi d'Adriano
[illegible] fondato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] così questa [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Longino [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di questa
[illegible] detti [illegible] [illegible] per [illegible] ([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alterazione dei tempi e
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] e quelle delle [illegible]

[illegible]

[illegible] puramente alle [illegible]

[illegible] e Peculani [illegible]

[illegible]

[illegible] Tiziano [illegible]

Tiziano [illegible]

[illegible]

[illegible] XIII [illegible]

[illegible] o triat-

[illegible] ecc.

Il [illegible] periodo incomincia dal [illegible] al 550 [illegible] dopo [illegible] [illegible] [illegible] non sempre potente [illegible] rettavasi al gran passo [illegible] sua rovina [illegible] [illegible] funesta licenza [illegible] innalzavano e deponevan dal soglio [illegible] nelle Storie che in [illegible] XVIII imperatori in [illegible] anni [illegible] al sommo potere [illegible] i suoi giorni di morte naturale [illegible] poco appresso degenerassi la costituzione [illegible] [illegible] principio [illegible] stato proprietà [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] all' [illegible] il 250, e 260 gli Alemanni [illegible] nelle provincie Romane [illegible] novelli [illegible] all' Impero [illegible] Costantino [illegible] [illegible] nuova [illegible] la Cattolica Religione [illegible] la Latina [illegible] Oriente [illegible]

venne diviso l'impero così anche fra figli di Teodosio, Arcadio ed Onorio ma così attaccati da ogni parte da' barbari che gl'imbelli imperatori d'Oriente regnando in mezzo alle delizie, le provincie romane si vedevano l'una dopo l'altra. Alarico Re dei Goti [illegible] Roma gli Unni, i Vandali all'Africa [illegible] i Franchi, i Borgognoni si distesero nelle Gallie [illegible] nella Spagna. L'Anglia divenne preda de' Sassoni e così l'Impero Occidentale minacciava rovina. La Corte di Costantinopoli si era ristretta ad ammirare in silenzio i barbari che desolavano l'Occidente in [illegible] e la sua indolente e malintesa politica non permise di intraprendere degli efficaci tentativi per la conservazione dell'impero che non potendo più resistere alla forza nemica [illegible] l'impero d'Occidente cadde l'anno 474 e [illegible] romani che [illegible] della storia avean steso nel mondo la loro dominazione non resta [illegible] tale che ristretto a poche provincie durò fino al 1453 finchè i [illegible] l'estrema [illegible] ne. In quest'epoca cangiamenti della [illegible] operarono quasi tutti per mezzo delle costituzioni imperiali e in [illegible] costituzioni imperiali si moltiplicarono quanto più il dispotismo degl'imperatori metteva più profonde radici.

Le costituzioni erano di varie specie e poichè [illegible] imperatori potevano [illegible]

La maggior parte [illegible] il Cristianesimo,
specialmente alle Grazie, alla Fama, e al governo
di Provincie [illegible] tenevano [illegible]
[illegible] destinate a [illegible] gli affari, perciò perfino
[illegible] a la classe provinciale
[illegible] generali [illegible] suoi
[illegible] a questa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ed a [illegible] [illegible]
gli ordini [illegible] comunissimi [illegible]
[illegible] motu proprio, [illegible]
[illegible] ai [illegible] per [illegible],
[illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible]
Costantino [illegible] [illegible] [illegible] fino al
[illegible] imperatore. [illegible]
[illegible] e [illegible] ma in seguito sempre [illegible]
[illegible] questi editti, accadde il Cristianesimo
[illegible] Romani e in [illegible]
[illegible] la Capitale molto si discordava da
[illegible] dalla lingua [illegible].

La [illegible] fatto [illegible], e [illegible]
[illegible]
[illegible] sono [illegible] e [illegible]
ogni ulteriore [illegible] (1) [illegible] interne [illegible]
[illegible] nobile [illegible]
[illegible]
[illegible] continuare

In [illegible] [illegible] la Francese venne Giurecon-
sulto [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] insigne, che fu-
rono meritano [illegible] [illegible] Aurelio Ar-
cadio Carizio, [illegible] [illegible] solo perciò che a lui
[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] le loro scritti nelle
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di
Costituzioni imperiali.

Lo stato delle fonti del D.° al principio del
secolo era il seguente. Alla [illegible] [illegible]
di [illegible] le antiche decisioni del Popolo [illegible]
[illegible] gli Editti, le consuetudini [illegible] era-
no il fondamento [illegible], principalmente [illegible]
[illegible] le nuove delle decisioni [illegible] [illegible] e
come aggiunte o come modificazioni. In realtà
si usavano gli scritti dei [illegible] che così [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] esercizio a Giudici rendendo
loro facile la conoscenza delle antiche leggi.
[illegible] i loro scritti si mantennero in gran credito
[illegible] [illegible] ma [illegible] [illegible] divenuti
in gran massa, ed il decadimento della scienza ren-
dette [illegible] più rari e più difficile [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Giudici poco versati [illegible] non [illegible]
erano in grado di raffrontar la legge colle opinioni
de' Giureconsulti onde furon costretti a ad attenersi al-
la [illegible] del nome o [illegible] opinione che tosto più
pareva fondata. [illegible] [illegible] ben [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] attenersi alla [illegible] [illegible]
[illegible] Giureconsulto non essendo questo [illegible]
è facile comprendere come [illegible] [illegible] di tali

giudizi dovesse trovarsi incerta, ed assai tarda l'am-
ministrazione della Giustizia.

Tali circostanze persuasero Costantino della neces-
sità di stabilire con apposite decisioni quali scritti
degli antichi Giureconsulti dovessero aver forza ne' giu-
dizj, quali altri dovessersi del tutto abbandonare.

Un eguale Decreto emanò Valentiniano III,
principalmente per l'Occidente, in seguito essendo inse-
rito nel Codice Teodosiano ebbe forza in Oriente.

Per questa disposizione gli scritti di Papiniano
Paolo, Gajo, Modestino e di tutti i giureconsulti, delle
opinioni [illegible] quali questi si erano serviti, o le opere
de' quali vennero dilucidate, previo un accurato
confronto e [illegible] dei manoscritti dovean aver
forza di legge. [illegible] ragioni [illegible] nel [illegible] Ulpia-
no, e Paolo fossero diverse da Papiniano, in caso di
diverso parere dovea prevalere la pluralità de' voti;
essendo pluralità d'opinioni a quella di Papiniano
accordata la preferenza, e nel silenzio di lui
spettava al Giudice seguire il proprio sentimento.

Per queste disposizioni nulla o poco si guadagnò,
perchè invece di stringere le opinioni ad un esame
delle medesime il Giudice era obbligato [illegible]
a tenersi ad una meccanica enumerazione dei voti
[illegible] in tal maniera bastando una opinione materiale
maggiore del collegio [illegible] materiale
[illegible] ad uno studio fondamentale [illegible]

Anche riguardo alle costituzioni nacque
una simile difficoltà.

[illegible] ed in conservarle e pubblicarle [illegible] tempo

[illegible] regole [illegible] ed [illegible] al

[illegible] delle medesime [illegible] era resa necessaria [illegible] dal

tempo d'impiegarvi [illegible] Gregorio [illegible]

[illegible] meta del [illegible]

nenti, rescritti, e pochi Editti. Il Codice Gregoriano

[illegible] le Costituzioni degl'Imperatori da

[illegible] a Costantino [illegible]

[illegible] che uno estratto del primo, che conteneva le

costituzioni di Diocleziano, e Massimiliano. Di questi

due codici non [illegible]

[illegible]

[illegible] maggior importanza [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di tutti gli [illegible]

[illegible]

[illegible] in tutto [illegible]

poco dopo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] le costituzioni da Costantino [illegible] sono

disposte [illegible]

[illegible]

[illegible] XVI [illegible]

[illegible] compongono la [illegible]

[illegible] abbiamo [illegible]

[illegible] al [illegible] abbiamo [illegible]

parte, gli altri V non furono [illegible] ma abbiamo

[illegible] che trovasti nel Breviario Alariciano.

[illegible] debitori a Giacomo Gottofredo dell'edizione di questo Codice che la Illustre così eccellentemente commentò.

[illegible] il Codice Teodosiano gl'Imperatori Teodosio II. Valentiniano III [illegible] zioni [illegible] perchè posteriori a [illegible] Valentiniano etc.

[illegible] certa rinomanza non fu nè ebbe quasi alcuno da Alessandro Severo a Giustiniano [illegible] letteraria fatica [illegible] limitò in questo uso [illegible] collezioni delle costituzioni imperatorie e nelle compilazioni degli scritti di giureconsulti [illegible] qualche lavoro d'ingegno [illegible] tacciono anche così [illegible] provenute poichè [illegible] raccolti nelle Pandette dagli scritti di [illegible] sono a noi solo pervenuti gli scritti [illegible]

[illegible] dignitatum Orientis ac Occidentis ed è una specie di Calendario riferibile allo Stato del Romano Impero circa la metà del V secolo.

[illegible] Romanorum [illegible] Teodosio II [illegible], e nel medio evo [illegible] Romana. [illegible] presentata che una [illegible]

collezione del D.º [illegible] e Romano per mostrare
come questo da quello procede. Sotto questo rapporto
è di poca utilità ma contiene dei passi de' Giureconsulti
Romani e imperatori, e però fu usato nel trattare del
D.º Romano [illegible] persone [illegible] fatto mano
[illegible]
pe manoscritto [illegible] nella celebre Biblioteca di Roma
3.º Consultatio Veteris Jurisconsulti: questa una colle
zione di varii [illegible] fatta da un incognito Giureconsulto
e probabilmente posteriore al Breviario Alariciano.
Queste sono tutte le opere che ci rimangono dopo la
morte che [illegible] senza lo splendore, che prima
godeva [illegible]
Tutte le Collezioni delle Costituzioni Imperiali fatte
da Costantino in poi non [illegible] che al Romano
Teodosiano [illegible] al cominciar del VI secolo si
[illegible] una [illegible] Collezione. Ma evidente do-
po la caduta dell'Impero erano [illegible]
[illegible] Italia inondarono [illegible]
[illegible]
[illegible] più importanti di queste collezioni sono

[illegible]

[illegible] è [illegible]

[illegible]

... [illegible] nel [illegible]

... novelle, e degli scritti [illegible]

... nella [illegible] questi [illegible]

... questa Collezione [illegible]

... Codex ... Gregorianum [illegible]

... Alarico che [illegible]

... della Legge Romana [illegible]

... [illegible] questa collezione [illegible]

... gregoriano e gli scritti

3° [illegible] Ulpiano, Papiniano

Tra l'anno [illegible]

... giuristi Romani [illegible]

... conoscenza [illegible]

[illegible]

... tempi di Teodosio e fino ... al tempo Giustiniano nulla ... [illegible] ... l'amministrazione della ... studio del D. ma questo imperatore ... del suo regno ebbe a cuore la [illegible]

... [illegible]

... uno e ... avean
durato ... per loro talenti, spesso loro
lumi ed applicatione al lavoro, ... davanti a ...
... tutti quei Libri di Romano ... per la
loro ... Ecco quali fino ai nostri gio
... essi ... rimandati per ...
... un complesso di termini ... ...
per recare una giusta e positiva legislazione
... ... comune
... delle diverse parti ... ... di Giustiniano
questo sono
... ... 2º ... Collezioni
... ... repetitae ... ...
... di Giustiniano
Abbiamo osservato giustiniano ... ...
... immensa ... ...
scritti di ... ...
... rimasto ...
e ... un numero assai ristretto di Libri e di
Collezioni. Cominciò ... ...
..., che abbracciasse le ... ...
... in tal maniera ordinate, che ... Collezioni esistent
... ... posteriori fosse fatto ...
facendo ... ...
ommettesse ... ...
... queste ... ...
... ... che questi ...
... ... in XII Libri disposte, e ... ...

... per o un solo [illegible] ... [illegible] ... [illegible]
...ioni di tanti feudali, [illegible] ... una
Commissione di 10 Giureconsulti [illegible] ...
... [illegible] ... Giovanni, ed il dottor
... Giuliano [illegible] ...

La commissione si occupò [illegible] ...
tal lavoro, che in 14 mesi [illegible] ...
[illegible] ... 10 [illegible] ...
... l'anno 1820 [illegible] ...
... [illegible] ... che non
erano nel suo codice inserite.

Questo codice [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... un altro
... [illegible] ... non ... [illegible]
... [illegible] impossibile. Perocchè da quella farag-
... [illegible] ... tutte
... [illegible] ... che avean relazi-
... [illegible] ... e formarne un corpo ben complesso.

La [illegible] ... questo lavoro fu data nel 1820 a
... [illegible] ...
... [illegible] ... compilatori ... [illegible] ...
lavoro ... [illegible] ...
... [illegible] ... quanto al numero ... [illegible] ...
... [illegible] ... di sottrarsi dalle [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... adottato. [illegible] ...

[illegible] le contraddizioni de' Giureconsulti; ed i contrasti [illegible] di inutile antichità. Tutto questo chiede [illegible] alterazione dei testi in varj luoghi veri [illegible]
[illegible]
[illegible] queste modificazioni si scoprono chiaramente [illegible]

Il fatto, in tre anni si compilò l'opera essendosi letti 2000 libri, si formarono gli estratti di [illegible] ma in [illegible]
[illegible] ancora [illegible] potremo [illegible]
le opinioni degli Autori [illegible]
[illegible] raccolta [illegible] di varj autori [illegible]
[illegible] per cui [illegible]
[illegible]
[illegible] ad un [illegible]
[illegible] mancanze [illegible]

Ogni estratto ordinariamente detto [illegible] è di uno o due paragrafi, porta un'iscrizione contenente il nome del Giureconsulto e del libro da cui fu tratto. Il tutto [illegible] de' [illegible] nome di Digesto [illegible] Pandette [illegible]
[illegible]

[illegible] per tutto specialmente onde servire alla [illegible] pratica [illegible] il sistema [illegible] diviso [illegible] secondo [illegible] della natura [illegible] petua cui erano [illegible]

5

Le pandette furono pubblicate il dì XVI Dicembre 533 ma non ebbero forza di legge che nel 30 dello stesso anno. Abolì Giustiniano l'uso delle opere degli antichi Giureconsulti, e onde le leggi [illegible] [illegible] e le annotazioni di ciascun titolo relative alle [illegible]

Le leggi del Digesto furon divise da Giustiniano in 50 libri questi in 7 parti corrispondenti alle 7 parti dell'editto [illegible] comincia col 1° la 2ª col [illegible]

[illegible] ne fan 3 parti al 1° [illegible] Digestum vetus [illegible] infortiatum [illegible] Digestum novum [illegible] Titoli [illegible] [illegible] citavano così anticamente [illegible] [illegible]

[illegible] di aggiungere al § ed alla legge [illegible] [illegible] Questa maniera di citare è quella che oggi si [illegible]

Ma, alcuni sostituiscono alla L. le due lettere [illegible] [illegible]

[illegible] titolo. Se poi [illegible] il principio della legge [illegible] il D si supplisce colle lettere ff.

Bisogna inoltre osservare, che nei libri XXX [illegible]

[illegible] titolo [illegible] e il terzo [illegible]

[illegible] questo [illegible] indicazion del paragrafo, che [illegible] Libro

Nel compilare le pandette dovea necessariamente [illegible] agitate dagli antichi Giureconsulti e non potendosi [illegible] giureconsulti [illegible] con pia [illegible] gli errori

Le decisioni che questo arrivarono a 50, e [illegible] [illegible] i seguenti caratteri: [illegible] Istituzioni Justiniane [illegible] [illegible]

La [illegible] de' [illegible] [illegible] [illegible] degl' antichi Giureconsulti

Nell' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nelle [illegible]

[illegible] questo studio [illegible] Digesto

[illegible]

Teofilo e Doroteo. I Compilatori si servirono delle Istituzioni di Marciano e di Gajo e delle nuove Costituzioni di Giustiniano. Fu pubblicato questo Codice delle Istituzioni il 21 Novembre 533 ed entrò [illegible] in vigore a 30 Dicembre dell'anno stesso.

Teofilo ne fece una parafrasi o commentario a [illegible] pochi conosciuto [illegible] delle Istituzioni [illegible] [illegible] ciascuno [illegible] questi contiene parecchi titoli incominciano questi da un Principio e si suddividono in §§

Il numero di tutti i titoli è 98 ordinariamente; se ne trovano 99 perchè nel 6° Titolo del 3° Libro [illegible] tavola genealogica de' gradi di consanguineità [illegible] un nuovo titolo, che secondo Teofilo e vari [illegible]

Giustiniano l'anno 534 ordinò a Triboniano di rivedere coll'ajuto di Doroteo, Menna, Costantino e Giovanni il Codice pubblicato [illegible] riformato e adattato alle [illegible] introducendovi [illegible] delle Costituzioni [illegible] e le decisioni emanate [illegible] cui si compilarono le Pandette. La riforma [illegible] nello anno in cui fu cominciata, ed il Codice repetitae [illegible] 2a Edizione [illegible] pubblicato il 16 aprile 5[illegible] ([illegible])

Questo Codice contiene per lo più da Adriano a Costantino delle Costituzioni imperiali, che [illegible] e da Costantino a Giustiniano [illegible]

[illegible] Libri [illegible]

Le costituzioni sono disposte secondo l'ordine delle materie, secondo l'ordine cronologico [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Imperatore e il nome di chi è indirizzata, [illegible] ha la data [illegible] quello del [illegible] nel 10 e nell'ultimo libro contiene argomenti che mancano nelle precedenti [illegible] costituzioni si ommisero nel codice precedente.

Molte [illegible] che [illegible] nel Codice di 2a Edizione erano perdute per la lunghezza del tempo e negligenza di copisti, in luogo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] mantenne allo [illegible] ma avendo regnato molti anni [illegible] al 559 ebbe tempo di pubblicare [illegible] con un [illegible] e molti [illegible] le [illegible] leggi [illegible] collezioni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Se Giustiniano le abbia [illegible] pure [illegible] essi si mantennero [illegible] e noi le possiamo raccolte in [illegible] collezioni divise per titoli.

[illegible] una [illegible] un titolo che contenevan una sola novella, contenenti il 2° e 3° titolo delle nove collezioni. Le costituzioni sono 97 ma di ragione 98. I Glossatori conoscevano anche le altre novelle, ma non le inserirono nella raccolta non [illegible] come operative, perciò le chiamarono Extravagantes, o Novelle extraordinarie. Da principio [illegible] dopo la IX Collezione, ma dappoichè Conzio pubblicò l'edizione non glossata nel secolo [illegible] [illegible] [illegible] il numero

[illegible] Noi abbiamo così 158 novelle di cui 100 appartengono a Giustiniano, l'altre a Tiberio [illegible] Oltre alle Novelle esistono anche [illegible] [illegible] dette anche [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] queste sono però [illegible] [illegible] riguardanti Città, provincie ed oggetti di somma rilevanza

[illegible] di Costantinopoli [illegible] in latino [illegible] elegante ma [illegible] di [illegible] il titolo di Epitome Novellarum, o Liber Novellarum che acquistò credito in Occidente.

Poco dopo [illegible] una [illegible] in latino [illegible] Glossatori [illegible] Authenticum [illegible] servirono i Glossatori per formare la IX [illegible] di Diritto volgare.

[illegible] il [illegible] [illegible]
[illegible] sistema proprio che [illegible] da altri in
[illegible] italiani col mettersi [illegible] tutti noi la
[illegible] [illegible], per cui si trovano nella Collez
[illegible]
[illegible] il numero della Collezione ed oltre a ciò
[illegible]

(1) [illegible] in assoluto disuso e poichè attualmente le novelle si trovano nelle medesime Collezioni [illegible] con un numero progressivo senza riguardar le Collezioni [illegible] così [illegible] il numero che hanno [illegible] riguardo alla collezione [illegible]

Siccome la lingua latina [illegible] tutte le Collezioni [illegible]
[illegible] parole [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] la forza let
terale [illegible]
[illegible] (1) Queste [illegible]
[illegible] originali, si aggiunsero le Costituzioni dei successori di Giustiniano [illegible] [illegible]
[illegible]
legge tutte queste circostanze fanno cadere la [illegible] differenza nel [illegible] a riguardo le Costituzioni di Giustiniano così [illegible] [illegible] [illegible] era [illegible]
[illegible]
[illegible] imperator [illegible]

[illegible] Romano [illegible]

[illegible] al

[illegible] contrari [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mare un [illegible] Digesti del Codice ? di

quelle Costituzioni [illegible]

[illegible] compendio [illegible] in officio

[illegible]

[illegible] Basilica [illegible]

composta di tre [illegible], in cui era seguito lo

[illegible] di Materia [illegible] questi in Italia

[illegible] ristoramento rifatto, di Leone [illegible]

[illegible] nuova edizione [illegible]

[illegible]

Questa edizione per la spiegazione [illegible]

[illegible] di somma importanza. Di questa [illegible]

non abbiamo che [illegible] libri [illegible] incompleti e degli

[illegible] 17 non ne [illegible] che [illegible]

[illegible] Basiliche [illegible] imperatori [illegible]

[illegible] molte [illegible] 867 al 893

[illegible] questa per dei cangiamenti [illegible] Giustiniano [illegible] La Collezione, [illegible]

[illegible] 113 Novelle nel 1550 [illegible]

[illegible] Tra gli Scrittori che [illegible]

Dº Greco Romano [illegible]

[illegible] Costantinopoli [illegible] 8

scrisse un Manuale di Dº Greco-Romano in

[illegible] libri fu pubblicato a Parigi [illegible] 1514

[illegible] a [illegible] alcuni [illegible] per [illegible] [illegible]

I libri del D.^{to} Giustinianeo [illegible] [illegible] [illegible]; ma avendo sconfitto i Goti l'anno 535, e [illegible] [illegible]

[illegible] grado i cangiament. [illegible] Italia, il D.^{to} R.^{no} si conservò anche sotto la dominazione de' Lombardi e [illegible] [illegible] il Codice e le Novelle secondo l'Epit. [illegible] Giuliano erano più in uso ed [illegible] [illegible] Pandette e sotto [illegible] [illegible] Giustiniano venne introdotto in Italia [illegible] [illegible] a [illegible] dei Romani.

Sebbene nel decadimento di tutte le arti e scienze e per lo stato di barbarie e [illegible] [illegible] [illegible] D.^{to} R.^{no} ne abbiamo [illegible] in quest'epoca [illegible] il Brachilogus, ossia Corpo di Leggi e un compendio sistematico del D.^{to} R.^{no} [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] è ignoto, il titolo di Brachilogus fu apposto posteriormente [illegible] [illegible] patria, l'Italia Lombarda e la sua origine cade circa l'anno 1100.

Solo nel XII secolo si manifestò [illegible] un vivo sentimento di zelo per lo studio del D.^{to} R.^{no} [illegible] [illegible] [illegible]

. . . . .

. . . coltivato. [illegible] tra il primo a [illegible]
[illegible] il principio del risorgimento
[illegible] testo con delle [illegible] in
[illegible]
[illegible] testo cui aveano servire in seguito furon
collocate in margine, [illegible] parte [illegible]

e scuopriamo [illegible] tennero dietro a questo Me
[illegible] di lui successori della Patria
[illegible] nati. fra
questi furono Bulgaro, Martino [illegible] della Por
ta Ravennate, e Giacomo discepoli del Clerio [illegible]
[illegible] scolari di Martino Giovanni
Bassiano, Alberico dalla Porta Ravennate, Azzone [illegible]
polo di Bassiano. Accursio scolaro di Azzone, ed [illegible]
scolaro di Ugolino e Balduino [illegible]
[illegible] li [illegible] cangiando in Giuspe
[illegible] formando delle stesse
[illegible]
[illegible]
[illegible] Glossatori pensarono di [illegible]
[illegible] del [illegible]
novelle posteriori [illegible] estratto, che [illegible]
[illegible] un cangiamento, a questi tutti fu dato il
Nome di Autentiche che non si [illegible] confon
dere colle Novelle [illegible]
nei codici nella forma della Glossa [illegible] trovano
nelle moderne edizioni con caratteri corsivi

Le Autentiche [illegible]
[illegible] maggior parte [illegible] sono estratte
dalle Novelle, [illegible] in quanto [illegible]

[illegible] altre [illegible] costituzioni di Federico I e II colle quali si accrebbe il [illegible] e furono dai Professori di Bologna ~~furono~~ aggiunte ai Codici per ordine degli [illegible] si chiamano queste Authenticae [illegible] si conoscono dalla [illegible] costitutio [illegible] e si citano come gli Estratti delle Novelle.

Anche le Istituzioni furono dai Glossatori corredate di questi estratti delle novelle, che si trovano in molti manoscritti ma non in tutte le edizioni [illegible] comune [illegible] attenzione.

[illegible] due o più passi, che trattano della stessa [illegible]

[illegible] osservare se l'antinomia consista solo in un ap[illegible] Critica dell' Testo, o per mezzo dell' Interpretazione.

Se ciò ci giova la contraddizione più non esiste; ma se ciò non ci giova è forza ricorrere all' regola che la legge anteriore [illegible] derogata = Nella legge [illegible] [illegible] collezione [illegible] fra gli antichi [illegible] collezioni [illegible] da ciò che le leggi [illegible] qualche [illegible] di diverso da ciò che era [illegible] la nuova legge [illegible] derogar alla anteriore.

E poichè le Novelle son posteriori all'Istituz. al Codice, alle Pandette ed eran chiar antiposte, e cass[illegible] le, [illegible] la [illegible] derivassero alle [illegible]

e la contraddizione fosse tra il Codice e le Pandette prevaleva il Codice perchè posteriore [illegible]

[illegible] per introdu[illegible]

perchè alle [illegible]

[illegible]

[illegible] il vecchio [illegible]

[illegible] scritti [illegible]

Se poi la contraddizione è di tal natura [illegible] uno stesso libro [illegible] storicamente [illegible] altro contiene ciò che [illegible] dispone il nuovo [illegible] è naturale che quest[illegible] a preferenza [illegible]

contraddizione si trova [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible] e il modo [illegible]

[illegible] condizionali [illegible]

secondo la [illegible]

[illegible]

per la pratica [illegible]

[illegible] 1°

[illegible]

decorar da [illegible]

[illegible]

[illegible] tratte da cui quelle derivano [illegible]

[illegible]

[illegible]

Sì locchè vedeblsi specialmente quando si riferiscono [illegible] ragioni di costituzioni derogatorie se la contradizione [illegible] si trovi nella stessa [illegible]

[illegible] specialmente [illegible]

[illegible] si ritiene [illegible]

non è [illegible] indicato [illegible]

[illegible]

[illegible] interna e storica della dottrina in cui trovansi i passi in contradizione l'analogia il luogo [illegible]

[illegible] quale

[illegible] motivi da cui dipendono sono [illegible] che devono prendersi in [illegible]

[illegible] e combinare le [illegible] che si con[illegible]

[illegible] onde determinare il nostro giudizio [illegible] secchio d'un interprete [illegible]

[illegible]

[illegible] Sigillo

[illegible] Giustiniano [illegible] sistema che in ogni materia [illegible] legge [illegible]

[illegible] un ammasso di [illegible] ed incerti [illegible]

[illegible] lo spirito [illegible] natura [illegible] la natura delle [illegible] generali [illegible] deduzioni [illegible] il fare e [illegible]

[illegible] considerare che questo diritto [illegible] nella collezione di Giustiniano considerata come un Codice. [illegible] cosa è un Codice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tutti quei casi che non sono [illegible] [illegible] il Legislatore [illegible] proponendo con [illegible] un Giureconsulto che non [illegible] che una parte [illegible]

[illegible] Tirone [illegible] [illegible] della Romana [illegible] [illegible] che esattamente stabiliscono la [illegible] del [illegible] la necessità [illegible] interpretazione e delle [illegible] [illegible] [illegible] aggiunte.

[illegible] che si rimprovera alla [illegible] Giustinianea [illegible] le Antinomie. Dal modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e ciò [illegible] [illegible] non conobbero i [illegible] degli [illegible], ma [illegible] [illegible] data onde [illegible] [illegible] di leggi adatte a tempi e circostanze [illegible] [illegible] [illegible]

Il terzo difetto si è la corruzione della integrità dei testi che [illegible] della chiarezza e verità storica, e della retta intelligenza del testo

[illegible] di [illegible] [illegible]

aggiunta. Ora per portar questo ci impegniamo [illegible] intorno la correzione del Testo [illegible] in prima cercato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutti abbian [illegible] pel loro valore e [illegible] [illegible] abbiamo fatto [illegible] [illegible]

[illegible] quanto alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compilatori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la raccolta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] utile al pubblico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della verità storica e alla intelligenza del Testo [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]

[illegible] riferendo le risposte dei [illegible] le decisioni dei casi proposti non sempre espongono il caso medesimo colle circostanze onde non sempre si può [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] però [illegible] che ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non mentano commendazione; [illegible] però certo che [illegible] avrebbero [illegible] [illegible] [illegible] avere con particolar segno distinti i loro [illegible].

[illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] IV
[illegible] non solo ai [illegible] [illegible] ma anche [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Dovettero come tutto ai Compilatori la romana [illegible] si ha veduta [illegible] d'alcune [illegible] inutili [illegible] vi rimaHere e vi rimarrà [illegible] che la ragione [illegible] e non può ritener degne di [illegible] in un Codice di [illegible]

V [illegible] Quello difetto è l'ommissione di alcune cose [illegible] nelle Costituzioni. [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] risponde allo [illegible] [illegible]

VI [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] delle cose [illegible] delle altre parti [illegible] [illegible] la ripetizione di [illegible]

VII Difetto [illegible] Ultimo difetto [illegible] [illegible] [illegible] e nessuna [illegible] l'ordine del Codice [illegible] delle Istituzioni [illegible] [illegible] debbono confessare l'esistenza d'un tale difetto [illegible] nelle loro osservazioni.

VIII Difetto. L'Ultimo difetto [illegible] per la brevità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non fa che inviluppare il senso delle cose ed a ragione fu detto, che le parole [illegible] [illegible] e [illegible] questo difetto non è [illegible] ma proprio di [illegible] autori [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] gli effetti egli è vero quando
si lascia sussistere la co[illegible]
[illegible]
[illegible]
da una lingua morta [illegible] collazioni dei Manu-
scritti. Che ad onta dei difetti accennati i libri della
[illegible] contengono molte massime eque che furono
[illegible]
[illegible] che non si può smentire, e la prova, che in ogni
[illegible]
risorgimento delle Lettere [illegible] Roma, che perduto l'impe-
ro del Mondo si acquistò ancora per le sue leg-
gi e popoli non soggetti al suo regno [illegible]
[illegible] sua Civile Generale Giurisprudenza =

Capo II.

[illegible] romani [illegible] giustizia [illegible]

I Romani [illegible]
Dalla stessa morale, [illegible] è buono ed onesto, [illegible] non era una [illegible] per determinare il carattere del D.[illegible] [illegible] la [illegible] constans et perpetua voluntas ius [illegible] suum cuique tribuendi [illegible] [illegible] con ciò non solo la legalità esterna delle azioni, ma la concordia [illegible] sentimento dell' animo.

Così chiamavano il D.[illegible] [illegible] l'arte del buono e dell' equo, onde Ulpiano [illegible] di loro che l'amore [illegible] ma [illegible] del giusto [illegible] [illegible]

[illegible] Iustitiam nos sacerdotes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, sed ~~[illegible]~~ exhortatione praemiorum efficere cupientes, [illegible] philosophiam non simulatam affectantes.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] Roma [illegible] la cognizione del giusto e dell' ingiusto. I Moderni definiscono la Giurisprudenza l'abito pratico di applicar le leggi ai casi speciali.

Proseguendo per la stessa via e tenendo per norma la Morale [illegible] la dottrina del D.[illegible] ai tre [illegible] principj [illegible] honeste vivere cioè [illegible] ~~[illegible]~~ come l'uomo [illegible] il vizio.

Istit. Justin. Lib. I. Tit. I. De Iust. et Iure

[illegible]

[illegible] il feminicum [illegible] non è [illegible]

[illegible] cose [illegible] [illegible]

[illegible] a ciascuno [illegible]

[illegible] rispetto [illegible] loro stessi [illegible]

[illegible]

Relativamente [illegible] oggetti [illegible]

[illegible] del D.to [illegible] D.to <u>publicum</u>

<u>ius publicum</u> est quod ad rem Romanam spectat

[illegible] del Privato D.to [illegible] privatum est

quod ad rem privatam spectat

[illegible] inoltre il D.to Privato in <u>ius natu</u>

<u>rale</u>, <u>gentium</u>, et <u>Civitatis</u>

Privatum ius [illegible] est

ex natura [illegible]

[illegible]

[illegible] l'uomo e l'animali [illegible]

[illegible] non in quei [illegible]

[illegible], ma degl altri animali [illegible]

[illegible]

<u>Ius gentium</u> [illegible] quelle ragioni che

sono [illegible] proprie degl esseri ragionevoli, [illegible] la

Religione, il rispetto verso i genitori [illegible]

[illegible] romani [illegible] il [illegible]

[illegible] avvenimenti dalla vita [illegible]

[illegible] legati in società e che sono [illegible]

[illegible]

[illegible] quel [illegible] romani [illegible]

che oggidì sotto tal nome si conosce dai Giuristi, [illegible]

[illegible]

[illegible] e ogni popolo [illegible] relativamente

[illegible] dai Giureconsulti [illegible]

[illegible] cose in espressa [illegible]

[illegible] quando [illegible]

[illegible]

[illegible] consideraz. l'uomo come [illegible]

[illegible] nel D.to delle genti come [illegible]

[illegible] riguardo ai suoi Diritti [illegible]

[illegible] come membro d'una determinata [illegible]

[illegible] Romani dividean ancora relativamente alla [illegible] il D.to Civile usato nel senso sopraindicato [illegible] scritto, e non scritto [illegible] voce Jus non scriptum [illegible] nei [illegible] consuetudini [illegible] opposizione allo scritto, composto [illegible] D.to scritto quello [illegible] rapporto scritte [illegible] memoria de' Cittadini.

D.to Non scritto quello che nasce dagli usi [illegible] tabulae [illegible] diverse specie di D.to scritto, e non scritto abbiamo [illegible] Storia delle fonti di questo D.to

La consuetudine considerata ne' suoi effetti dagli interpreti dicesi [illegible] contraria alla legge [illegible] Praeter legem [illegible] stabilita [illegible] antecedentemente dalla [illegible] dice destitutiva

[illegible] legem e si fece adeguamento interpretare [illegible]
promulgata o interpretata.

Queste tre specie di consuetudini [illegible] di diversi caratteri [illegible] legge, e vennero definite [illegible] uso, introduzione, et tacito consenso [illegible] [illegible] Le condizioni richieste dal [illegible] onde la consuetudine abbia forza di legge [illegible]

La lunghezza del tempo [illegible] frequenza e [illegible] [illegible] consenso tacito [illegible] [illegible] della esistenza dei requisiti [illegible] principi

Quanto al [illegible] requisito, qual numero di atti, e di anni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il giudizio di [illegible] arbitrio [illegible]
Questi atti [illegible] [illegible] conformati [illegible] ma che fossero [illegible] perchè non [illegible] la frequenza [illegible] altrimenti non potrebbero avere il consenso del popolo. Quanto al 3° requisito [illegible] [illegible] [illegible] pubblico [illegible] [illegible] necessario che in [illegible] fra [illegible] condizioni [illegible] [illegible] [illegible] 36 [illegible] de leg.
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] sotto gli Imp: di [illegible] che il popolo [illegible] abrogare le antiche leggi ed introdurne di nuove colla consuetudine o tacito consenso.
[illegible] [illegible] [illegible] Monarchia il tacito consenso del principe, [illegible]

[illegible], così nelli [illegible] il [illegible]
[illegible] anche circa l'ultimo [illegible]
[illegible] giurisprudenza del [illegible]
[illegible] considerato [illegible]
Generale e Speciale [illegible]
è una norma comune a tutti i [illegible]
[illegible] in Diritto Comune [illegible]
o [illegible]
ciò che è conforme alla natura del [illegible]
introducendo eccezioni dipendenti da motivi politici
o da Equità. [illegible] Speciale [illegible]
[illegible] o cosa [illegible]
[illegible]
Tutto ciò, che detto abbiamo [illegible]
[illegible]
[illegible]
dello Stato [illegible]
ma volendo prenderla in un senso più generale [illegible]
[illegible] dire che è il risultato [illegible]
[illegible] delle quali [illegible] far nascere speciali
rapporti, ed è in questo senso che [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible] che questione di parole. Dicendo
che [illegible] hanno applicato la parola di Legge
[illegible] ragionevoli [illegible]
Considerata la legge [illegible] delle azioni; contiene e definita da Papiniano nel Digesto
Lex est [illegible]
[illegible] delinquuntur [illegible]
[illegible] contrahuntur [illegible]

[illegible] per [illegible] obbligo [illegible] [illegible]
mare le loro azioni. *comune* perchè deve esser
eguale per tutti; *Principium* [illegible] [illegible]
per mostrare che il Legislatore comprende la [illegible]
[illegible] far leggi che [illegible] bene alle [illegible]
[illegible] [illegible] relazioni di Cittadini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible]
gli altri per cui [illegible] stabilire. Delictorum quæ
[illegible] [illegible] ignorantia *cont* [illegible] [illegible]
abbracciare quelle lesioni, che con dolo o con [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] o che procedono da [illegible]
ranza [illegible] Comunis *Reipublicæ* sponsio per
[illegible] [illegible] osservar le leggi perchè [illegible]
osservanza dipende il pubblico bene. Questa ~~[illegible]~~ deffinizione
[illegible] [illegible] [illegible] tutto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] seguente
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
manifestato per il pubblico bene [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] legge [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Repubbliche portate ad un numero esteso [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] *[illegible]* [illegible]
la legge [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che non [illegible]
all'obbedienza se non quando [illegible] conosce.
È *giusta* la legge quando arriva a procurare
[illegible] [illegible] abbondanza [illegible]

e come cosa [illegible] comunicata [illegible] modo che la [illegible] si possa conoscere, e [illegible]

Gli effetti della legge sono i seguenti [illegible] fatta [illegible] ammenoche [illegible]

[illegible] promulgazione [illegible] ignoranza [illegible] danno [illegible] giudicamento [illegible] vantaggio [illegible] non [illegible] che una interpretazione d'[illegible] in tutti i casi futuri [illegible] dal [illegible]

promulgata si presume [illegible] giorni [illegible] contiene la sua forza [illegible]

[illegible] azioni esterne [illegible] ragione straordinaria [illegible]

[illegible] obbligo dalla legge stessa [illegible]

[illegible] legge [illegible] si agisca in ordine alle parole, od allo spirito [illegible] la sua intenzione [illegible]

Il [illegible] 3° ed obbligo di interpretare le leggi [illegible] dei [illegible] al [illegible] supremo dello stato.

[illegible]

[illegible] la detta Logica questa si suddivide in dichiarativa [illegible] l'autentica è quella che [illegible] dottrinale dai [illegible] l'interpretazione autentica fia che [illegible] senso della legge [illegible] obbligatoria [illegible] opinione comune per [illegible] Legge, è necessaria per tutti [illegible] di [illegible] pericolo di giudicare contro l'opinione [illegible] legislatore.

Quanto alla [illegible] che merita molto riguardo perchè la consuetudine come dice Paolo è un ottimo interprete delle leggi; si aggiunga che [illegible] nelle [illegible] può abrogare le disposizioni.

La dottrinale non ha altra forza fuorchè quella derivante dalla sua intrinseca bontà sostenuta dall'evidenza degli argomenti e dalla ragione ovvero dei motivi.

Quanto all'interpretazione considerata riguardo al modo con cui si fa abbiamo detto dividersi in Grammaticale e Logica. La Grammaticale fa dedurre l'interpretazione della legge dalla spiegazione [illegible] letterale dei termini adoperati.

La Logica si è dedotta dall'espressione della legge e dall'intenzione del legislatore.

Ora [illegible] l'idea [illegible] dall'interpretazione grammaticale è cosa chiara [illegible] come inter-pretare [illegible] la legge [illegible] le parole nel far uso di [illegible] [illegible] di costruirsi quando [illegible] [illegible] delle parole un senso particolare.

La interpretazione logica si divide in

1. [illegible] quando con un maggior numero [illegible] chiaro spiega la legge con [illegible] all'intenzione del legislatore.

2. Estensiva se estendendo la legge [illegible] ad altri casi simili benchè non [illegible] nelle parole di cui è composta.

3. Restrittiva quando [illegible] la legge e mostra che debbasi [illegible] che a qualche caso [illegible] dalla [illegible] non compreso.

L' [illegible] si dice anche interpretazione [illegible] analogia. La interpretazione si ottiene [illegible] delle leggi ambigue ed oscure.

L'estensiva e ~~[illegible]~~ [illegible] restrittiva hanno per iscopo quelle leggi che ~~[illegible]~~ non chiare riguardo al senso grammaticale [illegible] vero in qualche [illegible] l'ammissione [illegible] in qualche caso [illegible] fatto proprio individuale [illegible]

Per evitare [illegible] [illegible] ridurre [illegible] leggi [illegible] delle interpretazioni generali e speciali.

Parlando delle Generali

1° Si deve osservare tutto il contesto della legge [illegible] costante.

2° [illegible] [illegible] [illegible] dedurre [illegible] [illegible] leggi analoghe passate o presenti.

3° Quando la legge è chiara non si deve [illegible] congetture sulla intenzione del Legislatore.

4° che [illegible] di equità sommessa la decisione della legge che fosse espressamente manifesta.

Il [illegible] si tratta di spiegare coll' [illegible] dichiarativa una legge oscura, conciliare [illegible] con le altre leggi chiare che [illegible]

a [illegible] cose [illegible]

2° [illegible] parole sono [illegible] [illegible] della legge [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] dalla legge [illegible]

3° Se qualunque sia l'interpretazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inconvenienti [illegible] [illegible] il minore

4° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] favorevoli.

§ 1 Le regole proprie dell'estensiva interpretazione fondandosi sull'assioma ubi eadem ratio eadem legis est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1° Ricordarsi con chiarezza [illegible] [illegible] non solo [illegible] l'espressione della legge [illegible] [illegible] appoggiamo distinguendo dal [illegible] quello che fosse causa occasionale della Legge

2° Se una disposizione di legge [illegible] [illegible] ad un maggior numero di casi non deve estendersi al caso contemplato se in esso non concorrono tutte le ragioni. Le eccezioni [illegible] [illegible] luogo [illegible] ad alcuna delle [illegible] [illegible] [illegible] altre [illegible] [illegible] la [illegible]

3° Non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] applicata ai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in stretto senso

4° Non si deve estendere la legge ai casi in cui è manifesto il Legislatore non voler

[illegible] benchè eguali non [illegible] [illegible]
[illegible] la legge

Quanto all'interpretazione autentica ha luogo solo quando siasi provato che nelle intenzioni del legislatore non abbia compreso quel caso che [illegible] [illegible] abbracciare.

[illegible] [illegible] [illegible] della legge non [illegible] [illegible] [illegible] della interpretazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fatto [illegible] la legge quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riguardo alle sue [illegible] [illegible] [illegible] un tempo troppo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de' tribunali e vano si renderebbe lo [illegible] della legge [illegible].

È utile aggiungere qualche cenno sulle Costituzioni Imperiali, che formarono negli ultimi tempi di Roma la fonte principale del diritto [illegible].

Le specie diverse cui si riducono le costituzioni imperiali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Tutte [illegible] gli editti contengono disposizioni compresse dal [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Codice [illegible] [illegible] leggi generali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]gano, che non mancano
di certe condizioni concernenti la forma e la
[illegible] del medesimo. Quanto alla [illegible]
[illegible] la Data e la firma del Sovrano
[illegible] [illegible] [illegible] deve essere appoggiata alla
verità ed alla equità. [illegible] contravvenire alla ve-
rità esprimendo il falso o tacendo il vero nel
mio caso di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o
caso orretizio, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
valido, perchè con questa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della verità [illegible]
[illegible] ai [illegible] [illegible]

§ [illegible] Privilegio secondo l'etimologia della
parola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] una legge [illegible] fatta in
favore o in odio di qualcuno. Ai tempi di
Roma Libera non si conoscevano privilegi;
si trovano nelle [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
irrogativi, essi divennero [illegible] [illegible]
degli imperatori. Il privilegio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ed odiosi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in reale e personale

[illegible] Privilegio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di [illegible] con [illegible] da [illegible]
[illegible] ne proibiti ne comandati.
[illegible] la distinzione [illegible]
[illegible] cui [illegible] accordasi ad alcuno un favo=
[illegible] [illegible] d'un [illegible] ad i quali
[illegible] [illegible]
[illegible] a [illegible] a un [illegible]
[illegible] privilegio [illegible]
comune [illegible] cosa una causa [illegible]
a tutti i possessori [illegible]
[illegible] ad una [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] in virtù dei meriti [illegible], o in premio
[illegible] d'un qualche [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] una [illegible]
[illegible] [illegible] a una [illegible]
liberalità del Principe
Favorevole è quello, che arreca un [illegible]
vantaggio [illegible] un singolare
discapito.
[illegible] per
[illegible]
[illegible] di persona o di cose [illegible]
[illegible]
tolto il valore perchè [illegible] [illegible]
[illegible] per noi, ma
per i nostri Eredi

rimunerazioni in tal caso: si verificano ... [illegible] [illegible] ... [illegible] per [illegible] da la persona non [illegible] di essa

[illegible] che [illegible] Vestem [illegible] da quelli che [illegible] ritengono che i [illegible] per [illegible] persone [illegible] non pregiudicano [illegible] interpretazione [illegible] interpretazione.

Per ciò che concerne [illegible] questo rapporto [illegible] della legge non [illegible] come perciò [illegible] al [illegible] perchè [illegible] contra [illegible] non [illegible] privilegio [illegible] quello più [illegible] e favorevole, e poste le cose eguali il privilegio [illegible] gratuito

[illegible] domande [illegible] [illegible] [illegible] l'interpretazione [illegible] e favorevole [illegible] ad una [illegible] o ad una [illegible]

[illegible]ora interpretarli [illegible] mente viene [illegible]
privilegiato [illegible] ad exemplum
[illegible] mi [illegible] le stesse ragioni

Se si tratta [illegible] persona o della causa [illegible]
si concede [illegible] che aver [illegible]
estensivamente [illegible] pregiudichi [illegible]
[illegible] cause per cui essendo i privilegi possono pro
cedere o [illegible] privilegio e [illegible]
[illegible] queste [illegible]
[illegible] la [illegible]
za risoluta la morte del privilegiato [illegible]
[illegible] seconda la rinunzia espres
sa o tacita [illegible] i privilegi odiosi ed onerosi

[illegible] cessa [illegible] fatta per
[illegible] del privilegio [illegible].

[illegible] il monarca [illegible]
il privilegio oneroso dovrebbe darsi un compenso al
privilegiato

[illegible]

[illegible] Delle persone

[illegible] [illegible] [illegible] legge del [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
azione [illegible] dunque [illegible] capitoli del [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] principali [illegible] [illegible] [illegible]
tutto il complesso delle leggi. La [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] delle persone [illegible] [illegible] [illegible]
diverse persone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] rapporti di famiglia. La 2.a [illegible] delle cose [illegible]
[illegible] dottrina delle cose delle diversità de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. La [illegible] [illegible] delle [illegible]
obligazioni e delle azioni ossia [illegible] [illegible] [illegible]
obbligazioni, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avere [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] determinata persona.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Il primo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Sotto il nome di persona s'intende in [illegible] [illegible] cittadino, ossia [illegible] [illegible] sociale capace di [illegible] e di obbligazioni. Le persone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capacità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questa capacità è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vivo e vitale. Come l'uomo si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che è partorito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la forma almeno

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] umano, benchè manchi dell'ordinaria regolarità nel resto della sua figura; quelli che nascono senza forma speciale di uomo, ma detti mostri (prodigia monstra) non hanno capacità di diritti e si reputano qual nulla; gli altri sono suscettibili di questa capacità, e si dicono portenta.

Nasce vivo quegli che ha respirato uscito dall'utero materno, e vitale quello che nasce atto a [illegible] ovvero a incominciare l'esistenza.

Sotto queste condizioni si considera qual nato il nascituro anche [illegible] nell'utero [illegible] quam natus [illegible]

Presso i Romani non tutti [illegible] persona [illegible] e non ogni persona [illegible] capacità di diritti, ma per [illegible] capacità in genere [illegible] espressione della medesima, ovvero [illegible] alcune Civili qualità determinate [illegible] capaci di [illegible] eguali od meno capace [illegible] ineguali diritti, davano il nome di [illegible] e diminuivano una [illegible] tutti gli altri, cioè [illegible] uomo [illegible] libertà, di Cittadinanza [illegible] onde poteva un uomo [illegible] considerato persona senza esser [illegible] impedito dalla forza o [illegible] dalla legge; [illegible] stato di Città [illegible] attinenti a [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 180 [illegible] e per [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Cittadino [illegible] [illegible] [illegible] stato di
Cittadinanza [illegible] [illegible] un Cittadino, [illegible]
[illegible] alcuni [illegible] di famiglie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] medesima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] detto [illegible]. Lo stato di
Libertà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Cittadinanza [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Citta-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si perdeva anche
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ed era [illegible] come la
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma [illegible], o
minima. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della libertà, e con [illegible] [illegible] altre
[illegible] [illegible] [illegible] media [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della Cittadinanza [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] minima [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cittadino
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mente, [illegible] 1° Quando un [illegible]
[illegible] diveniva alieni juris.

1° Quando un [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dell'uno [illegible] [illegible] dell'altro [illegible] [illegible]

colla minima diminuzione di capo [illegible]
[illegible]

Relativamente allo stato di libertà [illegible] si distinguono in Liberi e Servi [illegible] [illegible] Liberi si dividono in ingenui, o Libertini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contro il [illegible] [illegible] [illegible] madre [illegible] manumissione [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible]

[illegible] [illegible] ed altre divisione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quasi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] maggiore di avere [illegible] venduto, per partecipare del prezzo.

[illegible] non [illegible] [illegible] stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come cose [illegible] [illegible] facoltà di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] morte, le [illegible] [illegible] [illegible] quest'ultima facoltà.

La [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] manumissione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del padrone; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sotto condizione di manumissione
alienato

quando lo [illegible] nacque soltanto [illegible]
nazione [illegible] quella [illegible]
[illegible] per il *jus postliminium* [illegible]
[illegible] nello stato Romano o confederato.
La [illegible] [illegible] in [illegible]
quegli che [illegible] [illegible]
né e consideravasi [illegible] nel [illegible]
di qual que' [illegible] che furon detti [illegible].
= Per lo Stato di Cittadinanza [illegible]
[illegible] in *Cives* [illegible]
che vengono ammessi al godimento de' [illegible]
R.ni *Peregrini* [illegible] non
partecipano. Il [illegible] o Quiritario assicura
[illegible] molti singolari vantaggi, i quali non [illegible]
ono avendo i Cittadini [illegible] delle [illegible]
rogative di cui non godevano [illegible]
che avevano [illegible] del Connubio, della Patria [illegible]
[illegible] della [illegible] [illegible]
dell' eredità legittima etc.
Acquistar si poteva la Cittadinanza Romana
[illegible] legge [illegible]
[illegible] *nascita* [illegible] i figli dei Cittadi-
[illegible] per l'assegno ad
[illegible] detto [illegible]
[illegible] i servi del
Cittadino R.no [illegible]
[illegible] solenne e non contraria alla legge [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] Cittadinanza Romana

Finalmente [illegible] che [illegible] di [illegible]
[illegible] in *Padroni* [illegible] e *Servi* [illegible]
e son quelli [illegible] non appartengono [illegible]
[illegible] si dicono Padri, o Madri di [illegible]
[illegible] amano [illegible] quelli, che son sog-
getti [illegible] [illegible], [illegible]
o Dominare [illegible] di famiglia [illegible]
Oltre alle [illegible]
quali [illegible] generale e speciale [illegible]
di [illegible]
[illegible]
uomini [illegible]
[illegible] che [illegible]
sono la *nascita* [illegible] *stato* [illegible] fisica e morale
[illegible] e [illegible] diversità [illegible]
[illegible] e [illegible]

Quanto alla *nascita* si distinguono in
Liberi e *Nobili*; [illegible] che non nascono
dall'utero materno, [illegible] gli embrioni [illegible]
vengono [illegible] anche [illegible]
[illegible] legge [illegible]
[illegible] che [illegible]
stati [illegible] riguardino [illegible]
Stati, ma [illegible] di [illegible] e [illegible]
quelli [illegible] loro [illegible] e [illegible] nascono
con umana forma e [illegible].

Quanto al *sesso* si distinguono in *Mas-*
chi, *Femmine* ed *Ermafroditi*: in genere [illegible]
[illegible] ai Maschi ed alle femmine [illegible]

La regola [illegible] dalle [illegible] eccezioni singolarmente, [illegible] femminile [illegible] leggi [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] nominale = „Genus femininum continetur [in] Masculinum; non viceversa„

Gli Ermafroditi godono delle prerogative di quel sesso che in loro prevale.

Rispetto all'età sono maggiori o [illegible] quelli che hanno compiuti [il] XXI anni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] età. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] femmine [illegible] [illegible] [illegible] pubertà [illegible] [illegible] piena e meno piena [illegible] fino ai [illegible] anni per le femmine fino ai XIV [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle infanzie o prossimi alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pubblici [illegible] secondo l'antico [illegible] incominciava dopo i 30 [illegible] la moderna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Maggiore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] età di XX anni [illegible] [illegible] di [illegible] nelle femmine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

-riguardo alla [illegible] o morale [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] ammalati e d[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la malattia [illegible] [illegible] [illegible]
prendere [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Circa [illegible], [illegible] morale [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla
legge.

Per consanguineità [illegible] s'intende quel
vincolo che [illegible] [illegible] [illegible]
fra due o più persone, sebbene [illegible]
[illegible] di unità discendente dalla generazione per
l'una cognazione [illegible] per la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Connat[illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] di consanguinità [illegible] vera e naturale
[illegible] e Civile [illegible] ultima [illegible] [illegible]
adozione di cui in appresso.

Nella consanguineità naturale [illegible]
[illegible] due linee una retta l'altra obbliqua
[illegible] [illegible] o collaterale [illegible] [illegible]
[illegible] la serie di quelle persone, che [illegible]
[illegible] ed immediatamente derivano l'una
dalle altre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dei genitori o dei generati [illegible]
[illegible] perciò dire ascendenti e discendenti; [illegible]

[illegible] in [illegible] *[illegible]*, [illegible] [illegible] de' [illegible] si salga ai genetai e dai genitori ai generati.

[illegible] che [illegible] uno [illegible] altro [illegible] un terzo. La linea collaterale si può distinguere in *eguale* ed *ineguale* [illegible] estremità [illegible] parte, sono egualmente distanti da quello da cui di[illegible]

[illegible] Quello che [illegible] [illegible] *[illegible]* il computo [illegible] procedenti da uno [illegible] [illegible] divide.

[illegible] dell'uno o dell'altro ramo collaterale [illegible] dallo stipite [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] habentur [illegible] I moderni indicano [illegible] *[illegible] speciale* [illegible] cui [illegible] *[illegible] parentela*.

Quanto [illegible] della parentela [illegible] [illegible] per mezzo de' [illegible] generazione, [illegible] grado [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] fratelli, [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]

Si confarmano [illegible]
[illegible] legittimo od illegit[illegible]
gione che vendet dalla quale ne illegati [illegible]
Riguardo ai figli illegittimi [illegible]
[illegible]
per cognazione od affinità non potevano fra loro unirsi.
[illegible] adulterini [illegible]
[illegible] libere e donne maritate, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Meretrice che non [illegible]
loro padre [illegible] procreati da illegittimo
matrimonio, ma non da Meretrice
[illegible] concedi [illegible]
[illegible] sed respiciunt [illegible] sed eum habet [illegible]
[illegible] non licet [illegible]
[illegible] mediante [illegible]
[illegible] naturali [illegible]
[illegible] provengono [illegible]
[illegible] questi figli, che tali [illegible]
per legge [illegible]
[illegible]
[illegible] Madre [illegible]
[illegible]
[illegible] per la [illegible]
[illegible] da
illegittima generazione [illegible]
[illegible] tutela [illegible]
[illegible] illegittimazione
[illegible]

[illegible] sia per legittima ad [illegible] [illegible] dunque [illegible] [illegible] quindi e la stessa [illegible]

Gli agnati [illegible] e [illegible] [illegible] in famiglia [illegible] agnati [illegible] della [illegible] della stessa [illegible] stessa famiglia.

[illegible] la cognazione Collaterale [illegible] [illegible] procede dalla stessa [illegible] cognati [illegible] o Germani questa cognazione [illegible] o [illegible] [illegible]

Unilaterale è la cognazione quando [illegible] in una sola persona [illegible] [illegible] rispetto ad un solo lato [illegible] comune e il padre [illegible] unilaterali [illegible] comune e la madre [illegible] [illegible] fratelli [illegible] con [illegible] consanguinei [illegible] [illegible] per matrem [illegible]

e [illegible] La cognazione [illegible] [illegible] persone [illegible] moltiplice quando [illegible]

La moltiplice [illegible] 2 persone che [illegible] [illegible] persone che [illegible]

in cognazione fra loro sono in cognazione comune con [illegible] 3°

3° Quando [illegible] [illegible] generati [illegible] figli con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In ambo i casi onde la semplice, o multi[illegible] [illegible] cognazione [illegible] [illegible] i matrimonii delle [illegible] hono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] parentela naturale la Civile che non è da confondersi colla bilateralità perchè [illegible] è [illegible]

[illegible] [illegible] è [illegible] vincolo, e quella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avvicinando avvenuto [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cognazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla cognazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] grado [illegible] [illegible] cognato [illegible] caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Domicilio è quel luogo dove alcuno si stabilisce colla intenzione di rimanervi sempre o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolari [illegible] na a mutar dimora. Chi non ha Domicilio [illegible] [illegible] [illegible] Domicilio [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizioni sono [illegible] [illegible] [illegible] il domicilio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

la [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

L'una senza dell'altra non è sufficiente ed ambe sono necessarie [illegible] [illegible] cangiamento di Domicilio = [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] similmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Domicilium re et facto transfertur, [illegible] contestationem.

Domicilio necessario l'hanno
1. I relegati nel luogo della loro relegazione.
2. I soldati nel luogo di Guarnigione.
3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
4. [illegible] [illegible] [illegible] (Domicilium [illegible])
5. I figli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
il domicilio del loro padre.

Riguardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] luogo del Domicilio [illegible] si conservano queste anche quelle che [illegible] [illegible] presenta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'azione si divide in necessaria e volontaria [illegible] [illegible] e l'altra [illegible] [illegible] [illegible] li, che biasimevoli o indifferenti.

L'estimazione consiste in genere nel rispetto che [illegible] [illegible] [illegible] per le nostre particolari qualità, e perfezioni; e questo dipende dalle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diciamo [illegible] dell'estimazion naturale, o buona fama.

[illegible] che [illegible]
[illegible] la partecipazione de' Civili [illegible] l'estimazione
[illegible] in tanto in quanto ho-
mo considerati [illegible] dello Stato, così allo Stato
solo come [illegible] conveniente a [illegible]
[illegible] o particolari onde [illegible]
le Infamia. Secondo il [illegible] gli uomini si distin-
guono in quelli che hanno il rapporto d'una piena esti-
mazione civile ed in quelli [illegible] non l'hanno [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
estimazione civile di cui godevano [illegible]
[illegible]
[illegible]

2° Quelle persone che [illegible] persone per la [illegible]
immorale condotta [illegible] sono [illegible]
[illegible]
onori, l'infamia [illegible]

3° In quelle persone che secondo [illegible] Pecorano
[illegible] tali
[illegible]
[illegible]
civile [illegible]

[illegible]
sono Cristiani o non Cristiani. I Cristiani secondo
[illegible]
[illegible] quelli, che non credono nel [illegible]

[illegible] Israeliti [illegible] uomo [illegible]

Riguardo alla [illegible] di [illegible] una persona, questa [illegible] per la morte, [illegible] naturale o [illegible]

la morte d'una persona [illegible]

che non si presume [illegible]

con [illegible] la prova con [illegible] che [illegible]

uomo abbia [illegible] una [illegible] si presume [illegible] finchè non [illegible] il contrario.

[illegible]

Delle [illegible] morte [illegible]

[illegible]

Genitori [illegible] dove [illegible]

[illegible]

momento revocabile.

[illegible]

[illegible] Giulia

Carlo

Capo V

Delle persone morali, e delle [illegible]

Persona morale è tutto ciò che nello Stato, eccettuati
gl'uomini singoli, si considera come soggetti di dritto
Persone morali sono non solo le comunità,
(Universitates, collegia, Corporationes), ma anche il
sovrano considerato interinale depositario delle autorità
[illegible] ecclesiastici, e laicali, [illegible] eredità
[illegible] di un defonte, gl'istituti di beneficenza, e [illegible]
[illegible] approvati dallo Stato, e gli stessi beni, e
stabili, e fondi, in quanto ad essi appartengano servi-
tù, e privilegi sotto il nome di comunità
Corporazioni s'intende l'unione di più persone fatta
per uno scopo comune, e permanente, la quale
in senso giuridico, si considera come soggetti di
Dritti. Le comunità per essere devono essere ap-
provate dallo Stato, e almeno tre individui deb-
bono formarle, formate possono esistere in numero
minore, possono assumere dritti e obblighi come le
singole persone fisiche [illegible] il soggetto di questi
Dritti ed obblighi non sono gl'individui componenti
che compongono la comunità, ma la comunità
considerata come persona, [illegible]
debetur, [illegible] [illegible] [illegible]
universitas [illegible] debent, la comunità [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coll'andare
del tempo i membri siansi cangiati alla Comuni-
tà [illegible] [illegible] competono [illegible] dritti [illegible]
[illegible] in genere una Comunità non potrebbe
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] membri
nominare gl'impiegati [illegible] [illegible]
e di farsi le leggi e statuti [illegible]

il Sommo Pontefice può concedere il diritto di giuris-
zione il proprio sistema di [illegible] nell'eredità
vacanti de' loro membri ed in genere privilegi ed
immunità; sopra gl'interessi della comunità [illegible]
il codice della [illegible] come persona
morale. Si [illegible] [illegible] [illegible]
zione detta „Consuetum seu Statutum Universitatis"
in qual maniera possa configurarsi [illegible]
mente dalla costituzione generale di Comunità, altri-
menti è regola che tutti i membri capaci di dare
il voto sien congregati e la maggiorità dei voti eleg-
ga [illegible] come voleva [illegible] della Società il quale
abbia per [illegible] [illegible] [illegible]
per avventura stati di parere diverso.

Si estinguono le comunità colla morte dell'ulti-
mo dei membri che la costituivano o restando con-
dizionali [illegible], in questo caso il patrimonio
diventa pubblico, la comunità essendo stata
essendo privato il patrimonio [illegible] [illegible] i mem-
bri della comunità testé estinta.

Per fine ricordiamo il patrimonio dello
Stato diviso dal patrimonio privato della [illegible]
cipale Imperante. Il Fisco si considera come
come una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
a tutte le rendite ordinarie e straordinarie
dello Stato fra le quali si comprendono anche
i beni vacanti, ma gode espandendo di molti
privilegi e prerogative che [illegible] [illegible]
mezzo de' suoi uffici.

Posta qui la regola generale, che trovandosi in opposizione l'interesse privato con quello del fisco, quest'ultimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – Non puoto [illegible] [illegible] [illegible] l'[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che hanno [illegible] [illegible] la pietà, il sentimento [illegible] o l'educazione ed istruzione, ma tali [illegible] no solo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] morali non hanno [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nullità le [illegible] lasciati in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riconosciuta dalle [illegible] può acquistar non solo [illegible] come qualunque singola persona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dei minorenni [illegible] [illegible] [illegible] per la [illegible] [illegible] [illegible] che per [illegible] alienazione dei loro beni.

Da' cose si [illegible] in senso giuridico tutto ciò, che non essendo persona può esser oggetto di giuridiche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generalmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cosa qualunque [illegible] esterno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di cose [illegible] [illegible] [illegible] acquistarsi.

[illegible] *unica* [illegible] va il patrimonio d'una persona.

[illegible] cosa individualmente determinata [illegible] quando non è espressa [illegible] cose considerate rapporto [illegible]

[illegible] non è [illegible]

Le cose considerate [illegible] corporali ed incorporali, [illegible] mobili ed immobili [illegible]

Corporali son quelle che cadono sotto [illegible] incorporale [illegible] loro [illegible].

Immobili sono le cose che secondo la loro natura [illegible] giuridica [illegible] immobili è così che [illegible] mobili per indole [illegible] sono però con congiunte per natura, od arte colle cose [illegible] tutto [illegible]

permanenti d'una [illegible] immobili riguardo a [illegible] ultimo è necessario sieno effettivamente [illegible] rate alla [illegible] contemplato altrimenti [illegible] un fine diverso non sarebbero più immobili [illegible] immobili [illegible] oggetto [illegible] appartenenze [illegible] Pertinenze tutte le altre cose che [illegible] e forma possono trasportarsi e si distinguono in semoventi e moventi [illegible] perchè possono per propria forza trasportarsi e muoversi da sè da luogo a luogo.

[illegible] Fungibili sono le cose mobili rispetto alle quali [illegible] alla quantità e alla qualità [illegible] avvertire [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in commercio [illegible] [illegible] [illegible] fungibili [illegible] in cui [illegible] singolar riguardo alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] moneta [illegible] [illegible] [illegible] rispetto alle [illegible]

Le cose sono divisibili [illegible] bili [illegible] potendo [illegible] intellettualmente divisibili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parti [illegible] [illegible] [illegible] corpi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] riguardo [illegible] [illegible] indivisibilità [illegible] perfettive potere [illegible] intellettuali positivamente [illegible] [illegible] comunemente.

L'indivisibilità [illegible] [illegible] ... camente [illegible] proprietà.

Se [illegible] [illegible] [illegible] queste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] connessione [illegible] insieme [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] parti [illegible] [illegible] [illegible] molte [illegible] [illegible] [illegible] l'universalità di [illegible] [illegible] [illegible] dominio o d'una [illegible] [illegible] legge [illegible] considerar come un tutto [illegible] [illegible]

Ora la universalità di D.^o è importante [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] del denaro [illegible] cosa [illegible] all'universalità [illegible] intendersi [illegible] quello, che ha un D.^o [illegible] [illegible] non sarebbe applicabile [illegible] [illegible] [illegible]

Le cose considerate riguardo al D.^o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in proprietà d'una persona [illegible] si dicono cose in *[illegible]* [illegible] altrimenti sono [illegible] *[illegible]* [illegible] *pubbliche* [illegible] allo stato o ad un'altra persona morale [illegible] allo stato sono pubbliche [illegible] [illegible] *[illegible]* [illegible] [illegible] proprio [illegible] [illegible] la proprietà [illegible] [illegible] che se poi [illegible] perchè la legge le esclude [illegible] dal commercio [illegible] in [illegible] e *[illegible]* [illegible] con [illegible] dell'autorità [illegible] [illegible] conservate [illegible] tempi [illegible] *[illegible]* sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] *[illegible]* [illegible] [illegible] [illegible] come le mura e le porte delle città.

6. Quanto poi alle cose che possono acquistarsi in proprietà [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] e queste diconsi cose abbandonate nel *[illegible]*

Se [illegible] cose, che sono unite [illegible] considerano sotto il loro [illegible] rapporto [illegible] *principali*, ed [illegible] *[illegible]* [illegible] cosa sussistente [illegible] [illegible] tenendo [illegible]

Accessoria è quella cosa, che trovandosi unita ad una cosa si considera come subordinata alla [illegible] con tutto ciò che ad una cosa appartiene si dice pertinenza od annesso [illegible] esser interna od esterna. Alla si appartengono le qualità, e prerogative della cosa le quali la utilità [illegible] suo valore [illegible] tendono agli usi e l'importanza degli usi che creano [illegible] il valore. Quello che determinato mediante il commercio si dice esterno, altrimenti è interno. L'esterno, o il prezzo può essere comune [illegible] ordinario o particolare od straordinario secondochè sia [illegible] stabilito dietro la misura generale del commercio, o per le particolari circostanze e relazioni [illegible] la [illegible] gene-[illegible] presa comprende tutte le pertinenze, le [illegible] anche le spese fatte in vantaggio della cosa. Per Pertinenza [illegible] che senza espressa dichiarazione [illegible] anche [illegible] il principale [illegible] sono quelle cose mobili, che il senso giuridico considera immobili [illegible] cosa [illegible] In senso ristretto dicesi ciò che alla cosa [illegible] ed è congiunto, non per intero formalmente [illegible]

[illegible]

le difficoltà od alienati di [illegible] [illegible] [illegible]-

Frutti da principii fruttuosi [illegible], sono [illegible] con pianco, perchè [illegible] l'abitudine, dovuto [illegible] [illegible] [illegible] miglior [illegible] economia. Frutto in [illegible] [illegible] [illegible] effetto ciò [illegible] [illegible] del grado [illegible] d'una cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], tali sono [illegible] [illegible] capitali [illegible] [illegible] [illegible] pigioni. [illegible] [illegible] frutti [illegible] [illegible] utile, od utili [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] frutti [illegible]; [illegible] frutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] collate- sono tuttavia che in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ad una cosa [illegible] [illegible] ad essa fu [illegible] pel conseguimento d'un [illegible] [illegible] per la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diversa denominazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o volontarie; [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a vantaggio della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]

Degl' Affari Giu[illegible] in [illegible]

[illegible] qualche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conviene [illegible] meglio [illegible] indirizzarlo.

Per *fatto* intendesi in generale qualunque avvenimento senza riguardo alla causa da cui deriva. L'*Atto* al contrario è un avvenimento o fatto dipendente dall'uomo. Tutti gli atti [illegible] si distinguono in *esterni* ed *interni*, [illegible] [illegible] non *possibili*, *liberi* e non *liberi*, *positivi* e [illegible] *leciti*, ed *illeciti*, [illegible] un atto [illegible] [illegible] [illegible] si distinguono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giuridico [illegible] [illegible] allora esso è atto *giuridico*, [illegible]

[illegible] qualunque affare Giuridico [illegible] deve intraprendersi [illegible] do quella forma che è voluta dalla legge [illegible] questo nome s'intendono tutte quelle circostanze dalla validità della quale dipende ogni affare G.[illegible]; alcuni considerano la sostanza e l'oggetto [illegible] [illegible], o il modo con cui deve esser conchiuso; le prime [illegible] come le forme *interne*, le seconde le forme *esterne*, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] za dei testimonj, l'intervento del magistrato.

Di regola il [illegible] [illegible] non esige tali formalità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che per quegli affari pei quali fossero prescritte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giova a quello che la [illegible].

Quanto alla qualità interna [illegible] sostanza d'un affare giuridico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che è essenziale alla [illegible] d'un affare giuridico [illegible] [illegible] non potrebbe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ciò che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conchiuso che [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nullo anche [illegible] dichiarazione

e che cosi è lecito alle parti di derogare [illegible] e stabilire [illegible] credono più [illegible] colore interesse, queste derogazioni devono essere trovate e non contrarie a qualche disposizione proibitiva di [illegible] natura negotia.

Il 3° Le determinazioni accessorie [illegible] tali che dipendono [illegible] dai patti che non si [illegible] manifestare [illegible] provvisti da chi [illegible] negotia.

[illegible] concludere validamente qualunque at[illegible] [illegible] reago una [illegible] [illegible] dell' [illegible] stesso [illegible] cognizione [illegible] possegga l'uso della ragione [illegible] [illegible] quindi gl' infanti [illegible] pienamente [illegible] le persone che si trovano in un eccesso di [illegible] non possono conchiudere affari giuridici [illegible] considerati nello stato come persone [illegible] altra non possono [illegible] intraprendere affari giuridici.

Circa la [illegible] non [illegible] non suscettibile di [illegible] le [illegible] generali ed [illegible] il dare una esecuzione [illegible] della legge [illegible]

[illegible] validamente un affare [illegible] anche la dichiarazione [illegible]

[illegible] [illegible] chi ponno fare per se, o per persone che li rappresentano. La dichiarazione [illegible] espressa o tacita; cioè in iscritto o a voce, o quando desume da certi atti [illegible] conseguenza non si ponno dedurre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la dichiarazione [illegible] [illegible] che [illegible]
[illegible] sopra generale [illegible] le [illegible] [illegible]
Il [illegible] [illegible] [illegible] consenso al momento che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si dice ratifica [illegible] e sarebbe eguale effetto al consenso dato prima. [illegible] [illegible] [illegible] qualunque dichiarazione ma solo quella che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dallo stesso [illegible] e quindi [illegible] ponno mancare per errore [illegible] dolo [illegible] violenza e [illegible] per la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al pensiero una immagine diversa ma quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cognizione [illegible] [illegible] della cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] almeno alcuni casi particolari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
L'errore di fatto non nuoce [illegible] quando proviene da grossolana negligenza come imperdonabile [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è sempre necessario per evitare l'errore [illegible] uso d'una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lo afferma in suo vantaggio

[illegible] consiste nel [illegible] [illegible] [illegible] ad alcuno [illegible] un vantaggio, il *buono* o *malo* [illegible] [illegible] [illegible] colla frode e d'inganno [illegible] [illegible] *[illegible]* [illegible] dell'[illegible] [illegible]

[illegible] circostanza [illegible]

La violenza [illegible] o in un male [illegible] che si [illegible] che si minaccia, onde determinare l'altrui volontà [illegible] non sarebbe inclinato. Il timore, [illegible] [illegible] del pericolo del male [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] timore e la minaccia [illegible] formare impressione in animo forte e [illegible] [illegible] [illegible] ed accidentali.

La [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la volontà, che ha luogo [illegible] una delle parti [illegible] mostrano l'apparenza di fare qualche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] caso la simulazione [illegible] il carattere della [illegible]

Le determinazioni *accessorie* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o su determinazioni [illegible], onde [illegible] determinazioni non si presumono [illegible] di queste [illegible] [illegible] modificazioni [illegible] al [illegible] [illegible]

La validità d'un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avvenimento incerto, futuro [illegible] [illegible] dipendere [illegible]

[illegible] che si faceva di giudicare [illegible] o distinguere [illegible] Affermative o negative, [illegible] [illegible] [illegible] o non [illegible] qualunque [illegible] [illegible] da [illegible] o dal [illegible] o da [illegible] ultima [illegible] natura o altra [illegible] gli affari [illegible] o [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] certo, se [illegible] quando [illegible] [illegible] certo [illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible] o [illegible] dalle [illegible] dies a quo dies ad quem; [illegible] [illegible] certo, [illegible] [illegible] certo [illegible] quando [illegible] incerto [illegible] [illegible] abbiamo [illegible] [illegible] tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

condizione ed obbligazione accessoria in conseguenza della quale deve impegnare l'accettante ciò che ha ricevuto o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] determinato. Causa significa il motivo d'atto per cui [illegible] [illegible] si da o ad alcuno una qualche cosa, e può anche assumersi per condizione.

[illegible] finalmente sono in comp[illegible] [illegible] determinazioni [illegible] [illegible] quei patti accessorj per cui si stabiliscono delle modificazioni [illegible] al [illegible] principale [illegible] [illegible]. Con questi patti anche si può mutare quello che altrimenti sarebbe [illegible] naturale [illegible] [illegible] [illegible] del patto principale [illegible] [illegible] [illegible] o si può [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del contratto [illegible] [illegible] contratto.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] af[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nelle [illegible] incomplete [illegible] [illegible] [illegible] con un o per [illegible] mento in promissorio ed assertorio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Quanto all'effetto dell'[illegible] [illegible]

obbligazioni, ma prova a convalidare quella, che di [illegible] è [illegible] giuramento [illegible] effetto [illegible] resa invalida [illegible] giuramento [illegible] produrre [illegible] una particolare obbligazione così per i principj del Diritto Canonico [illegible] convalidare [illegible] promessa, benchè civilmente nulla.

[illegible] mezzo di guarentire [illegible] ed assicurarle sta nella Pena Convenzionale

Per pena convenzionale s'intende qualunque prestazione [illegible] nel contratto [illegible] di [illegible] l'altro [illegible] termine e nel termine stabilito non adempia all'obbligo [illegible]. Tal pena è incontrata tostochè il debitore è in mora [illegible] in [illegible] della pena [illegible] adempimento dell'affare.

Questo D° non è d'amendue simultanea che quando sia espressamente convenuto [illegible].

Per caparra [illegible] maggior [illegible] e [illegible] dalla promessa col perdere la caparra da chi la diè e doppio della stessa da chi l'ha ricevuta.

[illegible] a nessun contratto [illegible] espressa [illegible] quello [illegible] la altera di [illegible] data [illegible] ricevuta

Quando un affare giuridico è mancante di uno dei requisiti prescritti dalla legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in qualche caso però potrebbe [illegible] [illegible] [illegible] lo abbia impugnato in giudizio riconosciuto e dichiarato invalido. Un affare non diventa invalido per ciò solo, che nascano delle circostanze per cui non lo si avrebbe conchiuso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tale [illegible] [illegible] la causa della sua invalidità, quod ab initio invalidum est non potest tractu temporis convalescere.

La parte invalida d'un affare non rende [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Capo II

[illegible] diritti [illegible] di giustizia

1.° [illegible] la facoltà di fare, d'ommettere, [illegible] che un altro [illegible] o non faccia, o presti una certa cosa. Ogni D.to suppone un soggetto [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rinunciando al tutto [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] vanno delle eccezioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è limitato nell'esercizio del medesimo nel D.to contrario d'un altro più —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando un altro avesse a patirne un danno —

[illegible] [illegible] [illegible] del D.to [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non potessi esercitarsi.

[illegible] Chi ha D.to al fine ha D.to anche al mezzo [illegible] [illegible]

[illegible] Chi possiede tutti [illegible] [illegible] una cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Per acquistare un D.to occorre in genere [illegible] una persona capace [illegible] una cosa [illegible] [illegible] [illegible] Un modo legittimo d'acquisto.

Della [illegible]

[illegible] o per [illegible] altro cioè di quelle [illegible] che [illegible] il [illegible] i [illegible] antica [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] benchè non abbiamo [illegible] [illegible] [illegible] acquistato, questo [illegible] in Conflitto [illegible] delatum, [illegible] [illegible] che [illegible] di questo [illegible] anche [illegible] e in non [illegible] [illegible] [illegible] per l'acquistarlo dipende da altre circostanze e condizioni che non verificandosi potrebbero [illegible] perdere questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] [illegible] comprendono [illegible] pro[illegible] cioè quelle con [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] che potrebbero [illegible] [illegible] [illegible] qualunque. [illegible] o quelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colui rimanere in [illegible] di certi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] rinunziato

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e ciò [illegible] non [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al suo fondamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

4° Le cauzioni sotto il qual nome s'intendano in [illegible] quelle [illegible] in favore [illegible] per [illegible] dell' adempimento delle obbligazioni [illegible] le cauzioni possono essere [illegible] come per esempio [illegible] [illegible] ed il pegno.

5° Le [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] per opera del [illegible] [illegible] di quelli che le [illegible], [illegible] che [illegible] [illegible] non [illegible] che di [illegible] [illegible] quanto all' [illegible] della custodia ed amministrazione della [illegible] [illegible] della medesima.

6° L' [illegible] [illegible] la [illegible] della [illegible] personale del debitore [illegible] [illegible] di [illegible] del suo patrimonio [illegible] dal giudice per [illegible] il creditore [illegible] [illegible] personale o reale [illegible]

7° Il Sequestro

[illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] Durano [illegible] non [illegible] qualche causa speciale che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a chi appartiene il [illegible] o contro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] il Creditore [illegible] il [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] senza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il Cedente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprio [illegible] [illegible] [illegible] in realtà, e che [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualunque [illegible] [illegible] da [illegible] [illegible] nel

nostri rapporti di D.[illegible] non solo [illegible] ricevendo
ma, una [illegible], un [illegible] di pagare l'accettazione
del regalo [illegible] [illegible] risulto
significa il solo [illegible] mento del nostro D.
o in altri e più propriamente ancora l'interesse
d'un [illegible] fatto in favore altrui.

Contro la vostra [illegible] per [illegible] del
D.° peri, esso questi in varj modi.

1.° [illegible] [illegible] [illegible] rilasciare [illegible]
[illegible] [illegible] cui si riferiscono
2.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
si estinguono essi pure.
3.° Credo [illegible] quando vengono fatti in un modo
qualunque.
4.° [illegible] Di del [illegible] col [illegible] del [illegible] [illegible]
5.° Quando [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible]
6.° Quando per motivi particolari si [illegible] [illegible]
[illegible] un D.[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
7.° [illegible] il [illegible] della condizione [illegible] e
per giungere [illegible] [illegible] [illegible] la convenzione
[illegible]
8.° Quando [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible]
[illegible]
9.° Quando [illegible] del suo D.[illegible], o per qualche fatto col
quale si ne rende indegno
10.° Della Preferenza

Definiz. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible]

1° se opera [illegible] intendal [illegible] su opere
dove di Atti, [illegible] di cui ciò bisogna per
intenere la [illegible] in tal caso non può
dirsi che ne [illegible] l'anima [illegible] maggiore
[illegible]
2° per [illegible] guarda avvenga una certa circostanza
da cui si anche [illegible] dipende [illegible] esistenza
del [illegible]
3° Per mezzo del giudice [illegible] regolarmente coll'uso
delle [illegible] in [illegible]
[illegible] prova [illegible]
significato generale, e speciale [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aliud est [illegible] in judicium
quod [illegible] deducere, onde [illegible]
[illegible] egualmente [illegible] restituzione
[illegible] restituzione in intero [illegible]

Altri oggetti l'azione in senso speciale
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ogni azione suppone di necessità l'interesse
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] particolari azioni che [illegible] di

particolare, che un attore non vesti il carattere di [illegible] [illegible] anche azioni [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] carattere [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della sua [illegible] [illegible] [illegible] che non hanno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non sono assolutamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de' Genitori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hanno un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] giudizio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] sottopongono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] principali [illegible] la fonte da cui [illegible] tutte le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] favole o da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che le fondano [illegible] [illegible] del [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dendo per analogia la [illegible] [illegible] [illegible] Sal-

caso contenziale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sono da di[illegible] [illegible] in fatto i luoghi
prescritti [illegible] nel [illegible] i giorni erano
tutte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ed un [illegible] determinato [illegible] [illegible] [illegible]

Tutte [illegible] le azioni in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Le azioni [illegible] [illegible]
il [illegible] oggetto [illegible] [illegible] [illegible] reale [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] reali si distinguono
in [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] alla quantità [illegible], o a qualche
[illegible] [illegible] una persona [illegible]
[illegible] di una cosa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] reale in [illegible] o [illegible]
in [illegible]. [illegible] le azioni reali [illegible]
di [illegible] che sono [illegible] contro qualunque
[illegible] [illegible] che gli [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Azioni personali [illegible] delle quali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
contro una persona [illegible] [illegible] obbli-
gata [illegible] [illegible] [illegible]
debito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] contro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sopra una
obbligazione [illegible] [illegible] [illegible]
singolari; si ponno esercitare contro qualunque
possessore dell'oggetto dell'obbligazione

Le obbligazioni [illegible] giovano anche agli eredi e [illegible] contro i [illegible] di lui; [illegible] contro le persone in [illegible] delle quali si trova il debitore o contro quelle, che si [illegible] per lui in qualche particolare maniera [illegible]. Queste azioni sono [illegible] provengono da contratti e da altri [illegible] il [illegible] vengono da contratto, o [illegible] contratto [illegible] dirette o contrarie. Dirette [illegible] tendono all'adempimento [illegible] contrarie [illegible] una [illegible] accidentalmente in conseguenza [illegible] medesimo diritto [illegible] indennizzazioni [illegible].

Sono ancora le azioni che provengono dai Contratti [illegible] *bonae fidei* di *stretto* [illegible] [illegible] determinare [illegible] ciò che uno [illegible].

[illegible] *Contrarie* quelle azioni [illegible] una condanna più grave, o diversa.

[illegible] ponno essere [illegible] del danno [illegible] penali [illegible] una pena privata, e pecuniaria.

[illegible] risarcimento del danno [illegible]. Le azioni penali [illegible] ponno [illegible]

al [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] al quadruplo d'indenn
e così [illegible] se [illegible] o [illegible] da qualunque
Cittadino [illegible] una via di mezzo fra le persec
utorie e le penali [illegible] tendunt
ad vindictam, quæ tendunt ad vindictam, che
han per oggetto di [illegible] e [illegible] qualche
atto ignobile. Le azioni [illegible] passano agli
eredi del [illegible] e ponno esercitarsi contro gli eredi
del R. C. [illegible] quelle che derivano [illegible]
il [illegible] ma le penali passano bensì agli eredi
[illegible] ma non si ponno tentare contro gli eredi
del R. Quanto alle azioni quæ ad vindictam
tendunt non hanno trasmissione nè da una parte
nè dall'altra, solo quando fossero istituite
[illegible] di chi [illegible] la contro parte
vi avesse risposto

Miste diconsi quelle azioni che [illegible]
[illegible] [illegible] reclamano il [illegible] stabilito
e l'adempimento di contenere obbligo per la
[illegible] [illegible] obbligazione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] le azioni [illegible]
[illegible] [illegible] la comune [illegible]
posizione de' Confini.

[illegible] azione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
finchè il [illegible] [illegible] [illegible] da [illegible] cui appartiene
l'[illegible] se [illegible] [illegible]
[illegible] Diritto a [illegible] [illegible]

[illegible] D.° [illegible] erano le azioni [illegible] e solo [illegible] di eccezione [illegible] in alcune poche [illegible] un termine [illegible] al quale non [illegible] altra [illegible] Questa [illegible] queste [illegible] perpetue si dicano temporarie.

[illegible] Diceremo [illegible]
quelle azioni che [illegible] la durata di [illegible] anni [illegible] [illegible] spazio [illegible] perpetue anche [illegible] di [illegible] anni [illegible] di [illegible] un termine [illegible] breve. Riguardo alla durata delle azioni si potrà ritenere per regola [illegible] che tutte si estinguono oltre i 30 anni [illegible] la legge non abbia [illegible] per [illegible] un tempo più lungo, o più breve. Questo modo di estinguere le azioni per il non esercitarle entro un tempo stabilito [illegible] la via Prescrizione, [illegible] anno Prescrizione [illegible]

Delle azioni [illegible] non [illegible] e dal [illegible] al Creditore [illegible] facoltà [illegible] così [illegible] competenti [illegible] della Legge [illegible] seguente

[illegible] estinzione delle azioni [illegible] di [illegible] queste regole.

1.° Il fondamento [illegible] della Prescrizione [illegible] negligenza dell'attore [illegible] degli atti giudiziali il tempo [illegible] non deve [illegible] riguardo [illegible] di buona fede di chi prescrive.

[illegible] prescrizione d'un'az[illegible] [illegible] a decorrere dal [illegible] invece comincia ad [illegible] [illegible] potiva che [illegible].

[illegible] compiu la prescrizione [illegible] [illegible] [illegible] segno al termine che era stabilito

[illegible] suo effetto [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mentre [illegible] [illegible] in modo [illegible] [illegible] [illegible] per via di eccezione, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] azione [illegible] [illegible] nell'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gli effetti dell'az[illegible] [illegible] intentata. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mezzi di [illegible] [illegible] la parte convenuta [illegible] per ragion di equi[illegible] [illegible] azione che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] romani le azioni [illegible] dai [illegible] la parola [illegible] [illegible]

mezzo di [illegible] la nacque la distinzione delle due
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fatti [illegible]
estinguevano [illegible] [illegible] [illegible] il Diritto anche
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella
[illegible] d'un'azione [illegible] [illegible] erano dette [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] certe
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] da [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] della
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cina [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e non
giovano, che [illegible] [illegible] concedi

Quanto ad [illegible] le eccezioni [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] o temporanee
[illegible] alla [illegible] quelle che ne [illegible]
[illegible] [illegible] nell'[illegible] [illegible] [illegible], che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]
della domanda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] competenza [illegible] [illegible]
tutte le eccezioni [illegible] della domanda non
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] eccezioni [illegible] temporanee
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] temporaneo, che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] prodotta [illegible]
[illegible] le eccezioni [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Classi, [illegible] essendo necessario per l'uso della [illegible]

[illegible] in [illegible] mente [illegible]

ad un certo [illegible] ragione e

inconveniente. [illegible] che [illegible]

[illegible] corrisponde [illegible] alla regola [illegible] ragione in quanto [illegible] della legge [illegible] con [illegible] procedimento [illegible] dell'altra parte.

[illegible]

a sostenere [illegible]

[illegible] caratt.

[illegible]

dunque, come triplica [illegible]

[illegible] reciproche differenze [illegible] di regola la Procedura [illegible]

[illegible] se si andasse più oltre. [illegible] altre [illegible] [illegible] in quanto alla [illegible] del Re [illegible] confermano come [illegible] una legge speciale [illegible] passiamo a [illegible]

[illegible]

ricorso delle Azioni [illegible] perchè non [illegible] [illegible]

[illegible]

ma [illegible] [illegible] [illegible] appaiono [illegible]

[illegible] la diputazione [illegible] ed quindi particolar-
per la decisioni [illegible] gl' interdetti e le azioni
ove relative [illegible] provvisionali pare confondessero
In progresso di tempo, il loro nome e si stennero
[illegible] tutte [illegible] [illegible] di [illegible] nel [illegible] ordine
[illegible] ministero [illegible]

[illegible] interdetti [illegible] decreti [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] d'un fatto, [illegible]
[illegible] ordinario, che [illegible], allo stato [illegible]
[illegible]
[illegible] anche in [illegible] [illegible] come azioni
[illegible] al possesso o [illegible] [illegible] nelle
[illegible] acquisto che cerca di proteggere, ed
[illegible] in Interdetti retinendi [illegible]
[illegible]
d'un possesso non ancora perduto

[illegible]

[illegible] adjicarco et quab' potes

[illegible]

[illegible] De conservatione [illegible]

[illegible] Di Tidali

[illegible] conservandis polehioni

[illegible] de [illegible] pr[illegible]itione

[illegible]

[illegible] di [illegible] pulchritudinis

[illegible] Capitulorum 3[illegible]

[illegible]

[illegible] alie cose [illegible]

[illegible] loco [illegible] de [illegible] loco

[illegible]

z De loco [illegible] faciendo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capo [illegible]

[illegible]

no ad [illegible]

[illegible] abbiamo [illegible]

e dottrine, che [illegible]

[illegible]

[illegible] sive matrimonium

[illegible]

[illegible], che [illegible]

[illegible]

... di seguir la condizione del marito, e [illegible]
quella del padre senza stabilire alcun rapporto
di Patria Podestà e di famiglia [illegible]
nascenti fra loro state [illegible] libere [illegible]
[illegible]

che le conseguenze derivanti [illegible]
[illegible] del matrimonio [illegible]
vo colla schiava ed era domina [illegible]
allo stato

Al matrimonio suole precedere una [illegible]
minare con cui le parti [illegible]
[illegible] fra loro futuro matrimonio e
[illegible]

Per conchiudersi validamente basta secondo il
Dr. Ro. il reciproco consenso delle parti, e del Pa-
dre di famiglia se soggetti a patria podestà. Que-
sto consenso deve esser dato con cognizione e con
libera volontà, quindi le [illegible]
re della persona, e delle qualità essenziali, o per
la natura del matrimonio [illegible]
sposo sono vizj che annullano [illegible]
Capace di conchiudere questo contratto [illegible]
[illegible]
[illegible] al momento del [illegible]

1.

[illegible]

allo scopo del matrimonio od ai vincoli coniugali si terrebbero nulli.

[illegible]

[illegible]

Il [illegible] della condizione se le condizioni fossero agli sponsali sottoposti

Anticamente producevano l'azione ex sponsu ma [illegible] costringere al promesso Matrimonio.

10 [illegible] Colla reciproca volontà [illegible] ciascuno degli sposi deve rimettere [illegible]

[illegible]

tra quelli che hanno la medesima volontà [illegible]

[illegible] si estinguono gli sponsali

[illegible] la morte di uno, o di ambi i promittenti [illegible] volontà [illegible] contratto

[illegible]

[illegible] non
prohibiti reciamque ammenoum non ci possa [illegible]
[illegible] tutti poi che legami [illegible] dalla
[illegible] tenuto all' [illegible]
[illegible]
alle in contemplazione [illegible]
[illegible] dal lato
[illegible] l'Abrogazione [illegible] dimanda [illegible]
[illegible]
la il dovere della restituzione del dotario [illegible]
ove avesse luogo nei casi di un [illegible]
a questa causa. Questo [illegible]
altra parte [illegible] o [illegible]
[illegible]
[illegible]
o dell' Eletta:

[illegible]

[illegible]
dieci, e ciò per evitare la turbazione del
sangue. Circa l'età il maschio dopo gli anni XIV
la donna dopo i XII possono contrar matrimonio.
Quanto agli incapaci di generare le leggi
Giulia e Pappia [illegible]
[illegible]

[illegible] Giustiniano tolse questa proibizione [illegible] per altra causa vi fa che [illegible] [illegible] [illegible] D. L. 39. de jure Dotium. [illegible] in lui Giustiniano stabilisce che [illegible] [illegible] matrimonio [illegible] anteriore al Matrimonio.

[illegible] la validità del Matrimonio [illegible] che non vi [illegible] [illegible] che può dipendere da Cognazione di Consanguineità [illegible] di Disparità di Culto [illegible] Delitto di Tutela [illegible] da motivi [illegible].

Quanto alla Consanguineità [illegible] Cognazione [illegible] [illegible] [illegible] legittima od illegittima, o costituita [illegible] per mezzo dell' adozione, benchè [illegible] [illegible] [illegible] Matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] della comune [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ma [illegible] [illegible] [illegible] Adozione.

[illegible]

in cui sono proibite le nozze fra consanguinei, co[illegible]
sono proibite fra [illegible] le nozze fra conta[illegible]
ed affini nel grado proibito si dicono [illegible]
[illegible] anche sono quasi affinità che proibisce [illegible]
[illegible] della moglie
[illegible] figlio [illegible]
[illegible] il cadavere [illegible]
del [illegible]

10 Per diversità di culto il matrimonio [illegible]
[illegible] fra Cristiani ed Ebrei perchè vale la differen
za di queste religioni, che poca pace vi sarebbe
e [illegible] per la concordia dei coniugi [illegible] educa
zione dei figli

[illegible] è proibito il matrimonio fra perso
[illegible]
rapitore, e la rapita.

[illegible] il nozze
[illegible]
di aver reso i conti [illegible]

Per motivi politici e di pubblico decoro
è proibito il matrimonio del [illegible]
[illegible] donna [illegible]
[illegible] con una donna di fama perduta dei genitori
e figli colle persone di [illegible]

[illegible] alcuni [illegible] impedimenti [illegible]
alle persone di [illegible] condizione e l'altro concernente
[illegible] appoco appoco in disuso poichè
[illegible] Diritto
[illegible]

Contraendosi Matrimonio ad onta o[illegible]

esistenza dell'uno degl'accennati impedimenti
[illegible] si vede
[illegible]
[illegible]
i detti atti ed ambedue li sposi [illegible] in buona
fede [illegible] innestate nel
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
i figli si considerano come veramente [illegible]
rispetto al padre, che alla madre [illegible]
[illegible] a tal uopo sarà conveniente [illegible]
[illegible]
implorare dal Principe, col loro accordo di continuare
[illegible]

Non ostando alcun impedimento [illegible]
[illegible]
ra suo valida [illegible] varie delle solenn[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] le parti e [illegible] persone in [illegible]
idee [illegible] che si trovano, solo riguardo alle pers[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] due specie [illegible]
[illegible]
[illegible]
la violenza, e l'errore nelle persone o nelle qualità

[illegible] di [illegible] il consenso l'annullano anche il matrimonio.

Gli effetti d'un valido matrimonio, altri son [illegible] fra consorte e consorte, altri [illegible] relativi alle cose proprie dei coniugi altri riguardano i figli.

Gli effetti del matrimonio circa le persone dei coniugi, son o comuni ad entrambi o particolari del marito o particolari della moglie. Riguardo ai [illegible] [illegible] [illegible] tutta la loro vita di [illegible] e di prestarsi al debito coniugale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vive, od all'altro accidere.

Diritti speciali del marito sono

1.° [illegible] dalla moglie rispetto ed obbedienza a meno che non le imponesse atti illeciti.

2.° Che lo segua dovunque egli fissi il suo domicilio [illegible]

3.° Che si occupi delle [illegible] in quanto agli uffizj importi [illegible] conveniente alla sua condizione.

4.° Di [illegible] in [illegible]

[illegible] d'astenersi [illegible]

5.° Di partecipare del foro privilegiato cui [illegible]

[illegible]

[illegible] convivenza [illegible] ancora in diversi paesi [illegible] ti definita la [illegible]

Divorzio

[illegible] fatta con intenzione di non [illegible] riunirsi, e di ristabilire fra loro il vincolo Matrimoniale. [illegible]

Per le leggi di Romolo riconosciute [illegible] il divorzio era assolutamente [illegible] alla moglie ed al marito era concesso [illegible] [illegible] adulterata alla [illegible] dei figli con veleno, o trovato di introdurre in famiglia [illegible] prole altrui.

Fuori di questi casi la Contravvenzione alla [illegible]

[illegible] doveansi [illegible] alla moglie [illegible] metà, al tempio di Cerere.

Dopo la Legge delle XII tavole pare che [illegible] del divorzio si [illegible] da ogni [illegible] [illegible] [illegible] nono ci insegnano gli [illegible] Romani [illegible] per lunghi [illegible] [illegible] abolita e viene indicato come [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] esempio in progresso di molti altri [illegible] [illegible] che [illegible] e [illegible] seguenti [illegible] [illegible] [illegible] il numero degli anni [illegible] non più dai Consoli, ma dai mariti, che avevano

ongarsi. Dopo la legge delle XII Tavole man ... maggio ... comandò ... vivendi ... ver... rarti tanto di mutuo consenso, che per ... contra ... con ... ...

Nel primo caso si diceva divorzio ... o separazione di buona grazia, nel secon... era ... ripudio.

... ... principio ... ... altro ... anche ... ... e la propria volontà ... ... buoni ... ... non potesse il ripudio che ... ... sinistre conseguenze riguardanti il ... ...

... Giustiniano ... ... conservata la disposizione ... ... matrimonio, e proibì del tutto il divorzio ... ... mente appoggiato al reciproco ... ... amenochè uno od ambidue ... ... di in un monastero ... ... il Capo ... loro.

... ... questo Giustiniano ... ... per ... ... tempi ... ... ed a rimettere in vigore il divorzio anche per mutuo consenso ...

Prima della Giulia Legge ... per ...

divorzio nessuna solennità [illegible]
che i coniugi [illegible] [illegible]
capaci o vi è [illegible]
[illegible]
[illegible]
era valido fra [illegible] stato [illegible]
[illegible]
[illegible] oltre al libello destinato [illegible]
e rendere pubblico il divorzio [illegible]
vanti [illegible] le
matrimoniali [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] habeat [illegible] tua res tibi
[illegible] foras exi [illegible]

Gli effetti dello scioglimento del matrimonio
[illegible] o per la morte o per divorzio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] persone

Sancito la [illegible] che la divorziata conservava fino a che contraeva novello matrimonio il nome e la condizione del marito da cui era [illegible]

D2. Della patria podestà:

[illegible] uomo, e della donna [illegible] no figli [illegible] nuova relazione di [illegible] relazione [illegible]

[illegible] Legittimi sono i figli procreati da [illegible] con [illegible] nozze, tali son quelli che [illegible] nel 28 [illegible] [illegible] [illegible] madre [illegible] [illegible] madre o dal [illegible] [illegible] viceversa se il marito non [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] della madre. [illegible] Del [illegible] [illegible] fra [illegible] la moglie che [illegible] [illegible] [illegible] del marito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cione specialmente il padre e la ma[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] convenienti [illegible] [illegible]
[illegible] del Padre [illegible]
[illegible] Lumenità di questa [illegible]
(del [illegible] o [illegible] anche a
[illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible] manca dai sudditi non si potrebbe conseguire [illegible]
[illegible]
Così [illegible] convenienti [illegible] [illegible]
nero le loro inclinazioni [illegible]
[illegible]

[illegible] più [illegible] potesse [illegible]; [illegible]

[illegible] il [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] finchè durò il matrimonio [illegible]

[illegible] il Magistrato decidesse a quale di [illegible]

[illegible] i figli in educazione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] congiunzione [illegible]

[illegible] fatto del

divorzio.

I figli debbono ai genitori rispetto [illegible]

[illegible] di loro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dal loro

[illegible]

[illegible]

Dominium [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] eredità e [illegible] solo

dei [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

patria potestà non solo sui figli e figlie, ma anche sui nipoti e pronipoti discendenti da essi, perchè quelli che orivano dalle figlie [illegible]

padre medesimo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] loro di famiglia.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emancipati [illegible] [illegible]
quelli che vi sono soggetti, si dicono figli di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] emancipati
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] immediatamente [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] poichè [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in potestà
del quale si trova, colla morte di questo passano immediatamente [illegible] [illegible] [illegible] loro vantaggio.

[illegible] figli non sono [illegible] [illegible]

[illegible] che [illegible] genere [illegible] donna [illegible] marito

col mezzo della legittimazione [illegible]

[illegible] i figli illegittimi

[illegible] da questi nozze [illegible]

[illegible] podestà. Di questo benefizio

[illegible] poteasi far uso che a vantaggio

dei [illegible] Comunione [illegible]

[illegible] non può verificarsi [illegible]

1° Per susseguente matrimonio

2° Per oblazione alla Curia

3° Per rescritto del principe

Per susseguente matrimonio [illegible]

[illegible] i figli illegittimi [illegible]

[illegible] queste nozze, attesa però la somma [illegible]

somiglianza del concubinato col matrimonio

[illegible] onde togliere le controversie

[illegible] questo mezzo di legitti-

mazione [illegible] introdotta [illegible]

[illegible] il concubinato in matrimonio [illegible]

[illegible]

[illegible] della legge [illegible] i

casi passati e futuri.

2° Per oblazione alla Curia verificavasi

la legittimazione quando [illegible] alla

curia [illegible]

proprio figlio [illegible]

[illegible] di questa

legittimazione è dovuto [illegible] che [illegible]

[illegible] per [illegible] il numero [illegible]

[illegible] obbligate a sostenere un magistrato gra-

[illegible] ed incomodo e dispendioso.

in progresso di tempo tale specie di legittimazione andò in disuso [illegible]

[illegible] 1740 [illegible]

genitori dà lui implorano, ed ottengono che siano considerati legittimi i figli naturali [illegible] la specie di legittimazione [illegible] requisiti per la medesima sono

1° Che [illegible]

2° Che [illegible] inabilitato [illegible] alla [illegible]

Anticamente si soleva [illegible] tali [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] la domanda [illegible] ma in [illegible] cercato fare dal figlio quando il padre [illegible] lo avesse autorizzato ad invocare la legittimazione dopo la di lui morte.

Qualunque [illegible] della legittimazione [illegible] alla [illegible] ragione [illegible] caso, perchè [illegible] potesse [illegible] ha valida la legittimazione [illegible] del figlio medesimo.

§ 3 Dell'Addozione

L'addozione si definisce dai giuristi Romani un atto legittimo col quale uno si elegge in figlio e nipote chi non gli è tale per natura o non gli è sotto la sua patria podestà.

La parola addozione nel dritto romano comprende tutte le specie di addozione ma viene usata in senso specifico ed in questo caso si distingue dall'arrogazione, così si addottano le persone soggette alla altrui podestà, si arrogano le persone che sono sui juris.

Ciò che diremo di seguito è comune all'adozione ed all'arrogazione e la capacità nelle persone che addottano [illegible] da tre principii:

1° L'addozione imita la natura

2° È un mezzo sussidiario per acquistare la Patria podestà

3° Non deve tornare a pregiudizio dell'addottato o del terzo.

Dalla prima di queste regole nasce che [illegible] non può addottare

1° Chi per difetto organico è assolutamente incapace di contrarre matrimonio, e quindi non possono gli eunuchi castrati ma possono gli spadoni

2° Chi non ha almeno XVIII anni più della persona che si vuole addottare come figlio XXXVI anni più di quella che si vuole adottare come nipote

3° Non può rifarsi l'addozione dopo l'emancipazione [illegible] emancipi gli addottati, ma in tal caso chi lo emancipò non può addottarlo di nuovo. Benchè il padre naturale [illegible] addottare il proprio figlio emancipato.

Dalla IIa regola ne consegue

1°. Che le donne siccome non hanno i [illegible] di patria [illegible] non possono addottare non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] addottare anche [illegible] che avessero eventualmente perduto i propri figli, che per [illegible] non acquisterebbero con tal mezzo la patria [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible]

2°. Che non possono ordinariamente addottare [illegible] altrui quelli che ne hanno [illegible] [illegible] legittimi [illegible] ordinariamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ove intervenisse [illegible] di [illegible], per la IIIa regola non può addottare [illegible] [illegible] [illegible] di aver reso i conti della sua amministrazione del pupillo, affidato alla sua cura.

2°. Nè una persona povera può ordinariamente parlando addottare una [illegible] [illegible] [illegible]

Quanto ai requisiti speciali [illegible] [illegible] [illegible] così detta [illegible] [illegible] [illegible] anticamente [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] regole per la sua [illegible] [illegible] [illegible] seguenti.

1°. Che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un estraneo abbia compita l'età di 18 anni o che per altro [illegible] più non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3°. L'approvazione del Principe [illegible] in luogo [illegible] [illegible] anticamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Costituzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1°. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2° Che oltre al assenso del tutore intervenga quello dei più prossimi parenti.

3° Che l'arrogante dia cauzione per mezzo [illegible] de una [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] prima di giungere alla sua pubertà [illegible] ai più prossimi parenti, od a quelli, che si fossero dal padre pupillarmente sostituiti.

4° Che in caso di Emancipazione, o di [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] restituiti all' impubere tutti i di lui beni [illegible] [illegible] [illegible] parte del suo proprio patrimonio parte che [illegible] [illegible] [illegible] denominata [illegible] il nome Antoninia, o anche quarta Falcidia.

L'arrogato poi conserva [illegible] di domandare giunto alla pubertà la sua emancipazione, [illegible] abbia [illegible] [illegible] motivi per ottenerla.

I requisiti propri dell' Addozione in senso stretto sono...

1° La volontà dell' addottante.

2° Il consenso del padre naturale [illegible] [illegible] [illegible] il consenso espresso di quest' ultimo non è [illegible], ma basta che sia presente all' atto, e non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come nipote proveniente da un figlio, occorre anche il consenso del figlio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] necessario quello dell' [illegible] [illegible] l'atto dell' addozione deve aver luogo [illegible] il magistrato competente.

Gli effetti dell' arrogazione consistono [illegible] [illegible] arrogante acquista la patria potestà sull' arrogato ed i suoi figli in quanto fossero in sua podestà al momento dell' arrogazione [illegible].

Che l'arrogato [illegible] in tutti i diritti di figlio di famiglia, divenendo agnato ai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

arrogante, [illegible] la diminuzione [illegible], in quanto [illegible] di famiglia.

[illegible] adozione propriamente detta [illegible] nei primi tempi gli effetti medesimi della arrogazione [illegible] adottato in ogni caso alla diminuzione minima di capo [illegible] della società e della famiglia dell'uno per passare alla [illegible] e nella famiglia del padre adottivo [illegible] segnato degli segnati di questo.

Giustiniano [illegible] che non potevano rimanere [illegible] gli effetti dell'antica adozione, che nel [illegible] in cui [illegible] un estraneo [illegible] adottato rimanesse in potestà del padre suo naturale, e nella di lui famiglia che [illegible] adottante [illegible], e che [illegible] durante l'adozione godesse [illegible] di successione intestata pari a quella del [illegible] tali [illegible] menoprima [illegible] figlio naturale della madre [illegible] adottata.

[illegible] della Patria podestà

[illegible] effetti della patria podestà sopra [illegible]

Ne' primi tempi di Roma [illegible] e corrispondevano al potere dominicale [illegible] [illegible] dei figli di batterli, di venderli 3 volte di darli in compenso d'un danno recato, in una parola [illegible] [illegible] erano [illegible] [illegible] del [illegible] il cangiamento dei tempi e [illegible] natura fu sottoposto a limiti [illegible] [illegible] importanza

[illegible] gli effetti più importanti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla morte del padre [illegible] che non [illegible] [illegible] [illegible] padre ed i figli [illegible] [illegible] [illegible] rispetto al padre [illegible] [illegible] o [illegible]

Quest'unità però [illegible] in alcuni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come padre [illegible] famiglia [illegible]

Quanto ai D.[illegible] speciali del padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riguardano la persona, altri i beni del figlio

Quali relativi alla potestà [illegible] delle [illegible]

Ulteriori determinazioni, sono

1° Il D° di correggere e castigare i trasviamenti [illegible]

2° Di ricorrere ai magistrati in caso di bisogno per una pena più forte.

3° Di esiger l'opera de' figli per il vantaggio della famiglia.

4° Di nominar loro un tutore.

5° Il D° di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mediante [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Di ucciderli[?] [illegible] in caso di necessità, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel sangue il malefizio.

Dei D. sui beni diremo altrove [illegible] [illegible] patria podestà.

Della morte o civile diminuzione di capo [illegible] o [illegible] del padre di famiglia [illegible] prima di esser in patria podestà.

Della morte o diminuzione di capo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] patria podestà.

Fuori dei casi accennati è regola generale che vita durante del padre e del figlio continua la patria po[illegible]

[illegible]

costanza; che ad essa [illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible] o nella legge o nella volontà del [illegible]

Per immediata disposizione della legge [illegible] si estingue la patria podestà

[illegible] figlio [illegible]

anticamente non [illegible] questo effetto, che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

del [illegible] di Consiglio di Stato [illegible]

[illegible] dell'ufficio e in genere di tutte [illegible]

[illegible] che [illegible]

Decurione

[illegible] padre [illegible]

[illegible] specialmente [illegible] i propri [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] figli [illegible] come [illegible]

[illegible]

Fuori [illegible]

e figlio [illegible] giudicata [illegible]

[illegible]

[illegible]

diminuzione di capo [illegible]

[illegible] volere del padre cessa [illegible] figlio

3° Col darsi in arrogazione, perchè col fatto [illegible] alla potestà dell'arrogante [illegible] [illegible] per proprio [illegible].

4° Col concedere ad altri il figlio in adozione, perchè con quest'atto perdendo il padre la sua [illegible] i diritti [illegible] requisiti [illegible].

5° Coll'emancipazione.

In tutti questi casi soffre [illegible] una minima diminuzione di capo.

L'emancipazione è un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tal modo [illegible]

[illegible] 1° Il consenso del padre, perchè di regola non può essere costretto a rinunciare a ciò che per [illegible] [illegible] la regola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] una ragionevole rinunzia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ragionevoli cause di emancipazione.

2° Il consenso della persona [illegible] [illegible] il padre emancipando dovrebbe [illegible] in [illegible] non occorreva il consenso del figlio infante o del semplicemente [illegible].

3° L'osservanza delle forme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Anastasiana e la Giustinianea.

L'antica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Le [illegible] si [illegible] con una più [illegible] e manumissione [illegible] patria [illegible]

L'[illegible] si faceva per rescritto ottenuto dal principe [illegible] avanti il [illegible]

La [illegible] consisteva nel [illegible] avanti il giudice [illegible] che volere [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] prima di casa [illegible] fuori dalla famiglia così [illegible]

[illegible]

[illegible] Arrogazione [illegible] il rescritto del Principe

§ 5 [illegible] Curatela

[illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] Stato [illegible] di tutela [illegible] di reggere [illegible] la persona dello infante [illegible] e di amministrare in [illegible] di [illegible] [illegible] in un dovere in un paese che ogni cittadino [illegible]

[illegible]

[illegible] contemporaneamente [illegible] e [illegible] nitetta [illegible] titolare Amministratrice.

La *Cura* all'opposto è un [illegible] officio specialmente diretto all'amministrazione [illegible] persona [illegible] non può [illegible] età [illegible] minorenne [illegible] altro grave [illegible] Quindi il Tutore [illegible] la custodia della persona, il Curatore [illegible] per la [illegible] amministrazione dei beni [illegible] e [illegible] mentre il Curatore [illegible] amministrazione, che non [illegible] amministra [illegible]

[illegible] cioè che [illegible] di [illegible] tutore.

[illegible] e quelli che [illegible] nocivo [illegible] godono [illegible]

[illegible]

[illegible] impedimento [illegible] persona chiamata alla tutela e per [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] padre [illegible] Codice [illegible] non [illegible] perche soggetto [illegible]

[illegible] tutela [illegible] pubblico [illegible] chiamato se non [illegible]

[illegible]

Continuano la [illegible] [illegible] ciascuno [illegible] dalla legge [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

I [illegible]

[illegible] che [illegible] provincie, perchè, figli [illegible] naturali legittimi [illegible]

II [illegible] LXX [illegible]

III [illegible]

IV [illegible] da [illegible]

V [illegible] pubblici [illegible]

VI Gli amministratori [illegible] demaniali

VII [illegible] da quello [illegible]

VIII [illegible] per cagione d'odio

IX [illegible] esistenza di [illegible] [illegible] al pericolo dei [illegible] della medesima [illegible] siano [illegible] importanti, non ad [illegible] una causa [illegible] ognuno della [illegible] [illegible] titolo IV.

[illegible]

[illegible]

II [illegible]

[illegible]

che le confessi [illegible] fatto [illegible]

III. Chiunque [illegible]

[illegible] pubblica [illegible]

[illegible] costituendo [illegible]

[illegible] dei beni

[illegible]

[illegible]

[illegible] è necessario [illegible]

[illegible]

tempo è di 20 giorni [illegible]

[illegible]

[illegible]

legato [illegible]

[illegible]

Tre sono le [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Legittima, e [illegible]

La Testamentaria è quella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stati [illegible] [illegible] morte, resteranno pur questi [illegible] padre [illegible] [illegible] [illegible] di questa tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] data [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lotte: [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] confermavano la tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'istituzione della tutela [illegible] [illegible] nel [illegible] o ne' Codicilli confermati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizione ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] persona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] elezione

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eredi anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officio [illegible] i servi propri ed altrui [illegible] [illegible] [illegible] col testamento [illegible] [illegible] [illegible] altrui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la libertà [illegible] in tali [illegible] [illegible] [illegible] quelli a tal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamentari [illegible] le forme legali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quel [illegible]
fu eletto in modo [illegible] alla legge [illegible]
[illegible] di [illegible]
Questo [illegible]
[illegible] il [illegible] del [illegible]
[illegible] tutto [illegible]
[illegible] il medesimo [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] all'[illegible]
[illegible] la medesima [illegible]
[illegible] testamentario [illegible]
ed [illegible] conforme alla [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible]
[illegible] del [illegible]
quello [illegible] e [illegible]
[illegible] in un [illegible]
[illegible] e questo [illegible]
[illegible] il [illegible]
Quello [illegible] dato dal
[illegible] padre [illegible]
[illegible] forza [illegible]
[illegible] validamente
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] questa [illegible]
è la [illegible] secondo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] molto [illegible]

[illegible] in grado eguale tutti sono
[illegible] tutela [illegible] il parente più prossimo
[illegible] incapaci dovrebbe prediligersi quello
[illegible] le femmine
[illegible] tutela. La [illegible]
[illegible] ed alle [illegible]
[illegible] potevano [illegible] veglione [illegible]
[illegible] e tal privilegio aver
dato al [illegible] Velleiano
[illegible] necessaria
[illegible] dato

La tutela dativa [illegible]
[illegible]
[illegible] conferita [illegible]
[illegible] la facoltà di dar tutore [illegible]
[illegible] legge Attilia concedeva [illegible] al
[illegible] col consenso della maggior parte
dei tribuni. La legge Giulia [illegible] la legge
[illegible] ai Governatori [illegible] col tempo
[illegible] comune a [illegible]
[illegible] al pupillo sia dato un tutore
[illegible] la [illegible] dal
[illegible] hanno obbligo [illegible]
di far questa domanda la Madre [illegible]
[illegible]
[illegible] tutela [illegible]
[illegible]
[illegible] tutela può dal Magistrato conferirsi
[illegible]
[illegible]
[illegible] alla persona che dal [illegible]
[illegible]

[illegible] fatta [illegible] ora [illegible]
[illegible]
di tempo [illegible]

[illegible] tutela [illegible]
[illegible] altri [illegible]
II [illegible] la [illegible]
presentemente [illegible] la [illegible]
[illegible] tutela
legittima [illegible] il Magistrato [illegible] tutore
[illegible]
[illegible] legittima
[illegible]
[illegible] tutela, e dopo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] tutela [illegible]
la tutela legittima [illegible]

III [illegible] tutela testa-
mentaria [illegible] legittima [illegible]
[illegible] dativa

I [illegible] tutore testamentario [illegible]
[illegible] nomina [illegible] di lei [illegible] magi-
strato [illegible]
[illegible] tutela legittima

Qualunque tutore [illegible]
[illegible] tutela [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] affinchè
la tutela [illegible]
[illegible]
[illegible] Magistrato [illegible]
magistrato l'inventario [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
e [illegible] del [illegible]

[illegible] Cauzioni [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] mallevadori [illegible] da ogni [illegible]
[illegible]
mentari, e quelli dati [illegible], ma [illegible]
[illegible] magistrato, i tutori legittimi e dativi [illegible]
[illegible] prestarla e [illegible] anche [illegible]
[illegible] che i tutori [illegible] la Cauzione è nulla
[illegible]
[illegible] d'ogni danno che il [illegible]
[illegible]

[illegible] l'amministrazione
[illegible] d'obblighi [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] e [illegible] la disposizione [illegible]
[illegible] alia [illegible]
[illegible]
[illegible] ha distribuito [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] bene, in caso diverso
[illegible] all bon ed alia [illegible] è in questo
[illegible] non [illegible] o non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ed amministranti qual [illegible]
[illegible]
[illegible] danno difendente dalla sua
negligenza [illegible] crediti di questi beni deve l'addito
[illegible] resta a carico dei mede[simi]
[illegible] delle formazioni ove non [illegible]
[illegible]
indigenti [illegible]
[illegible]
[illegible] non solo [illegible]
[illegible] del
loro deterioramento [illegible] le cose immobili, le mobili
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] per un legale [illegible]
cose [illegible]
[illegible] possa essere impegna[to]
[illegible] la integralità. Lo
[illegible] in caso della [illegible] della
[illegible]
[illegible] vantaggio
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D[illegible]

[illegible] ditribuito col nome [illegible]

effetto dello [illegible] a [illegible]

[illegible] nella infanzia [illegible] pupillo, o maggior [illegible]

[illegible] nel [illegible]

prendere [illegible] per quali in modo [illegible]

[illegible] meglio [illegible] proprio stato, quando [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

capace di [illegible] per sse [illegible]

[illegible]

[illegible] essere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

che [illegible] il pupillo [illegible]

cangiamenti nel suo stato. non è necessario [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] conti [illegible] merito [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] persona [illegible] podestà [illegible]

[illegible] dimandato [illegible]

[illegible]

[illegible] al pupillo un [illegible]

[illegible] in rem suam auctor esse non potest

Questo altro [illegible] nel [illegible]
delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nelle [illegible] [illegible] affare [illegible]
spontaneo e non [illegible] [illegible] mancanza di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Quanto il fatto [illegible] [illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
presentarsi [illegible] magistrato [illegible] del tutore
incaricato nella [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pagamento che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negl'atti [illegible]
[illegible] la sua autorità [illegible] che non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del pupillo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il vero
tutore [illegible] [illegible] [illegible] perchè non è
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la [illegible] [illegible] negl'atti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colla di
lui autorità [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] in tanto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del Magistrato [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] qualunque [illegible] [illegible] [illegible]

(d)

Quanto alle cessazioni del tutore degli [illegible] [illegible] [illegible] oue di caso ma-[illegible] [illegible] [illegible] anche dalla causa ordi-nario [illegible] [illegible] potrà restringersi all'avvocata condizione, o quanto il tempo, a [illegible] finalmente trattandosi della madre od ava che avesse assunto la tutela il secondo matrimonio, che contro la data pro-messa avesse incontrato [illegible] causa [illegible] Tutela.

[illegible] le dimissioni del Magistrato cessa la tu-tela attuale, [illegible] di causa [illegible] il tutore [illegible] di causa [illegible] grado. Ciò ha luogo quando il tutore adduce una di quelle scuse [illegible] Contro volontà del tutore quando sia accusato e riconosciuto sospetto. [illegible] sospetto [illegible] quando si sa che il tutore ammi-nistra la tutela in modo contrario al suo dove-re, ma anche quando vi sia [illegible] non [illegible] d'una presente, ma d'una futura [illegible] in fa-[illegible]. È manifesto il sospetto quando il tutore fa ciò che non dovrebbe, e [illegible] [illegible] ne ammette ciò che dovrebbe eseguire. [illegible] [illegible] di sospetto quando il tutore [illegible] [illegible] quando nell' [illegible] [illegible] potuto da principio dispensarsi.

Quando nell' ingerirsi [illegible] intrapresa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inventario, o quando [illegible] si fosse rifiutato di render conto [illegible] amministra-

il Contutore che lo [illegible] [illegible] rispetto i pesi
pubblici [illegible] appartiene al [illegible] del popolo, od
anche a [illegible] persone che hanno relazioni col
pupillo e [illegible] intentata l'accusa contro qua-
lunque tutore [illegible] intentata l'accusa il tutore resta
sospeso dalla sua amministrazione durante il
[illegible] [illegible] [illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] l'esito del processo se [illegible]
[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tore. Ma risultando fondata l'accusa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ogniqual
volta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modo
[illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] della
accusa si tratta di [illegible] il tutore, terminata
la [illegible] [illegible] non ha più luogo.

Terminata la tutela è dovere del tutore di
rendere conto della sua amministrazione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal padre del
pupillo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai pupi-
[illegible] a questo oggetto è [illegible] deputato [illegible]
[illegible] [illegible] del [illegible] e l'inventario combi-
nato con le [illegible] specifiche degli introiti e delle
[illegible] [illegible] in corso di tutela [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

5 [illegible]

di oggetti costituenti il patrimonio con tutti gli utili che dal medesimo derivano.

Quanto alle azioni che nascono dalla tutela, queste dipendono dal rapporto del tutore col pupillo e basta osservare che il tutore ha in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] competono al pupillo contro il tutore ed anche [illegible] contro terze persone, e al tutore contro il suo pupillo.

Al pupillo compete la così detta azione di tutela diretta contro i tutori, ed i [illegible] [illegible] e di cui si servono per conseguire il esatto adempimento di tutte le obbligazioni [illegible] al tutore.

S'avverta però che quest'azione contro il tutore [illegible] non è [illegible] che di via [illegible] per [illegible] di altro mezzo di [illegible] [illegible]. Contro [illegible] tutore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] azione [illegible] [illegible] [illegible] che tende a [illegible] che siano corretti i conti [illegible] [illegible] [illegible] ciò che si [illegible] in modo [illegible] [illegible]. Contro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pupillo.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] così dette [illegible] ed affermative [illegible] [illegible] [illegible] affermative per [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'azione Ipotecaria contro [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] contro il Magistrato che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

tutti gli atti di riparazione dei danni, e di maggiori
oneri all'amministrazione e a' minori.
Tutte queste azioni e regole non hanno
luogo nel termine della tutela.
Al tutore appartiene l'azione della tutela con-
traria per ottenere il rifacimento delle spese dal me-
desimo fatte [illegible] il [illegible] dell'esecuto delle
obbligazioni [illegible] in conto, e nome della
tutela. [illegible] il tutore anche in nome del pupillo
[illegible] con terzi [illegible]
ne agire contro il terzo [illegible]
[illegible] tutore personalmente [illegible] obbligazioni
[illegible] dell'affare, ma [illegible]
[illegible] l'ufficio della tutela il tutore non è
più obbligato [illegible] del terzo a meno che non avesse
agito dolosamente. Per questi stessi affari può con
[illegible] agire il pupillo contro il terzo, ed
questi ancora contro di lui.
Finalmente siccome il Protutore si considera
un tutore, così al suo [illegible] pupillo nasco-
no egualmente due azioni cioè quella pro tutela
diretta, ed quella pro tutela contraria, le quali
producono lo stesso effetto delle due riferite in
[illegible] tutela [illegible] [illegible]
[illegible] in quelle [illegible]
[illegible] [illegible] della me-
desima, [illegible] possono essere [illegible]
[illegible] parlando [illegible]
[illegible] tutela [illegible] tutela e però
il protutore [illegible] senza indicazione
di [illegible]
[illegible] tutore [illegible]

[illegible] del [illegible]

[illegible]

[illegible]

Delle Cure

[illegible] così detti [illegible] la [illegible]
[illegible] la facoltà d'amministrare i beni
[illegible] particolari [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] per vari rapporti [illegible]
già da noi [illegible].

Possono essere Curatori [illegible]
[illegible]
considerata come [illegible]
[illegible] nessuno [illegible]
[illegible]
[illegible] i medesimi.
[illegible] d'una cura [illegible] solo [illegible]
[illegible] il Marito [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] terminata la tutela [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] difetto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] il curatore al figlio in testamento
[illegible] resta però soggetto mai [illegible]
[illegible] del tutto [illegible]
[illegible] [illegible] le [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] continuavano nella [illegible]
[illegible] al giudizio del pretore e [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] i Romani [illegible]
[illegible] per un [illegible] di mente [illegible]
[illegible]
[illegible]
anni XIV [illegible] padroni delle [illegible]
per [illegible] da [illegible]
[illegible]
[illegible] tale [illegible] per la legge [illegible]
[illegible] il Curatore a que' giovani
[illegible] anni XXV [illegible] volontariamente [illegible]
[illegible] il motivo di [illegible]
[illegible] Imperatore Marco Aurelio Antonino
[illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] e la [illegible]
[illegible] stato anche fatto il governo [illegible]
[illegible] risulta [illegible] e non
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Costituito il curatore doveva poi [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

1° [illegible] il minore [illegible] [illegible]
2° [illegible] un pagamento [illegible]
[illegible] due [illegible] rendiconto [illegible]
[illegible]

Il minorenne [illegible] la facoltà di [illegible] con [illegible]
[illegible]

[illegible]

Terminerà la cura del Minorenne
1° Colla morte di lui, o del Curatore.
2° Colla diminuzione [illegible] e [illegible] dell'uno, o dell'altro
3° Colla maggiore età, o colla dispensa di età con[illegible] al minorenne
4° Colla rimozione per causa [illegible] o colla [illegible] del Curatore qual persona sospetta
5° Col giungere il termine [illegible] o compiuto [illegible] o per [illegible] del Curatore.

[illegible]

sono per [illegible] [illegible] [illegible] considereremo [illegible] legittima [illegible] [illegible] causa [illegible] più [illegible] curatela [illegible] di questi [illegible]

non sola per l'amministrazione dei beni ma anche per [illegible] salute delle persone affidate [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] specialmente.

[illegible]
essere [illegible]
[illegible]
[illegible]
quella qualità di persona [illegible] il Cura-
tore, avendo riguardo nel nominarlo al parentado più
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
gli [illegible] tali
malattie [illegible] non possono comunicarsi per
[illegible]
[illegible] ai curatori se lo credono, ma di regola non
[illegible] contro loro voglia.
[illegible]
[illegible] sotto (tutela) loro in
genere non [illegible] e Curatori [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in luogo [illegible]
[illegible]
[illegible] il tutore per una determinata negozia-
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] quando il [illegible] [illegible] [illegible] da quest' offizio, o viene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Allora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] effetto [illegible] to dell' usufrutto.

In tutti questi casi, ed altri simili, [illegible] un curatore, che vegli alla sicurezza del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

La Cura dei beni per un Debitore fallito

2.° La Cura de' beni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] curatore della eredità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.° La Cura dei beni degli assenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] relativi alle [illegible] [illegible] [illegible]

Capo VIII.

Dei Diritti delle cose

[illegible] na verso un altra [illegible] vamente ad una cosa. Questi sono [illegible] altri reali, altri personali, jus in re, ad rem. Reali quelli [illegible]

[illegible] una persona obbligata a fare, o a [illegible] creditato [illegible] cosa [illegible] quello si domanda la [illegible] diano o faccia qualche [illegible] zione, i personali effetto d'obbligazione. Con questo [illegible] [illegible] della persona, che [illegible]

[illegible] azione dalle cose.

[illegible] necessaria [illegible] estesa e [illegible] [illegible] limitata [illegible] potra essere [illegible] limitazione [illegible] Questi hanno ciò [illegible] essere [illegible] al possesso [illegible] di credito [illegible]

Del Possesso

Il possesso [illegible] detto secondo [illegible] [illegible] per
[illegible] suo [illegible] significato esprime quel [illegible]
rapporto del fatto mediante il quale [illegible]
[illegible]
[illegible] d'ogni altro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] semplice fatto. quindi [illegible] non
[illegible] conclude [illegible] per [illegible] anzi il
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] questo possesso [illegible]
[illegible]
che la volontà [illegible] è accompagnata [illegible]
[illegible]
[illegible]
come [illegible] come ad [illegible]
[illegible]
[illegible] a nome
[illegible] (Conduttore [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] possesso, e anche [illegible] altro
[illegible]

[illegible] all'osservazione non basta un [illegible]

[illegible] espresse coll'ubicazione appropriata [illegible]

[illegible] principj [illegible] esposti non fu [illegible]

[illegible] nel tempo [illegible] Da questa [illegible]

[illegible] maggiore del [illegible]

[illegible] mezzo [illegible]

[illegible]

Quando poi [illegible]

[illegible]

[illegible] carattere [illegible]

[illegible] di mezzo carattere, o d'ingrandimento [illegible]

[illegible]

[illegible] sche [illegible]

[illegible] pero' essere [illegible]

[illegible] che commette [illegible]

[illegible] un competente giudizio o una [illegible] della detenzione. Nel caso contrario il [illegible] manifesta [illegible]

[illegible] mente, o precariamente (v. clam. precar.) la causa del possesso [illegible] possessi, anticamente [illegible] volendo [illegible]

[illegible] a precario, non potea cangiar [illegible] possesso arbitrariamente [illegible]

[illegible] non può cangiar la detenzione [illegible] giusto titolo [illegible] lo stesso mezzo un [illegible] semplice [illegible] possesso atto all'usucapione

[illegible] buona fede [illegible]

[illegible] con la facoltà che non tutte le cose ponno essere oggetto [illegible] come non tutti gli uomini ponno [illegible]

[illegible] che agli [illegible] il Commercio. Così in qualunque
[illegible] non [illegible] pregiudizi [illegible] non [illegible]
[illegible] pubblico

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in comune [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] qualche
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] medesima.
[illegible]

contro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] assolutamente [illegible] e non [illegible] [illegible] giuridicamente
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
un giuridico possessore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] principio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche
[illegible] tutte le azioni reali [illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
esterni [illegible] quello, che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] colla cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] diretto [illegible] [illegible] [illegible] come [illegible]

Il concorso simultaneo di questi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] possesso.

Quanto all'apprensione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] che [illegible] l'acquirente
possesso si trovi [illegible] [illegible] tutta la cosa [illegible]
[illegible], ma [illegible] [illegible] [illegible] qualunque [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della cosa al [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vuole acquistare il possesso [illegible] [illegible] anche [illegible]
parte [illegible] [illegible] anche l'attuale possessore
anche dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Quanto [illegible] mobili l'apprensione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] poco [illegible]

[illegible] ove esiste il nascondiglio ed in fine di apporre un cont. segno alla cosa riservata

Viceversa non è ancora possesso quello dell'animale [illegible] nel laccio [illegible] [illegible] pescheria, e molto meno rispetto al tesoro che quantunque sepolto nel fondo da noi venduto non sappiamo ancora scoperto.

[illegible] di animo consiste nella volontà di considerare la cosa appresa come nostra: e così non possono fare quegli che [illegible] suo volere, e incapaci sarebbero [illegible] senza l'autorità del tutore o mancando [illegible] non fossero privilegiati [illegible] [illegible] [illegible] e per ciò formalmente i pazzi [illegible] col solo [illegible] acquista il possesso [illegible] [illegible]

[illegible] consegue anche il possesso [illegible] Si acquista [illegible] [illegible] era detto dai Romani acquisto [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] per mezzo di un rappresentante [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] se stesso per altri.

2° Che [illegible] [illegible] acquista [illegible] [illegible] [illegible] quindi chi ignora il fatto o non [illegible] [illegible] o comanda non acquista per opera altrui il possesso „ignoranti possessio non acquiritur„

3° Che [illegible] il rappresentante, e quello per cui il possesso si acquista [illegible] [illegible] [illegible]. Come ad es. nel rapporto di padre e figlio di famiglia di padrone e di servo mandato nei rapporti [illegible] tutore [illegible] l'una dall'altra [illegible] podestà [illegible]

Anche per acquistare il Quasi-possesso [illegible] un atto
fisico congiunto all'animo. Qui il rapporto fisico si stabi-
lisce mediante il fatto dell'esercizio del D.to e l'animo consi-
ste nell'esercitare [illegible] quell'atto che ne forma l'ogget-
Se dunque taluno esercita un quasi possesso [illegible]
o di propria autorità è necessario [illegible] il D.to affermativo
[illegible] che l'altra parte [illegible] conosciuto [illegible] quello
che apporta una limitazione di libertà e lo [illegible]
l'opposizione [illegible] D.o negativo [illegible]
per [illegible]
di violare il D.o con [illegible] al medesimo contrario [illegible]
aver desistito [illegible] dalla opposizione fatta dall'altra [illegible]
Se poi il D.o si fondasse sul contratto e consenso [illegible]
conferito essendo negativo basta il solo contratto per [illegible]
acquisto il possesso ma se fosse invece affermativo [illegible]
necessaria la quasi tradizione [illegible] intrapreso [illegible]
l'esercizio [illegible] abbia fatto ostacolo
Il possesso acquistato durerà finchè continuano
ad esistere le due condizioni che lo costituiscono [illegible] la deten-
zione e la volontà; se mancano tutte due, o anche una
o l'altra delle medesime cessa necessariamente anche il posses-
so. Siccome all'acquisto del possesso occorrono due atti uno
interno, esterno, [illegible] così due atti [illegible]
anche per perderlo [illegible]
ponga alla detenzione ed alla volontà
Ora parlando del rapporto fisico che deve [illegible]
tra il possessore e la cosa, non è [illegible] già necessario per
la conservazione del possesso come sarebbe indispensabile per
acquistarlo [illegible] sulla medesima un potere fisico
immediato e permanente ma basta [illegible] la possibilità
di riprodurre questo potere quando si voglia. Quindi col [illegible]
allontanarsi [illegible] non si perde il possesso acquisito
sulla medesima e persino la detenzione può anche esercitarsi
mediante l'opera altrui. Quindi allora rimane [illegible]

il possesso quando apparisca un atto contrario che renda al possessore impossibile ogni ulteriore fisica influenza sulla cosa che prima possedeva. Ciò accade di leggieri rispetto alle cose mobili quando sieno per frode o per violenza [illegible] impadronisce dalle mani [illegible] [illegible] si manifesta negli animali domestici, e mansuefatti [illegible] allorchè dalla nostra custodia i mansuefatti [illegible] consuetudine di ritornare a noi. Rispetto alle cose immobili quando per un naturale avvenimento [illegible] [illegible] nel suo impero, o quando potremo da altri [illegible] del possesso [illegible] [illegible], e [illegible] altri, perchè il possesso delle cose del possessore nostro appartenendo a questo non sarebbe ancora perduto [illegible] che volendo noi riprendere sulli immobili nostro potere, l'altro ce lo impedisse respingendoci. Quanto alla seconda condizione [illegible] il possesso per la sola ragione che il [illegible] [illegible] il volersi considerare padrone della cosa [illegible] a questa volontà collo esprimere un'altra alla medesima contraria. Il che può venir fatto tanto espressamente che tacitamente. Il modo tacito dicesi abbandono. Chi in generale non può volere, non può nemmeno rinunziare al possesso; così non lo può [illegible]

Per atto fisico s'intende [illegible] [illegible] quando il possessore consegna ad altri la cosa così [illegible] [illegible] considerazione [illegible] relativamente al possessore, [illegible] attuale possessore [illegible] [illegible] rapporto che la cosa che possiede in proprio nome [illegible] [illegible] a possederla il nome di essa appellano i moderni Costituto possessorio.

Siccome si può acquistare il possesso per opera di un terzo rappresentante così per una [illegible] [illegible] il medesimo [illegible] la volontà [illegible] [illegible] nata nel possessore o relativa al [illegible]

bir rappresentante [illegible] tal cangio [illegible]
[illegible]
quanto al fatto continua [illegible]
tanto [illegible] di rapub
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ed se stesso ma [illegible] al tal [illegible] cangiando [illegible]
sione [illegible] proprietario della cosa che [illegible]
una occorre, che accompagni [illegible] interno del suo animo con
un fatto esterno, che serva a giudicarlo manifesto, [illegible] donna
[illegible] ad immobile la cosa [illegible]
mento del nuovo [illegible]
conoscenze giuridiche, che [illegible]
Del fatto [illegible]
[illegible]
[illegible] immobile [illegible]
[illegible] professore [illegible]
[illegible] stato praticato
Col mezzo del rappresentante [illegible]
[illegible] sempre [illegible] in tutti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sono mediante [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il fatto della [illegible]
principio [illegible]
[illegible]

[illegible] di tacere di [illegible] non [illegible]
d. la dal detto [illegible] attualmente [illegible]
nei casi [illegible] rappresentante [illegible]
[illegible]
[illegible] parlando [illegible]
[illegible] il [illegible] di [illegible] come [illegible]
anche allora [illegible] [illegible] rappresentante [illegible]
[illegible] rappresentante
[illegible] portarsi [illegible] [illegible]
[illegible] all'uso degl'intendenti [illegible] dalla [illegible]
per mezzo [illegible] [illegible] nel [illegible]
grammaticale [illegible] un rapporto di fatto [illegible]
[illegible] come [illegible] qualunque [illegible]
[illegible] Questo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] lo spoglio del possesso [illegible]
[illegible]
[illegible]
nuovi principj [illegible] da [illegible] quali più
non [illegible] questo mezzo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] precario [illegible]
[illegible] nuovo [illegible] richiesto della [illegible]
[illegible]
[illegible]

Per potere esercitare gl' interdetti [illegible]

occorrono i seguenti estremi.

1.° [illegible]

muovere [illegible]

requisito [illegible]

2.° [illegible] possesso [illegible] della cosa [illegible]

[illegible]

possessione

3.° [illegible] possesso non [illegible] per mezzo di questo atto perduto

l'attore [illegible]

tradetto e il giuridico possessore [illegible]

ne il D.° nel suo possesso [illegible]

questo interdetto non giova. Lo scopo al quale [illegible]

[illegible] cessare ogni turbamento di

[illegible] ottenere il [illegible]

[illegible]

condannato [illegible] ma il Reo effettivamente

[illegible] interdetto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Questo [illegible]

[illegible]

[illegible]

che contro i [illegible]

[illegible]

[illegible]

comincia [illegible]

interdetto [illegible]

Dopo questo periodo di tempo [illegible]

[illegible]

questi per lo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Del Dominio

Il dominio si può diffinire la d^o di disporre d'una cosa corporale a piacimento, ed escludere ogn'altro d'essa. Fo il dominio dalla proprietà [illegible] quella [illegible] solo d^o che si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altre cose [illegible] di godere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quindi il d^o di escludere la cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] caratteristici della idea dell' [illegible].

[illegible] manco pieno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] importante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pieno, e Meno pieno. Pieno quando [illegible] soggetto a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] al tutto [illegible]

[illegible] gli [illegible] quanto [illegible]

[illegible] Qualitativo [illegible]

[illegible] militato [illegible]

[illegible] la giuria, che può nascere [illegible]

[illegible] tratto [illegible]

[illegible]

[illegible] sostanza [illegible]

[illegible] qualità [illegible]

[illegible] Medicina [illegible]

benchè possegga tutti gli utili [illegible]

[illegible] Proprietario utile perchè manca [illegible]

medesimo

[illegible]

[illegible] parte quando spetta ad una sola persona morale [illegible]

Condominio quando esiste in comune [illegible] a più persone fisiche, o morali [illegible]

[illegible] abbia [illegible] ciascuna delle stesse [illegible] cosa trattandosi [illegible]

[illegible] idea d'una Comunione pro rata non d'una in [illegible]

Riguardo alla durata, però il dominio [illegible] revocabile perpetuo, o revocabile temporario. Revocabile quando al precedente proprietario [illegible] interrompere la durata del dominio anche [illegible]

... quello in cui anche attualmente si trova situato. Tali
... è ... per revocabile ex tunc se la revoca ...
... stato che debbasi considerare il dominio come se ma-
... appartenuto a quello verso del quale ... viene pro-
... revocabile ex nunc ... effetti della revoca ...
... [illegible] ... ridotta al momen-
-to in cui viene effettuato. Nel 1° caso il Dr̃ di rivocare
... [illegible] ...
... i Dr̃ concessi ai terzo dal proprietario ...
... [illegible] ... dominio ...
... [illegible] ...
corrispondenti. Nel 2° caso il Dr̃ alla revoca non si fonda nel
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... nella ...
... non gli può essere ...
... [illegible] ...
nel tempo intermedio ... tali.
... dominio ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... può acquistare il dominio ...
... anche ...
... [illegible] ...
... non potesse verificarsi senza il concorso delle ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... il dominio ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... una particola-
... [illegible] ...
... [illegible] ... acquistare il dominio ...
... per mezzo di altri ...
... [illegible] ...

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'assoluta [illegible]

[illegible] [illegible] commoni sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

meglio ne è peraltro sotto certe circostanze proibita [illegible]

sizione o l'alienazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] minori, che non possono

e per venditori senza [illegible] [illegible] [illegible] quando non [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dell'attuale proprietario,

[illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] cattiva [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di Titolo si intende un fondamento

lo che serve a rendere giustificata la possibilità giuridica

dell'acquisto del Dominio, che ci proponiamo di conseguire. Esso

è una causa remota per cui non acquistiamo immediatamente

dominio, ma solo una azione contro [illegible] [illegible] [illegible]

trasferisca il nostro [illegible] [illegible] [illegible] Così per es. donazione

la vendita [illegible] oggetto, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

un titolo per acquistare il dominio cioè abbiamo un [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

a noi la cosa [illegible] tali sono diversi [illegible] [illegible] dagli

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

zioni, compensazioni, e [illegible] [illegible] [illegible] titoli, la [illegible] [illegible]

l'usucapione.

[illegible] L'Occupazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ciamo in nostro potere la cosa non appartenente ad altri

con animo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

luogo la regola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

occupanti conceditur;

[illegible] occupazione [illegible]

appartenere [illegible] l'uno [illegible] occupazione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quando esistono due estremi [illegible] esistenza [illegible]

questione di occupazione [illegible] la Caccia [illegible]

[illegible] occupazione [illegible] la Caccia si suddivide [illegible]

[illegible] quadrupedi [illegible]

volatili [illegible] acqua [illegible]

mali [illegible] la Caccia [illegible]

mansuefatti [illegible] son quelli, che per naturale

istinto [illegible]

mansuefatti son quelli [illegible] di natura l'uomo ad-

[illegible] animali [illegible] in oggi

[illegible] di ritornare [illegible]

[illegible]

[illegible] appartengono [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible] appartengono

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Di proporre [illegible] per le [illegible] [illegible] nostro [illegible]

[illegible] col prendimento dell'animale [illegible]

minio che quindi l'averlo anche mortalmente ferito non

basta a compiere l'occupazione.

Quando l'occupazione avendo per oggetto cose inanimate
è accompagnata in tal caso sortito si verifica l'invenzio-
ne. Con questo si verifica il dominio tanto delle cose
che non ebbero padrone, quanto di quelle che l'ebbero, ma
che attualmente sono prive. Rispetto a quest'ultime
conviene avvertire che l'intenzione del proprietario di
volerle abbandonare non deve esser presunta, ma prova-
ta, quindi le cose perdute, quelle gettate in mare in occa-
sione di naufragio, non ponno coll'occupazione farsi nos-
tre. I Romani non accordano all'inventore nemmeno il
D° a pretendere un premio. Fra le cose soggette alle
invenzioni s'annovera il tesoro sotto il qual nome s'inten-
de un antico deposito di denaro, od altri oggetti preziosi, fatto
da persona ignota in luogo occulto. Il deposito deve esser
antico per escludere la possibilità di ritrovarne il proprietario
imperocchè non si potrebbe considerare come cosa di padro-
ne abbandonata. Per conoscere in caso d'invenzione a chi ap-
partenga il tesoro conviene distinguere il luogo in cui fu
trovato ed il modo. Quanto al luogo o è proprio dell'inven-
tore o d'altri: quanto al modo fu scoperto o con atti illeciti
o con animo di scoprirlo, o per accidente. Se per atti ille-
citi, qualunque sia il luogo ove si trova mai appartiene
all'inventore: se con animo di scoprirlo appartiene tutto
all'inventore appartiene tutto a lui quando in luogo suo, se
il luogo è d'altri appartiene al padrone del luogo: se sco-
perto per accidente, se in luogo dell'inventore è tutto suo,
se in luogo altrui metà all'inventore metà al padrone
del luogo. Anche le cose predate ai nemici sono oggetto di
occupazione, poichè sebbene questi non cessano d'esser sog-
getti padroni pure attesa la guerra manca fra loro il comun-
e della personalità; ed il dominio nelle persone nemiche
Si noti però, questi soli non fanno guerra, che

pel loro principe o pel popolo, così acquistiamo anche in guerra le cose, sol quando il Principe, o il popolo cui le [illegible] conceda. Le cose prese da nemici ed di nuovo ricuperate dai nostri soldati ritornano nostre pel d.to postliminio, per cui si finge che sempre siano state in nostro potere.

L'[illegible] breve è quell'atto con cui una cosa s'aggiunge ad un altra, ma col vocabolo di Accessione intendono i [illegible] il modo d'acquistare una cosa che si aggiunga, e si unisca ad un altra delle nostre pertinenze. Questa specie d'accessione è regolata dall'assioma legale accessorium sequitur, etc. [illegible] considerano nel principale. [illegible] [illegible] naturali, industriali e miste [illegible] [illegible] per tutte [illegible]. Sebbene tal divisione sia [illegible] e [illegible] non del tutto esatta e conforme alle regole della logica, pure [illegible] di questo trattato crediamo più utile ritenersi alla medesima.

Le Specie dell'accessione naturale sono l'Alluvione, l'[illegible], l'Isola, e l'Alveo abbandonato. L'Alluvione è un accrescimento, che [illegible] fondo per le particelle di terra che l'acqua a poco a poco vi conduce [illegible] fondo in possibile stabilire cui appartengano queste particelle, è quindi [illegible] al padrone del fondo cui sono giunte. L'Avulsione si verifica quando il fiume [illegible] dal fondo di uno una porzione di terreno e la aggiunge al fondo d'un altro. [illegible] il d.to § Se il padrone del fondo non la [illegible] prima che le radici degli alberi siano [illegible] al fondo perde il dominio, e lo acquista quello cui sono [illegible]. L'Isola nata nel fiume è un congerie di sostanze solide aderenti al letto del fiume e [illegible] [illegible] dalle acque della [illegible] e collocata in mezzo il fiume rispetto

Di [illegible] proprietarj dei fondi che [illegible] stanno di fronte [illegible]
[illegible] come [illegible] tutte fra [illegible] le [illegible] delle
[illegible]
che [illegible] sola [illegible] dell'una, che
dell'altra [illegible] tutta [illegible] stati di
quella [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] sola
del fondo altrui [illegible] questo fondo rimane [illegible]
primitivo [illegible] alveo
[illegible] lasciando il loro letto [illegible] per altro
[illegible] un nuovo [illegible] allegrano
l'alveo [illegible] delle opposte sponde [illegible]
[illegible] nato
nel fiume [illegible] succedendo una semplice momentanea
inhondazione dei fondi col [illegible]
dai medesimi non [illegible] [illegible] prop[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] consiste soltanto nei vantaggi [illegible]
di [illegible] quei campi
che non hanno altro [illegible] che quelli [illegible]
me un fiume che limitati [illegible] concessi dalla
Repubblica [illegible]
da [illegible] per [illegible]

[illegible]
[illegible] eccezioni o confessioni [illegible] per [illegible]
[illegible] questa [illegible] o eccezione conviene prima di [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible]
ad estendersi per la [illegible] questo [illegible]
[illegible] di isola [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] di fama [illegible] tutto [illegible] comproprietà [illegible] di quello, che [illegible] il dominio della cosa aggiunta bisogna distinguere se ciò [illegible] per [illegible] del [illegible] della cosa principale, o dell'altro. Dal proprietario della cosa [illegible] [illegible] si può [illegible] il soddisfacimento del valore [illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] [illegible] [illegible] solo per cui il proprietario si è reso più ricco. Dal proprietario della cosa [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] quella unione era in mala fede perciò la proprietà della stessa [illegible] [illegible] [illegible] ragione [illegible] non potesse [illegible] la cosa adunata come spesa necessaria [illegible] [illegible] caso [illegible] in azione in [illegible] per il [illegible]

[illegible] [illegible] era in buona fede [illegible] in possesso della cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non sia indennizzato del suo valore [illegible] più non avesse il possesso della [illegible] pel [illegible] [illegible] manca [illegible] azione [illegible] [illegible] [illegible] la cosa [illegible]

Circa l'accessione industriale d'aggiungimento si distingue [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] incastratura, saldatura tessitura [illegible] i principj [illegible] stabiliti; tutto ciò, che si accresce per aggiungimento mediante [illegible] saldatura, tessitura [illegible] [illegible] [illegible] al proprietario della cosa principale non [illegible] che il dominio [illegible]

Viceversa trattandosi della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gli edifizj fu stabilito [illegible] [illegible] edifizio spetta al padrone del terreno su cui [illegible] piantato sia che sul fondo proprio venga eretto cogli altrui materiali sia che coi proprj materiali sia eretto sul fondo altrui. Nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] materiali non ne perde la proprietà, ma non li può rivendicare [illegible] sussiste l'edifizio [illegible] dopo, che [illegible] [illegible] frattanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il doppio loro valore, [illegible] l'edificante fosse così in mala [illegible] [illegible] buona fede. Nel 2° Caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mala fede perchè [illegible] in tali [illegible] [illegible] la proprietà dei

materiali, ed [illegible] dindennizzazione [illegible] chiude
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
materiali [illegible] [illegible] in [illegible] dei medesimi [illegible]
[illegible] [illegible] il [illegible].

[illegible]
[illegible], detto abbiamo, che [illegible] cose [illegible]
[illegible] sono separabili il proprietario delle cose [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad exhibendum per la separazione [illegible]

Ma se l'aggiungimento non [illegible] [illegible]
ne il proprietario della cosa principale [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sopraindicate Cose al proprietario della [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quanto alla [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] al proprietario della [illegible] ma [illegible] quella [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ma non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aggiungere [illegible]
[illegible] mescolanza [illegible] di [illegible] di cose [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] mescolanze [illegible] [illegible]
volontà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] volontà d'uno senza [illegible] dell'altro

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], ma [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rimangono
[illegible] la massa è divisibile fra [illegible] padroni.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible] spettano al [illegible]
[illegible] [illegible] il valore [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] la [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] quanto abbia [illegible]
[illegible] per intiero [illegible]
[illegible] la prima [illegible] forma [illegible]
[illegible] del padrone della materia, o non è possibile, che
la materia torni alla primiera forma e [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
materia perduta [illegible] [illegible]

Alle [illegible]
[illegible] [illegible] legale che quanto
[illegible] o si pianta tutto appartiene al padrone del fondo [illegible]
[illegible] le piante, e le [illegible] nostro [illegible]
[illegible] nel fondo nostro [illegible]
[illegible] dovrà però il padrone del fondo pagare il valore [illegible]
[illegible] delle piante, e delle spese fatte per la coltura del fondo
[illegible]
[illegible]
[illegible] terreno [illegible]
[illegible]
[illegible] in occasione [illegible] [illegible]

Romane detto il fatto [illegible]
ritengono erronea [illegible]
leggi Romane [illegible]
[illegible] non dalla radice ma dal tronco

L'altro modo d'acquistare la proprietà detto abbiamo [illegible] frutti.

[illegible] il vero, e pieno dominio acquista i frutti [illegible] per [illegible] d'un altro [illegible] è vero, che gli [illegible] d'uopo usare della [illegible] per l'acquistare la proprietà dei frutti come se così [illegible], ma tali circostanze [illegible] acquisto al dominio [illegible] e fanno [illegible]

[illegible] con possessori di buona fede hanno [illegible] stesso [illegible] godono [illegible] [illegible] quali formano un tutto ma colla [illegible] frutti un dominio affatto nuovo, e sufficiente [illegible] soltanto [illegible] dunque ne dominio [illegible] altro [illegible] e così che li consumò, o al terzo [illegible] [illegible] si verificano [illegible] che [illegible] acquista [illegible] dominio [illegible] [illegible] sui frutti subito all'atto che gli vengono [illegible] rispettivi [illegible] [illegible] il [illegible] il [illegible] [illegible] i frutti [illegible] e verificata [illegible] altri colla intenzione d'acquistarne la [illegible] avvenuta in [illegible] coll'aggiungervi [illegible] [illegible] intenzione [illegible] [illegible] fanno [illegible] sopra quei frutti che non si possono separare dall'uomo come [illegible] degl'animali [illegible] [illegible] luogo di [illegible]

La tradizione nel suo vero senso [illegible] è un atto con cui si [illegible] in altri [illegible] è un atto [illegible] uso, e ricevendosi dall'altro una [illegible]

[illegible] acquista la [illegible] [illegible] [illegible] cosa [illegible]
[illegible] d'altri altra [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la casa di
[illegible] appartiene [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel caso
[illegible] in modo [illegible] [illegible].

[illegible] dal fin qui detto [illegible] facilmente [illegible]
[illegible] necessaria perchè colla tradizione possa conseguirsi il dominio
[illegible] [illegible] la casa.

[illegible] quanto a quelle che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della casa medesima, quindi [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] dominio [illegible] in tanto in quanto
[illegible] [illegible] la casa
[illegible] [illegible] [illegible] volontà [illegible]
[illegible] come nell'1º caso il procuratore nel 2º [illegible]
[illegible] deve avere la facoltà [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible] alcun [illegible]
[illegible] [illegible] impedimento
[illegible] [illegible] deve avere
[illegible] [illegible] che la cosa [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] appartiene [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] obbliga a trasferire il dominio [illegible]
la [illegible] [illegible] [illegible] alla quale
[illegible] [illegible] [illegible].

Quanto poi all'[illegible] [illegible] animo
di voler acquistare [illegible] dominio sulla casa che gli è consegnata
[illegible] [illegible] [illegible] sono
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] alienati la tradizione
[illegible] per il dominio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] preceduta la tradizione non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pagamento [illegible] [illegible] a credito.

Quanto alla forma speciale della tradizione [illegible] questa in altro non consiste che nella traslazione delle facoltà [illegible] di disporre esclusivamente della cosa [illegible] mata [illegible] forma [illegible] medesima [illegible] può conseguire [illegible] [illegible] effetto. [illegible] la consegna [illegible] [illegible] della tradizione [illegible] ed [illegible] od [illegible]

che [illegible] si esprime parlando di cose mobili [illegible] materiale consegna da mano a mano, quanto alle immobili [illegible] colla [illegible] nel fondo.

Le [illegible] di [illegible] [illegible] mano a [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] per [illegible] titolo [illegible] della [illegible] [illegible] contiene quindi [illegible] [illegible] [illegible] consegnata a questo titolo [illegible] [illegible] tradizione allora quando non [illegible] [illegible] di consegna [illegible] [illegible] gli [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tradizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possessione che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la cosa come padrone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mano la tradizione quando [illegible] cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fondo a quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colle [illegible] [illegible] [illegible] proprietà [illegible]

La tradizione [illegible] [illegible] simbolica [illegible] [illegible] [illegible] gli strumenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della cosa.

[illegible] [illegible] [illegible] considerando [illegible] [illegible] [illegible] dove [illegible] che [illegible] cose [illegible] [illegible] [illegible] non sono oggetti di [illegible] tradizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un certo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della tradizione delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] avviene [illegible] con [illegible] stabilito dalla legge [illegible]
[illegible] quello [illegible] apparteneva. 2° che [illegible]
[illegible] Che [illegible] non potesse conferire il possesso [illegible]
[illegible] acquistare [illegible] 3° affermativo dal
[illegible]

[illegible] Usucapione è un modo d'acquistare [illegible]
[illegible] del possesso goduto senza interruzione
[illegible] per un tempo stabilito. Usucapio col adietto
[illegible] continuatione [illegible]
Essa si distingue in [illegible] e [illegible]
[illegible]
[illegible] la continuone col nome di prescrizione di XXX e XX
[illegible] prescrizione [illegible]

Avvertasi, che i moderni della parola prescrizione hanno
[illegible] un idea generale abbracciante due sorte di prescrizione, l'una
[illegible] l'altra [illegible] corrispondente alla eccezione
temporaria, o prescrizione temporale. [illegible] non di meno con
[illegible] certezza dimostrare, che in tutti [illegible] parola
[illegible] un [illegible] generale
[illegible]
[illegible] quella dell' usucapione. [illegible] ha riguardo [illegible]
[illegible] Civile [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] effetti [illegible]
[illegible] usucapione [illegible] generale [illegible]
[illegible] l'usucapione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] possessione

[illegible] ad considerare le spec. d'Usucapione
[illegible] continuato per tutto il tempo dalla legge
prescritto [illegible] usucapione [illegible] acquistare [illegible]
[illegible] richiesta [illegible]
[illegible]

[illegible] inemazione [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] portata perdita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible]
[illegible] col [illegible] [illegible] [illegible] Quest'ultimo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riguardo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], dall'[illegible] delle [illegible]
non [illegible] [illegible] interrompimento, perchè uno che [illegible]
un altro [illegible] [illegible] stessa [illegible] con questo [illegible]
tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Quanto [illegible] tempo questo è diverso secondo le diverse [illegible] d'usucapione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] portandosi completo col decorso dell'ultimo giorno [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'intima [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] mediante [illegible] [illegible] acquista il possesso della cosa in questione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possesso [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] necessaria la [illegible] [illegible] [illegible] al cominciarsi del medesimo

8.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] usucapione. [illegible] incapaci d'[illegible] [illegible] d'usucapione sono per [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominio, relativamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e minorenni finchè cessa la minor età

9.° Dibbe nel frattempo [illegible] proprietario essersi [illegible] nella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altro [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] non decorre [illegible] [illegible] d'usucapione [illegible] [illegible] incapacità d'[illegible]

... accennati generali requisiti, occorrono per la prescrizione ordinaria i seguenti speciali.

1° La idoneità della cosa cioè una cosa suscettibile di questa maniera speciale di usucapione. Mancano di tale idoneità i beni del fisco, il patrimonio privato del principe, gli immobili [illegible] delle fondazioni pie, quelli delle città parimenti tutte le cose tanto mobili che immobili appartenenti alla Chiesa Romana. Le cose tutte qual furono rubate o [illegible] [illegible] in quanto voglia verificarsi la usucapione per parte del possessore contro l'altro le cose di [illegible] [illegible] l'alienazione [illegible] quelle [illegible] [illegible] finchè non fu cancellato il vizio [illegible]. Le cose immobili [illegible] alienate dal possessore in mala fede, e senza saputa del proprietario [illegible] [illegible] la pubblica Podestà.

2° Il giusto titolo cioè un titolo [illegible] idoneo di trasferire la proprietà, ciò vuol dire che il possessore della cosa dovrà averne acquistato il possesso della cosa in modo legittimo [illegible] credersi vero proprietario [illegible] [illegible] [illegible] la cosa e [illegible] per sempre [illegible] vendita [illegible] [illegible] [illegible]. Inoltre è necessario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] degli Autori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

3° Il tempo dalla legge definito. Anticamente era di un anno per le cose mobili e di due per le immobili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le cose mobili e [illegible] immobili e le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualche tratto

[illegible] nella provincia e per qualche tempo altrove [illegible]
di [illegible] si è ritenuto la regola che un anno di professione [illegible]
[illegible]

[illegible] dei generali requisiti, ha luogo [illegible] in via dispositiva [illegible] mancante un qualche requisito [illegible] in [illegible] eccezione. Ed ha ora luogo [illegible]

[illegible]

[illegible] si vuole eseguita [illegible]

[illegible] l'eccezione straordinaria [illegible]

[illegible] ciò del quale non vi è prova [illegible]

[illegible] via ordinariamente luogo [illegible] ove per circostanze [illegible] delle predette due [illegible]

[illegible] condominio [illegible]

mento di fare [illegible] cosa che gli appartiene [illegible] [illegible]

[illegible] dominio [illegible]

[illegible] quelli [illegible] che più [illegible] [illegible] di [illegible]

ne [illegible] [illegible] un altro

[illegible] Essendo [illegible] [illegible] propietario

anche autorizzato ad allontanare qualunque ingerenza [illegible]

[illegible] della propria [illegible]

[illegible] con ciò [illegible]

[illegible] condominio [illegible]

ciascun propietario [illegible] sua quota ha [illegible]

[illegible] della

[illegible] della sostanza della

cosa [illegible] materiale di essa [illegible]

[illegible] necessario [illegible] della cosa [illegible]

[illegible] senza danno [illegible]

[illegible]

[illegible]

di [illegible]

[illegible] Comuni [illegible]

[illegible] condominio [illegible]

cosa [illegible]

[illegible] qualunque prezzo [illegible]

[illegible]

[illegible] propietario [illegible]

[illegible] coll'accrescimenti.

[illegible]

o ... il ... proprietario ... che solo ... stabilita ... necessaria ... proprietà ... della ... necessario ... di quello ... cosa ... non può ... che in caso di ... cosa propria.

2° Il Convenuto ... la cosa, e nega la proprietà della ..., non occorre rendere, e ... sia ... vero o finto, ma basta che ... al possessore ... viene ... dovrà cedere il possesso all'attore. ... la cosa in nome altrui deve indicare il nome ... possessore onde il proprietario ... la sua ... Dominii) ... rimane responsabile ... dalla legge come finto possessore.

... dell'Azione può esercitarsi ... singola che ... una Università di cose ... tali ... non potrebbe ... un intero patrimonio ...

... dell'Azione ... giudicato proprietario della cosa ... sia condannato a consegnargliela con ogni causa. ... il possessore di mala fede deve ... possessore ... di buona fede ...

restituirse solo [illegible] per mezzo della azione proposta; e questi in quanto sapeva et [illegible] non [illegible] aggiustata la proprietà in mezzo della convenzione, o espropriazione [illegible] la azione deve tutti restituirli.

S.° Anche il proprietario [illegible] tenuto [illegible] delle prestazioni verso il possessore. Di regola non è obbligato a soddisfare il possessore di [illegible] l'acquisito della cosa; però se accade [illegible] delle spese necessarie [illegible] interessare tanto al possessore di mala [illegible] di buona fede essendo utili [illegible] ad possessore di buona fede tanto che [illegible] non [illegible] al proprietario nel qual caso [illegible] di riprenderle [illegible] che è suscettibile di trasporto.

[illegible] le spese voluttuarie il possessore non ha D.° che di riprendersi tutto quando [illegible] allontanare senza pregiudizio [illegible] sostanza. Per tutte queste prestazioni [illegible] il [illegible] non ha un' azione a sé [illegible], ma la legge gli accorda il D.° di ritenere la cosa fino al compito [illegible]

[illegible] l'azione vendicatoria fondata nel D.° civile [illegible] esiste in favore di chi acquistò mediante tradizione acquistata la cosa [illegible] buona fede, e questa è fondata nel Editto Pretorio, ed è detta dal suo autore azione Publiciana.

[illegible] perciò che [illegible] attore [illegible] quello che avendo [illegible] la cosa [illegible] da chi non ne aveva la proprietà [illegible] perdette il possesso dopo compiuto [illegible] dalla legge per [illegible] questa azione [illegible] il vero proprietario quando non [illegible] di somministrare una prova compiuta della sua proprietà, e [illegible] soltanto al possesso [illegible] cosa [illegible] tradizione [illegible] azione [illegible] operativa, che contro [illegible] possessore che [illegible] nel suo possesso [illegible]

[illegible] bile accendi non [illegible] [illegible] l'acquisto di usucapione con molto [illegible]

Il fine delle azioni è la restituzione della cosa con ogni sua causa, ed a questa [illegible] si applica tutto ciò che abbiam detto delle azioni [illegible].

Il dominio si estingue [illegible] senso del proprietario, o senza. Col consenso, quando il [illegible] abbandona la cosa, o di sua volontà ne trasferisce il dominio; senza il suo consenso, se la cosa perisce, se altri l'acquista per [illegible], se il magistrato l'aggiudica al [illegible] [illegible] come in un [illegible] [illegible] per pena, che se l'animale selvatico [illegible] [illegible] o mansuefatto dimette l'abitudine di ritornare al padrone [illegible] al [illegible] la preda che prima aveva [illegible]. Colla morte del proprietario non [illegible] il dominio ma passa [illegible] eredi, che si considerano con lui [illegible] al patrimonio come una sola persona.

Dell'Enfiteusi e della [illegible]

L'Enfiteusi è il contratto di affitto, e passo come proprietario [illegible] altrui: cose immobile coll'obbligo di coltivare con cultura o [illegible] e di pagare al proprietario un annuo canone o pensione in riconoscimento [illegible] del [illegible]

In origine fu stabilito questo contratto per i terreni [illegible] ed incolti, in seguito fu esteso per terreni fertili, [illegible]

Anticamente v'era differenza fra il canone [illegible] e l'Enfiteutario, onde ai tempi [illegible] nomi [illegible] in eguale [illegible], e [illegible] la divisione delle Enfiteusi in [illegible], e [illegible]. Quello, che concede tal diritto dicesi Dominus Emphyteuseos (proprietario diretto) chi riceve Enfiteuta.

Non si può stabilire l'enfiteusi che sopra terreni, nè può ordinarsi che da quello il quale ne è [illegible]. Lo stabilimento dell'Enfiteusi [illegible] dipendere da consenso del proprietario come per atto d'ultima volontà o per contratto, o senza suo consenso dalla Usucapione mediante il [illegible] fatto questo stato in [illegible] per XXX anni, pagando il così detto Canone.

L'Enfiteuta a cui [illegible] non ha che un semplice [illegible] in [illegible] quasi [illegible] [illegible] [illegible] Dominio utile. Quindi all'Enfiteuta [illegible] di possesso sulla cosa, di raccogliere frutti dalla [illegible] utili e [illegible] sono in suo dominio, allorchè dal suolo separati. Dalle accessioni non [illegible] esclusiva proprietà [illegible] rimanendo parte del fondo principale [illegible] un annuale, non [illegible] con diritto d'Enfiteusi [illegible] alle medesime. Scoprendosi un tesoro nel fondo soggetto all'Enfiteusi l'Enfiteuta non ha diritto, che come [illegible]

...Le utili spettano all'Enfiteuta anche le azioni [illegible] di acquisto [illegible] ma non essendo contratto appartiene all'Enfiteuta [illegible] sostanza della cosa sottoposta vendita a cangiamenti

2 Alienare tra vivi ed in morte i suoi miglioramenti, ipotecarli, sottoporla a servitù, qualora ciò non rechi un detrimento alla sostanza della medesima.

Ma volendo trasferire in altri per un contratto di vendita, cioè dietro l'esborso d'un determinato prezzo proprio

2° il proprietario del utile gode d'un Jus di Prelazione detto Jus Protimiseos; in conseguenza di ciò l'Enfiteuta deve avvertirlo della vendita, che progetta, ed attendere per 2 mesi la sua [illegible]

3° Dalla morte dell'Enfiteuta passa [illegible] l'Enfiteusi a vantaggio de' suoi eredi tanto testamentarj quanto ab intestato.

4° Compete all'Enfiteuta un'azione reale utile [illegible] contro lo stesso proprietario onde rivendicare il proprio Jus enfiteutico.

Quanto agli obblighi se nulla si è convenuto in contrario essi sono

1° Deve sostenere tutti i pesi inerenti alla cosa

2° Possibilmente migliorarla; o tenerla coltivata colla diligenza di [illegible]

3° Pagare a tempo debito il canone stabilito

4° Deve anche al proprietario il diritto detto laudemio [illegible] ammonta [illegible] nelle alienazioni [illegible] vendita [illegible] [illegible] cioè la [illegible] parte del prezzo, o [illegible] mancando al 5.mo [illegible] del vero valore della cosa stimato

[illegible] a titolo di [illegible] del nuovo enfi-
teuta questa somma dicesi laudemio.

Ciò non praticandosi gli eredi dell'enfiteuta ove-
altrimenti non si fosse col contratto [illegible] il pagamen-
to di questa somma [illegible] dal nuovo enfiteuta

Si estingue l'enfiteusi

1° Col assoluto deperimento della cosa

2° Col giungere del tempo [illegible] era limitata la durata
del dominio del concedente

3° Col verificarsi delle condizioni, o collo spirare del ter-
mine cui fosse [illegible] l'enfiteusi.

[illegible] il proprietario ceda all'enfiteuta [illegible]
e in qualunque modo si verifica una consolidazione [illegible]
[illegible] specialmente [illegible] quando [illegible] l'enfiteuta
[illegible] eredi.

5° Con la prescrizione [illegible] nello stesso possessore della
cosa, che l'abbia posseduta in buona fede come libera, o
quando un terzo l'abbia [illegible] come libera [illegible]

Finalmente si danno anche [illegible]
[illegible] l'enfiteuta del [illegible]
[illegible] quando non
[illegible] in [illegible] anni e del
[illegible] canone stabilito, o [illegible]
[illegible] a un terzo la cosa senza darne avviso [illegible]
[illegible] non può [illegible]
di proprio arbitrio, ma deve essere [illegible]
[illegible] di privazione o di [illegible].

[illegible] che lo [illegible]
[illegible] contrario altrimenti [illegible]
tra le parti convenuto

§ Della superficie

Superficie si dice secondo il Romano dto tutto ciò che sulla parte superiore del fondo, o delle fabbriche si trova ed è così per natura od arte col fondo congiunto che forma una parte del medesimo. Il proprietario del fondo [illegible] d'accessione avrebbe il dominio anche di questa superficie, ma nondimeno essa non si può considerare [illegible] altri, e se ciò si verifica quando [illegible] il Dto [illegible] acquistato [illegible] [illegible] quasi tal [illegible] i Dti del Proprietario [illegible] [illegible] può nascere in [illegible] [illegible] o col permettere il proprietario del fondo, che altri vi eriga un edifizio, e lo possieda [illegible] [illegible] per Dto di superficie, o coll'[illegible] delle superfic. [illegible] già [illegible] [illegible] [illegible] nel qual caso che riceve [illegible] pagare una [illegible] [illegible]

I Dti [illegible] [illegible] [illegible] i medesimi delle Enfiteuta. Ha il dominio utile della [illegible] [illegible] [illegible] trasmetterlo agl'Eredi per [illegible] [illegible] disporne [illegible] [illegible] di molte [illegible] essi aggradì [illegible] [illegible] della superficie per tutto il tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rivendicarla dalle mani altrui per mezzo di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inoltre per [illegible] il [illegible] [illegible] particolare interdetto del Superficiario [illegible] [illegible] sostenere tutti i pesi e [illegible] [illegible] [illegible] superficie e di pagarne il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] acquista [illegible] di superficie [illegible] [illegible] [illegible] Enfiteusi, termina per le [illegible] cause per [illegible] questa si estingue, [illegible] [illegible] della superficie.

non si possono applicare le regole stabilite [illegible] [illegible] [illegible] dell'Enfiteusi

Del Diritto di Pegno.

Prescindendo dal esaminare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perche il pegno si [illegible] mano del Creditore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parola [illegible] [illegible] significa [illegible] [illegible] pegno [illegible] il Contratto [illegible] [illegible] [illegible] sulla cosa [illegible] Quanto alla idea del Diritto di pegno [illegible] di pegno [illegible] reale [illegible] [illegible] Creditore [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] della stessa cosa [illegible]

[illegible] l'obbligazione [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible] [illegible]

[illegible] requisiti [illegible]

[illegible] il pegno [illegible]

[illegible] al quale effetto [illegible] a carico di chi [illegible] attualmente, o [illegible] [illegible] [illegible]

attrae tutta l'obbligazione; e resta soltanto di essa

Soggetto del Dto di pegno possono essere tutte le cose capaci di offrire sicurezza al Creditore e le quali possono liberamente alienarsi: è poi indifferente che siano corporali, o non esistenti, o future, cose singole, o Università di cose.

Il Dto di pegno relativamente all'oggetto su cui si fonda si distingue in generale e speciale. È generale quando si estende su tutti i beni della persona. È speciale quando riguarda cose singole determinate. Il primo attrae a sé tutto il patrimonio presente e futuro del Debitore, il secondo si ristringe alle cose individuate, con pertinenze, frutti ed accessioni e di regola non comprende al momento le cose le quali furono surrogate alle cose che formavano l'oggetto del pegno della cosa stessa. Si eccettua il caso in cui trattandosi d'un Università di cose si è un fondaco di merci. ~~[illegible]~~

È sempre lecito combinare col pegno generale anche il pegno speciale.

Il pegno quanto alla causa della sua costituzione si distingue in necessario e volontario secondo che procede o no dalla libera volontà dei privati. Il pegno volontario non lo può costituire che quello il quale ha il Dominio della cosa da oppignorarsi, non di meno anche il Comproprietario può dare in pegno la sua propria porzione di proprietà, e sarebbe anche valido il pegno costituito sulla cosa altrui, se vi acconsentisse il suo proprietario, o lo approvasse in seguito, o la condizione vi fosse che valer dovesse nel caso, che divenisse proprietario quello che ne costituì il pegno. Inoltre si [illegible] anche [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] an
che [illegible] espressa [illegible] senza [illegible]
pignorata. E per argomento [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e propria
efficacia. Sembra però, che la opinione negativa sia la
più ragionevole, perchè [illegible] non [illegible] che [illegible]
del [illegible] [illegible] rappresenta, e quindi non può essere
tenuto, che a nuova cauzione, e a [illegible] messo [illegible]
danni.

Quanto al modo il pegno si può stabilire per Con-
tratto, e per atto d'ultima volontà, e si rileva, che
[illegible] altro caso si in modo tacito che espresso. Tacitamente
[illegible] atti tali, che altro non lasciano dedurre fuorchè la volon-
tà di costituire una certa cosa in pegno. Il pegno per Con-
tratto si dice Convenzionale, il secondo testamentario.

Il Convenzionale, se il pegno in senso specifico sia
[illegible] il Contratto pignoratizio si [illegible] il [illegible]
[illegible]. Per quello onde acquistare il dominio è neces-
saria la tradizione della cosa, per questo difatti non occorre.

Il Convenzionale espresso si divide anche in pubblico
quasi pubblico, e privato. Pubblico se si appoggia a
documento pubblico giudiziale; quasi pubblico se è debi-
tamente [illegible] da tre testimonj [illegible] [illegible] [illegible]
se ne [illegible] documento spoglio di ogni pubblica autentica.

[illegible] Convenzionale [illegible] dal momento
[illegible] oppignorazione, se la obbligazione già esiste
[illegible], altrimenti al solo verificarsi di questa. Il testamentario non
incomincia che dal momento della morte del testatore benchè
anche prima abbia esistito la obbligazione; ma se questa
[illegible] al momento della morte del testatore [illegible], pure il
pegno non incomincerebbe che al nascere di essa.

Quando è costituito il pegno a sicurezza della obbligazione [illegible]
[illegible] caso [illegible] abbraccia non solo il capitale, ma anche gl'interessi
[illegible] dalla mora. Quanto a' convenzionali interessi è obbligato solo per
questi convenuti all'atto, che [illegible] il pegno non per altri patti [illegible]
[illegible] stabilito o pel solo Capitale, o per i soli interessi non [illegible]
[illegible] per tutto, o per gli altri.

Del pegno necessario

Il pegno necessario è Pretorio, o legale. Il Pretorio si fonda nella disposizione del magistrato, il legale detto anche tacito, fonda nella disposizione della legge. Quanto alla costituzione del pegno Pretorio questo ha luogo col concedere ad alcuno l'immissione in possesso dei beni altrui; di moderni distinguono questo pegno pretorio in pretorio propriamente detto, ed in giudiziale. Ed è Pretorio quando per primo decreto anche senza una precedente sentenza, fa aversi al Creditore il possesso dei beni del suo debitore; locchè succede nei casi seguenti

1.° Per cauzione del danno minacciato dalla rovina d'una casa vicina, damni infecti causa.

2.° Per cauzione d'un legato condizionale, legatorum conservandorum causa.

3.° In favore della vedova incinta sui beni del marito defunto per sicurezza del figlio postumo ventris nomine

4.° Alla circostanza che il convenuto non comparisce dinanzi al Magistrato nel termine prefisso per la contestazione della dimanda causa.

È giudiziale quando suppone una precedente sentenza in forza di cui si apprendono beni di quello che fu soccombente nella lite per costringerlo al proprio dovere e si fanno pegnorati in esecuzione della sentenza, gli effetti definitivamente giudicati.

Il pegno Pretorio comincia dal momento che il creditore immesso in possesso e immessovi può rendere efficace il proprio D.to del detenzione colo interdetto ne vis fiat ei qui in possessionem missus est. Questo possesso però conviene ritenerlo semplicemente naturale e non vero possesso che rende atto a poter godere dei vantaggi in esso, osservammo annessi all'medesimo

Il pegno legale, o tacito si distingue in generale

o speciale. (generale quando la legge la accorda) al Fisco. Il Fisco medesimo gode di un eguale dritto di regno su tutto il patrimonio oltre a' frutti di quelli, che amministrano, ed a' lui affari i di beni persone, che vengono in contratto col medesimo riguardo a questi obblighi dal contratto derivanti.

2.° Al Marito per causa della dote promessa su tutto il patrimonio del promettente.

3.° Alla Moglie, ed eredi su beni del Marito per la dote, ed aumenti per le donazioni propter nuptias, per beni parafernali a lui lasciati in amministrazione.

Questa Ipoteca generale comincia dal giorno del matrimonio quanto alla dote, e quanto agli aumenti, e donazioni dal dì in cui avvennero, quanto ai beni parafernali dal dì, che vennero concessi in amministrazione al marito.

4.° Ai figli del primo matrimonio sui beni del loro padrigno per crediti dipendenti dalla tutela amministrata dalla madre loro passata a seconde nozze senza render conto precedentemente della sua amministrazione, sui beni del genitore passato a seconde nozze per tutte quelle sostanze che la legge trasferisce in grazia di tale avvenimento in loro proprietà, e finalmente su tutti i beni del loro ... causa dell'amministrazione de' beni materni da lui sostenuta.

5.° Agl'impuberi, ai Minorenni, e mentecatti sul patrimonio de' loro Tutori, e Curatori per le obbligazioni dipendenti dall'amministrazione della tutela, e della Cura.

6.° Agli eredi del Coniuge defonto sui beni del Coniuge superstite, relativamente a quanto si fosse lasciato a quest'ultimo fatto condizione di non incontrare seconde nozze.

7.° Alla Chiesa sui beni di ... enfiteuta per causa di danno dell'enfiteusi.

8.° Ai Legatarj, e Fedecommissarj pel loro legato e fedecommesso in ... sulla porzione ereditaria di quello che lo deve, e su ... gli obbligati a tale prestazione sopra la porzione ereditaria ...

Godo il D.to di pegno speciale per legge

1° Colui, che ha dato a mutuo il proprio denaro per costruire un nuovo edifizio, ed il danaro fosse stato a tal fine impiegato

2° l'artefice, che avesse prestato denaro, opera, od altro per la riparazione, o ristaurazione di un edifizio od altra cosa qualunque

3° Colui, che presta danaro per l'acquisto d'un pubblico offizio quia in mutui in emendam pervenit.

4° i pupilli ed i minori relativamente a coloro, che col proprio denaro, avessero dei terzi acquistato

5° il padrone del fondo riguardo al convenuto canone col proprietario della superficie

6° Al Locatore d'un Predio Urbano per le obbligazioni nascenti dalla locazione

7° il Locatore d'un predio rustico per i diritti relativi al pagamento della mercede, ed agli obblighi nascenti dal colono. Nel 1° e 2° caso il D.to di pegno versa sull'edifizio stesso, e sul fondo sopra cui fu eretto.

Nel 3° caso sul prodotto dell'Offizio per cui nacque il mutuo. Nel 4° sulle cose acquistate col danaro. Nel 5° sulla superficie, per cui convennero il debito. Nel 6° su tutte le cose trasportate, ed introdotte dall'inquilino nella Casa per uso permanente della medesima invecta et illata. Nel 7° su tutti i frutti percetti dal conduttore dal giorno della percezione.

Gli effetti del D.to di pegno si possono considerare tanto in relazione del pignorante, che del pignoratario. Riguardo al 1° egli è certo, che pel solo fatto del pegno od altro consenso non perde la proprietà della cosa oppignorata onde continuano a suo profitto tutti gli utili derivanti, come a suo carico tutti i danni, che potessero sopravvenire alla medesima.

Dietro questo principio il pignorante ha il D.to di

uso della sua, di percepirne i frutti, e di godere a piacere della medesima ... è ... privo ... tali ... conve-nisse, che vi fosse un patto particolare detto Anticresi in forza del quale fosse trasferito nel Creditore il D° di percepi-re in luogo degli interessi legali i frutti derivanti dalla cosa.

Tale contratto però si richiede che sia espressamente, o tacita-mente: tacitamente quando fu dato al Creditore il pegno d'una cosa fruttifera, anzi nasce allora, che il Creditore potrebbe percepire i frutti della medesima anche rispetto al Capitale su cui non si è fatto alcuno intorno agli interessi.

Il Pignorante se non fu altrimenti stabilito ha il D° di alienare la cosa oppignorata senza pregiudizio del pegno che esiste nella medesima (dal avvertirsi, che trattandosi di cosa mobile data in pegno al creditore, l'alienazione fatta contro volontà del Creditore o Pignoratario, avrebbe l'idea del furto. Finalmente se il Pignorante non fosse proprietario della cosa oppignorata ma solo possessore Civile della medesima, però finchè sarà il pegno ... continuare, ne compie lo stato della usucapione.

Riguardo ai D.i del Creditore Pignoratario sulla cosa costituente il Pegno questi sono

1° Essendo il pegno in senso specifico convenzionale acquista dalla tradizione della cosa il possesso sulla medesima = ad interdicta = ... nel D° del pegno Pretorio non è che un semplice possesso naturale.

Trattandosi di Ipoteca manca di possesso, e di detenzione.

2° Può ritenere presso di sè il pegno fino all'estinzione del debito, e trattandosi di Ipoteca manca, e di possesso, e di detenzione della cosa, ma pure conserva il D° alla medesima verso qualunque ne sia il possessore.

3° Può suppignorare per proprio vantaggio il pegno, ch'ebbe dal suo Debitore.

4° Ha il D° di procedere all'alienazione del pegno se a tempo debito non è estinta l'obbligazione.

227

Questo d.° esito a vantaggio del Signoratari tanto se sia, o no dedotto dal contratto, anzi le parti potrebbero sottoporlo a qualche limitazione ma giammai escluder lo. Al contrario sarebbe nullo il patto o Contratto con cui il Debitore concedesse ~~converso~~ ~~stipulato~~ ~~concedesse~~ al Creditore il D.to di tenere per se il pegno, e di disporne a piacere ove a tempo debito non fosse estinta l'obbligazione = Questo contratto dicesi Patto Commissorio =

Quanto alle forme, e modi dell'alienazione del pegno, altro è ciò che le leggi Romane prescrivono rispetto al pegno, altro al volontario, altro è ciò che esigono per le altre specie di pegni ed ipoteche.

Quanto al pegno giudiziale volontario l'alienazione può esser fatto anche senza l'intervento del magistrato. È però richiesto, che si verifichi in forma pubblica e che vi sia indicato anche il debitore.

Senza apposito permesso non è in questo caso lecito al Creditore di presentarsi al concorso per tale alienazione onde depositare in proprio nome la cosa, nemmeno servendosi di una terza persona.

Se all'esperimento pubblico non si presenta acquirente praticato un novello avviso al Debitore o essendo questi assente, invocato dall'Autorità giudiziale. S'assegna di un termine pel riscatto del pegno spirato questo ultimo rimane libero al creditore l'implorare dal Principe la giudiziazione della proprietà.

Al Debitore resta tuttavia pel corso di due anni il D.to di ricuperare il suo pegno mediante il pagamento del debito, ed interessi.

Tutte le altre specie di pegno debbono invece far luogo all'alienazione giudiziale regolata colle forme seguenti di procedura

1° Si assegna al Debitore un termine di .. mesi

pel pagamento spirato lo stesso, si accorda al Creditore l'aliena-
zione del pegno, o l'ammissione in possesso dello stesso, e due
mesi dopo tale ammissione si procede alla vendita. A questa
alienazione fatta coll'intervento del magistrato è permesso
anche al Creditore di presentarsi in qualità d'acquirente.

Le teorie peraltro relative alla alienazione del pe-
gno sono argomento di controversia fra gli scrittori di
L'alienazione del pegno fatta dal Creditore sen-
za l'osservanza delle prescritte forme è invalida. Resta
perciò in facoltà del Debitore di vendicare la cosa aliena-
ta contro qualunque che ne fosse il possessore. Che se
la vendita fosse avvenuta in mala fede, potrebbe ancora
valendosi delle ragioni pignoratizie contrarie, esigere il
risarcimento d'ogni interesse non meno dal Creditore
che dall'acquirente, ove questi pure fosse conscio della
frode.

Gli effetti dell'alienazione sono,

1° Il Compratore acquista il dominio della cosa
alienata come se gliela avesse venduta lo stesso proprieta-
rio, onde, perché i casi eccettuati dipendenti da patti specia-
li o dalle qualità personali proprie dello stesso Compratore
il Debitore non può pretendere nemmeno coll'esborso
del prezzo soddisfatto la restituzione della cosa data in
pegno contro chi ne fosse l'acquirente.

2° Il Creditore che alienò la cosa come pegno non
risponde dell'evizione, ma ogni suo dovere si limita
alla consegna del pegno a quello che ne fece l'acqui-
sto.

3° Il debitore al prezzo ricavato dalla vendita vie-
ne liberato dalla sua obbligazione ove l'importo di ques-
ta corrisponda all'importo della somma ritratta. In caso
diverso resta solo debitore della rimanenza. Se il prezzo
ricavato sorpassa il valore della obbligazione, il di
più è sempre dovuto al debitore.

Una, ed identica cosa può essere costituita in pegno a più creditori simultaneamente, nello stesso tempo, o in tempo diverso. Nel 1° caso per determinare il d.to pegno di questi creditori, bisogna distinguere, o nel fissare il pegno fu a tutti espressamente accordato un D.o ~~simultaneo~~ solidario di pegno sulla totalità della cosa, ed in tale caso si preferiscono fra di loro i sol- ta e circa, terzi ognuno dei Creditori può esercitare per intero sulla cosa l'azione ipotecaria; o a ciascuno fu assegnata in pegno una parte determinata della cosa, ed allora ogni singolo creditore deve rimaner circoscritto alla parte, che gli fu assegnata.

O il pegno fu costituito senza parlarsi di solidarietà, o di assegno di parti, ed allora fra gli stessi Creditori debbono regolarsi le ragioni in ragione dei loro rispettivi crediti; e riguardo ai terzi possessori ognuno ha D.o solidario di esercitare l'azione ipotecaria se ad ciascuno fu semplicemente e separatamente data in pegno la totalità della cosa, altrimenti se il pegno fosse stato costituito a tutti congiuntamente o simultaneamente ognuno dei creditori non può proporre azione che per ragione della propria quota. Che se in successivamente, ed in tempi diversi fu data a più Creditori data in pegno la stessa cosa, allora si applica la regola generale qui prior est tempore potior jure. Questa regola è soggetta ad eccezione nei casi seguenti.

1° Riguardo al pegno, anche al Pignoratario si antepone sempre il Suppignoratario.

2° Riguardo al debito della ipoteca posteriore contratto per preservare la stessa cosa ipotecata dalla perdita, o rovina.

3° Rispetto a certi D.i di pegno muniti dalla Legge di speciali privilegi per cui senza aver riguardo alla loro epoca debbono sempre antiporsi a tutti gli altri, o non privilegiati, o privilegiati soltanto in modo inferiore

" privilegio di riferirle a vantaggio di certe ipoteche tanto Legali, che Convenzionali. Le Ipoteche Legali privilegiate sono
= 1° Quelle del fisco per i tributi, e ritratti, per debiti principali, ed ... inerenti da Contratto; in quest ultimo caso il privilegio si ... estende ai beni del debitore acquistati dopo la conchiusione del Contratto.
= 2 Quelle delle mogli per le loro ragioni dotali
= 3° Quelle appoggiate per somma prestata onde costruire un nuovo edifizio.
= Quelle del pupillo sulle cose acquistate col loro denaro.
= Tra le Ipoteche Convenzional son privilegiate
= 1° Le dipendenti da somministrazioni di danaro fatte per acquistare cose immobili o un naviglio, fabbricare, restaurare, conservare una casa o per riparare un naviglio o per acquistare un ... Uffizio. In tutti questi casi è però necessario che all'atto di conchiudere il mutuo vi si conchiuda ipoteca sulla cosa, e che il denaro siasi impiegato allo stesso per cui si è convenuto.
= 2° Quelle dipendenti dall'alienazione di cose immobili sulle quali il venditore si fosse riservato le ipoteche fino al pagamento del prezzo convenuto.
Se taluno che ha tra loro delle Ipoteche privilegiate per le ... ... collisione si procederebbe così: Primo di tutti sarà collocato il fisco per ciò, che riguarda i suoi crediti.
2° La moglie per le ragioni dotali.
3° Tutti coloro, che avessero prestato danaro per ristabilire, riattare, acquistare un ... cosa immobile.
4° Il pupillo per le cose acquistate col suo denaro.
Tra le ipoteche egualmente privilegiate si avrà poi l'anteriorità di tempo.
Alle ipoteche privilegiate cedono le non privilegiat

tanto uguali alle convenzionali secondo la regola delle
.... però riguardo alle .... Convenzionali un
eccezione per la quale .... fondassero sopra dato di
pubblico documento, poiché queste andarono anteriore a tutte
le altre — Anche non il documento privato
portante la firma di tre testimoni gode degli stessi
vantaggi del documento pubblico.

Il Creditore per qualsivoglia motivo anteriore agli altri nel proprio rapporto ipotecario, ha diritto di
essere soddisfatto sul pegno prima di tutti per l'intero
importo del credito insieme agli interessi, e spese quando
anche nulla rimanesse ai creditori posteriori. Questo
diritto lo dispensa dall'obbligo di domandare il consenso
dei Creditori per passare alla vendita del pegno.

I Creditori posteriori invece senza il consenso
degli anteriori non possono domandare l'alienazione del
pegno almeno in quanto non potesse aver luogo
senza pregiudizio di quelli che a loro precedono.

Questi Creditori posteriori possono per altro usare
del diritto di surrogazione ed ... allontanare ... dispo-
siti... che altrimenti per ... sarebbe ... perciò ...
però ... Questa surrogazione succede quando
il Creditore posteriore si mette nel rango dell'anteriore
succedendo in tutte le di lui ragioni. Della surrogazione vi sono
...

1° Col Consenso del Creditore, quando ceda alli
inferiori i suoi diritti.

2° Col consenso del debitore allora quando il Cre-
ditore che intende di ... di tale surrogazione
somministra al debitore il denaro occorrente per
estinguere l'obbligo, che ... precede ... ...
pubblico ingresso nelle ragioni del Creditor ...

ed il denaro effettivamente s'impiega ancora, e che non sia
già pagato. Parimente col consenso dello stesso creditore ha
luogo la surrogazione quando il credito secondario cada
sui seguiti dalla cosa, ed un altro in precedenza già pigno-
rato col patto di riscattare col prezzo il D.to di chi lo
presta. Se si verifica questo caso, facilmente anche
senza il pegno di cui essa parte serva la surrogazione si
verificherà a vantaggio del Creditore.

3.° Senza consenso del Creditore e del debitore quan-
do il Creditore posteriore soddisfa del suo D.to anteriore
e questo risultandosi dover essere il pagamento fatto, offerto
o depositato al susseguente fatto espresso, il succedendo.

Se di questo D.to fa uso un creditore verso un
altro cui succede immediatam. si non è necessaria
una Cessione ma se non si trova già il D.to e che
questo è immediato rapporto allora la cessione è sem-
pre necessaria. La surrogazione non reca pregiu-
dizio ai Creditori intermedj, ma può essere adoperata in
distintamente in confronto di chiunque ed anche in
... che avesse approfittato della medesima verso un
creditore che l'ha preceduto ...

Rimane inefficace il D.to di surrogazione quando
il precedente Creditore avesse già accettato per ... col
l'alienazione della cosa, e questa alienazione abbia luo-
go nelle forme legali altrimenti, soltanto quando il credi-
tore posteriore l'avesse approvata egli stesso come legitti-
ma, o quando avesse luogo senza il consenso a
carico del Creditore.

Ad ogni Creditore avente D.to di pegno appartiene
l'azione ipotecaria ... ora di particolare con
questa si può ricuperare il Creditore contro qualunque
possessore della cosa ipotecata che non voglia nella me-
desima un D.to maggiore del suo. Serve tanto per il pegno
specifico, che per il ... da ... capo di conseguire

265. la consegna della cosa appignorata, per ritenerla, sino a seguito il pagamento del credito. Stesso possessore del pegno, che sia prima d'ingiunto il debitore o possessore o possidente egli stesso, e si mette a altro di ritenzione pagando il creditore.

Contro il Venditore, ed eredi questa azione dura XXX anni. Il possessore di un fondo fruttifero gode del beneficio serviano con cui pel difetto del pagamento della mercede cioè per il possesso della cosa dal Conduttore a lui costituita in pegno mediante il Contratto, ed questo interdetto è stato esteso per analogia a vantaggio di ogni creditore ipotecario, e per questo però è detto Interdetto Quasi-Serviano identicamente aveva i caratteri di una azione reale contro qualunque possessore, ma il medesimo sempre una semplice azione personale contro il debitore.

Finalmente nel caso di pegno in cui ne è il creditore con tali elementi turbato nel possesso della cosa appignorata può far uso degli interdetti retinendae et recuperandae possessionis.

Varie sono le cause per cui si estingue il pegno: alcune di queste sono generali, altre particolari all'indole propria di questo jus.

Le generali sono:

1° La perdita assoluta della cosa, o tale cangiamento della medesima per cui abbia alterato di nome, e di qualità senza più poter ritornare quale di prima,

2° La consolidazione per cui il creditore diventa proprietario della cosa, o viceversa il proprietario della cosa pignorata divenga creditore di se stesso.

Il lasso del termine stabilito alla durata del pegno.

la ... del dominio della ... di debitore
5° La rinuncia del creditore al jus d.to questa può farsi anche tacitamente mediante la restituzione della cosa oppignorata, o documento ... ... costituzione del pegno o permettendo, che preceda in vantaggio del terzo l'obligazione della ... e finalmente non esercitando il proprio d.to nel termine pref.o ... diffida, provocazione giudizialmente avvenuta
6° L'usucapione allorchè il terzo ... per lui mato la proprietà della cosa oppignorata.

Per cause particolari dall'indole propria del d.o di pegno esso si estingue.

1° Quando l'obbligazione in qualche modo si estingua, o resti il creditore soddisfatto. Lo stesso succede ... anche quando il creditore in luogo del pegno accetta ... fidejussione, o il debitore provocato a giurare che non l'ha costituita in pegno lui ... prestasse in conformità il giuramento stesso.

2° Quando il pegno fosse regolarmente venduto dal creditore ... lo stesso se l'alienazione si fosse ... data da un creditore anteriore rispetto agli altri, che hanno un d.to al suo subordinato, o quando l'avesse venduta ... creditore ... del beneficio del inventario

Delle Servitù [illegible]

[illegible] servitù [illegible] prediale [illegible]

[illegible] dominio [illegible]

[illegible]

[illegible] altro [illegible]

[illegible] servente [illegible]

[illegible] aggravio [illegible]

[illegible] sofferenza [illegible]

[illegible]

[illegible] dominio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] persona [illegible]

in reali [illegible] e in personali. Reali [illegible]

[illegible] prestata [illegible] a vantaggio [illegible]

[illegible]

cosa in contemplazione [illegible]

Il fondo destinato a soffrire la servitù [illegible] servente [illegible] dominante [illegible] vantaggio [illegible] prestata la servitù [illegible]

[illegible] personali non [illegible]

[illegible] reali e per [illegible]

(dire [illegible] servitù [illegible]

[illegible] personali e [illegible] singolari [illegible]

[illegible] generali comuni a tutte [illegible]

[illegible] indole e natura [illegible]

[illegible] seguenti

1° [illegible] servitù [illegible]

la cui non sia stabilita dunque non si dà servitù sulla casa propria, sulla casa nostra in comune, non sopra un'altra servitù; nemini res sua servit, servitus servitutis esse non potest.

2° Ogni servitù consiste in questo, che taluno o non possa fare, o che sia costretto a permettere che altri faccia; onde in questo servitù s'addossa di fare mai, bensì di non fare.

3° Ogni servitù si costituisce in vista di un qualche vantaggio che ritrae dalla casa altrui un'altra casa o persona; quindi le servitù devono avere causa perpetua, cioè quelle utilità che presta la casa di sua natura senza l'opera dell'uomo.

4° Ogni servitù è un diritto, ossia una relazione di diritto, è un essere incorporale, ed ogni essere incorporale è senza parti; dunque tutte le servitù sono indivisibili. Siccome poi per [illegible] di [illegible] quali, che [illegible] rivano sulla casa serviente, così ponno [illegible] contro qualunque possessore della medesima.

5° Ogni servitù è pregiudiziale al dominio perchè deroga alla naturale libertà che a ogni cittadino compete sulla cosa sua, dunque le servitù non si presumono, ma debbonsi provare da colui che ne asserisce il proprio vantaggio o l'esistenza. Per tal ragione stanno le servitù sempre in stretto senso restrittivo e l'esercizio delle medesime è sempre regolarmente circoscritto nei limiti fissati, ed in modo che le servitù non riescano di troppo gravose al proprietario. Siccome poi è principio generale, che chi vuole il fine vuole anche i mezzi necessari per conseguirlo, così chi ha conceduto una servitù si deve intendere che abbia anche concessi i mezzi necessari per potere esercitare l'esercizio.

Le servitù reali dette anche prediali si distinguono in rustiche ed urbane, secondochè rustico od urbano sia il fondo cui appartengono. Quale predio debbasi rustico quale urbano appellare non convengono i GC. mentre alcuni danno il nome di urbano predio agli edifizj, e rustico predio al fondo qualunque ovunque sia situato ed a qualunque uso destinato. Altri pretendono che Predio Urbano sia quello esistente in Città rustico quello in Villa a qualunque uso sia destinato.

Altri col Heineccio desumono la differenza dal uso cui è destinato, chiamando urbano il predio che serve all'abitazione o al piacere sia in Campagna od in Città, rustico quello che serve alle opere rurali in Città o in Villa posto. Questa opinione è adottata.

I principj comuni alle servitù prediali sono

1° Che concorrer debbano due predj l'uno dominante per cui il possessore dello stesso usa dell'uso della servitù dovuta dall'altro serviente a carico del quale [illegible] il peso della servitù [illegible].

2° La servitù dovuta deve essere di tale natura che al fondo dominante qualunque ne sia il possessore presti l'uso di quale utilità o di piacere e quindi per ricreazione, profitto o ornamento. I due fondi perciò debbono essere contigui tanto o almeno vicini.

3° Ogni servitù deve essere considerata come una pertinenza del predio dominante e quindi senza il medesimo non può essere alienata, nè oppignorata, nè locata, e come nemmeno può essere da questo predio ad un altro trasferita.

4° Le servitù reali giovano a tutti i

nessioni del fondo dominante, e che ne [illegible] l'esercizio
l'opere può fare tutto ciò senza cui si renderebbe inef-
ficace la concessione della servitù. Soltanto non può
pretendere che di ragione il proprietario del fondo servien-
te faccia delle riparazioni a suo commodo, e a profitto
del suo D.to

Moltissime ponno essere le singole spezie delle
servitù tanto rustiche che urbane; ma nella difficol-
tà di tutte descriverle le leggi si attengono a esprimere
le principali e più comuni d'ambo i generi. Prima
però di trattar di esse avverta che quelle riferite
ad una classe appartengono bensì ad essa in modo or-
dinario, ma non di maniera che non possano prendere
posto nelle altre, quando porti la qualità del fondo
dominante, che determina il genere della servitù.

Le servitù rustiche le più comuni, e principali sono
1.° il passaggio, che dividesi in tre spezie espresse
dai Romani coi nomi di Iter, actus, via. Iter indica
una strada per cui può passare solo una persona a piedi.
Actus una strada per cui può passare un cavallo od
altro quadrupede. Via è quella via per cui ponno pas-
sare due quadrupedi con un carro a due ruote.

La prima è in retto larga 2 piedi, nella volta
4. La 2.a in retto 4, nella volta 8. La 3.a in retto 8
nella volta 16. La prima di queste servitù è
sempre compresa nella 2.a e questa nell'ultima.

2.° il pascolo, o [illegible] pascendi cioè il D.to
di condurre a pascolare sul fondo altrui il bestiame
spettante al fondo dominante.

3.° La servitù di acquedotto cioè di derivare
l'acqua del fondo altrui sul nostro.

4.° La servitù aquae haustus cioè di [illegible]

della fonte o pozzo del vicino.

5° La servitù detta [illegible] aquam ducendi, cioè il condurre l'acqua [illegible] attraverso sul fondo altrui.

6° Le altre servitù [illegible] coquendae calcis, lapidis eximendi, arenae fodiendae, silvae caedendae, glandis legendae, navigandi, ed altre molte di simile o di altri generi e natura, delle quali questa natura [illegible] rilevato dal significato grammaticale delle parole determinato.

Le servitù urbane si possono distinguere in quelle consistenti nel fare, ed in quelle che consistono in non fare. Della 1ª specie sono

1° La servitù oneris ferendi consiste nel diritto d'appoggiare il proprio edifizio alla colonna o muro del vicino; questa servitù è [illegible] da alcuna anomalia, perchè appoggiati al Digesto credono che a differenza di tutte le altre servitù il debito di ristaurare la colonna, o muro appartenga al padrone del predio serviente. Ma Vinnio sostiene che la legge parli del caso in cui il padrone del fondo serviente s'abbia assunto l'obbligazione del restauro, in questo caso ragionevole l'obbligazione che è personale non deriva dalla natura della servitù, ma dalla volontà.

2° La servitù tigni immittendi consistente nel conficcare il proprio trave fisso pietra ad uso di fabbrica nel muro del vicino in modo che vi riposi.

3° La servitù [illegible] ed protegendi

cioè di fabbricando un tetto o [illegible] che sporga nel fondo, l'aria del vicino, in modo anche che non sia [illegible] cosa del vicino. Questa servitù si riferisce al [illegible] terreno, o pregiudicato dicesi projiciendi, se un tetto riguarda dicesi protegendi.

4.° La servitù detta cloacae cioè di scaricare o far passare cose fluide nel fondo del vicino

5.° La servitù fumi immittendi cioè di far passare il fumo nel camino del vicino

6.° La servitù stillicidii o fluminis recipiendi di far cadere cioè l'acqua sul fondo del vicino se a stille stillicidii se in canali raccolta fluminis

7.° La servitù luminum vel prospectus aperiendi, cioè di far finestre nel suo muro, per aver luce o prospetto

8.° La servitù altius tollendi cioè di erigere più alto, e questa serve a portare una restrizione della naturale libertà antecedentemente limitata

Le principali servitù urbane consistenti nel non fare sono

1.° La servitù altius non tollendi cioè di non erigere più alta la sua casa onde non nuocia al vicino

2.° La servitù ne luminibus officiatur di non recar pregiudizio alla luce, che entra nella finestra del vicino. Questa è più gravosa perchè impedisce non solo di alzar la casa ma di far qualunque cosa atta a nuocere al vicino. Questa servitù potrebbe anche comprendere quella di non abbassare il muro le elevato a quella certa altezza potesse servire a rendere [illegible] almeno riparata la luce.

3° La Servitù detta Prospectus consistente nel non opporre alcun ostacolo alla nostra più grata, e libera vista, questa ha un estensione maggiore delle sue alterate.

4° La Servitù dei Luminis et non Officiendi cioè di non aver finestra nel nostro muro a vantaggio del vicino, ciò potrebbe esser incommodo che guardassimo nella sua casa

5° La Servitù Stillicidii non avertendi cioè di non impedire, che lo stillicidio nostro vada a cadere sul fondo vicino ove può essere utile per riempire la cisterna, irrigar l'orto etc.

Le servitù prediali si acquistano con il consenso del proprietario, e della legge.

Del consenso del proprietario mediante il Contratto o disposizione di ultima volontà. per il col Contratto, e per testamento si può validamente consentire, ed acquistare le servitù necessario un pieno, ed esclusivo dominio di quello che le concede, onde chi non avesse che un Dominio meno pieno, o un Dominio in comune non potrebbe nè ... da sé solo un'attribile servitù, medesimamente quello il quale vuole a proprio vantaggio la servitù deve aver un pieno ed esclusivo dominio del fondo per cui la desidera, altrimenti non la potrebbe validamente acquistare senza il consenso degli altri con cui ha comune il dominio. Nella servitù poi attiva essendo affermativa occorre la quasi tradizione ma questa non è necessaria per servitù dipendenti da ... o ragioni di ultima volontà.

Senza il consenso del proprietario del luogo

[illegible] ravvicinamento [illegible] o per
Sentenza del Giudice, o per usucapione.

Immediatamente per legge in molti casi specialmente indicati, e generalmente quando la servitù sia necessaria per la natura del luogo. In D.to pro[illegible] non v'è una legge in generale, che accordi in genere il D.to di imporre la servitù ove sia resa necessaria per le circostanze. Vi è una legge speciale, che stabilisce che se alcuno non può andare al sepolcro suo senza passare per il fondo del vicino, questi debba concedergli il passaggio. Gl'interpreti per identità di ragione crederono doversi estendere tal legge speciale a tutti i casi simili.

Per sentenza del Giudice allorchè in uno dei tre Giudizj Divisorj familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum si conosciuta la necessità aggiudica ad uno dei Coeredi o Condomini [illegible] [illegible] parte di esso ed impone in favore [illegible] servitù a vantaggio degli altri Coeredi e Socj.

(c) Quanto alla usucapione il Legislatore [illegible] [illegible], relativamente alle servitù acquisite, [illegible] [illegible] in tre modi si possono acquistare le servitù per usucapione.

1.° Mediante giusto titolo, e buona fede.

2.° Senza titolo in forza dell'esercizio continuato e non contraddetto dal proprietario del fondo serviente. In questo caso il possesso continuato per [illegible] anni tra presenti [illegible] fra gli assenti stabilisce l'acquisto della servitù. Riguardo però all'altro [illegible] quello in cui le quali onde acquistarne il dominio colla usucapione hanno bisogno d'un termine più lungo, anche nella usucapione della servitù dovrebbe [illegible] stesso termine applicato.

3° Col decorso d'un tempo immemorabile allorchè quello che si trova nel quasi possesso della servitù non acquista per se il requisito della buona fede o della pazienza del proprietario. Con questo mezzo soltanto quando egli abbia provato, che esso ed i suoi autori esercitarono senza interruzione e contradizione per tempo immemorabile una servitù, si considera come se l'avesse acquistata sulla base d'un giusto titolo, ed in conseguenza d'un modo legittimo —

Le cause per cui si estinguono le servitù reali sono

1° La assoluta perimento del fondo dominante o del fondo serviente; restituitosi però il fondo serviente, però risorgendo o in genere il fondo dominante perito, rivive la servitù.

2° La confusione, o consolidazione dei due fondi in una sola persona.

3° La remissione espressa o tacita di colui a cui vantaggio è eretta la servitù. Tra la remissione tacita quando il proprietario del fondo serviente fa col consenso del padrone dominante qualche cosa che toglie l'uso della servitù.

4° Coll'estinguersi del dominio fin da principio revocabile riguardo a quelle, che fu costituita la servitù.

5° Col decorso del tempo stabilito

6° Colla prescrizione cioè col non esercitare della servitù per X anni tra presenti, XX tra assenti; nondimeno il non uso deve congiungersi di legale

con atto espresso di rinunzia dal proprietario del fondo serviente, il quale sia idoneo a ..., e senza l'assunzione della libertà del suo fondo, o ad un atto contrario all'esercizio della servitù, che vuolsi prescritta. E nemmeno ha luogo solo rispetto alle servitù discontinue che affermative, giacchè queste si estinguono anche col solo non uso continuato per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Delle Servitù personali

Le servitù personali cioè quelle in cui la cosa serve alla persona sono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, e le opere de' servi, e degli animali.

Dell'Usufrutto

L'usufrutto è il diritto di usare, e godere della cosa altrui salva la sostanza della medesima.

La parola diritto è generica, e significa che la natura dell'usufrutto consiste in una cosa incorporale. Si pone a differenza delle altre servitù, e dissimili perchè consiste nel diritto di percepire i frutti che sono divisibili. Le parole *usare*, e *godere* servono per determinare l'essenza dell'usufrutto, e distinguerlo dalle servitù reali, e dalle personali che non portano di regola un effetto sì esteso. *Salva la sostanza* è una espressione necessaria a distinguere l'usufrutto dalla proprietà, perchè in questa col diritto di usare, e godere dei frutti esiste anche l'altro di disporre a piacere della sostanza della cosa.

Il vero usufrutto ... si può stabilire, che sopra cose corporali, ed è indifferente siano queste o cose mobili, od immobili animate od inanimate perchè

siano atte a soddisfare agli usi ed ai bisogni
dell'uomo senza detrimento della sostanza. Ma
ne dà ciò, che le cose fungibili ed incorporali non
ponno essere suscettibili di usufrutto, perchè ciò
sarebbe contrario alla legge naturale ed alla ragione
civile ... nonostante i motivi di pubblica utilità
fecero adottare mediante un S.C. emanato sotto
l'Imperatore Tiberio ... un rapporto simile all'usu-
frutto anche sulle cose corporali, e sulle fungibili. Na-
sce da ciò la distinzione del vero usufrutto dal quasi
usufrutto il quale è relativo soltanto alle cose incorpo-
rali, e fungibili. Se poi l'usufrutto costituito sulle
vesti debba aversi per usufrutto o quasi usufrutto,
i G.C. non vanno fra loro d'accordo. Peraltro è più ragio-
nevole l'opinione di quelli, che lo ritengono per vero
usufrutto.

Si costituisce il vero usufrutto come le altre
servitù cioè per legge, usucapione, contratto, sentenza.
Anche per l'usufrutto dipendente dall'aggiudica-
zione è necessaria la quasi tradizione. Non neces-
saria per l'usufrutto che si fonda sulla dichiarazione
d'ultima volontà. Può inoltre l'usufrutto per atto
di privata volontà essere costituito puramente o
condizionatamente, per un certo tempo, con assegna-
di parte, o indeterminatamente sopra tutta l'esten-
sione dell'oggetto soggetto all'usufrutto.

Quando si tratta di determinare i diritti
dell'usufruttuario, bisogna osservare la qualità
del titolo da cui dipende l'usufrutto, ed alle condizioni
ovvero limiti assegnati all'esercizio del medesimo,
ed in mancanza di determinazioni precise assegno-
no i seguenti principi

1º L'usufruttuario ha D.to al Possesso naturale ossia
detenzione della cosa
2º Ha D.to ai così detti Amminicoli dell'usufrutto cioè
a tutto ciò senza cui non potesse conseguirsi la cosa
usufruttuata, o servirsi dell'usufrutto
3º Ha D.to all'uso e godimento della cosa, dovendosi
intendere per uso l'impiego della cosa all'uso proprio a
cui è destinata, per godimento l'appropriazione
di tutto ciò che può essere considerato come frutto
naturale, o Civile della cosa usufruttuata quindi
vi entrano nell'usufrutto anche i parti degli animali, sono esclusi però quelli delle fabbriche, ed altresì
non appartengono all'usufruttuario gli alberi d'alto
fusto, e quelli di Bosco non Ceduo

Nell'usufrutto delle singole cose vi si comprendono anche tutte le parti della medesima o
esistenti al momento in cui fu costituito l'usufrutto
o sopravvenute in seguito a poco a poco, gli aumenti
acquistati per essa della cosa fruttuaria gli incrementi
dipendenti dalle alluvioni esistenti sul fondo e dai
naturali prodotti sotterranei del suolo, ed in genere
tutte quelle cose che pel loro uso e destinazione si
debbono calcolare formar parte e tutto della cosa
usufruttuaria. Essendo però che sebbene l'usufrutto
importi per sua natura il D.to al godimento
della cosa, pure l'usufruttuario non acquista la
proprietà dei frutti naturali che per mezzo della
percezione, quindi terminato l'usufrutto i frutti
pendenti appartengono al proprietario, che deve però
soddisfare le spese necessarie per la loro seminagione
e coltura, come Quanto ai frutti civili essi

d'ottenere quelle della cosa, una positiva utilità di momento in momento di giorno in giorno come gl'interessi de' Capitali, e quelli che si percepiscono da case che da frutti in un tempo determinato pel fondo locato.

Ora riguardo alla divisione de' frutti Civili appartengono all'usufruttuario tutti quelli che si sono maturati mediante l'usufrutto, e quanto alla 2a specie solo quelli appartengono all'usufruttuario, che corrispondono naturalmente pel tempo durante l'usufrutto.

Si aggiunge, che fra i diritti dell'usufruttuario sono quelli pure di impegnare, vendere, locare ed altro l'esercizio del suo diritto non il diritto stesso, che essendo personale è inerente alla persona dell'usufruttuario.

Quello poi cui fu venduto, o locato l'esercizio dell'usufrutto percepisce tutto in nome dell'usufruttuario.

Gli obblighi dell'usufruttuario sono.

L'usufruttuario deve 1° fare e pagare i pesi annui e rapporto gl'interessi del Capital poichè raggiagliati a' frutti del fondo i frutti diminuiscono non la proprietà, nondimeno se questi fossero troppo gravosi potrebbe rinunziare all'usufrutto.

2° Deve custodire e conservare la cosa da buon padre di famiglia, facendo tutte le spese necessarie per l'uso, e conservazione della cosa medesima.

6° Tener ragione col proprietario di tutti i danni arrecati alla cosa per volontà o negligenza.

2° Al finire dell'usufrutto deve restituire la cosa al suo proprietario.

5° Deve mediante [illegible] dare cauzione di tutto a guarentire che [illegible] esattamente i suoi obblighi [illegible] al finire dell'usufrutto non deteriorata. Il concedente però può dispensare dalla cauzione nell'usufrutto convenzionale, non in quello stabilito per disposizione di ultima volontà.

Finchè la cauzione non è prestata il proprietario [illegible] il possesso della cosa.

6° Sta l'usufruttuario obbligo unitamente col proprietario di stendere un esatta descrizione della quantità e qualità della cosa data in usufrutto, e ciò affine che [illegible] si [illegible] se la cosa sia stata migliorata o deteriorata [illegible] le questioni che altrimenti potrebbero emergere.

La legge per altro non parla di questo inventario, ma in modo piuttosto [illegible] al stabilire un consiglio che un dovere, poichè dice: recte facient.

Il vero usufrutto finisce

1° Per la morte naturale della persona cui fu concesso, se la persona fosse morale dopo 100 anni; ed essendo l'usufrutto esteso agli eredi ancora, in dubbio si comprendono quelli soli di 1° grado.

2 Per diminuzione di capo massima, media, anticamente operava lo stesso anche la minima, ma a ciò fu derogato da Giustiniano.

3 Col giungere del tempo per cui l'usufrutto fu stabilito, avvertasi però che ammesso l'usufrutto

finchè un terzo giunga ad una età determinata contro, quand'anche il terzo muoja prima di giungervi.

4° Col verificarsi della condizione risolutiva, cui fu circoscritto l'Usufrutto.

5° Col deperimento della cosa soggetta, o sostanziale cangiamento di forma della medesima.

6° Colla rinuncia dell'Usufruttuario.

7° Colla Consolidazione, o riunione della nuda proprietà della stessa.

8° Col risolversi il dominio, o sulla cosa nella persona, che ha concesso l'Usufrutto perchè la fondazione del dominio di esso per fondamento una causa anteriore necessaria ed estranea al tempo del costituito Usufrutto.

9° Col non uso per X anni fra presenti e XX fra assenti, supposto un atto contrario determinante l'usucapione della libertà dei fondi in della persona del proprietario attuale, o di terzo, che ne avesse in suo luogo.

Anticamente a perdere l'usufrutto col non uso bastavano due anni. Gl'interpreti hanno stabiliti i termini più estesi.

L'Abuso non è atto a far estinguere l'Usufrutto.

Riguardo al quasi Usufrutto, l'Usufruttuario acquista il dominio delle cose, le quali consumansi coll'uso, quindi però della sostanza delle stesse di pari come erede i suoi ... e piacere solo al terminare dell'Usufrutto è obbligato a restituire altrettante cose della stessa qualità, e quantità

oppure di contare il cont. ... di restituire il
valore delle medesime secondo la stimazione fatta
all'epoca del cont. tuito l'usufrutto; per maggiore
più sicurezza della restituzione deve l'usufruttuario
modo nei casi eccettuati dalla legge cautare al proprieta-
rio (Domat Campioni)

Gli quasi usufrutti costituiti per contratto o dis-
posizione d'ultima volontà si estinguono solo per morte
naturale e civile dell'usufruttuario, per il capo del
termine stabilito per verificarsi della condizione
risolutiva

Della Servitù dell'Uso

La Servitù dell'Uso secondo le moderne opinioni con-
siste nella facoltà di poter fare della cosa qua-
lunque uso compatibile colla natura e destinazione
della medesima riguardo ai bisogni propri e
della famiglia, e senza obbligo di indennità.

L'usuario se non avesse alcun dritto per [illegible] della
cosa a mercede non potesse dal suo [illegible] senza
godimento dei frutti [illegible] si potesse della medesima
fare alcun uso, o almeno uso completo perchè in
tal caso dovrebbe l'usufruttuario conseguire in pro-
porzione del suo bisogno una parte dei frutti.

Questa servitù [illegible] indivisibile [illegible] suo esercizio
non può [illegible] nell'usufrutto essere trasferito in
altri, almeno così assolutamente che nessuna parte
ne ritiri a vantaggio del cessionario si potrebbe costi-
tuire soltanto l'uso d'una, libera, o diversa cosa; [illegible]
plete giacchè qui [illegible] si confonde coll'usufrutto

stabilisce, e si estingue il caso come il resufrutto; ha comuni con questo molte obbligazioni, p.e. quella della restituzione della cosa o dell'equivalente e della prestazione della cauzione.

Della Servitù d'Abitazione

Abitazione è un D.° d'alloggiare nella casa d'un altro senza danneggiare la sostanza. Gli antichi G.C. non erano d'accordo sulla natura se fosse un D.° eguale a quello dell'uso, od usufrutto della casa. Decise la questione Giustiniano facendone una 3.a spec. di servitù personale.

Si distingue l'abitazione dall'uso perchè l'usuario non può cedere totalmente l'uso suo D.°, un abitatore però può la casa in affitto ad altri quantunque ei non dimori.

Si distingue dall'usufrutto perchè l'usufruttuario può obligarsi della casa come l'abitatore, e l'abitatore ha D.° sul corpo solo della casa. Gli antichi G.C. pensando, che questa servitù consistesse nel fatto, e non in D.° pensavano doversi considerare piuttosto ... del D.° delle Genti che del Civile, e da ciò ... altri ... stabilivano, che non si potesse questa estinguere nel col non uso, nè colla diminuzione di Capo.

Giustiniano però volle potersi col non uso estinguere la servitù d'abitazione.

Dell'Opere dei Servi e degli Animali

È la servitù delle opere dei servi, e degli Animali il D.to di percepire qualunque vantaggio dall'opera di servo o dall'animale altrui finchè il servo o l'animale viva, [illegible] e cessa dal tempo [illegible]. Questa servitù non si estingue nè colla morte naturale, nè civile di quello cui si compete, nè col non uso. Anche questa Servitù si stabilisce come le altre, ed esige che sia prestata Cauzione da quello cui è dovuta.

Azioni derivanti dalle Servitù

Dalle Servitù validamente stabilite nascono delle azioni Petitorie, e delle Azioni Possessorie.

Alla 1a Classe spettano l'Azioni Confessoria e Negatoria. La Confessoria appartiene a chi gode la servitù, ha luogo contro qualunque turbasse l'esercizio del suo D.to, ed ha per oggetto che sia riconosciuta la servitù, risarcito il danno, e dove occorre prestata Cauzione de non amplius turbando.

La 2a compete al padrone della cosa onde voglia costringere chi arroga la pretesa servitù a riconoscerla libera ed a [illegible] da ogni ulteriore molestia, a risarcire i danni, ed a prestar cauzione pel caso di futuro turbamento.

Quanto alle azioni Possessorie bisogna distinguere le servitù Personali dalle prediali: e delle personali han luogo gl'Interdetti retinendæ et recuperandæ possessionis; nelle reali negative, ed affermative consistenti in un atto, che immediatamente

[illegible] al fondo dominante [illegible] [illegible] intendesi [illegible] interdetto [illegible] [illegible] l'azione della [illegible] [illegible] [illegible] assegnato [illegible] de [illegible] [illegible] quanto poi alle altre servitù appa[illegible] [illegible] consistenti in un atto [illegible] servi[illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] per le [illegible] [illegible] comuni [illegible] prescritte dopo [illegible] particolari [illegible] [illegible]

1.º [illegible] Itinere actu que privato 2.º De itinere actu [illegible] reficiendo 3.º [illegible] [illegible] quotidiana et estiva 4.º [illegible] [illegible] 5.º De fonte 6.º De fonte reficiendo

Effetti dei rapporti in famiglia [illegible]

§ Della Dote

Per regola generale durante il Matrimonio [illegible] un [illegible] dominio su tutte [illegible], anzi in [illegible] a [illegible] non [illegible] in casa del Marito [illegible] [illegible] posa avere [illegible] [illegible] [illegible] gior, o minori. [illegible] [illegible] in dote. [illegible] in dote [illegible] parafernali.

Dicesi Dote tutto ciò che dalla moglie, o da altri per essa viene dato al marito [illegible] del matrimonio [illegible] tutte [illegible] cose che sono [illegible] anche tutti i beni della moglie. [illegible] la Dote che direttamente [illegible] dal patrimonio [illegible] Paterno. [illegible] negli altri casi [illegible] dalla madre [illegible] a quella [illegible] o terzo [illegible] [illegible] essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ne sono soggetta alla [illegible] potestà, ma [illegible] [illegible] difendata, o [illegible]

2.3°

[illegible] contradizione [illegible] [illegible] [illegible] aggiunto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche degli [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

10 Secondo l'opinione di molti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

8° Al padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lo potesse essere [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in genere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Dote volontaria) [illegible] essere [illegible] [illegible] in tre maniere?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dichiarazione d'ultima volontà.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel 3° [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ogni caso [illegible] Dote [illegible] prima [illegible] matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che basta a costituire la presunzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma [illegible] [illegible] che certe cose abbiano il carattere di beni dotali [illegible] [illegible]

[illegible] Dote [illegible] essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma costituita non può essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] rappresentante; [illegible] [illegible] [illegible]

ta del quale possa tuttavia il marito [illegible]

Circa il quantitativo della dote, [illegible] queste le regole [illegible] sono stabilite [illegible]

Nel 1° caso si stà al convenuto [illegible] distinguere se i contraenti [illegible] sono fondato nella legge che nella legge la quantità è determinata [illegible] avuto riguardo al patrimonio ed alla condizione dei mariti [illegible] altrimenti se non si promise che una dote in genere questa [illegible] inutile [illegible] se si è promesso di costituire una dote conveniente dipende dall'arbitrio del giudice [illegible] determinarne la quantità conveniente.

Per separare [illegible] il Marito durante il matrimonio sulla dote, che [illegible] costituita, è d'uopo distinguere quella consistente in cose fungibili o cose d'altra specie date per un certo prezzo [illegible] titolo di vendita, dall'altra consistente in cose [illegible] non fungibili date non a titolo di vendita.

Nel 1° caso il marito acquista sulla dote il pieno dominio, ed assume [illegible] perciò lo [illegible] presume data a titolo di vendita tutte le volte che si consegna [illegible] stimata. [illegible] tanto la stima [illegible] anche col solo [illegible] di poter nel caso di restituzione [illegible] pagare [illegible] in ragione del [illegible] cose dotali. Allora la stima [illegible] effetto di [illegible] [illegible] importanti [illegible]

della dote in stimata taxatione fit venditio [illegible]
<u>causa</u> [illegible]

Sopra le cose non fungibili, e [illegible] non a[illegible] [illegible] il marito durante il matrimonio ha il dominio sopra detto [illegible] per [illegible] senza [illegible] di [illegible] [illegible] cosa della stessa, [illegible] merito, [illegible] tutti i frutti, avrà [illegible] eserciterà [illegible] di [illegible] ma di qualunque possessore [illegible] difenderle e guarentirle contro ogni [illegible].

[illegible]mente. [illegible] delle [illegible] in dominio può di ragione il marito durante il matrimonio ~~posso~~ alienare, ed oppignorare su date anche senza il consenso della moglie [illegible] no le cose immobili che non [illegible] ordinariamente meno col consenso della moglie. L'alienazione [illegible] [illegible] fatta contro il disposto della legge è nulla ma il marito [illegible] pieno di regola impugnarla per [illegible] né può [illegible] [illegible] istanti [illegible]. La legge non ammette di casi in [illegible] anche l'alienazione [illegible] [illegible], ne' dove [illegible] esiga [illegible] ga il vero vantaggio della moglie quando si [illegible] l'alienazione [illegible] ed inoltre altre circostanze particolari.

Quanto ai doveri del marito circa la Dote [illegible] obbligazioni [illegible] [illegible] della dote per un [illegible] [illegible] restituirla [illegible]

... risposo, ... e a tutte ... per darsi così ... prontandoci frutti ...

Terminato il matrimonio cessa nel marito ogni ... e in lui nasce il dovere di restituire ... per conoscere chi possa esigere tale restituzione ... considerare di qual modo ... matrimonio, che si estingue colla morte dell'uno o dell'altro conjuge da quello che si scioglie per divorzio.

Se il matrimonio si scioglie per la morte della moglie la Dote profettizia può ... dal padre, o dall'avo paterno ... senza espressa ... restituzione ... si devolve sempre agli eredi della moglie ... nel contratto ... non abbia per se espressa una contraria ...

Se il matrimonio termina colla morte del ... compete alla moglie ... qualunque sia ... il padre od il terzo non abbia fatta espressa menzione della ...tuzione.

Sciogliendosi il matrimonio per divorzio vedremo altrove quali saranno gli ... circa la restituzione della dote.

Secondo il moderno ... la domanda per restituzione della dote ... contro il marito, che contro i suoi eredi, si propone coll'azione ... pulata alla moglie ... anche l'ipoteca ... al cessare del matrimonio ... posseduti dal marito ... intenzione sino all'intero ... mento ... propria ...

(Circa [illegible] che [illegible] restituirsi in
natura riguardo alli stabili [illegible] fatta a
[illegible] [illegible] [illegible] egnate a titolo di
vendita [illegible] ed altro obbligo che di restituire
in valore corrispondente alla stima, [illegible]
senza stima, o stimati tassativamente [illegible]
[illegible] restituire in specie con tutte le accessioni
e frutti [illegible] del matrimonio, e terminato
il medesimo.

[illegible] sponsabilità del marito sopra quest[illegible]
beni [illegible] [illegible] colpa, ed alla dili-
genza, che è solito [illegible] nelle cose sue pro-
prie, del caso fortuito non [illegible] Prima
di consegnare [illegible] [illegible] quelle [illegible] com-
petono [illegible] Dee [illegible] dedurre tutte le
spese necessarie ed utili fatte [illegible]
delle dette.

Circa il termine nel quale deve [illegible]
restituzione, se tutta [illegible]
immobili, deve restituirsi subito dopo
terminato il matrimonio. Tutte le altre cose
(dentro un anno. [illegible] la restituzione
oltre questo termine [illegible] [illegible]
e nel dovere di pagare l'interesse del [illegible]
pro 100 [illegible] valore delle [illegible] confiscati

§ Della Contraddote o donazione per le nozze

Dalla dote si distinguono le donazioni [illegible] marito alla moglie dette un tempo [illegible] e secondo Giustiniano [illegible] donazioni per causa di nozze *propter nuptias*.

Benchè le vere donazioni le donazioni pure fossero fra coniugi proibite [illegible] di cui parliamo sono valide. Queste donazioni consistono in [illegible] con cui il marito dona [illegible] suo patrimonio alla moglie in aumento ed assicurazione della dote ricevuta o da riceversi e in caso che impoverisse [illegible] mancasse alla moglie il necessario mantenimento.

Quindi secondo il D.to Giustiniano le donazioni per nozze suppongono [illegible] necessarie [illegible] la costituzione della dote, durante il matrimonio la moglie ha [illegible] sulle donazioni che [illegible] dominio [illegible] marito ne ha l'amministrazione e [illegible] i frutti alle spese loro [illegible] non è permessa [illegible] nemmeno col consenso della moglie ed è assicurata per mezzo d'una ipoteca generale sui beni del marito.

Dallo scioglimento del matrimonio si rende [illegible] nella moglie [illegible] prima e [illegible] fosse divenuta [illegible] tali donazioni [illegible] stato [illegible] o di [illegible] Tutti i beni che non sono costituiti in dote, e che appartengono alla moglie durante [illegible] questi [illegible] illimitato, consistono dunque in cose mobili od immobili [illegible] di porre a piacere [illegible] marito non spettando [illegible] alla moglie [illegible] piacesse di [illegible] con [illegible] facoltà

l'amministrata [illegible] caso spettano al marito tutti i D.ti che appartengono al proprietario nel [illegible] [illegible]to ad amministrarli rispondendo dei danni avvenuti per sua [illegible]. — Sotto questo rapporto due nelli amministrazione dei beni parafernali essere le di[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] della moglie la legge le accorda [illegible] di marito l'ipoteca legale non privilegiata.

Cadendo il marito in istato d'indigenza può [illegible] sui beni parafernali della moglie ottenere gli alimenti.

I D.ti dei Coniugi relativamente a loro patrimonio ponno ricevere anche perciò delle determinazioni per mezzo di patti particolari detti dotali, o nuziali. Questi patti si ponno conchiudere da' coniugi fra loro tanto prima che vi[illegible] [illegible]nente [illegible] dopo la celebrazione del matrimonio, e ponno essere stipulati anche dai loro genitori, e da terze persone ma questi di regola soltanto prima del matrimonio.

Per la [illegible] [illegible] di questi patti quanto alla forma d'ordinario [illegible] [illegible] che l'essenza del negozio, consenso dei contraenti. Rimedesimi è lecito di convenire [illegible] ciò che le parti credono meglio [illegible] [illegible] si stabilisca perciò contrario alla legge od ai buoni costumi alla natura, e destinazione della dote, od al decoro del marito, [illegible] [illegible] all'affetto conjugale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dipendenti dalla stessa dote, ed alle donazioni [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] sarebbe [illegible] il patto per cui il marito dopo la morte della moglie [illegible] tenersi per [illegible]

quello amore in virtù del quale la moglie ri-
mane a sé altri, perchè Leggi e [illegible] stabilite a
sicurezza delle sue ragioni Dotali

§ Conseguenze del Divorzio rispetto ai beni de' Coniugi

Se il matrimonio fu sciolto per divorzio nascono
i seguenti effetti

1° Rende inefficace qualunque disposizione per
causa di morte fatta da un conjuge a favore dell'altro
e toglie ogni D[iritt]o di successione intestata reciproca fra loro

2° Il Conjuge colpevole è privato d'ogni vantaggio
nascente da' Patti Dotali, e questi non hanno vigore che
per la parte innocente

3° Essendo in colpa la moglie, perde quanto per
lo scioglimento del matrimonio avesse potuto [illegible]

4° Mancando la costituzione della dote il marito
percepisce la 4ª parte de' beni della moglie

5° Se è colpevole il marito perde le donazioni
per motivo di nozze, e le [illegible] fatte la IV parte
dei suoi beni.

6° Quegli il quale sei [illegible] innocente riguardo
al divorzio sono concessi tali vantaggi che la legge [illegible]
questo matrimonio è non [illegible], che [illegible]
[illegible] anche la [illegible]

7° Quando i [illegible] ha soltanto la moglie e
non il marito la facoltà di pretendere l'[illegible]
[illegible]

Sarebbe anche col contrarre un 2° matrimonio
nascono degli effetti particolari sul patrimonio del conjuge
che [illegible] stesso Matrimonio [illegible], alcuni di questi
nascono [illegible] legge e si dicono pene secundarum nuptiarum
questi però non si possono dire pene, ma
limitazioni imposte [illegible] coniugi di promuovere

il vantaggio de' figli del 1° Matrimonio, che pel 2° [illegible]
[illegible] [illegible] proposti; quindi [illegible]
[illegible] figli del 1° matrimonio queste pene non sono [illegible]
[illegible] [illegible] sono

1° Il conjuge che passa a 2e nozze perde la proprietà di tutto quello, che per eredità, o per altro titolo lucrativo ebbe dal suo conjuge defonto, o che per successione intestata in lui pervenne attesa la morte de' figli del 1° Letto in quanto nella eredità si comprendono oggetti provvenienti dal matrimonio del Conjuge defonto. La proprietà di questi beni si devolve coi principj di successione intestata a vantaggio de' figli del 1° letto, ed il conjuge superstite conserva soltanto il solo godimento dell'usufrutto. [illegible] [illegible] per sicurezza del proprio [illegible] [illegible] [illegible] legale (di cui [illegible] ha parlato).

2° Lo stesso Conjuge non può per legato o donazione concedere al suo 2° conjuge che una porzione de' beni corrispondente alla minima disposto a favore dei proprj figli del 1° letto. In caso di [illegible] di più e come non scritto, e cede a beneficio degli stessi figli che se lo dividono in parti eguali.

3° Il conjuge che passa a 2° Matrimonio non può in alcun modo diminuire la dote, che gli fu costituita, o le donazioni fatte in materia di [illegible]

4° Se la Madre ha donato qualche cosa ai figli del 1° letto non può rivocare la donazione passando a 2e nozze che nel unico caso in cui tali figli abbiano attentato alla di lei vita, o [illegible] una ingiuria grave, o [illegible] causa anche perduto tutto il suo patrimonio. Questi effetti [illegible] [illegible] dalla legge, molti altri secondo [illegible]

vatti ... colari possono dipendere dalle private disposizioni de' coniugi fra loro, così avviene, il coniuge che passasse contraendo un 2° matrimonio perde tutto ciò che dal coniuge defonto si trova a suo favore ordinato sotto condizione di non passare alle 2e nozze. In questo caso tali disposizioni valgono anche mancando i figli del primo letto.

1. Che il matrimonio si sciolga per morte o per divorzio la Moglie che non rispettando l'anno vedovile o di lutto passa a 2e nozze si sottopone ai seguenti pregiudizi effetti.

1° Essa è marcata d'infamia, perde a favore de' suoi prossimi parenti tutto ciò che avesse acquistato a titolo lucrativo dal 1° marito.

2. Non può per dote, o per altra disposizione ordinare a vantaggio del 2° marito, il concedere oltre alla 3a parte de' suoi beni. Non può ereditare per testamento da chicchessia e per successione intestata che da' suoi parenti fino al 3° grado.

Tutte queste pene vennero condonate da' principi ... esistendo figli del 1° letto sussistono inoltre a loro carico i principj generali sovraccennati in caso di passaggio al 2° matrimonio. Di più dovrebbe impetrarsi un rescritto dal principe, previa ... di cedere ... a questi figli la tutela ... de' suoi beni senza riserva di usufrutto, ... abitasse ... che altri figli o discendenti rimangono del 1° letto. ... mancando questi figli ... a suo beneficio.

Dal D^to^ Canonico ... tolte ... dal D^to^ giustinianeo, ma non ne venne alterazione alle altre conseguenze da questa ...

245

De' Figli

Altrove vedemmo gli effetti della Patria [illegible] [illegible] i figli, trattando degli effetti [illegible] [illegible]

Quegli effetti [illegible] nel D. dei Figli, e gli altri concernenti alla Istituzione [illegible]

Quanto a' Figli, [illegible] [illegible] famiglia, nella quale [illegible] [illegible] figlio, e i loro acquisti spettavano al padre, e allora per peculio non s'intendeva che quella piccola parte di patrimonio concessa dal padre al figlio onde fosse da lui amministrata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Patria [illegible], e [illegible] civili [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] differenze nei figli [illegible] [illegible] luogo e diverse specie di Peculij che [illegible] considerarono.

Due sono le principali specie del Peculij cioè il Peculio Militare ed il Pagano.

[illegible] [illegible] in Castrense e quasi Castrense [illegible] in Profettizio ed Avventizio [illegible] [illegible] regolare ed irregolare.

Il peculio Castrense [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Militare e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutto ciò che il figlio [illegible] [illegible] guadagna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dallo [illegible] del [illegible] gli
[illegible] donare ogni [illegible] di [illegible]
il [illegible] tutto ciò [illegible]
testamento [illegible]
[illegible]
dalla propria moglie [illegible]

Il peculio [illegible] così detto
perchè introdotto ad imitazione del castrense [illegible]
tutto ciò [illegible] figlio di famiglia acquista nel
[illegible] con [illegible] o [illegible]
[illegible] fatto [illegible] coniugi.

Questi due peculii [illegible] castrense
appartengono in pieno dominio al figlio di fami-
glia, [illegible] liberamente disporre e in vita
e in morte, mentre rispetto agli stessi il figlio di
famiglia è dalla legge considerato come padre di
famiglia.

(3) [illegible]
che il figlio di famiglia [illegible]
imposto dalla legge [illegible] non
in contemplazione di [illegible]

[illegible] al contrario [illegible]
a tutto ciò che il figlio di famiglia acquista per
[illegible] fortuna [illegible]
che [illegible] beni
parenti materni [illegible] quanto [illegible]
[illegible] in caso di [illegible]
[illegible] genitori

Peculio profettizio [illegible] antico tal-
to appartenendo al padre in assoluta e quieta
dominio, il figlio ne ha la sola amministrazione
razione, [illegible] pur il pieno dominio [illegible] di suo
[illegible] padre nel figlio

1. Quando per delitto vengono al padre confiscati
tutti i beni.

2. Quando il padre manomettendo il figlio non
gli toglie l'avere [illegible] peculio profettizio.

Quanto al Peculio Avventizio questo è [illegible]
cio diverso in [illegible] al figlio è riservata la pro-
prietà ed al padre [illegible] la patria [illegible] app-
Vengono l'amministrazione, e l'usufrutto [illegible]

Il padre non è peraltro obbligato al [illegible]
ed al rendimento di conti, ma le cose appartenenti
a tale peculio non si possono dal lui alienare che
nel estremo caso di necessità per estinguere [illegible]
e [illegible] legati [illegible] non meno [illegible] durante
la patria podestà possono [illegible]
[illegible] del peculio a sicurezza dei loro [illegible]
i figli un [illegible] legale su tutti i beni del pa-
[illegible] del padre sul peculio [illegible]

1º Dalla morte del figlio, che non abbia lasciato
discendenti [illegible] della [illegible] e ciò [illegible]
della [illegible] 18 [illegible] quali al padre [illegible]
non rimane, che un [illegible] di [illegible]
unitamente agli altri [illegible] del defunto.

2º Colla [illegible]
[illegible] in [illegible] della stessa [illegible]
ora durante l'usufrutto [illegible]
[illegible] tali peculio

3º Col [illegible] del peculio [illegible]

Abbiamo [illegible] più [illegible] i padri [illegible] di usufrutto e d'amministrazione perchè tal regola non soffre in molti casi delle eccezioni ed allorquando che si verificano tali [illegible] viene data una deroga così come un avvenimento straordinario od irregolare ha luogo.

1° Se il figlio accetta una eredità contro il [illegible]

2° Se al figlio è data, o lasciata per testamento qualche cosa sotto condizione che niegata al padre [illegible] percepire

3° Se il figlio succede col padre nella intestata eredità del fratello, o della sorella uterina

4° Se il padre beneficiato d'un fedecommesso coll'obbligo di restituirlo al figlio [illegible] la [illegible] lo amministra infedelmente; e anche a titolo di pena dovendosi tosto restituire colla privazione d'ogni qualunque interesse &c.

249.

[illegible] le [illegible]

[illegible] Generale

Prima [illegible] fondamentale [illegible]

[illegible]

[illegible] persona [illegible] successione [illegible]

[illegible] luogo, [illegible]

[illegible] differenza [illegible] succede [illegible]

[illegible] persona [illegible] si appella successione per

causa di morte [illegible] in luogo [illegible]

[illegible] ambo [illegible] la successione [illegible] essere

[illegible] o [illegible] [illegible] o [illegible]

determinati [illegible] in quello in luogo del quale [illegible]

La successione ereditaria [illegible] successione per causa

di morte [illegible] quanto [illegible]

[illegible] alle espressioni [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] speciale [illegible]

propriamente [illegible] successione per causa

di morte [illegible] successione

[illegible] ereditaria [illegible]

[illegible] Romana [illegible]

[illegible]

in universum jus quod defunctus habuit,

[illegible] ereditario [illegible] complesso di

tutti [illegible] e di tutte le obbligazioni [illegible]

[illegible] defunto.

Questo ~~tutto~~ [illegible]

[illegible] defunto [illegible]

[illegible]

[illegible] curato [illegible] tutto all'erede

Il [illegible] erede [illegible] defonto, si [illegible] che [illegible] abbraccia non solo i Diritti reali e personali [illegible] anche [illegible] la parte [illegible] del patrimonio del [illegible]. [illegible] ed obblighi [illegible] per morte [illegible] non possono essere trasmissibili. [illegible] quale [illegible] succede in tutto, l'asse ereditario [illegible] maniera il [illegible] in ogni suo [illegible] ed obbligazione [illegible] competa a quello [illegible] patrimonio [illegible] il nome [illegible] che [illegible] successione [illegible] che sia [illegible] nel suo asse ereditario. E poi indifferente [illegible] [illegible] patrimonio [illegible] anche in tal caso [illegible] defonto, e [illegible] in tutti [illegible]

[illegible]

coll'altro [illegible] [illegible] [illegible] tutto all'asse ereditario.

L'Erede si distingue [illegible] fedecommissario [illegible] immediatamente dal defonto [illegible] ultra [illegible] parte [illegible] delle [illegible] mani dell'erede [illegible] distingue [illegible] fedecommissario [illegible] [illegible].

[illegible]

251

[illegible] intender dunque [illegible] succedere nelle [illegible]
[illegible]
[illegible] una cosa propria [illegible] ogni cosa, o
[illegible]
[illegible] indirizzante [illegible] come eredi

[illegible] il Defunto, ed il successore [illegible] ha
[illegible]
[illegible] poi il modo [illegible]
[illegible] qualche cosa al successore particolare, così si dirà
quì col nome, o di [illegible], o di [illegible]
[illegible] o di Donatario per causa di morte.

La differenza [illegible] esamineremo [illegible]
Tanto l'erede quanto il successore particolare per che
possano far uso dei loro [illegible] sono capaci di
succedere secondo il prescritto dalla legge. [illegible]
[illegible]
[illegible] capacità [illegible] si vedrà ai diversi luoghi ove
Tratterà d'ogni specie di successione. [illegible]
[illegible]
al più generale [illegible] di [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] parentela

[illegible] in queste due
[illegible] senza, che il [illegible]

dell'erede è una cosa [illegible] della [illegible]
sizione della medesima [illegible] devoluta in questi
quando alcuno in conseguenza d'un titolo qualunque
ha già tutto [illegible] [illegible], se si voglia confessione
la proprietà [illegible] quando poi questa pro-
prietà si trova nell'erede [illegible] trasfusa [illegible]
mentre [illegible] di-
volvimento [illegible] che [illegible] l'idea
dell'ultimo patto per cui [illegible] tutte le condi-
zioni necessarie per [illegible] [illegible]
[illegible] il devolvimento, questo [illegible]
[illegible] alla morte di quello [illegible]
tutta perchè [illegible]

Da base da cui [illegible]
Ereditario è per la Legge o volontà del defonto.
Questa poi col testamento essere espressamente
no dichiarata, nel 2° caso [illegible] legge [illegible]
fetto [illegible] volontà, e chiama
a [illegible] quelli, che [illegible] secondo la pre-
sunta intenzione del defonto [illegible] sono
[illegible]
[illegible] legittima. I patti [illegible]
generalmente [illegible]
[illegible]
testare [illegible] col patto [illegible]
[illegible]
[illegible] della morte altrui [illegible] che
[illegible] vita [illegible]
[illegible] successione [illegible]

Dell'eccezione se rimanendo [illegible] anteposta alla intestata (la qual ultima non può mai applicarsi finchè non si da [illegible], [illegible]) 2 [illegible] sono per D.to R.no così [illegible] incompatibili che [illegible] sia erede testato, e [illegible] non può succedere congiuntamente all'altra. [illegible] secondo [illegible] giuridiche conseguenze "nemo pro parte testatus, et pro parte intestatus decedere potest", ciò con qualche eccezione questo assioma non è applicabile ai Militari

Dell'[illegible] dei beni

Quanto alle azioni testamentarie che si [illegible] sono fondate o nel D.to Civile o nel Pretorio

Quella fondata sul D.to Civile dicesi azione [illegible] e vero erede quello cui appartiene

Quella fondata nel D.to Pretorio dicesi Possesso dei beni e possessore dei beni dicesi quello cui il D.to di domandarlo compete

La 1a origine di questo possesso si può riconoscere nell'Interdetto Quorum bonorum introdotto dal Pretore colla intenzione di giovare all'erede Civile offrendogli con esso un mezzo con cui facilmente e prestamente potesse conseguire il possesso dell'eredità

Ciò fece, che fosse libero all'erede la scelta o d'attenersi al D.to Civile esercitando [illegible] ragionarsi colla [illegible] de petizione d'eredità o di far uso dell'Interdetto Quorum bonorum [illegible] all'acquisizione del possesso dei beni [illegible] Pretore. A questo rapporto [illegible] nome nei [illegible] degli altri, e incominciò il Pretore [illegible]

tendere a perfezionare il D.° Ordine al fine di conoscere col proprio diritto chi avesse concesso il possesso de' beni a certe persone che [illegible] [illegible], per D.° di successione non omessa nelle disposizioni del Diritto civile.

Finalmente sotto stesso Editto terminò il pretore col fissare un regolamento di successione ereditaria, scritto nel [illegible] di [illegible] [illegible]. Con questo nuovo regolamento abbracciò tutte le persone, che avrebbero potuto godere per l'accennato possesso, quindi comprendendo tanto gli Eredi pe' quali veniva confermato il D.° di eredità, quanto quelli che non essendo eredi egli conteneva col possesso dei beni. Nello stesso regolamento si stabilì l'ordine con cui avrebbe potuto ciascuno [illegible] per l'acquisizione di questo possesso. Si fissò il preciso entro il quale sotto pena della perdita del [illegible] [illegible] [illegible] la dichiarazione.

Questi però che è chiamato alla successione pel solo Diritto pretorio non è mai Erede, ma ne fa le veci, ossia del loco)

Varie sono le specie in cui si divide il possesso dei beni.

1.° Può dirsi il possesso ordinario, se effettivamente fu sito nell'Editto del Pretore, straordinario, se per analogia dell'Editto stesso introdotto da qualche nuova legge Civile.

2.° [illegible] [illegible] [illegible] quando non essendo per anco certo, si debba [illegible] ad una persona la D.° di successione nell'asse ereditario d'un defunto, o quando [illegible] effetti o deliberazione del [illegible] [illegible] accorda il pretore [illegible] [illegible] [illegible] condizionato e [illegible] di esercitare al solo D.° d'amministrazione e d'alimento [illegible] [illegible] poichè quanto all'effetto con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3.° [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible]

difetto fuori di chiaro, senza che l'autorità del Editto immediatamente, e senza bisogno di formale processo e d'un Decreto di deliberazione!

Dicesi decretale quando è implorato per ultronità di detto spirito, dietro il testo manifesto delle parole dell'Editto. In questo caso non è concesso, che dietro cognizione di causa, sulla base d'un Decreto speciale.

Dicesi il carattere di senza Edittale e categorico, Decretale, d'eccezione. Si trova poi molti che tengono per Edittale il perpetuo e per Decretale il temporaneo e quindi confondono queste due specie che sono invece di distinzione ed una sola. Se altri ragionano di farlo è un argomento in questione e buoni argomenti ci sono da ambi i lati.

Di queste specie abbiamo discorso solo per uniformarci al numero maggiore delle opinioni.

4° Il Pretorio si distingueva possesso Contra tabulas vel Nuncupationem, secundum tabulas vel nuncupationem et ab intestato. Contra tabulas quando in opposizione al testamento valido per il d.° Civile è accordato il possesso ad una persona diversa da quella, che fu istituita erede. Venne ciò singolarmente introdotto a vantaggio dei Liberi e degli Emancipati. Secundum tabulas quando il possesso è accordato all'erede istituito in un testamento invalido, secondo il d.° Civile. Ab intestato quando non si trovi alcuno morto [illegible] testamenti la sua eredità si devolve prima ai figli, poscia ai legittimi, ai cognati, finalmente al coniuge superstite, e ciò in base degli Editti indicati colle parole Unde liberi, unde legitimi unde cognati unde vir et uxor.

Le tre accennate specie di possesso si [illegible] dal Pretore collo stesso ordine con cui furono da noi esposte.

5.° Si distingue il Pretorio Edittale in Utile, e non Utile. Utile quando [illegible] che per [illegible] tale non [illegible] tempo della agnizione presso il pretore o avanti al [illegible] per potere aver parte dei vantaggi nascenti dall'Editto unde bonorum. Denunciasi inutile rispetto a tutti quelli i di cui diritti [illegible] unicamente fondati nell'Editto del pretore, in quanto se non verificassero l'agnizione del possesso [illegible] presso il Pretore non potrebbero in tal modo godere del beneficio della [illegible] successione.

6.° Si distingue anche il Pretorio in possessio cum re [illegible] in possesso, [illegible]

Cum re quando il possesso [illegible] e [illegible] concesso [illegible] un Erede [illegible] avente titolo migliore [illegible] per far uso del suo diritto, e [illegible]

Dei [illegible] testamenti

[illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pos mortem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] d'ultima volontà in genere ed altro [illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] codicillo, [illegible]

Ond'è che aversi un'idea esatta di ciascuna di queste due [illegible] dichiarazioni d'ultima volontà diremo che [illegible] rappresenta in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] ultima disposizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erede [illegible] [illegible] altra [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] codicillo [illegible]

Quegli che [illegible] fatta [illegible] o l'altra di [illegible] due specie di dichiarazione d'ultima volontà non [illegible] alla medesima così obbligato che [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] rivocarla e cangiarla [illegible] [illegible] [illegible] dichiarazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il disponente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] supremum [illegible] [illegible]

Premessa queste nozioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] alla forma interna ed esterna del testamento ed ai difetti, che lo ponno rendere invalido.

Quanto alla [illegible] [illegible] che [illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla legge, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dai romani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dall'altra [illegible] [illegible] [illegible] testamento, [illegible] [illegible] [illegible] regola [illegible]

e capace non [illegible]
[illegible] la [illegible]gione [illegible]
[illegible]
e [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] testamento [illegible] non basta
[illegible] o almeno in modo [illegible]
[illegible] la [illegible] quando fatto questo [illegible]
non [illegible]
[illegible]
no [illegible], ma [illegible] meno [illegible]
bisogno del consenso [illegible]
testamento. [illegible] testamento [illegible]
all'atto di [illegible] o di
libera volontà [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] speciali [illegible]
[illegible]
1. [illegible] di [illegible]
[illegible]
che [illegible]
[illegible]
[illegible] come [illegible]
2.° [illegible] con [illegible]
all'[illegible] potessero [illegible] il consenso
del curatore
3.° [illegible] che [illegible]
[illegible] (legge [illegible] testamento)
[illegible] testamento
e di [illegible]
[illegible] quanto [illegible]
[illegible]
[illegible]

25°

Quanto alla [illegible] i primi tempi di Roma non li conoscevano che due specie di testamento, quello fatto in tempo di pace nell' adunanza del popolo [illegible] l'altro fatto in tempo di guerra [illegible] in atto di attaccare il nemico [illegible] [illegible] de' [illegible] certamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] de' cittadini romani [illegible] il popolo

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] indicava di [illegible] [illegible] [illegible] contrario a quello [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] qualche moneta.

Anche questa forma di [illegible] [illegible] imbarazzata [illegible] incommoda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] il popolo [illegible] [illegible] [illegible] a quello che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della terra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forme [illegible] [illegible] [illegible] cadere in disuso [illegible] [illegible] [illegible] secondo il [illegible] [illegible] [illegible] testamenti [illegible] in pubblici [illegible] [illegible] [illegible] con o senza [illegible] [illegible] pubblica [illegible] [illegible] [illegible] pubblici [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Documento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'allora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

e nuncupativamente [illegible] ... [illegible]

Al [illegible] una [illegible] ... e [illegible] alla [illegible] custodia il documento [illegible] e allora [illegible] ... [illegible]. Nell'uno e nell'altro caso [illegible] ... e nel pubblico magistrato e [illegible] ...

[illegible] testamenti [illegible] ... quindi appunto perciò [illegible] ... nuncupativi [illegible] ... mancano d'ambedue di quelle solennità che [illegible] ... come necessarie al complesso delle quali [illegible] il nome di forma [illegible] ... esterna può [illegible] ... straordinaria [illegible] ... [illegible] quando [illegible] ... testamento

[illegible] tale forma [illegible] ... del solennità [illegible] ... [illegible] del [illegible] ... introducendo [illegible] cambiamento o variazi[one] [illegible] ... quanto [illegible] forma ordinaria e [illegible] ... il [illegible] di quelle [illegible] ... testamento scritto o nuncupativo [illegible] ... propria o dell'uno o dell'altro [illegible] comuni [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] al [illegible] quelli espressione altro non [illegible] ... che il testamento [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... non [illegible] ... [illegible] del [illegible]

261

l'unità quando si fa la ... incominci quando il testatore prega i testimoni alla sua firma e del loro ... termina quando l'ultimo dei testimoni ... l'una e l'altra

Quanto al nuncupativo comincia dal momento che il testatore prega i testimonj di sentire la sua disposizione d'ultima volontà e termina col confermarsi della dichiarazione medesima =

Quanto al ... dei testimonj ... [illegible] ... e il modo ... [illegible]

Quanto al numero ... [illegible] ... regola due testimonj ... [illegible] ... la ... testatore ... [illegible]

Riguardo alla qualità ... [illegible] ... testimoni ... al momento ... [illegible] ... la validità ... testamento ... [illegible] ... condizione ... [illegible] ... pel ... di sospetto sopra la loro fedeltà ... dunque ... [illegible] ... nulli ... [illegible] ... di immuteri ... [illegible] ... in gran parte ... nulli che sono ... [illegible] ... nulli ... [illegible] ... in tale stato ... [illegible] ... mente non può essere testimonio per ... [illegible]

[illegible] e non sa [illegible] per tenir quelle [illegible] si
trovano soggetti alla [illegible] condotta.

Quanto all'intervento devono i testimonj [illegible]
[illegible] rogati [illegible] [illegible] dal testa-
tore [illegible] [illegible] [illegible]
manifestare [illegible] [illegible] [illegible] in mancanza
2.° Che devono intervenire spontaneamente e non [illegible]
[illegible] timore o violenza [illegible] [illegible] la presenza
dei testimonj [illegible] [illegible] [illegible] testatore [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
il medesimo non da altri [illegible] [illegible] [illegible]
basta sentir la voce ma vedere [illegible] [illegible] che
i testimonj sia presente al testamento.

Ciò quanto alle solennità generali [illegible] quanto
alle solennità proprie [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
pagno del testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mano [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
solo caso in cui [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] se ha testamento [illegible] [illegible] tutto
di sua mano [illegible] [illegible] opposto [illegible] [illegible] che
il testatore alla presenza de' testimonj [illegible] [illegible]
sottoscriva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] che
[illegible] [illegible] persona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ragione del testatore [illegible] contiene [illegible] testamento.

I testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ma' e indipendente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigillo [illegible]
proprio e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
medesima. Se il testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

testimoni [illegible] [illegible] sua particolare [illegible] intatto [illegible], ma [illegible] tal caso [illegible] che [illegible] [illegible] nel [illegible] il suo testamento [illegible] in lui, o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e non [illegible], o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonj.

[illegible] quanto al testamento nuncupativo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il testatore [illegible] [illegible] [illegible] testimonj, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nuncupativo [illegible] al momento [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamento nuncupativo.

[illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle ordinarie [illegible] [illegible] [illegible] testamento nuncupativo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla presenza de' [illegible] testimonj [illegible] [illegible] il testatore [illegible] [illegible] testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamento, [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] presenza de' testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

si supplisce in effetto [illegible] in [illegible] il testimonio

All'atto [illegible] minore di solennità [illegible]

Quello fatto da un soldato in tempo di guerra è già valido questo testamento basta che possa in [illegible] modo essere provata la sussistenza, quando [illegible] tipo d'altro non abbisognerebbe [illegible] la presenza dei testimoni, che non è nemmeno necessario siano rogati e capaci.

Lo stesso privilegio lo godono anche le altre persone addette al servizio delle armate, ma questo nel solo caso d'effettivo pericolo di vita, e quanto il medesimo il testamento più non vale [illegible] fu quello fatto in tempo di guerra, ed al campo da un altro soldato sussiste anche dopo il [illegible] ritorno [illegible] [illegible] ottenuto lo stesso congedo, purché ciò non possa per causa ragionevoli [illegible] [illegible] ancora dell'anno. In tempo di guerra il soldato può così convalidare anche quel testamento che avesse fatto prima senza l'adempimento di [illegible] che la legge prescrive onde renderlo solenne

Nel testamento fatto in campagna [illegible] in caso di [illegible] [illegible] possano [illegible] [illegible] testimoni [illegible] uno per alcuni [illegible]

Peraltro [illegible] testimoni [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] conviene applicare questa [illegible] testamenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] testamenti, ai quali, che [illegible] testamento [illegible]

3° [illegible] in tempo di peste e in luogo [illegible] da malattia epidemica. [illegible] che resultano tal testamento, è dispensato [illegible] di invitare alla presenza tutti i sette testimonj, [illegible] anche [illegible] separatamente avanti al testamento [illegible] affidata la validità della [illegible] e disposizione [illegible] questi testamenti ove il numero delle formalità rispetto alla legge è minore [illegible] al nome di privilegiati.

Alla [illegible] straordinaria appartiene ancora il testamento [illegible] che si [illegible] medesimo testamento [illegible] in maggiore né in minor numero di quanto [illegible] e alcuni [illegible] altra legge [illegible] stabilita, che riguardano i testamenti non sono [illegible] del Capo [illegible]. Ora se i Genitori e li ascendenti vogliono far uso della [illegible] straordinaria tanto per il [illegible] propri [illegible] nella disposizione [illegible] legge, bensì testando per [illegible] dei propri discendenti e loro [illegible] quanto concerne [illegible] ma in tal caso debbono [illegible] il testamento [illegible] scriverlo di propria mano, apponendo pure di propria mano il nome del discendente [illegible] e finalmente [illegible] con parole e non con Cifre le porzioni disposte per ciascuno degli Eredi. Un testamento fatto in quelle

modo potrebbero gli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
li, e loro nominare un [illegible] Questo [illegible]
è pure privilegiato.

Quanto alla forma interna, o sostanza del testamento essa si distingue in essenziale, ed in accidentale; [illegible] essenziale consiste nell'istituzione dell'erede, ed è questa così necessaria, che essa mancando il testamento [illegible] eguale [illegible] tali argomenti [illegible] riguardano le [illegible], che possono o [illegible] [illegible] [illegible] oltre la forma, il modo della istituzione medesimo. Cominciando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eredi, e necessario [illegible] [illegible] validità del testamento dipendente dalla istituzione dell'Erede, mancando nell'erede stesso non si trovi [illegible] dalla legge richiesta per tale istituzione.

Capaci [illegible] istituiti [illegible] [illegible] persone che [illegible], o per mezzo di altre persone [illegible] [illegible] [illegible] coloro che più [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ni [illegible] le leggi [illegible] assolutamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è un [illegible] testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamento.

Assolutamente incapaci [illegible] istituiti eredi in un testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in genere [illegible] [illegible] succedere, e questi [illegible] [illegible] [illegible] Quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2°. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testatore contro una [illegible] [illegible]

3°. Nel coniuge [illegible] [illegible] [illegible] per tutta quella quantità che sorpassi la porzione ereditaria [illegible]

coniuge defonto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
specificato del predetto

3. Dei adulterini, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fuori stessi in petto ai loro genitori

(4.° Dei figli naturali [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non possono succedere al padre defonto
che [illegible] [illegible] [illegible] eredi [illegible] [illegible],
discendenti legittimi o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
porzione [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible].

Gli stessi figli naturali [illegible] [illegible] per conseguire
nella [illegible] [illegible] non vi fossero discendenti [illegible] decente
d.ª porzione legittima

Le persone incerte erano per [illegible] [illegible]
assolutamente incapace d'istituzione [illegible] [illegible]
riformata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tutte persone [illegible] al momento [illegible] in [illegible]
vi fosse modo di [illegible] con certezza [illegible] [illegible]
[illegible] capacità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in tre tempi

1.° [illegible] [illegible] del testamento

2. In quello in cui si devolve il suo vantaggio. 3)

3.° in quello [illegible] [illegible] [illegible]

L'incapacità nata e corretta fra la 1.ª e la 2.ª epoca
non nuoce [illegible] [illegible] di [illegible] l'altra, che [illegible]
giusta fra la 2.ª e la 3.ª delle epoche [illegible]

Quanto alla prima [illegible] alle parole [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] impossibile [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

qualunque sia il modo con cui si esprime l'istituzione
è valida, purchè consti della volontà [illegible]
della volontà, e indichi l'erede col suo vero nome, o
[illegible] ciò che non [illegible] alle indivi[illegible]
[illegible] contemplata, che il [illegible] testatore [illegible]
[illegible] il nome cognome, patria o simile [illegible]
dell'erede [illegible] errore [illegible]
purchè da altri segni indubitatamente si rilevi [illegible]
[illegible] persona [illegible] erede. inoltre il testatore può
riservarsi di specificare il nome dell'erede istituito nel
codicillo (ossia istituirlo) come può anche nel Codicillo
esprimere la porzione, e qualità ereditaria, che si intende
disporre a vantaggio dell'Erede. Viceversa non po-
trebbe rimettersi all'assoluto arbitrio di un terzo né
l'istituzione dell'erede, né un legato, ma sibbene po-
trebbe farsi dipendere, la prima, e il 2° da un
atto arbitrario di una estranea terza persona.

[illegible] modo [illegible]
[illegible] secondochè piaccia [illegible] al testatore [illegible]
alla istituzione dell'erede qualche [illegible]
[illegible] o più precisa determinazione, che ne sottoponga
a certe circostanze l'istituzione. Di qua la divisione
dell'istituzione d'erede in pura quando non è concepita
da veruna circostanza, o avvenimento, condizionale
se invece è sottoposta a condizioni, o a termine, o a
incarico, o [illegible] scopo, o motivo
[illegible] dicesi [illegible] istituzione d'erede
allorchè l'acquisto del 2° si fa dipendere da un
avvenimento incerto e futuro [illegible]
[illegible] condizioni [illegible] Questi
non ci resta, che indicare [illegible]
condizioni, se [illegible] l'istituzione d'erede

[illegible] per parte [illegible] condizioni impossi-
bilità [illegible] se fissò o veramente
scoprì [illegible] condizioni passate o presenti non [illegible]
[illegible] conseguimento della eredità, ma l'istituzione [illegible]
[illegible] vigore. Se l'avvenimento si verificò secon-
do il volere del testatore. Così la stessa istituzione è
subito priva d'ogni efficacia, se la condizione si
verificò in senso contrario al disposto del testatore.

Le condizioni necessarie e le tacite si consi-
derano come non aggiunte, lo stesso è delle affermative
illecite, ed assolutamente impossibili, ma per quelle
che sono relativamente impossibili, se tale impossibilità
era ignota al testatore [illegible]

Le negative impossibili assolutamente
o relativamente sono pure da considerarsi come
non aggiunte. Le condizioni all'incontro illecite
poste in senso negativo appartengono alla classe
delle [illegible], fra le moralmente impossibili le leggi
riportano anche le seguenti.

1° La condizione di avvalorare col giuramento
la prestazione [illegible] pel solo effetto

2° Di non contrarre matrimonio in genere, la
vietava all'opposto validità la condizione di non con-
trar matrimonio imposta al vedovo o vedova
o di non contrarlo con una certa persona, o nel
periodo d'un certo tempo.

3° Di contrarre matrimonio, quando la volontà
è in un terzo

4° Di conchiudere un matrimonio indecoroso

8.° Di dover i mancare costantemente in tempi determinate

1.° [illegible] leggi riprovano e dannano ad nullità anche le istituzioni così dette Captatorie colle quali si istituiva erede perchè egli avrà in cambio di se istituito erede, il testatore, od [illegible] 2.° I Romani le proscrissero perchè non erano che un inganno teso alla buona fede del [illegible] Non sono per altro invalide quelle relative a tempo passato, p. e. [illegible] istituisco Caio erede in ciò che egli mi ha istituito erede,

= [illegible] sono che [illegible] indursi colle Captatorie istituzioni le reciproche date da reciproche affezioni, o per mutui uffizi si fossero reciprocamente procurati queste sono valide del tutto. Quanto poi alle Condizioni [illegible] quanto alle [illegible] in genere si [illegible] applicano [illegible] principj

1.° [illegible] Condizione [illegible] effetto l'istituzione vale come se fosse [illegible] la [illegible] nel [illegible] semper heres [illegible]

2.° [illegible] condizione [illegible] permette che si devolva alle eredità [illegible] un altro [illegible] dall' erede [illegible] potrebbe [illegible] secondo [illegible] o di esser cauzione pel caso di difetto o mancanza della condizione [illegible] della [illegible]

3.° Per acquistare l'eredità [illegible] a condizione [illegible] verificandosi l'effetto retroagisce fino all' epoca della morte del testatore

4.° Se manca una condizione casuale [illegible]

54

[illegible] [illegible] il testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come [illegible] se l'erede sia assoggettato in ogni [illegible] potrebbe bensì senz'altro onde effettuarla, solo si atterrebbe [illegible] [illegible] ove fosse [illegible] la opposta volontà del testatore [illegible]

3.° [illegible] con istituzioni aggiunte più condizioni sospensive conviene distinguere se esse ordinate congiuntamente, o alternativamente. Nel caso debbono esser tutte nel 2° [illegible], che anche una se ne verifichi, perchè l'istituzione dell'erede ottenga il suo effetto.

Quanto alla istituzione circoscritta a tempo (istitutio sub die) bisogna distinguere il tempo incerto dal certo. Il tempo è incerto tanto quando si ignora se verrà, e quando verrà, come quando [illegible] anche [illegible] certamente, s'ignora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] circostanze. Il tempo incerto secondo l'uno, e l'altro dei casi accennati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altro coi medesimi principii [illegible] [illegible] [illegible] certo [illegible] [illegible] come [illegible] aggiunto [illegible] che fosse destinato ad indicare l'incominciamento [illegible] [illegible] (ex die [illegible] in die)

Riguardo all'incarico, o istituzione limitata ad una cosa incominciata (istitutio sub modo) [illegible] quando il testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impiegar [illegible] [illegible] dell'eredità [illegible] l'adempimento dell'incarico [illegible] possibile, o impossibile, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facendo a tal effetto cangiare. L'eccezione [illegible] [illegible] solo quando l'adempimento [illegible] [illegible] necessariamente [illegible].

Quanto all'istituzione [illegible] fosse aggiunto [illegible] (ex [illegible] sub causa) questa non [illegible] [illegible] [illegible] anche dovesse [illegible] immediatamente [illegible] il testamento non [illegible] [illegible] perciò della sua efficacia [illegible] in cui fosse [illegible], [illegible] quella [illegible] per condizione o che senza [illegible] non [illegible] tutta quella disposizione.

Aggiungiamo, che è in pieno arbitrio del testatore il nominare uno, e più eredi, e tanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giudicherà fra questi [illegible] [illegible] quanti [illegible] eguali e disuguali crede meglio. I Romani per [illegible] facilitar la divisione [illegible] l'eredità come un tutto (as) composto di XII parti dette (unciae) alle singole [illegible] diedero il nome [illegible] per alcune [illegible] dalle parti del tutto, che esprimono per altro dal numero delle stesse [illegible] [illegible] appartengono

Sextans $\frac{2}{12}$, Quadrans [illegible] [illegible] $\frac{10}{12}$ [illegible] [illegible] [illegible] $\frac{6}{12}$ [illegible] [illegible] Deunx [illegible] $\frac{1}{12}$ [illegible] $\frac{4}{12}$ [illegible] $\frac{11}{12}$ [illegible] Dodrans $\frac{9}{12}$ Bes [illegible] $\frac{8}{12}$ [illegible] $\frac{?}{12}$ [illegible])

Il testatore può eseguire questa legale divisione [illegible] può ancora [illegible] [illegible] divisione di maggiori o minori [illegible] secondo che più gli aggrada così [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Persone, che debbonsi istituire eredi.

Sebbene ognuno possa dal testatore istituire erede chi gli piaccia, vi sono però delle persone cui il Moderno Regolamento assegna una certa parte d'Eredità detta porzione legittima, dalla quale esse non possono senza grave causa rimanere escluse. Quindi ove esistano tali persone, e non vi sia causa giusta per privarle del beneficio ad esse dalla Legge accordato, la facoltà del testatore d'istituire in suo erede chi vuole viene ristretta in quanto non può estendersi oltre a ciò che rimane del Patrimonio dedotta la Legittima a tali persone dovuta. —

A chi si conviene la legittima sono: 1° I Discendenti del testatore a quali, se fosse morto ab intestato, si sarebbe devoluta detta Eredità. Quanto ai figli adottivi sono necessarie alcune distinzioni; così agli [illegible], e quelli assunti in adozione da un ascendente appartiene benefizio della legittima verso l'adottante, non verso il loro padre naturale, secondo che può ritenersi dalla Nov. 118. Quelli al opposto assunti in adozione dall' estraneo possono pretendere la legittima dal padre naturale, non dall' adottante; e gli adottati da una donna possono pretendere legittima anche dalla madre adottiva.

2° Gli Ascendenti naturali cui ab intestato si sarebbe devoluta l'Eredità.

3° I fratelli, e le sorelle germani.

4° I fratelli, e le sorelle consanguinei.

Questi per altro [illegible]

di legittimari tanto in quanto unitisi ad una sola persona.

Gl'altri eredi ab intestato non hanno legittima. Questi poi, che si fanno Dto non lasciano già per ciò tutti dominati insieme ad uno stesso tempo, ma devono osservare certo ordine di successione. E cioè i primi che hanno Dto a reclamarla sono primo i discendenti, in loro mancanza gli ascendenti, finalmente i fratelli e sorelle germani in quanto avessero i medesimi nati immediati il Dto di successione ab intestato.

Tra fratelli, sorelle germani, e consanguinei, i germani sono sempre a questi ultimi preferiti.

1 = La porzione legittima è ciascuna parte di quella parte d'eredità, che si avrebbe conseguito ab intestato. Questa medesima aspetta per la varia [illegible] diversità il numero di quelli, che nella successione ab intestato sarebbero stati eredi [illegible] meno la porzione legittima è il terzo di ciò che avrebbero conseguito ad intestato, se sono [illegible], la legittima è la metà. I discendenti, che ab intestato succederebbero per stirpe si computano eguali; per stirpe non per capi [illegible] nella porzione legittima, cosicché tutti quanti appartengono ad una stirpe si considerano come una sola persona.

{ Quatuor aut infra natis dant jura trientem
{ Sed dant semissem liberis quinque vel ultra

— Intorno alla porzione legittima per ciò che concerne la determinazione del [illegible] [illegible] osservano i seguenti principj.

1º Tanto pel numero delle persone, che per la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] credasi la legittima, si ha

riguardo al momento della morte del testatore

2°. Debbono nella determinazione essere compresi tutti quelli, che ab intestato sarebbero succeduti al defonto, quindi anche i discendenti, e la vedova povera.

3° Il ... deve essere stabilito puro, e perfetto da ogni aggravio ... debito

4° Non può pretendersi, che dopo la morte di lui che lo deve

5° Si deve in ciò di regola ... tuttociò che in qualsivoglia modo si ... dal testatore le donazioni, ... allora solo, che il solo testatore l'avesse ordinato

6° Deve essere lasciata libera da ogni condizione determinazione di tempo, nonchè immune da qualsivoglia peso.

Tali ... disposizioni pregiudiziali sempre si considerano come non fatte, meno il caso, che il testatore avesse alla legittima aggiunto qualche cosa di più, otto condizione nella perdita di ... vantaggio rifiutando l'osservanza delle imposte limitazioni. Questa cautela è quella così detta Socindana.

= Discendenti, e gl'ascendenti; in quanto non vi sia causa giusta per escluderli devono sempre essere ... ... si ... loro ... ... assegnata anche in ... ... legati

[illegible] aſcendenti [illegible] e discendenti, appunto per questo motivo sono [illegible] indicati col nome di Eredi necessarj. All'opposto i fratelli, e sorelle germani, e consanguinei poſsono bensì pretendere nel caso [illegible] parte [illegible] una parte d'Eredità come legittima, ma non è [illegible] se questa parte è loro lasciata, che siano o formalmente istituiti, o formalmente esclusi [illegible] non sono Eredi neceſsarj nel senso [illegible] spiegato.

Ogni erede dunque necessario [illegible] abbiano [illegible] Eredi [illegible] formalmente istituito, o formalmente escluso, e la esclusione formale [illegible] due [illegible] cioè o Diſeredazione, o Preterizione.

Per Diseredazione s'intende quella dichiarazione [illegible] fatta espressamente nel testamento con cui si [illegible] esclude l'erede neceſsario da tutta l'Eredità. Perchè tale diseredazione sia regolata deve sempre farsi nel testamento, e puramente deve [illegible] a tutta, e non a una sola parte della eredità. [illegible] il caso potrebbe la diseredazione valere anche condizionata, quando cioè la condizione fosse espressa in modo, che non verificandosi debba l'erede necessario [illegible] istituito [illegible] in tal caso avvenga, o no la condizione [illegible] sia preterito l'erede. La diseredazione può essere di due specie, cioè [illegible] mala, ed [illegible] bona [illegible] facta [illegible] ordinata come pena dell'Erede neceſsario, la [illegible] introdotta per [illegible] il suo vantaggio. Quanto alla Preterizione questa ha luogo quando l'erede

27.

necessario non fu nel testamento nè formalmente istituito, nè formalmente diseredato, quando cioè non si è fatta di lui alcuna ricordanza, o non almeno per lasciargli qualche cosa, ma solo forse per tutt'altro motivo p.e. dicendo mio figlio è ri... pericoso ... formalmente o fi... nalmente diseredare ... quanto alla ... e successione intestata quelli s'intendono, che al momento della morte del padre erano in sua podestà, e avrebbero potuto essere, ... in quel momento. La madre però doveva preterire. ... i figli possono anche preterire i propri genitori. ... queste disposizioni ... Giustiniano che non possa valere diseredazione, o Preterizione senza, che dell'una, o dell'altra sia addotta giusta causa.

... testatore ... so quanto la legge prescrive ... degli altri ... secondo ... servando ... necessari ... dalla legge ... il caso ... il testamento ... mento della legittima ... Dicasi lo stesso ... lasciato in ... la legittima ... impleta.

... testatore ... eredi necessari ...

eredità o ad tale [illegible] [illegible] ben [illegible] gli
effetti comuni distinguere. [illegible] avvertenza [illegible]
quelle [illegible] [illegible] colla medesima.

E secondo [illegible] [illegible] [illegible] potevano [illegible]
il testamento come nullo di [illegible]. come [illegible] gli [illegible]
[illegible] mente [illegible] potevano domandare [illegible]
tutti i beni. Se il padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] desso [illegible] altro mezzo che di ricorrere
alla querela d'inofficioso facendo [illegible] propria
[illegible] fama, l'ingiustizia della disposizione [illegible]
[illegible] potevano [illegible] [illegible] discendenti e la
madre [illegible] [illegible] discendenti [illegible] potevano [illegible]
[illegible] o gli ascendenti e la madre; così nel caso di
preterizione nell'uno, o nell'altro senso non potevasi far
uso che della querela d'inofficioso [illegible] [illegible], e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] in nessuna parte dell'eredità [illegible]
proprio vantaggio [illegible] della sola querela d'inofficioso.

L'effetto della querela di nullità del [illegible] secondo
le regole e della querela d'inofficioso era [illegible]
[illegible] medesimo [illegible] affatto invalido in ambo
e così il testamento riguardo alla sua sostanza;
[illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] dalla [illegible]
nulla [illegible] lo stesso [illegible] [illegible] e [illegible]
i medesimi continuarono come prima, e con eguali ef-
fetti [illegible] uso unicamente della querela d'inofficio-
[illegible] quanto ai [illegible] [illegible] [illegible] preterito che
[illegible] di [illegible] o preterizione [illegible] [illegible]
nel testamento [illegible] una [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] medesima [illegible] [illegible]
[illegible] e cause di [illegible] [illegible] [illegible]

tanto riguardo a' discendenti, quanto riguardo agli ascendenti [illegible] sia giusta e legittima. Con ciò si ha che nella causa di [illegible] il carattere d'imperfetto determinato dalla [illegible] medesima.

Ciò posto, in forza di questa [illegible] rispetto ai genitori discendenti, sono nascere tre effetti. Nice[illegible] tanto nel testamento quanto il D.° antico [illegible] a favore degli eredi necessarj, il [illegible] il difetto produceva [illegible] di nullità, secondo lo stesso antico D.° [illegible] il difetto [illegible] di quanto [illegible] l'accennata [illegible] e [illegible] [illegible] o non si adduce altra [illegible] dazione, o pretermissione, ovvero [illegible] non è giusta, addotta, d'altra ha luogo un'azione di nullità, non secondo l'antico, ma secondo il nuovo [illegible] [illegible] quanto [illegible] [illegible] a quanto dal antico D.° ordinato, e quando avvenisse addotta causa giusta [illegible] però [illegible] e [illegible] ed anche in tal [illegible] [illegible] dava luogo ad una [illegible] inofficioso, come il moderno D.°

Quanto poi la querela di nullità ed [illegible] [illegible] quanto [illegible] d'inofficiosità [illegible] [illegible] più non producevano l'effetto di prima, quello [illegible] soltanto di distruggere la [illegible] dell'erede, lasciando sussistere del resto la testamentaria disposizione

Della Querela d'inofficiosità

La querela d'inofficiosità altro non è, che il rimedio, ossia
azione in forza di cui quelli, a' quali le leggi danno il d.°
ad una porzione d'eredità, trovandosi dal defonto primieramente
ma non meritamente esclusi, domandano che il testamento
venga rescisso, e sia in luogo della testamentaria aperta la
successione intestata. Questa querela compete primieramente
ai discendenti del defonto, che hanno d.° di porzione legitti-
ma, e se mancano, o non possono, o non vogliono esercitarla
il beneficio della medesima si devolve agli ascendenti, ai quali
pure si dà dalle leggi separata porzione legittima, e nel caso che
resti istituita una persona turpe, la stessa d.° si devolve
anche agli stessi fratelli e sorelle germani e consanguinei.
Se nel [illegible] altro caso più persone si trovano contempora-
neamente autorizzate a poter movere tale querela, ciascuna
per se, se [illegible] non vuole, o non agisce, accrescerà la porzione
che avrebbe toccato alla medesima [illegible] a profitto
delle altre. Nel caso poi, ch'esso non possa, o non voglia inten-
tare la querela colui, che è primo in d.°, succede in suo
luogo quello, che subito dopo a lui vien chiamato dalla legge.
= Tale querela deve essere proposta unicamente contro
l'erede istituito nel testamento, e quelli, che la propongono
sono gli ascendenti, o discendenti, può indifferentemente aver
luogo contro chi mai si fosse l'erede, ed a lui spetta incombe
il dovere di dimostrare la verità della causa allegata per
la diseredazione nel caso, che i medesimi [illegible]
[illegible] come falsa, ma se [illegible] opporrà [illegible] fratelli, o
le sorelle, che tali azioni promuovessero, se [illegible] non potrebbe
aver luogo, che contro [illegible] qualificato persona turpe, e
l'obbligo di provare la verità del fatto convincente la
turpitudine dell'erede e l'immeritata esclusione ap-
parterebbe sempre a coloro, che nella lite figurano come attore

= Il fine cui tende la querela, e la rescissione del testamento, è il rilascio dell'Eredità a colui che la rappresenta, e succede ab intestato, e partita per esso il conseguimento di tutta l'Eredità altrimenti non dovuta, che la quella parte, che per successione legittima averebbe potuto conseguire, salvo per altro sempre l'effetto del diritto di accrescimento. Anche i fratelli, e le sorelle nel caso in cui si fossero istituite eredi due persone turpi, l'altra rilasciando della querela d'inofficiosità che non potrebbero pretendere, che la sola porzione a quest'ultimi dal testatore colla sua disposizione assegnata.

= Se la querela fu con buon successo esercitata per determinarne con esattezza gli effetti bisogna così distinguere. Se le persone i discendenti, ascendenti o gli ascendenti che la muovono, essa si regola colle norme introdotte dalle nuove Istituzioni di Giustiniano, quindi non rescinde, che in tutto, o in parte il testamento riguardo alla sola istituzione dell'erede, e lascia che sussistano tutte le altre disposizioni nel testamento comprese. Se la istituzione cessa, per l'istituzione dell'erede in ogni sua parte, si apre in tal caso la successione intestata la quale giova anche a quegli eredi legittimi, che per la loro persona non avrebbero avuto diritto di muovere la querela.

Se all'opposto la istituzione non è rescissa che in parte, allora si verifica una specie di successione ereditaria mista; poichè sarà intestata riguardo alla porzione relativa all'Attore, testamentaria riguardo alla porzione tuttavia rimasta all'erede istituito. I debiti poi, ed i legati vengono sostenuti, e dall'altro degli eredi sostenuti in relazione delle rispettive loro

2° Se la querela è proposta dai fratelli o dalle sorelle, allora essa si governa coi principj di diritto. 1° quando essi non fu istituita, che una persona turpe, si rescinde il testamento in tutta la sua sostanza, e si apre la successione intestata, che giova anche agli altri eredi legittimi, che per sè non abbiano diritto di proporre alcuna querela. 2° Al contrario se con una persona turpe istituita anche una persona onesta, si rescinde il testamento per ciò, che concerne la prima, sussistendo anche quando alla seconda; così la successione intestata non è aperta, che nella parte per la quale venne dichiarato senza effetto il testamento.

3° Finalmente se la querela è promossa contro l'erede istituito ebbe un esito sfavorevole, il testamento come naturale conseguenza [illegible] in pieno vigore, e quegli, che la istituì perde per la sua temerità tutto ciò, che nel testamento si trovasse a suo vantaggio disposto.

Essendo poi la querela d'inofficiosità considerata come una azione odiosa, così soggiace alle seguenti particolari disposizioni.

1° Non può intentarsi se non manchi ogni altro mezzo per attaccare la validità del testamento.

2° Se essa estinguesi nel periodo di 5 anni [illegible]

3° Agli eredi non potevasi trasmettere, che nel caso in cui o si fosse già intentata da chi n'aveva il diritto, o si fossero almeno fatti preparativi occorrenti per proporla.

4° Perde il diritto di muoverla chi in virtù del testamento venne munito di legato, o che in qualsivoglia maniera mostrò d'approvare le disposizioni dell'erede.

5° Non può opporsi nè contro il testamento del soldato, nè contro

il testamento d'un figlio di famiglia concernente i peculj Castrensi, o quasi castrensi, ed finalmente contro il testamento pupillare fatto dal padre [illegible]

Sostanza accessoria del Testamento

c. Al testamento oltre l'istituzione d'un erede diretto considerata col riguardo agli eredi necessarj si ponno aggiungere delle altre disposizioni cioè sostituzioni, legati, fedecommessi, ed istituzione dei tutori, le quali legalmente si riferiscono alla parte interna o sostanza del testamento medesimo. Havvi però tra l'una, e le altre questa importante differenza, che la 1a costituisce la parte essenziale del testamento senza di cui mancherebbe ogni idea del medesimo; le 2e all'opposto non formano, che una parte accessoria, od accidentale dipendente dal puro arbitrio del testatore, e tale, che anche mancando il testamento non cessa d'essere per se operativo. Dopo tutto ciò, che fu detto nella parte essenziale della parte interna del testamento si aggiungerà qualche cosa alla parte accessoria della stessa nulla ostante che siano fra le disposizioni accessorie le sole costituzioni d'un erede diretto, e le elezioni di tutore appartengono al testamento, mentre le altre si ponno comprendere anche in un Codicillo, così questo luogo parleremo delle 1e ommesso ciò, che concerne i tutori di cui fu trattato nel Capo della tutela, e delle Cure.

Delle Sostituzioni

Per sostituzione s'intende l'istituzione di un secondo erede o certo numero di eredi i quali succedano in luogo del primo o dei primi istituiti. Tale sostituzione si distingue in diretta, obbliqua o fidecommissaria. La diretta ha luogo quando il testatore chiama da sè, e con parole imperative il secondo erede tosto che il primo non sia erede, senza far dipendere la sostituzione da alcun ministero di questo. La seconda ha luogo allorchè il testatore sostituendo altri eredi al primo, prega questo a restituire ad essi, subito dopo di averla adita, o al tempo di sua morte, o all'evento di qualche condizione la ricevuta eredità. Quanto alla sostituzione diretta può essere di tre specie Volgare, Pupillare, e quasi pupillare.

Della Sostituzione Volgare

La sostituzione volgare è l'istituzione di un altro erede diretto nel caso che il 1° non possa, o non voglia esser erede. È detta volgare perchè a tutti comune, ed fu introdotto onde far si che l'ultima volontà del testatore non manchi d'effetto. Intorno a questa sostituzione servono di regola questi principj:

1) chi è capace di far testamento può sostituire volgarmente

2) Siccome questa sostituzione non è che l'istituzione di un erede ulteriore, deve esser fatta nel testamento e non si può sostituire se non chi è capace d'essere istituito

3) varie possono essere le maniere di farla. Si può al 1° erede sostituire un 2°, al 2° un 3° etc. ed in tal caso ha luogo la regola substitutus substituto est substitutus instituto; ad un erede possono darsi più sostituti, ed uno vicendevolmente a più eredi, a più istituti si ponno dare più sostituti, e finalmente più eredi

istituiti si ponno sostituire fra loro, ed in tal caso la sostituzione è reciproca, o mutua.

4) Si rende operativa la sostituzione postochè il caso si verifica per cui fu ordinata, che se però il testatore avesse solo fatta menzione della circostanza che l'erede istituito non voglia in questa dichiarazione s'intende tacitamente compreso anche il non possa.

5) L'effetto della sostituzione consiste in ciò che il sostituito tiene il luogo, e nei dritti dell'erede per cui fu alla sostituzione chiamato, perciò ottiene la quanto sarebbe pervenuto a vantaggio dell'erede medesimo; che se per altro la sostituzione fosse combinata con altri, allora la porzione dell'erede dovrebbe dividersi fra tutti questi.

6) Si estingue la sostituzione volgare quando l'istituito o il premorto sostituito divenga erede, ovvero l'istituito abbia trasfuso in altri il proprio dr. d'eredità in conseguenza del dr.o di trasmissione; quando il sostituito premuore all'istituito; quando nella reciproca sostituzione non divenga erede l'istituito, mancando, stando condizionata la sostituzione, manchi la condizione apposta.

Della Sostituzione Pupillare

Dicesi sostituzione pupillare quella che prevenire il padre rispetto ai figlio impubere soggetto alla sua immediata podestà. Questa ha per scopo di essere utile all'impubere medesimo nel caso che morisse prima di giungere alla pubertà.

Onde valga tale sostituzione è necessario

1) Che quegli che la ordina abbia l'immediata podestà
sopra del figlio, e sia attualmente maniaco della mede-
sima; possa peraltro ritenersi che l'avrà quando il
figlio diverrà in luce.

2) Quegli che può sostituire pupillarmente non è
circoscritto a farlo sul solo suo patrimonio, ma può esten-
dere la disposizione anche su quei beni, che allo impu-
bere fossero d'altra fonte derivati. Ma è poi necessario
perchè la disposizione valga che nomini un erede anche
a sè medesimo. Non occorre poi, che questo erede sia lo
stesso figlio, anzi avendo una giusta causa potrebbe il
padre diseredarlo, e validamente sottoporlo ai pupillare
sostituzione. In questa sostituzione ha dunque luogo
un duplice testamento, quello che il padre fa per sè
e quello che il padre fa pel figlio, possono però farsi
nel medesimo contesto o separatamente, l'uno si fa
vuole in iscritto l'altro a voce. Fatti nello stesso tempo
non abbisognano di doppie formalità, ed è indifferente
che il padre nomini prima l'erede proprio o quello
del figlio; ma se si fanno separatamente in tempi
diversi, deve nominare il padre prima l'erede proprio
quindi l'altro del figlio, e le formalità dovranno per
esteso osservarsi tanto nell'uno che nell'altro de'
testamenti. Il testamento del figlio è sempre consi-
derato come una parte, o appendice di quello del padre,
quindi infirmato o cade secondochè questo mantenga
o perda la propria efficacia. Il padre è libero
di sostituire al figliuolo chi vuole ove non ha nessu-
na limitazione nel numero e nel grado delle sostituzioni.

e i è tanto estesa la sua podestà, che può [illegible] fino chiudere gli eredi necessari del figlio, soltanto non può portare l'effetto della pupillare sostituzione oltre la pubertà, ma se vuole può cominciarla a [illegible]

Se il padre ha istituito lo stesso figlio in tal caso colla pupillare può unirsi la sostituzione volgare, anzi l'una s'intende sempre tacitamente nell'altra compresa, purchè non abbiasi fatta contraria dichiarazione.

La sostituzione pupillare si estingue

1) Colla invalidità del testamento.
2) Col giungere del figlio alla pubertà.
3) Coll'uscire del figlio dalla patria podestà prima della morte del padre, o col morire del padre medesimo. In questo caso nondimeno potrebbe la sostituzione esser conservata in volgare, se sia stato istituito erede il figlio medesimo. I Militari stando riguardo alla sostituzione volgare, e pupillare godono di vari vantaggi.

I possono sostituire volgarmente anche per caso in cui l'erede istituito conseguì l'eredità: sostituire ed egualmente possono anche quando manchino della patria podestà, potendo far sussistere la pupillare sostituzione anche oltre la pubertà. Tutti questi vantaggi per alto dei quali godono i Militari fanno sì che a questa specie di sostituzione si dà il nome di sostituzione Militare. In questa non è necessario volgare né rigorosa ove non sia stata espressamente indicata.

Della Sostituzione Esemplare

Per analogia della sostituzione pupillare, Giustiniano stabilì un'altra specie di sostituzione con cui concesse agli ascendenti d'un figlio mentecatto il D.to di dar al figlio un erede nel caso, che morisse senza ricuperar la ragione.

Questa sostituzione fu detta substitutio ad exemplum pupillaris ora è detta Esemplare, o quasi pupillare, o Giustinianea. Questa specie di sostituzione è concessa a qualunque ascendente del figlio mentecatto, e quindi non havvi diversità di sesso, non di grado, ne occorre avervi riguardo alla podestà. Ciò che solo si esige si è che il figlio mentecatto stia rispetto agli ascendenti in rapporto d'una immediata successione intestata. Questa stessa sostituzione non può essere applicata che a favore del discendente mentecatto, ma la pazzia deve essere stabile e permanente. Quegli che godesse di lucidi intervalli non potrebbe venir sottoposto agli effetti della medesima.

Siccome poi il D.to concesso agli ascendenti di sostituire al discendente mentecatto si risolve in ultima analisi nel D.to di far per questo un testamento, ne segue, che ogni ascendente dietro gli accennati estremi potrà non solo far testamento riguardo al figlio mentecatto per ciò che riguarda quella parte di patrimonio ch'egli stesso gli trasmette, ma anche per quelli altri che nel figlio medesimo già esistesse in proprietà costituita.

Se più ascendenti avessero fatto testamento pel mentecatto, tutti dovrebbero sussistere, e gli eredi dai medesimi istituiti dovrebbero fra loro considerarsi come altrettanti coeredi. L'ascendente che voglia far uso di questo D.to deve lasciare al mentecatto almeno la porzione legittima, quindi al mentecatto anche per giusta causa diseredato non si può sostituire.

forma analoga alla Sostituzione pupillare. Chi però l'ascen-
dente non ha d'uopo di fare come nella Sostituzione pupillare
un testamento anche per sè, ma potrebbe anche circa il suo
Patrimonio morire ab intestato dando semplicemente al figlio
privo dell'uso della ragione un Erede sostituito.

Bisogna poi vedere che quando l'ascendente non volesse
del proprio lasciare al mentecatto (che la legittima)
dovrebbe far due Testamenti, per se l'uno, l'altro pel mentecatto.

Se il mentecatto ha discendenti di mente sana
la sostituzione deve cadere su medesimi, ed in modo che
sia fatta la scelta fra i medesimi, e in loro, od anche
tutti. Se mancano discendenti, o se quelli che esistono
non sono di mente sana, si trovano dei fratelli, o delle
sorelle del mentecatto, la facoltà di istituire, o di sosti-
tuire deve cadere su questi; e se poi in tal caso mancas-
sero persone di mente sana, o non esistessero, debbe aver
luogo il pieno arbitrio nell'ascendente di sostituire al mente-
catto chi meglio egli crede e a vantaggio dello stesso mente-
catto, o per soddisfare ai di lui [illegible]

Si estingue la Sostituzione quasi pupillare

1) Quando il mentecatto ricupera l'uso della ragione;
2) Quando non muoja prima dell'testatore;
3) Quando il sostituto muore prima del testatore, o
del Mentecatto [illegible]

Dell'invalidità dei testamenti

Quando esiste un testamento si presume esser valido finchè non sia provato il contrario. I Difetti che possono somministrar questa prova, ove varj [illegible] dei medesimi stabiliscono un'invalidità contemporanea alla sua origine, altri soltanto una invalidità posteriore all'origine stessa.

I Difetti rendono invalido sino dalla sua origine il testamento due specie di difetti.

Quelli che cadono sulle solennità prescritte per la forma esterna, e gli altri che si riferiscono alla sostanza ossia alla forma essenziale interna, per es. se vi fosse un mancamento circa l'istituzione dell'erede o una ommissione relativa agli eredi necessarj, o una incapacità per parte del testatore esistente all'epoca della sua disposizione.

I Difetti della prima specie fanno il testamento ingiusto, nullo quelli della seconda. Questi due testamenti soggiacciono a egual destino dichiarandosi invalidi in tutta la loro estensione pel Diritto Civile [illegible] la celebre regola Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere, Cat. Cons. rimangono tali quantunque cessasse in seguito la causa della originaria loro invalidità.

I Difetti che ponno rendere solo in seguito invalido il testamento sono:

Se il testatore dopo aver fatto un valido testamento incorresse in una qualche diminuzione di capo. In tal caso il testamento si dice irrito e pel Diritto Civile questo pure resta sempre invalido in tutta la sua estensione; il Pretore però diede rimedio di concedere il possesso dei beni secundum tabulas agli eredi istituiti ove il testatore prima della sua morte riacquistato avesse lo stato perduto. Condizione se si fosse reso irrito il testamento per diminuzione di capo minima, [illegible] che il testatore [illegible]

fu [illegible] le contumace [illegible] ciò potrebbe egli fare anche a un semplice Codicillo —

(2) Quando l'erede istituito non voglia, o non possa essere Erede, e non vi siano altri eredi o sostituti che possano venire in suo luogo, tale difetto fa che il [illegible] testamento al nome di [illegible] tutto, esso pure rimane invalido [illegible] [illegible] [illegible], non è [illegible] che [illegible] ab intestato [illegible] tutto di [illegible] [illegible] per distinguerlo, [illegible] quindi [illegible] [illegible] per [illegible] d'intestata successione. [illegible] solo [illegible] [illegible] il testato [illegible] [illegible] [illegible].

3) Quando al testatore, dopo fatto il suo testamento, sopravviene un erede necessario di cui nel testamento stesso o non fece alcuna menzione, o lo fece ma non specialmente come si prescrive dalle leggi, e non indifferente, che tali eredi sopravvenuti per fatto di legittima generazione o di legittimazione o di adozione [illegible] motivo [illegible] [illegible] quello il quale [illegible] [illegible] che immediatamente [illegible] patria podestà del testatore si venga soggetto immediatamente. Questo testamento si dice ruptum e per distinguerlo dall'altro che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] postumi. Esso è pure invalido in [illegible] tale secondo il Dto Civile [illegible] per [illegible] anche nel caso che mancasse [illegible] [illegible] prima che morisse il testatore, [illegible] in quest'altro caso dicevasi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab intestato.

[illegible] Quando il testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] finchè viva, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] posteriore [illegible] secondo [illegible] [illegible] semplice [illegible] [illegible] valida [illegible] [illegible] almeno in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], o decorsi X anni dall'epoca in cui fu fatto il testamento. Rimane tacitamente rivocato un testamento allorchè un testatore lo distrugge nelle sue parti essenziali cancellando il nome dell'erede, tagliando la firma del testatore etc. Col secondo testamento il primo resta nullo ipso jure, anche nel caso, che ricchiamasi detto il testatore onde toglierlo di vita; soltanto è necessario che l'ultimo testamento valga secondo il prescritto dalle leggi.

Che, se poi in seguito il testatore distruggesse questo secondo testamento coll'intenzione di lasciar in vigore il primo per diritto Civile, questa sua intenzione rimarrebbe inefficace e la rivocata già una volta e distrutto e reso invalido tale rimarrebbe sempre. Il Pretore però conseguendo in tal caso la mente del testatore dichiarò di voler concedere il possesso de' beni secundum tabulas all'Erede in quel primo testamento istituito. Ove poi si avverte, che il secondo testamento distrugge ipso jure il primo ove si tratti di persone puramente Civili, mentre quanto ai Militari essi potevano morire lasciando sussistere validamente più testamenti insieme, Coeredi considerandosi quelli ne' medesimi istituiti. Così pure se nel secondo testamento avesse il testatore espressamente ordinato essere suo volere, che sussista anche il primo, sarebbe questo considerato valido, e la disposizione contenutasi nel medesimo verrebbe considerato come fedecommesso. Anche il testamento, che diviene invalido per la cangiata volontà del testatore dicesi Rotto.

§.) Quando il testamento venga impugnato colla querela d'inofficioso, ed il Magistrato lo abbia dichiarato invalido, e ciò diviene il testamento dicesi rescisso.

In tutti i casi ne' quali un testamento è invalido o perchè viziato fino dalla sua origine o perchè lo divenne in seguito, come regola generale si apre la successione intestata a meno che non venga [illegible] in origine a norma del possesso secundum tabulas [illegible] dal Pretore

[illegible] quando il testamento inofficioso in parte [illegible] poteva aver luogo una successione mista cioè parte testata parte intestata

Della successione intestata

(1) Quando non [illegible] si dà luogo alla successione intestata, [illegible] allora viene conferita non dal testator ma dalla Legge. Tre sono i casi in cui [illegible] testamentario.

1° se il defonto non ha lasciato alcun testamento

2° Se quello che lasciò era invalido dalla sua origine

3° o tale divenne in appresso così che non possa [illegible] dal preto[illegible]

4° [illegible] testamento che lasciò sussistente non possa aver esecuzione per mancanza degli eredi

(1) [illegible] la successione intestata si apre subito dopo la morte dell'individuo [illegible] ereditario [illegible] quando [illegible]

La successione intestata o legittima ha il fondamento la cognazione in generale [illegible] nella cognazione in genere [illegible] presso molti [illegible] Anticamente [illegible] famiglia [illegible] [illegible] [illegible] Roma [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] più volumi
del defunto. Così secondo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] del [illegible]
[illegible] mancanza [illegible] [illegible] [illegible] difetto di
[illegible] gentili non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di questi [illegible] conseguenza
[illegible] [illegible] [illegible] succedeva il figlio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pretori [illegible] di autorità
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] gli emancipati ed in mancanza [illegible]
[illegible] [illegible] escludendo i gentili [illegible] [illegible] in
mancanza [illegible] autorità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diritto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] succedere [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alla madre [illegible] naturalmente [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tolse ogni distinzione [illegible] [illegible]
[illegible] agnati [illegible] [illegible] dalla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] amore prima
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] intestato [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conforme
alle [illegible] del cuore umano.

[illegible] pertanto tutto ciò [illegible] [illegible] antico
romano in questa materia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] cognazione questa è la regola [illegible] non [illegible] ragione. Riguardo alla [illegible] a quanto [illegible]

[illegible] di successione altro non occorre, che [illegible] il [illegible] congiunto coi [illegible] in genere [illegible] cognazione. Tale [illegible] per [illegible] [illegible] natura, o [illegible] [illegible] legge. Quanto alla cognazione naturale questa deve essere legittima, onde [illegible] che [illegible] non [illegible] [illegible] regole [illegible]

[illegible] figli [illegible] non [illegible] coi [illegible], [illegible] altri consanguinei [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] gli adulterini [illegible] vulgo quaesiti hanno [illegible] [illegible] consanguinei [illegible] [illegible] di successione [illegible] alle [illegible] legittimi [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fra i figli, e [illegible] padre [illegible] rispetto agli altri [illegible] paterni

[illegible] [illegible] hanno [illegible] madre, e [illegible] materni [illegible] [illegible] [illegible] sono [illegible] figli legittimi, ma quanto al padre [illegible] nel caso che morisse [illegible] figli [illegible] legittima, [illegible] ai [illegible] di lui eredità la sesta parte per dividerla in comune colla propria madre.

[illegible]) I figli illegittimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed attivo [illegible] veramente legittimi.

[illegible]) [illegible] figli generati [illegible] matrimonio [illegible] dal [illegible] [illegible]

[illegible] il coniuge costituito in mora [illegible]

[illegible] in genere [illegible] le cognazioni naturali e [illegible] ma ove l'on nella sua [illegible] [illegible] non [illegible] il [illegible] e [illegible] che nel mezzo dell'uno [illegible] non [illegible] alcuna persona incapace [illegible] [illegible] del proprio genitore.

Quanto alla consanguineità [illegible] [illegible] la con adozioni [illegible] di normali principi seguenti:

1) Gli arrogati e gli adottati ed i discendenti hanno [illegible] diritto di successione intestata rispetto all'adottante, [illegible] agli agnati del medesimo.

2) Gli adottati da un estraneo succedono al proprio padre adottivo, ma il rapporto di [illegible] non è reciproco, poiché nè l'adottante nè gli agnati dell'adottante hanno [illegible] di successione intestata verso l'adottato.

3) Quelli adottati da una donna succedono a [illegible] alla medesima, ma non agli altri agnati di [illegible] [illegible] [illegible] reciproco [illegible] successione.

La capacità di succedere [illegible] dall'adozione [illegible] [illegible] della medesima [illegible] al momento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gli adottati [illegible] [illegible] [illegible] la loro naturale famiglia [illegible] [illegible] [illegible] loro adozione [illegible] gli arrogati [illegible] [illegible] discendenti [illegible] il loro padre [illegible] [illegible] in genere come consanguinei.

[illegible] [illegible] [illegible] definito [illegible] intestata successione anche il coniuge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del matrimonio [illegible] [illegible] daremo nozioni [illegible] [illegible]

[illegible] capacità di succedere [illegible] intestato [illegible]

[illegible] in [illegible] successione, e durare senza interrompimento sino [illegible] [illegible] [illegible] effettivamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] intorno al D.to Eredità.

Non tutti quelli, che hanno la capacità occorrente per essere ammessi ad una successione ab intestato sono sempre dalla legge chiamati simultaneamente alla medesima, ma vi vengono con quel ordine che dicemmo stabilito sul diverso grado d'affetto supposto nel defonto verso quelli suoi consanguinei. onde per fissare tal ordine si ebbe prima riguardo alla qualità della Cognazione, quindi al grado di maggiore o minor distanza della medesima, e per rendere più agevole l'intelligenza dell'ordine di successione i parenti si divisero in 4 Classi. Nella 1.a si collocarono i discendenti del defonto che succedono tutti senza riguardo a propinquità di grado ancor nella concorrenza tali individui non si ritrovino, che siano pervenuti nel D.to da persona vivente fra loro ed il defonto interposta.

Nella 2.a Classe vi sono gli ascendenti, che vengono per ordine di prossimità di grado, ed i fratelli, e sorelle germani ed i figli e le figlie di questi stessi fratelli e sorelle al defonto premorti.

Nella 3.a si ritrovano i fratelli, e le sorelle uterini [illegible] i loro figli, e [illegible] figlie di questi stessi fratelli, e sorelle al defonto premorti.

Nella 4.a sono compresi tutti gli altri congiunti in linea collaterale non abbracciati nelle 3 classi superiori, e questi succedono per prossimità di gradi, senza

distinguere se sia o no bilaterale la congiunzione –

= Intorno a queste 4 classi si devono applicare i seguenti principj

1° Non si passa da una Classe all'altra, se del tutto non manchi la precedente, quindi finchè in una classe anteriore vi è persona capace della eredità, nessuno della Classe posteriore può essere ammesso alla successione

2° Il succedere ad un ascendente ha luogo per i nipoti, e pronipoti il D.° così detto di rappresentazione, il quale si estende per tutta la linea discendente senza limite di grado. Consiste questo D.° nel far che i discendenti del defonto più lontani prendano il luogo di quel loro genitore che ha preceduto nella morte l'individuo della cui successione si tratta conseguendo tutto ciò, che al medesimo sarebbe pervenuto nel caso di sua sopravvivenza. Tal rappresentazione pel D.° antico R.no era soltanto utile ai discendenti dal defonto, ma Giustiniano la estese anche a favore de' figli, e delle figlie, dei fratelli, e delle sorelle tanto germani, che unilaterali. La limitò per altro a questi soltanto, giacchè riguardo agli altri nipoti e pronipoti di questa linea collaterale altro non vi è, che il D.° di successione competente ai membri della famiglia, che compongono la 4.a Classe. Non è poi necessario per esercitare il D.° di rappresentazione di portare anche il carattere di erede effettivo di colui in luogo del quale vuolsi in base del disposto dalla legge venire alla successione

3° Relativamente a tutte 4 queste Classi la successione ha luogo con ordine non meno Graduale, che Lineale.

Graduale perchè se in una Classe manca il più prossimo chiamato alla successione, e non vi siano eredi, si deferisce l'eredità a quelli, che nella medesima Classe dopo li mancanti sono i più prossimi congiunti del defonto. Lineale perchè se in quella Classe che è

[illegible] chiamata alla successione non si trovano Eredi [illegible] nel proprio, nè [illegible] altrui diritto, passa il vantaggio della successione a quegl'individui che alla classe seconda della successione appartengono e [illegible] di classe in classe finchè non sia consumato anche il [illegible] della [illegible] alla medesima [illegible] persone appartenenti all'una, o all'altra delle classi [illegible] può aver luogo un triplice modo di divisione di eredità

1° Per Capi
2° Per Stirpi
3° Per Linee

Per Capi quando gli Eredi chiamati dalla legge alla successione dividono la medesima in tante parti eguali al numero di essi, che all'eredità concorrono.

Per Stirpi allorchè la porzione [illegible] non dietro il numero delle persone, che vengono all'eredità, ma dietro il luogo delle persone di cui si viene alla rappresentazione [illegible] stirpe [illegible] e il numero di quelli, che la compongono, in parti eguali la loro porzione.

La divisione per linee ha luogo allorquando l'eredità è devoluta agli ascendenti: essa in tal caso si separa in due parti eguali [illegible], una delle quali [illegible] agli ascendenti paterni, e l'altra agli ascendenti materni del defunto [illegible] nulla parte più [illegible] vantaggio o del lato paterno, o del materno, [illegible] il numero degli ascendenti, che esistono in parità di grado.

Può talvolta [illegible] che alcuno si trovi [illegible] congiunto [illegible] gradi [illegible] [illegible] tal caso [illegible] [illegible] successione [illegible]. Questo però non [illegible]

luogo, che dove l'eredità possa per dividersi secondo l'ordine delle stirpi, o linee, ma non quando alla successione si venga per capi.

§. = Relativamente in generale [illegible] [illegible] quanto la distribuzione delle Classi avvertasi che i primi chiamati alla successione sono i discendenti del defunto sotto quella espressione loro comprende maschj, femmine, nati legittimi [illegible] di grado immediato, che mediato [illegible] i costituiti in P. Potestà, che gli emancipati, perchè Giustiniano tolse ogni qualunque differenza fra questi Congiunti. Stabilì altresì, i quali possono in ogni grado succedere alli ascendenti defunti; e questa differenza tra quelli di primo grado, e gli altri di grado più remoto, che i primi sono chiamati all'eredità sempre, i secondi solo nel caso, che al devolversi dell'eredità non havvi vivente alcun più prossimo tra essi che medesimi danno. Quando in questa classe vengano alla successione soli discendenti di 1° grado l'eredità si divide in capi. In tutti gli altri casi in cui succedono discendenti di grado ulteriore la divisione per questi si fa secondo il numero delle stirpi, che compongono, la parte poi che è toccata ad una stirpe si divide per capi fra le persone che la costituiscono.

In mancanza di discendenti del defonto, l'eredità si devolve a quelli, che sono consanguinei nella 2a Classe cioè

1° gli ascendenti, che sono più prossimi al momento che si apre la successione tanto nella catena, che nella medesima linea; l'ascendente poi, che è più prossimo, esclude qualunque altro più remoto non solo della sua, ma anche della linea diversa. Gli ascendenti all'opposto che in tutte due le linee sono egualmente prossimi prendono parte essi insieme nella stessa successione, e però sempre necessario, che rispetto al discendente il fonte

si trovano in tal rapporto per cui questo è loro rendere [illegible] tanto [illegible] nell'Eredità come [illegible] per i [illegible] [illegible] della [illegible]

2.) [illegible] fratelli, e [illegible] sorelle germani del defonto [illegible] alli [illegible] [illegible] [illegible] riguardo ad ambidue li congiunti

3) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memorati unchè [illegible] capaci di [illegible] [illegible] defonto padre o altra [illegible] [illegible] madre [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rispetto al fratello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbiano, [illegible] vengono chiamate simultaneamente all'eredità. La divisione in questo caso [illegible] delle regole seguenti

1) Se non vi sono che ascendenti d'una sola linea, essi percepiscono tutta l'eredità [illegible] per capi; se vi sono ascendenti in ambedue le linee ha luogo la divisione [illegible]

2) Se non vi sono che [illegible] sorelle, e fratelli [illegible] [illegible] la divisione fra loro [illegible] per capi, [illegible] eguualmen[illegible] per capi, se non vi [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible], e sorelle germani [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]

2 Se all'opposto ~~[illegible]~~ [illegible] fratelli, e sorelle concorrono [illegible] figli di fratelli, e sorelle, la divisione in tal caso si fa per stirpi

3) Quando concorrono gli ascendenti con fratelli e sorelle, e figli di fratelli, e sorelle [illegible] [illegible] se sono gli ascendenti [illegible] [illegible] [illegible], e sorelle [illegible] divisione [illegible] per capi; e se sono [illegible] [illegible] di fratelli, e sorelle, in tal caso gli ascendenti [illegible] [illegible] prenderanno dell'eredità una porzione [illegible], e gli altri la porzione

..tanto accaduto nei singoli Stirpi. Finalmente non vi sono costi ascendenti, che figli di fratelli, o sorelle premorti, e in tal caso i primi succedono per capi, i secondi per stirpi.

Quando mancano congiunti nella linea discendente passa a vantaggio dei congiunti compresi nella 3a classe questa apparteneva.

1° i fratelli unilaterali, e bilaterali del defonto dunque, distinguendo per questi il padre, o la madre comune, tutti i necessari, che sono capaci di succedere al quale dei due genitori che hanno comune col fratello defonto.

2° I figli e le figlie di fratelli, e sorelle bilaterali del defonto avendo premorti questi per succedere devono avere quella stessa (capacità che si richiede per i figli dei fratelli, e sorelle bilaterali. In questa classe la divisione si fa colle norme medesime che sotto il tit. 2, furono indicate nella classe ascendente.

Finalmente quando non vi sono eredi nè quelle nella 3a classe separatamente tutti quelli, che compongono la 4a. In questa si trovano tutti i Collaterali che sono congiunti al defonto senza distinguere se lo sono per congiunzione bilaterale od unilaterale. L'ordine con cui succedono è quello della prossimità del grado, e si osservano tutti sino all'infinito. Quello, che vuol succedere deve secondo il solito esser capace, e perciò è necessario che abbia un prossimo diritto di successione rispetto alle persone che rappresenta, e che inoltre fra lui, e il defonto non si trovi interposta alcuna persona capace di successione intestata riguardo a quell'ascendente che è l'origine comune della congiunzione per cui si unisce al defonto.

Se in questa Classe si ritrovano i consanguinei

egualmente godono di grado, e di ragione per ciascun[a] testa per capo.

Indicate le persone, che per titolo di consanguinità possono succedere ab intestato vediamo quali siano le altre persone, che per cause speciali, e per successione [illegible]. Queste persone sono

1° Il coniuge superstite

2° Quegli che ebbe cura del [illegible] che abbandonano da suoi congiunti

3° Altre corporazioni, o Collegi

4° Il Fisco.

Quanto al coniuge superstite [illegible] la legge gli accorda un diritto di succedere [illegible]

1° Quando il coniuge defonto sia morto senza lasciare congiunti capaci del diritto di succedere; in tal caso il coniuge superstite sia marito, o moglie, ottiene tutta l'eredità.

2° Quando poi il marito lasci la sua moglie superstite povera, senza dote [illegible] al momento del matrimonio in tal caso avrà la moglie [illegible] altri congiunti del defonto il diritto d'una parte [illegible]

Tale diritto [illegible] con una [illegible] disposizione può dal marito essere tolto. La porzione che le compete si determina così: se concorre coi figli del marito in numero maggiore di tre non può ricevere che una porzione virile; se al contrario, son in numero minore di tre, o se concorre con altri congiunti del marito qualunque sia il loro numero, conseguirà la 4ª parte di tutta l'eredità. Avrà questa porzione acquistata con pieno ed assoluto dominio meno il caso che i discendenti del marito coi quali concorse fossero anche figli suoi; mentre allora la porzione conseguita si devolverà ai medesimi, de' quali ad essa non compete che l'usufrutto, e ciò [illegible] sua durante [illegible]

[illegible] muore al marito [illegible] [illegible]
generale col marito, [illegible] [illegible], e [illegible] possesso
in potestà di quest'ultimo, [illegible] marito non può [illegible]
[illegible] usufrutto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] parte [illegible] determinata nel modo seguente.
[illegible] non vi sono, che egli [illegible] grado [illegible] [illegible]
una porzione [illegible] di tutta l'eredità. Se figli vi sono
anche [illegible] [illegible], o [illegible] sopra una porzione [illegible]
competente ad ogni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] marito veramente parlando non [illegible] come
erede in quanto gli è in ogni caso dovuto [illegible] legge anche
quando la moglie con un testamento avesse disposto in
forma diversa

Se alcuno dopo di aver [illegible] gli eredi legittimi
e testamentari d'un [illegible] [illegible] [illegible]
di lui [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] vedevasi
[illegible] frustranea [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] all'[illegible] [illegible]
nel medesimo escludeva ogni erede legittimo, e testamentario
e [illegible] [illegible] [illegible] di lui [illegible] [illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible] sia effettivamente morto in istato
di [illegible] [illegible]

[illegible] quando alla [illegible] del [illegible] [illegible],
[illegible] non vi abbia eredi testamentari, o [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] l'eredità [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] legge chiamava [illegible] [illegible]
[illegible] collegio, o corporazione a cui il defunto era [illegible]
[illegible] la [illegible] era chiamata a [illegible] [illegible]
[illegible] morti senza eredi, così il Collegio dei [illegible]
era chiamato a [illegible] ai [illegible] morto
senza eredi, così [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible], che
[illegible] non [illegible] lasciato alcuno capace [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Quando [illegible] di rispettivi titoli di Consanguineità, in cui [illegible] alcuna [illegible] eredità [illegible] vacante, e come tale si devolve a Benefizio del [illegible] [illegible] con pubblico editto [illegible] [illegible] a ciascuno come [illegible] aperta a [illegible] a questa, e a quella [illegible] [illegible] eredità, e [illegible] [illegible] uso del [illegible] nel termine di [illegible] anni, altrimenti l'eredità si acquista [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potrà aggravato, ma non [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dell'eredità =

5 Modi dell'Acquisto dell'Eredità

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] acquistata

Due modi generali furono per l'acquisto dell'Eredità, l'uno [illegible] ipso jure vale a dire di per se senza bisogno di alcun fatto di [illegible] [illegible] [illegible] e volontà dell'Erede, l'altro nasce dalla dichiarazione di volontà fatta dall'erede medesimo

Acquistano l'eredità ipso jure gli eredi necessarj e gli eredi [illegible] [illegible]. [illegible] dichiarazione [illegible] gli eredi estranei o volontarj: Necessarj semplicemente sono [illegible] [illegible] del defonto [illegible] [illegible] eredi, e per tal modo [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] necessari [illegible] [illegible] [illegible] del defonto [illegible] al momento della [illegible] morte [illegible] immediatamente [illegible] alla [illegible] [illegible] necessarj, e questi [illegible] [illegible] [illegible] gli eredi [illegible] [illegible] [illegible], ma [illegible] [illegible] [illegible] ma per l'antico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche contro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

il Pretore ultimamente derogando alla rigidezza della legge in
i suoi Necessarj la facoltà di astenersi, e così di liberarsi
dal Peso della Eredità (potestas abstinendi) Con ciò però
non cessano d'esser Eredi per la regola generale: qui semel
heres semper heres; quindi non si però considerano come
destituto il testamento, ma solo nel render che questi Eredi
per la sola loro persona rimangono esonerati dalle conse-
guenze pregiudicevoli dipendenti dall'Eredità.

Gli Eredi estranei ponno far uso anche non si sono
immischiati nell'Eredità, e nulla abbiano sottratto di ciò
che appartiene alla medesima; si danno però delle eccezio-
ni a vantaggio degl'impuberi, ed anche de' pupilli, li
quali con facilità ottengono la restituzione in
intiero. Gli Eredi Estranei, ed anche Volontarj, sono detti
gli altri, che non entrano nella Eredità [illegible]
questi non si considerano Eredi effettivi se prima non
hanno adito il possesso dell'Eredità. Hanno però questo
vantaggio, che ponno liberamente così accettare, che ri-
nunciare all'Eredità medesima: questo è appunto il moti-
vo per cui a differenza degl'altri son detti Volontarj. Han-
no il nome d'Estranei per distinguerli dagli Eredi
Suoi. La presa di possesso dell'Eredità consiste nella
semplice dichiarazione dell'Erede di voler ricevere
l'Eredità. Questa dichiarazione però essere espressa
o tacita. L'espressa dicesi secondo il Jus Civile l'adi-
zione dell'Eredità, secondo il Jus Pretorio Agnizione
del Possesso de' beni (agnitio bonorum possessionis).
La Tacita è detta gestio pro herede. Questa si verifica
quando alcuno colle intenzione d'essere Erede eser-
cita qualche atto, a cui [illegible] il carattere d'Erede,
e il cui assunto fa tale, che non lasci dubitare a terzo
la probabile intenzione e la presa dell'Eredità [illegible]

La rinunzia all'eredità [illegible] si rende

se dal [illegible] [illegible] altrimenti quando nel tempo della

[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] uso del

[illegible] si dice [illegible] d'eredità [illegible] l'accettazione

che la rinunzia debbono essere [illegible]

L'accettazione [illegible] [illegible] l'eredità [illegible] quale

una [illegible], non può farsi [illegible] [illegible], e [illegible]

[illegible] ad una [illegible] [illegible] una volta [illegible] rinunziato

non è più lecito rivocarla. Tanto la rinunzia che l'accetta-

zione dell'eredità onde siano valide è inoltre necessario

procedano da persona, che ne sia capace. Perchè

questa sia capace conviene, che la persona sia al

tempo dell'accettazione, o della rinunzia, non [illegible]

[illegible] [illegible] dell'uso della ragione, e della

libera facoltà di disporre del [illegible] [illegible]

[illegible] non potevano per l'antico [illegible] accettare, o

ripudiare l'eredità, che per ordine del loro padre di famiglia

e ciò, che accettavano intendevasi acquistato a [illegible]

d'assoluto vantaggio del padre. Nel [illegible] [illegible] in[illegible]

occorre il consenso dell'uno, e dell'altro, ed il padre

per l'accettazione [illegible] più non acquista sull'

eredità del figlio, che l'usufrutto vita durante. La

stessa regola deve però applicarsi colle seguenti

modificazioni

[illegible] Se il figlio di famiglia al momento, che si

apre la successione [illegible] infante, o si trovasse assente,

potrebbe il padre [illegible] accettare, o ripudiare [illegible]

resta però al figlio [illegible] la facoltà di domandare

allorchè [illegible] od [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] la

restituzione contro l'accettazione o la ripudia [illegible] del

padre, e ciò anche nel caso, che nell'accettazione [illegible]

[illegible] del Podestà. La restituzione contro l'accettazione paterna porterebbe l'effetto che tutto il peso dell'esecuzione dell'eredità ricadesse a carico del padre, quella all'opposto contro [illegible], che si reclama l'eredità a tutto beneficio del figlio privando il padre [illegible] d'usufrutto. Mentre il figlio [illegible] il padre avesse dichiarata la sua [illegible] volontà, [illegible] il medesimo figlio [illegible] [illegible] anche posteriormente.

[illegible] Se il figlio di famiglia al momento in cui si apre la successione fosse maggiore degli infanti, e si rifiutasse d'accettare l'eredità potrebbe il padre [illegible] [illegible] l'eredità rimarrebbe al figlio, [illegible] e vantaggi. Se al contrario fosse il padre, che si rifiutasse di acconsentire all'accettazione, potrebbe il figlio acquistare l'eredità, [illegible] il padre [illegible] l'usufrutto [illegible] soltanto dovrebbe in tal caso [illegible] minorenne gli fosse deputato un Curatore per l'amministrazione dell'eredità.

Trattandosi di Pupilli questi non possono rifiutare ed accettare l'eredità che [illegible] l'autorità del tutore, ma [illegible] ancora infanti [illegible] [illegible] [illegible] il tutore [illegible] solo. [illegible] il pupillo infante non avesse tutore o [illegible] [illegible] l'accettazione [illegible] che nel frattempo morisse il pupillo ancora infante [illegible] eredità in tal caso [illegible] vantaggio [illegible] [illegible] ove il pupillo non avesse mai [illegible] [illegible] pupillo maggiore degli infanti deve egli stesso accettare l'eredità, ed il tutore deve interporre la sua autorità essendo il pupillo [illegible] [illegible] dovrebbe farsi autorizzare l'accettazione dal Magistrato

Quanto ai minori, e prodighi dichiarati essi non possono accettare
o ripudiare l'eredità devono ottenere il consenso del
loro curatore, deferendosi l'eredità ad un furioso, od a
mentecatto, e ad infante, egli l'acquistasse e l'eredi-
tà come tutti gli altri ipso jure e quindi non
occorrendo dichiarazione di consenso e proprietario
della medesima. Ma se l'eredità si devolve al fu-
rioso come erede volontario non può adirsi nè dal
giudice in di lui nome, nè dal curatore, nè da
alcun altro legittimo rappresentante. Questi solo pos-
sono e debbono implorare in di lui vantaggio il possesso
dei beni, amministrando tale eredità come ogni altro
patrimonio del furioso. Se poi il furioso acquista il
[illegible] l'uso della ragione, può egli decidere sul fatto
di questa eredità dichiarandola sua, [illegible].
Ma se muore senza aver ricuperato la ragione,
senza aver dichiarato d'accettare l'eredità, o avendo
ripudiato la medesima, deve la stessa eredità consi-
derarsi da quelli che l'anno amministrata come
persone, che ci sono immediatamente chiamati
[illegible] tanto, che l'erede
volontario non dichiara nè espressamente, nè taci-
tamente d'accettare, o ripudiare l'eredità questa si
dice giacente, e per una giuridica finzione rappresenta
la persona del defunto. Ciò produce l'effetto, che possa-
no nel frattempo aggiungersi all'eredità [illegible]
nuovi acquisti ovvero quelli che esigono un modo
particolare dipendente da un atto giuridico o altro, sup-
ponendo [illegible] tale [illegible]
dichiara d'accettare l'eredità [illegible]

i retrotraetano all'epoca della morte del Testatore

Acquistata l'eredità, l'effetto principale, che ne deriva si è di far sì che si consideri l'erede quanto al patrimonio del testatore una stessa persona con esso, cioè di far che si consideri il testatore e l'erede un individuo medesimo. L'effetto deriva da ciò che il patrimonio del defonto si confonde con quello dell'erede, e il tutto si riduce ad una sola sostanza, che l'erede in proporzione della sua porzione succede in tutti i diritti ed obblighi del defonto perchè sono resi personali, dovendo soddisfarli anche col proprio, non bastando l'eredità conseguita. Finalmente deve soddisfare tutti i legati, e fidecommessi ai legatarj, e fidecommissarj nella stessa guisa come se si fosse con loro obbligato mediante apposita convenzione, e ciò tanto se basti o no l'eredità medesima.

Potendo quindi per tali conseguenze riuscire all'erede assai pregiudicevole l'acquisto d'una eredità, in contro a tale inconveniente fu dal Pretore concesso il diritto di deliberare, e da Giustiniano il Beneficio d'inventario.

Il diritto di deliberare consiste nella facoltà concessa all'Erede per un certo termine d'esaminare lo stato dell'Eredità, e decidere se gli convenga, o no fare l'adizione.

Per fissare la durata di questo termine è d'uopo distinguere se sia, o no sollecitato l'erede a decidersi dalle persone che ne hanno interesse e quindi dai creditori ereditarj. Nel 1° caso esso deve deliberare subito, od implorare l'assegno d'un termine ad arbitrio del giudice, ma non minor di 100 giorni; in seguito ciascuno se concesso dal Principe di un anno, e dai Magistrati di [illegible] il termine istesso decorre dal tempo, che gli venga dato. Non risolvendo l'erede entro questo termine

rispetto agl'altri eredi si considera, che [illegible]
eredità, rispetto al creditore, che l'abbia accettata.

Che [illegible] morto prima della [illegible]
[illegible], perchè a vantaggio del suo erede lo spazio
mancante. Nel 2.° caso per deliberare hà quanto tempo
vuole, cioè tutto quello accennato dalla legge per la pre-
scrizione in genere delle azioni, dicendo poi l'erede
nell'uno, o nell'altro caso deliberato d'accettare, vede
la sua [illegible] costituzione [illegible] e [illegible]
l'obbligo di soddisfare a tutti i pesi, debiti, e gli dispo-
sizioni del testatore, sia che basti o no l'eredità con-
[illegible]. Lo stesso si [illegible] in cui nulla aveà
deliberando l'erede nel tempo [illegible] perciò
considerasi verso i Creditori dell'eredità, come se l'avesse
effettivamente accettata.

Molto più vantaggioso all'erede si è l'acces-
sione all'inventario, perchè [illegible]
tutto questo la legge dell'inventario non è tenuto
a pagare i creditori [illegible] le forze dell'
Eredità. L'inventario è la descrizione di tutti
beni ereditarj, che [illegible]
Le formalità comuni, e che [illegible] l'inventario si
trovano nella ultima [illegible]
sulla Nov. 1 Cap. 2.

[illegible] l'eredità [illegible]
un altro effetto importante, [illegible] di potersi
trasmettere agl'eredi [illegible]
[illegible]
la [illegible], che si apre la [illegible]
[illegible]
[illegible]

Trasmissione ex capite [illegible]

L'erede volontario che è morto non avendo accettata l'eredità non la può trasmettere ai suoi eredi, poichè hereditas nondum adita non transmittitur ad heredes. Tale regola può patire eccezioni, e per lo più si trovano dai casi seguenti.

1° Quando l'erede non abbia potuto per legittimo impedimento adire l'eredità, [illegible] possono gli eredi di lui adirla in suo luogo.

2° Quando l'erede non abbia potuto accettare l'eredità stessa per l'assenza sua per causa pubblica. In tal caso li suoi eredi possono domandarla entro [illegible] giorni; e questa dicesi Trasmissione ex capite restitutionis in integrum, e ha luogo in tutti i casi per cui a titolo d'assenza si domanda la restituzione in intero.

3° [illegible] eredità [illegible] infante ed il padre abbia ritardato a favore del figlio la dichiarazione. Morendo il figlio nell'infanzia può tuttavia per disposizione di Teodosio accettare la stessa eredità, e questo dicesi Trasmissione ex Capite infantiae.

4° Quando il discendente istituito erede da un suo ascendente muoja prima di questo e prima di avere adita l'eredità, allora i discendenti del discendente istituito possono accettare tale eredità, ed appunto sotto questo rapporto sono considerati come istituiti essi stessi. Questa eccezione alla regola generale, fondata in una Costituzione di Teodosio, ebbe il nome di Trasmissione teodosiana.

5° Quando l'erede muoia nell'anno in cui

conoscere che si a suo favore devoluta l'eredità, o prima che sia spirato il tempo concessogli per deliberare. Il periodo, che ancora mancava a compirsi, va a vantaggio dei di lui eredi, i quali

Questa specie di trasmissione fondata in una costituzione di Giustiniano è detta Giustinianea.

Quelli che per una di queste cause possono acquistare l'eredità in luogo dell'erede mancante, sono tutti quelli, che sarebbero stati esclusi dalla persona che sopravviene, quindi anche gli eredi sostituiti.

Dal D.to di eredità nascono a vantaggio dell'erede delle azioni, petitorie e anche possessorie.

Tra le prime appartiene la così detta azione di petizione d'eredità, ossia l'azione che si chiama reale, con cui domandiamo l'eredità, che ci compete, contro chiunque la possiede o a titolo ereditario, o con titolo al nostro inferiore. Essa compete

1.o A ogni erede testamentario, o intestato, tanto di Diritto Civile, o Pretorio. Come azione utile però anche a quelli, che compete sull'eredità l'eredità.

2.o Ha luogo contro quello, che possiede l'eredità come erede o come possessore, o nega all'attore il suo D.to. Si risolve come erede quello, che si reputa tale in buona, o mala fede; possessore come quello che detiene senza alcun titolo, e ciò sapendo, che la medesima non gli reca in alcun modo competere.

3.o Il fine di questa azione si è non che l'altra sia riconosciuto, e restituita a noi l'eredità, e

che si è conseguito o tutto, o niente, o le cose
gli appartenevano con ogni sua causa, o accessioni.
Quando i beni, e le cose, che possiede, ... state
a seconda della sua buona, o mala fede. L'estingue
quest'azione secondo la regola generale stabilita ...
Prescrizione nel termine di XXX anni.
Le azioni possessorie sono le seguenti
1° interdetto Quorum bonorum, 2° Remedium ex
lege ultima Codicis, 3° Edicto Divi Adriani tollendi,
3° De tabulis exhibendis, 4° Quorum legatorum, ed
alcune altre ... in possessoriis ... per
quelli ex Edicto Carboniano ... ...
... ... e simili.

§. Obblighi dei Coeredi, e loro ...

Gli effetti particolari derivanti dall'acquisto dell'eredità
e che si riferiscono al riparto di più Coeredi tra loro
abbracciano i pesi aggravanti l'eredità la divisione di
eredità la collazione ed il diritto di accrescimento.
Quanto ai pesi dell'eredità, è risoluta ... vantaggi
di più coeredi ... ...
... devesi in relazione alla ... contribu-
ire i pesi ... ... l'eredità. Questa
regola generale potrebbe ... eccezioni ... ...
il testatore anche ... ordinato, o che ... ...
fra loro ... in altro modo convenuto. Tali
eccezioni sono ... obbligatorie riguardo ai Coeredi
ma non per i Creditori, che rimangono senza ...
... di ... gli eredi in ragion della ...
... d'eredità ... favore di ...
Quanto alla divisione dell'eredità ogni erede
ha ... la libera amministrazione del suo ...

[illegible] medesima. Lo stesso dicasi
del defunto, o di particolari convenzioni fra Eredi
potrebbe valere ai [illegible] [illegible]
quanto [illegible] a certo tempo determinato.
Tal divisione può farsi [illegible] giudizialmente
di [illegible] intelligenza tra Coeredi, o per la deliberazione
d'un arbitro, o nel caso di [illegible] giudizialmente [illegible]
istanza [illegible]. A questo fine è concessa
agli eredi [illegible] l'Azione per la divisione
[illegible] familiae erciscundae.
Relativamente alla Collazione, ossia il confe-
rimento in comune di ciò che alcuno [illegible] della
massa comune ricevuto. Anticamente si faceva in due
casi 1° Quando [illegible]
[illegible] al possesso di beni contro il testamento
2° Quando lo stesso emancipato otteneva per l'Edit-
to [illegible] liberi il possesso di beni unitamente ali
Eredi suoi. Ma Giustiniano avendo abolita
ogni differenza che prima esisteva fra gli eman-
cipati [illegible]
venendo alla successione intestata, o testata [illegible]
loro [illegible] obbligati a conferire i
comuni quanto dal defunto avessero ricevuto.
Così nel [illegible] Giustiniano, la Collazione
è un atto per cui i discendenti venendo agli
ascendenti conferiscono in comune per [illegible]
per loro tutto ciò che hanno [illegible]
finchè vivevano gratuitamente [illegible]
quello, che la legge, o la volontà del defunto

eutrio dalla Collazione risulta da questa idea
1.° Che alla Collazione son tenuti i soli discendenti
affinchè possa colla medesima fra gli stessi stabi-
lirsi l'uguaglianza.
2.° Che debbano conferirsi tutti i beni provettizj
meno gli eventuali.
3.° Che può farsi la collazione, o col riporre in-
naturalmente nella massa ciò che fu ricevuto, o
colla imputazione dell'importo nella porzione ereditaria, o
col prestare idonea cauzione.
Gli oggetti, che specialmente si debbono confe-
rire sono 1.° la dote data alla figlia, o nipote
2.° le donazioni per motivo di nozze conferite dal
figlio, o nipote, e tutto ciò, che a titolo di colloca-
mento [illegible] una professione
allo stesso figlio o Nipote venne gratuitamente
conceduto. Gli oggetti eccettuati dalla collazione sono
1.° Gli alimenti 2.° Le spese d'educazione 3.° gli peculi
castrensi, e quasi castrensi [illegible]
guadagni, le cose singolari dagli ascendenti date
a favore dei discendenti per causa di merito. [illegible]
[illegible] delle cose soggette a collazione. Di
regola anche le donazioni semplici quando all'
figlio non vi fosse obbligato al conferimento di una
donazione distinta con particolar nome, mentre an-
che in tal caso le Donazioni semplici soggiaciono
a collazione. Il discendente è sempre libero di
rinunciare [illegible] dalla Collazione [illegible]
[illegible] non produca [illegible]
legittima, e può anche ordinare la Collazione anche
negli oggetti proibiti dalla legge in quanto lo [illegible]

al momento in cui accordat. la Delazione

Nel D.o d'Accrescimento quello, s'intende per cui la porzione vacante, dei coeredi che mancano, aumenta a vantaggio degli altri coeredi. Questo D.o ha luogo tanto nella successione intestata, che nella testamentaria, senza però distinguere se l'Eredità si devolva per [illegible] fletore, oppure pel D.o Civile. È perciò necessario che gli Eredi mancanti non abbiano [illegible] me, o che fondati sieno al medesimo [illegible] di andare questa. Riguardo poi il [illegible] caso per l'accrescimento che si verifica [illegible] anche contro la volontà degli altri coeredi, la porzione vacante si accresce cum omni onere, quindi l'Erede cui si devolve è obbligato a sopportare tutti i pesi e debiti che vi sono inerenti, neppure il testatore può direttamente [illegible] l'accrescimento, bensì indirettamente ordinando una sostituzione. Per conoscere i principj che fondano e regolano il D.o d'accrescimento conviene distinguere la successione testata dalla intestata. Riguardo a quest'ultima la porzione vacante si accresce pro rata a vantaggio di quelli che si ritrovano [illegible] se al momento della successione, onde che non manca mai [illegible]. Ma con questo l'accrescimento non si altera rispetto agli altri eredi quel modo di successione già stabilito al momento della morte del testatore. Quelli che dalla legge sono limitati a ricevere solo una porzione determinata non possono approfittare dell'accrescimento, se non in quanto fosse necessario per completare la porzione riservata a loro favore, e ciò quando alla vedova [illegible], [illegible]

[illegible] di [illegible] la [illegible] d'incertezza [illegible]
al modo particolare d'unione con cui si trovano uniti
gli eredi in essi istessi possono esser tanti:
1° Re et verbis, o sia conjuncti. Si verifica tale
unione quando gli eredi sono istituiti sopra deter-
minata parte, e congiuntamente nella medesima
condizione.
2° Re tantum conjuncti. questi son detti anche disjuncti.
Avviene tal unione quando più eredi sono stati istituiti
assolutamente in tutta l'eredità, però nominati in frasi
e locuzioni separate.
3° Verbis tantum conjuncti = e questo ha luogo quando
gli eredi si trovano nominati in una medesima proposizione
e sono istituiti in una determinata parte dell'eredità.
Fissato la diversità dell'unione concorre [illegible]
uguale degli eredi che manchi, se tutti gli eredi sono sta-
bilmente uniti nello stesso modo, qualunque manchi de'
medesimi, la porzione mancante si accresce a vantaggio
di tutti gli altri, in parti uguali se ugualmente istituiti,
o in proporzione alle relative quote ereditarie se uniti
soltanto colle parole; se all'opposto l'unione
degli eredi fosse diversa, mancando uno di quelli, che
sono uniti re et verbis, si accresce la sua porzione a
vantaggio degli altri coi quali in tal modo si trovavano.
Se all'opposto manca uno di quelli, che sono re
tantum conjuncti, o uniti tantum conjuncti, la por-
zione vacante si accresce senza differenza a van-
taggio di tutti gli altri con questa differenza, che
quelli, che sono uniti colla cosa e colle parole
devono considerarsi, come una sola persona, e
tutti assieme conseguiranno una sola parte della
porzione vacante.

Dei Codicilli

[illegible] le quistioni generali, ora veniamo alle particolari, e siccome si può disporre non solo col testamento, ma coi Codicilli, ci giova premettere alle quistioni particolari alcune [illegible] sull'indole, e forma propria de' Codicilli.

Col nome di Codicilli si designavano [illegible] piccole Epistole, che solevansi mandare ai assenti, ed equivalevano ai Viglietti de' nostri giorni.

Questi codicilli in D.^o non aveano anticamente alcuna specie di autenticità. Soltanto sotto Augusto per occasione [illegible] [illegible] vennero ammessi e le Leggi diedero a questi [illegible] una propria esistenza, ed efficacia. Era pertanto considerato il codicillo come atto giuridico, e definivasi

Una disposizione d'ultima volontà meno solenne, e diversa dal testamento. [illegible] disposizione d'ultima volontà perchè [illegible] codicillo si dispone intorno ai [illegible], che si [illegible] dopo la nostra morte, ed è quindi [illegible] la stessa capacità che è necessaria pel testamento.

Meno solenne perchè non è necessaria l'osservanza di tante solennità [illegible] nei testamenti. Diversa dal testamento perchè nel Codicillo non può [illegible], [illegible] diretta l'istituzione. E perchè mentre nessun Cittadino può morire con due o più testamenti, [illegible] morire [illegible] codicilli, che vengono [illegible], e solo allora potrebbe [illegible] eccezione quando [illegible] [illegible]

fosse in assoluta contradizione con quello delli altri

Ogni Codicillo si considera come un ordine dato dal testatore ali Eredi. Tal ordine può essere diretto ad erede testamentario, o all'intestato, di qui la di[s]tinzione del Codicillo testamentario ad testamentum e del Codicillo ab intestato. Intestato si diretto ali Eredi legittimi, testato si diretto ali eredi testamentarj. Questi Codicilli esser ponno anteriori, o posteriori al testamento, e tanto nell'un caso, che nell'altro spiegati, o non espressi nel testamento medesimo e di qui nacque la distinzione dei Codicilli testamentarj confirmati, o non confirmati. I Codicilli ab intestato, esistono indipendentemente e però [illegible], nè si rompono per l'agnazione del Postumo all'opposto i testamentarj parte, appendice del testamento hanno una esistenza precaria e dipendente da questo. Quanto alla forma i Codicilli esser ponno o scritti, o nuncupativi, e tanto gli uni, che gli altri tanto pubblici, che privati. Quanto ai Codicilli pubblici si applicano i principj esposti circa i testamenti pubblici; quanto ai privati richiedono di regola parlando cinque testimonj, rivestiti della stessa capacità necessaria per la testimonianza nel testamento, denno essere rogati, e debbonsi sottoscrivere. Se il codicillo è scritto, non occorre sigillo, nè nemmeno sottoscrizione del disponente quand anche li fosse per[o] scritto d'altra mano per redigere il codicillo. Però pure è necessaria l'unità del contesto. Essendo minori i requisiti per la forma esterna del Codicillo, e del pari minori le proibizioni relative alla sostanza, ossia alla natura

stesso ne segue, che potrà più facilmente sus-
sistere un codicillo di quello che un testamento
Ora per questa osservazione che onde preservare
i testamenti da una nullità inevitabile da un
difetto di forma interna o esterna si è introdotto
l'uso d'una così detta Clausola Codicillare concepita
in tali termini, se il testamento non varrà come
tale, voglio che almeno valga come codicillo.
Ora se il testamento portante tal Clausola ha
già tutti i requisiti necessarj per sussistere come testa-
mento, si considera la clausola come se non esistesse, e
lo stesso dovrebbe dirsi nel caso che il testamento mancasse
per vizio di quanto è necessario per formare un valido
codicillo, ma se all'opposto mancano nel testamento
le solennità necessarie per esser tale, ma porta in sè
quelle richieste per il codicillo, allora la clausola pro-
duce suoi proprj effetti, e fa che il testamento si con-
verta in codicillo, e fedecommesso, onde ne consegue
che esistendo un primo testamento valido si defer-
irebbe l'eredità direttamente ali eredi in questo istitu-
ito, ma essi poi avrebbero l'obbligo di restituire la sua
eredità fedecommessaria ali eredi nominati nel
secondo testamento conservato per la clausola co-
dicillo, o fedecommesso. Viceversa non esistendo alcun
testamento l'eredità si devolverebbe direttamente
ali eredi legittimi, dal quale poi dovrebbe come nel
1° caso restituirsi qual fedecommesso. Trattenendo
nel uno e nell'altro caso l'erede di [illegible]
tal eredità detta della Quarta falcidia, e della
Trebellianica. Sempre però [illegible]

nel testamento portante la clausola codicillare [illegible] decidere, se voglia, che quei [illegible] riconoscere [illegible] falsa [illegible] detta più non la può rivocare, e solo coi parenti [illegible] discendenti agnati fino al [illegible] grado e [illegible] cognati fino al 3° grado

[illegible]

Le successioni particolari ereditarie abbracciano i Legati, i fedecommessi particolari, e le donazioni per causa di morte

Legato dicevasi secondo l'antico D.° Romano il lascito, che con parole imperative ordinavasi all'erede di soddisfare = Legatum est donatio quaedam a defuncto relicta ab herede solvenda =

Perciò dunque e per altre particolari determinazioni si distingueva il Legato dal fedecommesso particolare, che dovevasi lasciare con parole di preghiera

Giustiniano tolse tutte queste differenze, e rese i Legati, e fedecommessi particolari eguali fra loro

Per la validità del legato richiedesi

1) Che sia lasciato da una persona capace
2) Con atto di volontà attendibile
3) A vantaggio di persona capace
4) Ingiunto a persona che possa dal defunto obbligarsi capace
5) Di cose, che siano alla natura della disposizione idonee

Quanto al 1° s'intende, che è necessario per stabilire la capacità di testare occorre [illegible] per determinare la capacità di conceder un legato, [illegible]

ciò che abbiam detto p. il testatore deve servir di norma a ciò che concerne il legato.

Quanto al 2°. È valido l'atto con cui si ordina un Legato ov'abbia il carattere d'una disposizione d'ultima volontà qualunque quindi hanno luogo tanto prescritto nel testamento, che nel codicillo

Potrebbe p. disposizioni di Giustiniano valere un legato anche senza l'osservanza d'alcuna solennità, ma in tal caso la prova del legato medesimo dovrebbe risultare dal giuramento deferito a colui, che ha l'obbligo di soddisfarlo.

Quanto al 3° Non può il legato ordinarsi che a favore di chi ha la capacità di succedere. Quindi ciò che abbiam detto p. i testamenti sulla [illegible] passiva è da ripetersi anche qui. Quando sussista la incapacità può lasciarsi il legato anche a chi già fosse p. istituito erede ma in questo caso converrebbe, che vi fossero più eredi, poichè dove l'erede fosse un solo avendo tutto il caso per sè credito sarebbe inutile il Legato a suo favore disposto

Il 4° requisito del Legato si è, che il pagamento sia ingiunto a persona, che possa dal testatore esser obbligato a prestarlo e tali persone possono essere tutti quelli, che espressamente o tacitamente ricevono qualche cosa dalla liberalità del defunto quindi non solo gli eredi testamentarj e legittimi, quanto gli stessi Legatarj, ma questi ultimi sempre in modo che non siano gravati oltre di quello che sono onorati. Che se non avesse il testatore specificatamente a chi debba pagare il Legato

[illegible] a carico dell'Erede, nel caso di più
eredi ad ognuno pro rata [illegible] della rispettiva
porzione ereditaria, e siccome sarebbe assurdo l'ordinare
all'Erede di pagare a sè stesso il legato, così se vi sono
più eredi fra i quali uno onorato d'un prelegato, gli
si riguarda come legato la parte soltanto che riceve
da coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie
il rimanente l'avrebbe come eredità =

Il 5° Requisito è che il legato si riferisca a cose
che ne siano suscettibili, e le cose sono suscettibili, o ca-
paci di formare un oggetto di legato [illegible] volte, che so-
no esistenti in commercio e valgano a [illegible] al legata-
rio una utilità. Quindi le cose quanto corporali quanto
incorporali e perfino le [illegible] d'un qualche fatto e
quindi le cose tanto presenti che future ove [illegible]
[illegible] che possano realizzarsi [illegible] potranno
essere oggetto di legato cose singole determinate siccome
una [illegible] di cose, ed anche una quota parte della
[illegible] eredità. In quest'ultimo caso il legato ha mol-
ta somiglianza coll'eredità [illegible] e dalla stessa
diversifica giacchè nel legatario non passano nei i debiti
nè i crediti del testatore non [illegible] a suo beneficio
[illegible] [illegible], e cessa il legato colla destruzione
del testamento. Frattanto deve il legatario colla si-
dda [illegible] partis et pro parte, prestar cau-
zione all'Erede pel soddisfacimento proporzionato dei
pesi inerenti all'eredità. Finalmente ponno lasciarsi
in Legato le cose proprie del disponente, quelle dell'
Erede, o del terzo; che se però si lasciasse quelle di
quest'ultimo la persona obbligata a pagare [illegible]
[illegible] è in dovere di procurarne l'acquisto [illegible] ma

non vi essendo rimane sollevato da ogni responsabilità pagandone al legatario il valore. Deve però necessariamente il disponente al momento d'ordinare il legato sapere che tal cosa contemplata fosse di altrui proprietà, mentre se il caso fosse diverso cadrebbe il legato come nullo.

Una [illegible] [illegible] [illegible] proprie [illegible] argomento. [illegible] [illegible] [illegible] classificare e [illegible] [illegible] a certe specie [illegible] principali con proprio nome determinati. Così abbiamo il Legato di genere, di specie, di quantità.

Il Legato di genere s'intende quello nel quale le cose che si lasciano sono determinate non [illegible] [illegible] [illegible] mentre in tal caso il legato sarebbe nullo, [illegible] [illegible] cui appartengono e che i filosofi chiamano specie per es. un Cavallo. Nel caso che fosse ordinato un tale legato [illegible] [illegible] cosa da prestarsi [illegible] [illegible] quello [illegible] [illegible] disponente facoltà [illegible] [illegible] [illegible] legatario [illegible] [illegible] scegliere la migliore, ed il Legato [illegible] [illegible] opinione [illegible] fosse invece l'erede non potrebbe consegnare la peggiore. [illegible] questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] impartita ad alcuno [illegible]. Si trovano [illegible] [illegible] legati, e si trovano nell'eredità o esistono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legato [illegible] [illegible] competa al Legatario nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] può prendersi la migliore, né l'erede consegnare la peggiore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rispetto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erede. Il Legato di quantità è quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] somma [illegible] [illegible]

certa materia a [illegible] funzioni.

2.° Il Legato di Credito di Liberazione e di Debito

Il Legato di Credito o nomini [illegible] si verifica quando [il] testatore lega a qualcuno ciò che una terza persona deve o al testatore, o all'Erede

Il Legato di Liberazione è quando il testatore lega a qualcuno ciò, che questi deve al testatore stesso o altrui o ad un terzo

E finalmente Legato di Debito quello con cui il testatore lega a qualcuno il debito che lo stesso testatore ha verso di lui. Questo legato vale in quanto al legatario possa [illegible] di qualche utilità

3.° Il Legato di Dote, ed il Pre-legato di Dote

Il 1.° ha luogo quando il testatore lega la dote ad una terza persona.

Il 2.° rassomiglia al legato del debito, e si verifica quando il marito lega alla moglie ciò che questa gli [illegible]

[illegible] Il legato di [illegible] [illegible]

Di [illegible] [illegible] col legato tanto il godimento [illegible] [illegible] reali come [illegible] [illegible]

Di Pegno quando il testatore lega ciò che per questo titolo [illegible]

= 5.° Il legato [illegible] [illegible]

[illegible] quando si assegna ad alcuno [illegible] [illegible] e l'Abitazione sua vita durante

Il 2.° ha luogo quando è disposto a vantaggio d'alcuno una rendita annua, o mensile [illegible] questo legato [illegible] di [illegible] che ogni nuovo termine [illegible] come un legato [illegible] [illegible]

[illegible] quando alle disposizioni [illegible] possono essere ordinati i legati [illegible] regole generali [illegible] [illegible] puramente, che sotto condizione, e [illegible]

tutte le vere condizioni sono attendibili quindi anche
le risolutive non però le testatorie, permetto
anche sono quei legati così detti Penal (Legata poenae
nomine nell'ent.) i quali consistono nell'ordinare
all'Erede od a qualunque altro onerato di [illegible]
per qualche cosa pel caso che non si eseguisca una
certa memoria azione, o non se ne ommetta una di
malvagia. Inoltre possono lasciarsi i Legati a Sub-
die bisogna distinguere il tempo certo dall'incerto,
o la [illegible] posto per liberare il monumento, o il fine
del legato, o sub modo, o sub causa, e finalmente
sub demonstratione gli effetti in tutti questi casi
sono [illegible] uniformi e generali altrove indicati.

Quanto al tempo in cui si acquista il D.o al
legato è quello nel quale si dice il giorno [illegible]
cedimento (quando dies legati cedit, quando venit)
se il Legato è puro (dies cedit) onde il D.o s'acquista
subito dopo la morte del testatore, e mentre non
sia di tal natura, che passar non dovesse agli eredi
del Legatario, mentre in tal caso non si può acqui-
stare il D.o che al momento dell'Adizione dell'Eredità

Convengono sotto questo rapporto ai legati puri
quelli lasciati sub modo, sub conditione resolutiva,
in diem certum [illegible] dies [illegible]
il D.o di [illegible] il legato giunta il [illegible]
quando unicamente l'eredità [illegible]
se però un legato in diem certum soltanto è dato
[illegible] il giorno contemplato sia quando [illegible]
il legato è lasciato sotto condizione sospensiva e giorno
incerto, il D.o al Legatario non è acquistato, che al
verificarsi della condizione, o giungere del tempo con[illegible]

Stipposi parimente con le cose, che dai [illegible]

[illegible]

Riguardo al legato annuo, lasciato puramente nel suo primo [illegible] il D.to al di lui [illegible], si acquista subito all'atto della morte del testatore, ma per acquistare [illegible] termini successivi è necessario, che avvengano [illegible] cominciamento di ciascuno dei medesimi [illegible] avere acquistato il D.to al legato altro il legato [illegible] stesso, ossia l'oggetto, che lo costituisce. Il D.to al legato è acquistato ipso jure come vedemmo sotto, che si è [illegible] senza bisogno d'alcuna dichiarazione del legatario ma per altro è sempre lecito il ripudiarlo. L'effetto di tale acquisto è che il D.to passa dal legatario e si trasmette a suoi successori. Il Legato stesso, ossia la proprietà della cosa [illegible] contemporaneo coll'acquisto al contrario, se regola generale che in virtù della tradizione verificata dall'erede. Trattandosi peraltro di legato di certa specie esistente nell'asse ereditario anche la proprietà della stessa si consegue ipso jure nel momento, che l'erede accetta l'eredità. Di esso lo stesso se considera il legato un D.to reale, ma se al contrario il D.to fosse personale l'acquisto della proprietà dipende dalla tradizione, che deve [illegible] l'erede, nondimeno anche senza di questa [illegible] al legatario concessa una azione utile.

[illegible] Quando il legatario ha acquistato il D.to al legato [illegible] quanto [illegible] [illegible] le seguenti azioni.

1.° L'azione personale detta ex [illegible] legati, o ex testamento [illegible] l'erede debitore del legato [illegible], o testamentaria. Questa è diretta contro l'erede, e nasce dal quasi contratto [illegible] dall'accettazione che fece questi ultimo dell'eredità. Il fine dell'azione

il soddisfacimento del Legato

2.° L'Azione Ipotecaria nascente dalla Ipoteca legale accordata dal testatore ad sicurezza del suo Legato sulla porzione Ereditaria di quello che ne è gravato. Questa giova contro qualunque possessore della porzione stessa Ereditaria.

3.° L'Azione Rivendicatoria ove si tratti del Legato di cosa speciale appartenente al testatore. Può questa giovare contro qualunque possessore di tal cosa, nel fine che [illegible] con Legato [illegible] [illegible] e quando per altro motivo non si potesse [illegible] consegue il Legatario pretendere dalla persona che ne è gravata per sua sicurezza la Cauzione satisdatoria detta Legatorum servandorum Causa, e dove non venisse prestata potrebbe ottenere di venire immesso in possesso, e con questo [illegible]

Ordinariamente poi l'Erede nel caso che il Legatario prima della tradizione dell'Eredità si fosse arbitrariamente appropriato il possesso del Legato è concesso il rimedio dell'Interdetto Quod Legatorum per ottenere la restituzione dello stesso Legato.

§ = Quando una e la medesima cosa fu legata a più persone queste considerate nel loro concorso si dicono Collegatarj. Essi possono essere uniti re et verbis, ed anche re tantum.

Se prima d'aver conseguito alcuno il Legato manca alcuno di quelli che sono fra loro uniti re et verbis, la sua porzione accresce a vantaggio soltanto degli altri coi quali trovavasi nell'unione accennata. E nel restante poi [illegible] di particolare che mancando il Collegatario anche dopo aver conseguita la sua porzione, questa [illegible]

s'accresce a' profitto degli altri. Se manca alcuno di quelli che sono re [illegible] insieme, la porzione vacante s'aggiunge a vantaggio di tutti gli altri Collegatarj.

In ultima Analisi piuttosto che nel [illegible] potrebbesi dire questo rispetto a' legatarj, se non [illegible] il testatore lo avrà anche proibito [illegible] già fatto testamento quando gli assegnò [illegible] così detti [illegible] tanto reali che verbali. [illegible] godono di questo Dritto i legatarj che sono uniti fra loro soltanto colle parole. Se finalmente alcuno di quelli non abbia Collegatarj riguardo il legato, questo per il moderno Dritto rimane a beneficio di chi lo avrebbe dovuto soddisfare.

Le Leggi delle XII tavole accordavano a' Padri di famiglia una piena facoltà di testare le cose loro, approfittando della quale i testatori esaurivano tutta l'Eredità in legati, onde gli Eredi, che non volevano assumersi degli incomodi senza speranza di profitto, repudiavano l'Eredità ed il ~~testamento~~ testamento era di niun effetto.

Per rimediare a ciò si fece la Legge Furia colla quale proibivasi di legare a persona non congiunta una somma maggiore di Mille assi; ma lo scopo di questa legge era facilmente deluso per cui il testatore ordinando molti legati a diverse persone poteva egualmente esaurire tutta l'Eredità.

In seguito si fece la Legge Voconia divisa in molti capi fra quali alcuno vi era con cui disponevasi che non si potesse lasciare a ciascun legatario più di quello che lasciavasi all'Erede. Ma anche questa legge era facilissima a deludersi perchè per esempio avendo uno patrimonio di 100 [illegible] ogni legato [illegible] ciascheduno non [illegible] che

in eguale Centesimo non gli offriva così un vantaggio onde accettasse l'Eredità.

Però a meglio provvedere alle esenzioni di testamenti, oltre il Triumvirato è seguito su pub-blicata la Legge Falcidia così detta dal Tribuno Fal-cidio che la propose. Questa Legge ha due capi-toli, uno abroga le leggi Furia e Voconia, l'altra pr-oibita d'imporre legati che eccedino tre quarti parti del patrimonio; e vi si dispone ed ordina insieme, che trasgredendosi la legge passa l'Erede proporzionatamente a detrarre da tutti i Legati quanto fosse necessario per formare questa Quarta parte, che ora poi si denomina <u>Quarta Falcidia</u>.

Il Beneficio di questa legge s'applica indistinta-mente a vantaggio di qualunque Erede, diretto tanto testamentario che intestato e nel caso che più fosse-ro gli Eredi ciascuno per sè, e per la propria porzione gode dello stesso diritto quantunque confondendosi in cumulo i legati non separatamente [illegible] quanti di tutti i altri ereditarii. Che se per la mancanza d'alcuno dei Coeredi accresce luogo l'accrescimento converrà distingu-ere o una porzione gravata che l'accresce ad altra gravata, o il contrario, [illegible] si combine. Nel caso la detrazione del quarto si fa sulla sola parte gravata, nel 2° le due porzio-ni si considerano come una sola, e la detrazione si fa sul totale. e nell'ultimo si fa separatamente sopra ogni singola porzione.

Soggetti alla detrazione della Quarta Falci-dia sono di regola tutti i legati, le [illegible] particolari

e tutte le donazioni per causa di morte. Tale deduzione di regola deve farsi proporzionatamente all'importo d'ogni Legato, ma è libero al testatore ordinare espressamente che nel caso, che occorra, deva sopportarsi tutta la deduzione da un solo o da alcuni de' Legatarj dal lui determinati.

Per fissare l'estensione di questo beneficio conviene considerare quale sarebbe la forza della successione al tempo della morte del testatore, cosicchè gli aumenti e le diminuzioni avvenute dappoi cedono a tutto vantaggio o discapito dell'Erede. La Deduzione poi di cui si tratta deve sempre farsi sul patrimonio netto cioè dietro ogni qualunque aggravio sostenuto dall'Erede non imputandovi la Quarta falcidia, senonchè ciò che riceve a titolo d'Eredità quindi in essa i legati, la sola porzione che dovrebbe pagare a se stesso. Nel legato dell'usufrutto, e negli annui ove occorra una deduzione per il compimento della Quarta falcidia, avuto riflesso alla età presente del beneficiato conviene con un calcolo approssimativo determinare gli anni, che verosimilmente potrà vivere ancora, e formando un tutto di questi anni di età verosimile futura dovrassi sulla stessa applicare la deduzione per essere poi proporzionatamente diffusa sopra ogni termine.

La Legge falcidia non si applica
1° Ai testamenti militari
2° Alli Eredi che adita l'eredità non fanno inventario
3° Allorchè il testatore l'abbia vietata, o vi abbia l'Erede espressamente o tacitamente rinunciato.

Proibire l'effetto della Legge falcidia non era lecito in origine, ma Giustiniano lo permise al testatore.

4 Ai Legati pii soltanto per se l'erede ne avesse già dato il soddisfacimento

5° Riguardo ai legati fatti con diritto d'alienazione fuori della famiglia

6° Riguardo al legato del debito in quanto almeno i legatarj avessero azione per esigerlo

7 Rispetto a tutti que legati che tende l'erede di rafforzare o sopprimere

Se poi vi fossero insieme eredità legati privilegiati e non privilegiati questi ultimi non devono a causa dei primi soffrir nocumento, ma l'erede deve perdere, sul suo, tutto ciò che avrebbe dedotto da que legati se non fossero stati privilegiati

Dell'invalidità dei legati

Un legato può essere invalido o sin dalla sua origine o tale divenire in progresso di tempo. Sin da principio sono invalidi i legati fatti da persone incapaci di disporre, in favore di persone incapaci; così pure quei legati nella ordinazione de' quali si ommessa l'osservanza di una qualche essenziale solennità sono parimenti invalidi. Dalla loro origine mancano tutti gli altri legati consistenti sopra oggetti non suscettibili di una tale disposizione.

Possono divenire invalidi in progresso di tempo i legati per volontà, o contro volontà del disponente ed anche per cause particolari di indegnità esistenti nel legatario.

Per volontà del disponente in due casi rendesi invalido il legato

Si dà rivocazione quando uno il testatore con posteriore manifestazione di volontà toglie ogni effetto al legato in prima disposto. Questa rivocazione può essere espressa tacita e presunta. È espressa quando la si fa formalmente in un testamento o codicillo, in uno scritto qualunque anche senza testimoni, o verbalmente innanzi almeno a due testimoni dichiarando che non debba conseguire quel tale legato colui a favore del quale l'aveva già prima disposto. È tacita allorchè risulta da qualche fatto del testatore col quale indica senza dubbio d'aver cangiato la sua volontà, per es. cancellando nella sua dichiarazione d'ultima volontà quel capo che tratta del legato, cangiando forma alla cosa legata, alienandola senza essere costretto da necessità. È la rivocazione finalmente dalle leggi presunta nel caso d'inimicizia capitale sopravvenuta fra il legatario ed il testatore non estinta prima della morte di questo, o quando il testatore dichiara il legatario con [illegible] di poterne essere ingrato malvagio etc. Dello stesso come la tacita rivocazione del testatore si rende invalido il legato per mezzo della traslazione di questa ha luogo tutte le volte che il testatore fa un cangiamento in un legato. Quando havvi traslazione, se adunque cosa altra ne sostituisca, se adduce erede diverso dal primo imponga di soddisfare il legato, e se in luogo del primo legatario nominato un altro ne sostituisce, se cangia le determinazioni accessorie per es. apponendo una condizione alla quale prima non era sottoposto il legato. Ogni traslazione comprende in sè la rivocazione del legato precedente e la costituzione di un nuovo in luogo di quello; è dunque necessario perchè quest'ultimo valga che sia rivestito di

entro i termini prescritti pei Legati altrimenti ne
patirebbe la rivocazione ma per la trasgressione

Senza il concorso della volontà del testatore
rendesi nullo il legato, quando il Legatario muoja
prima del testatore e prima che ne abbia acquistato
[illegible] e non lasci alcun collegatario, e quando si verifica
che non si verificherà la condizione imposta al
Legato, quando il testamento portante il legato sia
divenuto irrito, rotto o destituto. Quando se la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] consegnato al
Legatario la cosa altrui che in quanto il legato [illegible]
[illegible] [illegible] disposto. Quando perisca l'oggetto del
legato, o soffra tale specificazione [illegible] [illegible]
[illegible] e in tutti questi casi i legati si estinguono.

Le Cause d'indegnità che tolgono i Legati
sono le [illegible] e pericolose [illegible] alla vita del testatore
l'accusazione capitale [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] l'intentata querela
d'inofficiosità, l'avere impedito con violenza che facesse
[illegible] [illegible] volontà, l'aver neglètto il testatore
in stato di bisogno e [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di questi casi a [illegible] [illegible] [illegible]
cade in vantaggio del fisco, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nei quali per titolo d'indegnità [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
l'ultima disposizione di volontà. [illegible] altro [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] al proprio vantaggio [illegible]
che [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible]
in altra [illegible] [illegible] [illegible]

Dei fedecommessi

Il fedecommesso è in generale una disposizione d'ultima volontà con cui si raccomanda a colui, al quale si lascia l'eredità, di restituire la stessa, o parte della medesima ad un'altra persona. Distinguesi in universale, e particolare. Il fedecommesso è universale quando si lascia ad alcuno per fedecommesso tutta l'eredità, o una parte di essa in relazione al tutto. Dicesi particolare, quando si lascia semplicemente cose determinate. Il fedecommesso universale non può essere domandato, che dall'erede, il particolare anche da ogni altro beneficato. Siccome Giustiniano tolse ogni distinzione tra il fedecommesso particolare, ed ogni qualunque legato, così per ciò, che concerne questo fedecommesso ci rimettiamo a quanto fu detto parlando dei legati.

Ora restringendoci al solo fedecommesso universale potrassi osservare che con questo si stabilisce una successione universale la quale può sotto qualche rapporto ritenersi come una specie di sostituzione, dovendo appunto anche nel fedecommesso esservi una persona simile all'erede che venga in luogo del primo istituito a ricevere tutta, o parte della eredità stessa da esso; che talvolta il fedecommesso è anche espresso sotto il nome di sostituzione fedecommissaria.

Dalla sostituzione tuttavia si distingue specialmente dalla volgare, di fatto questa ultima soltanto ha luogo quando manca l'erede istituito e l'altra invece quando il primo erede abbia conseguita l'eredità.

Anche questa sostituzione può come la volgare essere ordinata in maniera, che da un primo erede passi al secondo, dal secondo al terzo ecc., ed il fedecommesso è allora ridotto ad una restituzione, dicesi temporario, se abbraccia successive restituzioni si dice perpetuo. La Nov. 159 non permette, che

possa estendersi l'ordine delle restituzioni oltre al IV Grado?

Tre persone ricercansi necessariamente per dar esistenza al fidecommesso cioè il fidecommittente cioè quello, che lascia l'eredità coll'obbligo di restituirla ad un altro, l'erede fiduciario cioè quello cui s'ingiunge il carico della restituzione e l'erede fidecommissario cioè quello in di cui favore deve verificarsi la restituzione.

Può fidecommettere chiunque può far testamento

Può esser ingiunta la restituzione a qualunque si sia che lasci tutta o parte di eredità

Si può fidecommettere a favore di chiunque è capace d'essere erede

Il fidecommesso si può lasciare non solo per testamento, ma anche per codicillo, che anzi per provare i fidecommessi non sono talvolta nemmeno necessarj i testimonj, perchè, se il defonto avesse pregato alcuno di restituire la sua eredità, e questi si ricusasse d'adempire a quanto gli fu imposto gli si può deferire il giuramento obbligandolo o a giurare che realmente il defonto non gli ordinò la ricercata restituzione, o se ricusasse giuramento è allora obbligato ad eseguire la medesima. Può essere lasciato il fidecommesso non solo espressamente, ma tacitamente. Espressamente quando con parole precise s'ingiunge di restituire l'eredità, tacitamente quando questa restituzione viene dedotta da una tale circostanza che non lascia [illegible] congetturare fuorchè essere la mente del testatore, che la restituzione dell'eredità debba effettuarsi [illegible] poi che si è detto riguardo ai [illegible] ad altre determinazioni [illegible] parlando delle leggi [illegible] dell'acquisto dei medesimi [illegible] da [illegible]

ai fedecommessi. Perchè il fedecommesso universale
ottenesse il suo effetto, è necessario, che fra erede e quello
cui è raccomandata la restituzione, ma secondo quel
noto principio semel Heres semper Heres anche dopo
verificato la restituzione dell'Eredità quegli, che l'aveva
adita non cessava d'esser esposto a tutti i pericoli, e
incommodi, che sono una conseguenza del carattere
di Erede diretto. L'effetto naturale di questo si era che
gli Eredi istituiti ripudiavano l'eredità, che ad essi era
dannosa, e ripudiandola rendevano caduco col testa-
mento il fedecommesso. Per metter rimedio a tali disor-
dine sotto l'Imperatore Nerone Consoli essendo
Anneo Seneca, e Trebellio Massimo fu stabilito col S.C.
Trebelliano, che dopo verificata la restituzione della
Eredità tutte le azioni, che accordavansi si davano
agli Eredi e contro gli Eredi e quello, e contro quello fideic.
ai quali si fosse fatta la restituzione a tale oggetto [illegible]
rispetto agli Eredi erano dirette riguardo ai fedecommissarj
utili. Tale S.C. metteva bensì gli Eredi fiduciarj al
coperto d'ogni discapito nel caso che avessero l'Eredità, e
la restituissero, ma lasciava poi libero il campo di accettarla
o ripudiarla come meglio credessero. Accadeva perciò
frequentemente, che molti istituiti così di non ottenere
libero [illegible] dai [illegible] crediti rinunciavano d'accettarla e
rendevano inutile il testamento. Per porre rimedio [illegible]
anche a questo inconveniente sotto Vespasiano, Consoli
essendo Pegaso e Pusione si propose d'applicare la legge
Falcidia anche ai fedecommessi universali, e col
S.C. Pegasiano fu stabilito che gli Eredi fiduciarj avessero
il diritto di ritenersi la IV Parte della Eredità che
doveva restituire, ma che nello stesso tempo potesse

anche si fa de restituto ~~quale~~ all'accettazione dell'Erede medesima. Ora tale restituzione talvolta si facea in virtù del S. C. Trebelliano talora in virtù del S. C. Pegasiano. Del primo quando si riservò di trattenere la IV parte dell'eredità per volere del testatore, del secondo quando non la conseguiva per questo titolo ma per la disposizione del S. C. Se la restituzione si faceva a tenore del S. C. Trebelliano soleva concepirsi un contratto immaginario di vendita col patto che passava che ogni pericolo di evizione della cosa venduta a carico fosse del Compratore in conseguenza del quale andavano tutte le azioni passive che si rivolgevano contro l'Erede fedecommissario. Se al opposto la restituzione si faceva in base del S. C. Pegasiano dovevano aver luogo le stipulazioni partis et pro parte colle quali l'Erede ed il fedecommissario patteggiavano insieme di dividere tra se le azioni passive dell'Eredità in guisa che al fiduciario tanto di debiti e d'obblighi dovessi fare carico aggravato quanto corrispondesse alla porzione delle cose a lui restituita. Tutte queste cose le stipulazioni di vendita, e quelle partis et pro parte erano piene d'imbarazzi, ed esponevano l'Erede al pericolo di sostenere doppia lite e che però vedendo di prendere un cammino tortuoso per cui non si dietro si può giungere più facilmente alla meta, così Giustiniano semplificando gli effetti riposti in tanti S. S. C. Trebelliano e Pegasiano, stabilì che

1° Sia sempre salvo all'Erede fiduciario la IV parte de' beni la quale si chiamò in seguito Trebellianica

2° Che i pesi ereditarj restano ipso iure [illegible] dividersi fra l'Erede fiduciario ed il fidecommissario [illegible]

proporzione della parte d'eredità da ciascuno conseguita.

3° Finalmente, che l'Erede fiduciario, che si ricusasse di accettar l'eredità spontaneamente, possa esser giudizialmente costretto perdendo ogni suo diritto alla [illegible] Trebellianica ed ogni vantaggio dipendente dal testamento. Ora pertanto ciascuno comprende per se che la [illegible] Trebellianica più non è che la Quarta Falcidia applicata a' fedecommessi universali, quindi quei principj medesimi, che servono di norma per la prima, denno regolare anche la Quarta Trebellianica ne' fedecommessi.

Intanto che il fiduciario in possesso de' fedecommesso si considera bensì proprietario dello stesso, ma non può alienare le cose che al medesimo appartengono, ove ciò non fosse necessario per pagar qualche debito, o per preservarlo da qualche danno, o quando [illegible] [illegible] anche il commesso, e tutti gli interessati [illegible] [illegible]. Alienando il fiduciario fuori di questi casi le cose appartenenti al fedecommesso, dovrebbero queste calcolarsi nella Quarta Trebellianica, e dove oppassassero importo della medesima competerebbe al fedecommissario [illegible] d'ispaso dell'azione rivendicatoria [illegible] [illegible], più che se poi al fiduciario si fosse soltanto raccomandato dal testatore al fedecommissario quanto della eredità gli rimanesse al momento di sua morte, in tal caso egli ha [illegible] facoltà di disporre di tutte le [illegible] parti dell'eredità ed è soltanto sufficiente che rimetta una [illegible] della medesima al fedecommissario; ove però quando a tale quarta porzione del fedecommesso potrebbe dal fedecommissario costringersi a prestare idonea cauzione.

La restituzione del fedecommesso deve farsi nel tempo prescritto dalla volontà del testatore; e se nulla avesse disposto in proposito, subito dopo l'adizione dell'eredità

Nell'uno e nell'altro caso può esigere il rimborso delle spese fatte a profitto del fedecommesso, o dei fedecommessari, a dover anche rispondere del danno o per sua colpa cagionato.

Il fedecommesso universale si estingue oltre il caso della invalidità dell'atto con cui fu ordinato

1° Quando il fedecommissario vi rinunzia

2° Quando muoja prima d'averne acquistato il d.°

3° Quando manchi la condizione da cui si fece dipendere

4° Quando siasi estinta la famiglia cui si è chiamata

Delle donazioni per causa di Morte

La donazione per causa di morte può essere di due specie: 1ª quando uno trovandosi in pericolo imminente di morte dona ad altri qualche cosa colla condizione di poterla rivocare, se la donazione si salva dal pericolo

2° Quando alcuno senza esser minacciato da imminente pericolo pensando alla morte dona qualche cosa pel caso in cui si verifichi, e non rivocando nel tempo che un d.° è pattante revocabile.

Disputavano i Romani se queste donazioni considerar si dovessero come Contratti, o come Legati. Giustiniano decise che dovessero trattarsi, e considerarsi in ciò che tiene al essenziale come legati.

Le donazioni pertanto di questo genere hanno coi legati comune:

1° Che sono revocabili e ciò durante la vita del donante, e ciò è tanto necessario che tolta la revocabilità cangierebbero natura, e diverrebbero donazioni fra vivi

2 Che ponno soltanto farsi da quelli che sono capaci di far dei legati, ed a favore di quelli che sono capaci di riceverli.

5° Che sono come i Legati soggetti alla deduzione della Quarta Falcidia.

7° Che ammettono a favore del Donatario tutte le stesse azioni che servono per il legatario e molte volte anche lo stesso diritto d'accrescimento sotto le condizioni stabilite pei Collegatarj.

Le proprietà all'opposto caratteristiche di queste donazioni, che le rendono in qualche modo diverse dai legati sono

1° Che essi rendonsi efficaci ipso iure subito all'atto della morte del donante, e independentemente dall'accettazione dell'eredità.

2° Che per acquistare la donazione basta che il Donatario sia capace al momento della morte del donante.

3° Che possono farsi col consenso del proprio padre anche dal figlio di famiglia.

4° Che la donazione d'un'annua rendita a differenza de' Legati si considera come una sola.

5° Che non si perdono come i legati allorchè senza effetto abbiasi come invalido, o come inutile esso impugnato il testamento.

6° E poi nella revoca generale dei Legati non s'intendono comprese le donazioni. Perchè tali donazioni godano di queste prerogative è necessario che siano accettate [illegible] durante dal Donatario, mancando siccome [illegible] non sono invalide, ma si considerano in tutto e per tutto eguali ai Legati, ed a' fedecommessi, e in tanto valgono in quanto abbiano quegli estremi che sono necessarj per la validità de' Legati. L'accettazione all'opposto rende inutile l'osservanza di quanto è scritto per la forma degli atti d'ultima volontà. Le donazioni per causa di morte si estinguono in tutti quei modi pei quali cessano i Legati, quindi colla rivocazione. Anzi trattandosi della donazione fatta in vista di un imminente pericolo di

morte usato lo stesso che [illegible] sarebbe a vocata
che senza bisogno d'alcuna dichiarazione
2.° [illegible] il donatario muore prima del donante
3.° Se questi in vita sua durante dona ad altri ciò
che era l'oggetto della prima donazione, o lo aliena per
già necessità o si fa un cangiamento essenziale
Divenendo invalida una di queste donazioni cui
prima ciò si avesse dato adempimento, il donante o
gl'Eredi di lui potrebbero essendo la cosa in natura
ripeterla coll'azione vendicatoria, non essendo in
natura domandarne il valore col mezzo della così
detta Conditio sine causa o con una azione in
fatto.
Di passaggio avvertiremo, che dai Romani si
solevano comunemente indicare tutte quelle altre
donazioni per causa di morte le quali non erano
con nome proprio determinate mediante la qua-
le espressione Mortis causa capio. Così per esem-
pio [illegible] [illegible] [illegible] ciò che dovevasi
taluno per causa di morte ricevere da un altro in
adempimento d'una condizione così tutto ciò che
alcuno riceveva per [illegible] [illegible] a favore
del [illegible], o delli eredi [illegible] ed in altri casi

Del Diritto Personale sulle cose

Delle Obbligazioni

Spiegando altrove la differenza essenziale esistente fra i D.ti reali e quelli personali sulle cose dicemmo che i primi sono causa, i secondi effetto della obbligazione onde che le obbligazioni sono fondamento dei D.ti personali. Prima di trattare delle diverse sorti da cui uno può esser obbligato fra le quali le più precipue sono i Contratti daremo alcuni cenni intorno alle obbligazioni in generale.

L'obbligazione stabilisce un rapporto di D.to fra due persone in virtù della quale l'una che dicesi il Creditore può esigere dall'altra detta Debitore il pagamento di qualche cosa. Giustiniano la definisce "Juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendae secundum nostrae civitatis jura".

Le obbligazioni nascono o dal solo D.to naturale, o dal solo D.to civile, o da ambedue; sotto questo rapporto sono tre le specie d'obbligazioni: naturali, civili e miste. Dicesi naturale obbligazione quella che è imposta dal D.to di natura ma per cui il D.to civile non concede azione in giudizio. L'effetto importante delle obbligazioni naturali si è che sebbene la legge civile non costringa a pagarle, tuttavia più non si può ripetere il pagamento, che con atto spontaneo si è stato eseguito; onde l'indole propria di queste obbligazioni rispetto al D.to civile è di produrre eccezione, ma non azione.

Si danno per altro dei casi nei quali anche le naturali obbligazioni [illegible] dal Pretore [illegible] altri nei quali simili obbligazioni sono totalmente invalidate pel D.to civile che non riconosce [illegible] effetto

nemmeno quando il Debitore avesse prestato, portanee o p[illegible]
pagamento. Le prime son dette obbligazioni Civili o
onorarie le seconde sono quelle dette Naturali [illegible]

L'Obbligazione meramente Civile [illegible]
e quella [illegible] in giudizio, la quale pero [illegible]
gione e equita [illegible]
opponendo [illegible] contro del quale l'azione [illegible]
e intentata. Queste obbligazioni non dipendono
che dal [illegible] adottata da
Romani come molti che professavano comunemente
[illegible] la Stoica filosofia.

L'Obbligazione mista finalmente quella che
nasce dal Diritto delle Genti, ed è confermata dal Civile,
questa produce perfetta obbligazione, e di quella
unicamente conviene la definizione della obbligazione
data da Giustiniano, e da noi riferita.

L'obbligazioni considerate dal lato delle perso-
ne, che vi prendono parte, sono o tali, che
non presentino che un solo debitore o un solo Credi-
tore, o tali che vi siano più debitori dal un lato
e un solo Creditore dall'altro, o viceversa, e più debi-
tori da un lato e più creditori dall'altro. In
tutte le volte che nelle obbligazioni havvi più
di un Debitore o di un Creditore esse possono essere di
due specie cioè obbligazione pro rata ed obbliga-
zione solidaria o Reale. Si pro rata quando
ciascuno dei Creditori non può della cosa promessa
che ripetere la porzione a lui spettante, o quan[illegible]

ogn'uno de' creditori, o condebitori non è tenuto che per la sua porzione. È solidaria all'opposto, quando vi ha più Creditori, e ciascuno può chiedere per intiero la stessa cosa; o quando vi ha più condebitori ciascuno è tenuto per l'intiero; e ciò per altro in maniera che nel primo caso conseguito il pagamento da alcuno de' creditori nulla possano più ripetere gl'altri, e nel secondo soddisfatta dall'uno de' condebitori l'obbligazione rimangano anche tutti gl'altri liberati dalla medesima.

L'obbligazione solidaria ha luogo talvolta per se stessa, o per la realità della cosa dovuta, o per la immediata disposizione della legge. Dove manchi o l'una o l'altra di queste circostanze perchè nasca solidaria obbligazione è necessario un titolo particolare che può fondarsi o nel Contratto, o nel testamento, o nel commesso Delitto. La stessa obbligazione solidaria fondata con questi titoli particolari perde della sua efficacia in forza del così detto Beneficium divisionis competente ai condebitori per cagione del quale quel debitore che è chiesto per la totalità può domandare che prima siano sperimentati gl'altri anche verso gl'altri Condebitori per la loro respettiva quota, ma ciò per altro a condizione che questi si trovino presenti siano solventi, e che il debito non dipenda da delitto.

Quanto all'oggetto ogni obbligazione può consistere nel dare, o nel fare, o nell'ommettere. Se l'obbligazione contempla una sola di queste circostanze allora si dice semplice, se più ne contempla simultaneamente, allora si dice composta. In quest'ultimo caso può essere

e congiuntiva, ed alternativa; congiuntiva se tutti gli oggetti dell'obbligazione debbono simultaneamente prestarsi, alternativa quando basta che ne sia [illegible] di fatto alcuno ed a chi [spetti] in quest'ultima [la scelta] di regola [spetta] al debitore.

Delle Cessioni

Sebbene i diritti personali, cioè [illegible] fra certe determinate persone, [illegible] [illegible] possano dall'una trasferirsi nell'altra, ciò nullameno per la Costituzione di Antonino Pio e dal [illegible] imperatori successivi si stabilì che [i] diritti personali trasferirsi da uno nell'altro ed esercitarsi in nome di questo [illegible] mezzo di utili azioni. E [illegible] [illegible] trasferimento dei diritti da persona a persona [illegible] ampliò espressione Cedere actiones, e da questa derivò poi la generale denominazione [attribuita] a tutti, [illegible] di Cessione. [illegible] per cessione d'un credito o d'una azione altro non s'intende, fuorchè uno [illegible] mediante [illegible] al [illegible] [illegible] la facoltà di considerare un nostro credito come suo proprio e di esigerlo a suo profitto in giudizio.

Tale cessione può stabilirsi e per contratto di compravendita, e per [illegible], [illegible] donazione [illegible].

Quegli che trasferisce i suoi diritti propri si dice cedente, cessionario quello in cui vantaggio [è fatta] il [illegible] [illegible] debitore [illegible] l'altro contro il quale [illegible] l'obbligazione. Di regola possiamo cedere i nostri crediti [illegible] [illegible] [illegible]

...on è potrebbe [illegible] a' vantaggio [illegible] per altro tale poter
più pagar in grado d'innanzi al Debitore, parimente
anche rattenendo la Cessione d'un credito fatta a
[illegible] come soggetta alla stessa podestà a vantaggio di quello
che tal credito [illegible] non solo [illegible] non
[illegible] mai di più verificandosi [illegible] profitto
del debitore [illegible] tutti [illegible] e quelle
azioni che formano parte dei beni del Cedente, e che
meramente non si riferiscono alla sua qualità personale.
Ma non potranno essere oggetto di Cessione le ragioni già
vendute in giudizio, le ragioni per [illegible]
che [illegible], le azioni criminali, riguardanti
tendano alla punizione del delinquente, e tutte le azioni
Popolari. La Cessione d'un Credito, ordinaria Ragione,
è un contratto d'alienazione, quindi non può cedere
che colui il quale abbia la libera amministrazione del
suo patrimonio, oltre ciò onde rendersi perfetta la Cessione
si esige il consenso del Cessionario non quello del Debitore
Ceduto. Gli effetti della Cessione sono diversi, se [illegible] si
considera il rapporto fra il Cedente e il Cessionario, o quello
fra il Cedente e il Debitore Ceduto. Nel primo caso
per effetto della Cessione s'intende trasferito nel Cessio-
nario non solo tutto il credito principale del Cedente
ma con questo anche ogni altro accessorio [illegible] Contro
del Cessionario passano tutte quelle eccezioni che potevano
essere opposte al Cedente, il Cedente è garante per
l'effettiva esistenza del Credito ceduto, ancorchè non
l'avesse donato non della solvibilità del Debitore
meno che non ne avesse assunto l'obbligo o fosse [illegible]
vole di dolo. Nel rapporto fra il Cedente e il Debitore
la Cessione non opera cangiamento e continua a

sussistere nel Cedente il proprio Credito verso il Debitore
quindi finchè la Cessione non fosse al Debitore inti-
mata, o il Cessionario non abbia incominciato ad
agire ... per il che obbligare il Debitore al paga-
mento conseguendo in seguito al Cessionario quanto per
questo titolo gli ... addi fatto, che se poi il Cessio-
nario avesse già intrapresi gli atti contro il Debitore o
fosse a questi intimata la cessione, potrebbe allora
difendersi contro il cedente, col opporgli l'eccezione
di Dolo. Per impedire le speculazioni dei Cessionarj
avidi di guadagno ed allontanare possibilmente le ves-
sazioni dei Debitori emanò l'Imperatore Anastasio
una legge detta Anastasiana, stabilendo colla medesima
che le persone le quali comperassero i Crediti degli
altri non potessero dal Debitore ripetere che quanto
avevano effettivamente esborsato. Giustiniano ridusse
tal legge rendendola più precisa [illegible] che
davano occasione di Litigio. Dalla combinazione di
queste due leggi risultano i principj seguenti:
1° Applicasi la legge Anastasiana a tutte le Cessioni
onerose ed a quelle in parte onerose, ed in parte gra-
tuite, ma non alle altre che fossero meramente gratuite.
Si restringe ai Crediti, che hanno per oggetto denaro
od altre cose fungibili ed obbliga generalmente qua-
lunque Cessionario a produrre in Giudizio esigendolo
il Debitore la prova di quanto ha esborsato per acqui-
stare la Cessione del Credito. La domanda del Cessionario
riconosciuta a questo esborso e tutto il di più del cre-
dito oltre lo esborso stesso non compreso ricade a benefizio del
Debitore. S'avverta, che in ora d'eccezione [illegible]

tratti di Credito acquistato a titolo oneroso ed aventi per oggetto cose fungibili non ha luogo la Legge, sì la cessioni avvenute in solutum in pagamento cioè di un debito che si ha purchè non abbia avuto per iscopo la violazione della Legge. Dicasi lo stesso rispetto alle Cessioni avvenute fra Coeredi, Collegatarj, ed altri Consorti avvenute per definire le loro comuni ragioni. Finalmente nelle Cessioni verificate per conseguire o conservare il possesso d'una cosa destinata a sicurezza d'un Credito, ed a quelle relative ad un Credito ~~[illegible]~~ mal sicuro, ed niente non si applica l'effetto della Legge Anastasiana.

Del Soddisfacimento del Danno

Siccome molte obbligazioni consistono nella primitiva loro origine nel soddisfacimento d'un danno reale, e tutte sono terminare terminantando occasione a simile petizione ove il Debitore non presti ciò che è l'oggetto primitivo della obbligazione, così rendendosi importante la materia del soddisfacimento del danno credo necessario di premettere a questo luogo alcune idee generali relative al medesimo.

Per Danno in genere s'intende qualunque diminuzione del nostro patrimonio o già sofferta, o solo minacciata; nel 1° caso il danno si dice factum, o datum, nel 2° Metuendum o infectum. Questo danno si distingue in Lucro cessante, e danno emergente. Lucro cessante è quello che consiste nella perdita d'un'utilità che potevasi aspettare secondo il corso ordinario delle cose. Danno emergente quello che reca a carico a diminuzione di ciò che forma il patrimonio già esistente

alcune volte nelle leggi Romane si esprime il D.° del [illegible]

[illegible] intesi [illegible] [illegible] poi [illegible]

[illegible] qualunque [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] qualunque [illegible]

[illegible] [illegible] umana [illegible] potere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] come [illegible] allora [illegible]

[illegible]

[illegible] sono [illegible]

[illegible]

[illegible] uno assoluto, [illegible] regola

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] questo senso assai stato comune [illegible]

[illegible]

[illegible] ch'i si fa presente un' idea dall' altra diversa [illegible] di distinguere [illegible] dal quale il danno deriva o già deliberatamente conoscendo [illegible] conseguenza [illegible]

[illegible]

[illegible] qualunque [illegible] con animo deliberato di far male [illegible] di negligenza o di attenzione [illegible]

[illegible] Lata [illegible] Lieve [illegible]

[illegible] intelligenti, e questa [illegible] Dolo [illegible]

[illegible]

[illegible] Il contingente [illegible]

diligenza sotto il qual nome s'intende l'obbligo [illegible] nel modo possibile qualunque danno, [illegible]
[illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible]
di quella diligenza che [illegible]
[illegible] dalle [illegible]
[illegible] al danno [illegible]
[illegible] uomo [illegible]
[illegible]

Riguardo al soddisfacimento del danno [illegible]
[illegible]
[illegible] danno [illegible]
[illegible] danno [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dimensione non havvi responsabilità [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] responsabilità [illegible]
[illegible]
danno [illegible]
[illegible] il danno [illegible]
[illegible]
[illegible] danno [illegible]
[illegible]
[illegible] il danno [illegible] fatto
[illegible] la conv[illegible]
[illegible] prudentemente [illegible]
Responsabilità [illegible]
[illegible]
[illegible] danno [illegible]
[illegible]

queste sono diverse [illegible] della [illegible]
[illegible] particolarità [illegible]
[illegible]
[illegible] che [illegible] anche della [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il peso [illegible]
[illegible]
[illegible] ma non
[illegible]
[illegible] solo [illegible] il vantaggio
[illegible] quando [illegible] danneggiato è [illegible]
[illegible]
[illegible] del pagamento
il danno [illegible] deve [illegible] provare [illegible]
cura onde [illegible]
il denaro [illegible]
[illegible] della cosa
[illegible] prova della ingiusta [illegible] a
[illegible] del danneggiato il quale [illegible] il danno [illegible]
[illegible]
[illegible] quantità [illegible]
[illegible] compiti

Per Mora s'intende l'ingiusto ritardo [illegible]
[illegible] nell'adempimento [illegible] obbligatorio [illegible]
[illegible] soluzione [illegible]
[illegible] dunque [illegible]
[illegible] Al primo
[illegible] il pagamento il secondo
[illegible]
[illegible]

per oggetto o la persona o la [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] quando abbiano debitamente
interpellato con atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
avendo [illegible] interpellazione e costituito in mora [illegible]
legge, o dal giorno assegnato al pagamento quando [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] o dalla legge, o dal contratto
o dal testamento, ed allora [illegible] dies [illegible] vel dies inter-
pellat pro homine.

[illegible] della mora dal [illegible] [illegible]
la continuazione [illegible] [illegible] [illegible] delle
l'obbligo d'indennizzare il Creditore del tanto che avrebbe
potuto percepire e non percepì per causa della tardata
[illegible] delle obbligazioni incombente al debitore il dovere
di rispondere anche nel caso fortuito [illegible] [illegible]
[illegible] per il caso della mora particolarmente conve-
nuta. La mora ricevuta dal [illegible] del Debitore [illegible]
il Debitore [illegible] ogni responsabilità riguardo al pagamen-
to non effettuato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
del dolo della colpa lata [illegible] [illegible] [illegible] casi fortuiti
[illegible] per debitore o Creditore [illegible] [illegible]
mora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fra loro compensazione, o [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mora
[illegible] purga l'anteriore [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dalla mora [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] principali.

Si purga la Mora [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] debitore [illegible] al pagamento, o [illegible]
nuovo termine dal Creditore o [illegible] [illegible]

novazione, o adduca qualche motivo di tutela da promuo[illegible] [illegible] senza la mora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pronto ad accettare il pagamento e al quale soggetto intelligibile l'Arbitro.

Degli interessi

Spesso nelle obbligazioni oltre l'oggetto principale [illegible] anche il frutto della prestazione [illegible] interessi (usurae) sono [illegible] [illegible] [illegible] Romani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quelli usque accedit in eodem genere prestandum [illegible] [illegible] [illegible] si intende per interessi tutto ciò che [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] o legittimo di una somma [illegible] di cose fungibili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con patto convenuto [illegible] [illegible] creditore e la [illegible] [illegible] [illegible] pagare gl'interessi [illegible] capitale ([illegible]).

La causa che l'obbligazione di pagar gl'interessi [illegible] [illegible] procedere dalla legge, o da un atto obbligatorio del debitore, nel primo caso la legge [illegible] [illegible] particolare, e in un tanto e nell'altro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contratto d'[illegible] abbiamo l'idea degli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lecito o illecito.

[illegible] convenzionale [illegible] può consistere o in una [illegible], o in testamento. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del creditore nell'impegnare arbitrariamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] frutto per [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facilmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contrarii

(7)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sarebbero [illegible] perchè [illegible]
[illegible] che [illegible] ottenuta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
degl'interessi [illegible] convenzionali [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
6 per 100 [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] al 4 per cento [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altri, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ai [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] riconosciuto al [illegible] 100, [illegible] era di maggiore
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] a ciò stabiliscono [illegible] riguardo agl'interessi
le seguenti limitazioni.

[illegible] Che gl'interessi [illegible] [illegible] la
somma del Capitale non si possano [illegible] [illegible]
[illegible]

Che non si potranno prendere interessi d'interessi [illegible]
[illegible] di Anatocismo, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] capitale [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
capitale [illegible] [illegible] mani [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] si verifica [illegible]
Anatocismo quando la somma degl'interessi [illegible]
[illegible] di nuovo consegnata al [illegible], [illegible]
[illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] gl'interessi
[illegible] [illegible] da un altro [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible]
a [illegible] [illegible] [illegible] prescrizione [illegible]
[illegible] [illegible] commetterebbe [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] agendo [illegible]

[illegible] intervenuto e conoscenza

[illegible] rappresentatore [illegible] quel ribasso, che pretende il debitore

pel pagamento, che d'intelligenza col creditore

[illegible] così benchè patentemente estinguendo un debito non

aggravato da alcun interesse si fordano. Gli [illegible]

[illegible] quai principj debbasi regolare tali [illegible]

[illegible] [illegible] le parti in questo proposito convenute.

Tutte le obbligazioni risposono come [illegible]

alla legge, ma si [illegible] ano, come [illegible] avvertito [illegible]

nel Delitto, o per altre cause [illegible] contratto, e

di convenzione [illegible] [illegible] persone concorrono

con loro libero consenso nella [illegible] [illegible]

d'obbligarsi; quindi Ulpiano descrisse il contratto

Duorum vel plurium in idem placitum consensus.

I moderni poi dicono il contratto, una promessa accettata.

Aggiunto alla promessa quello, che dichiara la sua

volontà, quello che dichiara di dare, di fare [illegible]

qualche cosa in altrui vantaggio; accetta colui, che

prima, o dopo della promessa dichiara di voler ricever

ciò, che forma l'oggetto della medesima. Non conviene

dunque confondere il contratto con una semplice trattat

[illegible] o [illegible] [illegible] promesse non ancora accettate

[illegible] nè quelle nè queste producono obbligazioni

[illegible] [illegible] qual [illegible] nella [illegible]

[illegible] alla [illegible] o allo Stato.

I Contratti sono affari giuridici [illegible]

[illegible] agli [illegible] ciò, che in genere abbiam detto

[illegible] necessarj per la validità di questi

particolarmente però [illegible] [illegible] le convenzioni

il reciproco [illegible] delle parti, così non si ponno validamente

[illegible] [illegible] quelle, che non ponno consentire

[illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] andere a altare [illegible]

bisogno dell'autorità del tutore e [illegible] curatori, senza tale [illegible] consenso non possono fare nemmeno un contratto [illegible]

Anche nei contratti la determinazione del [illegible] consenso deve esser libera e seria. [illegible] si oppongono a tal [illegible] [illegible] l'inganno la violenza e errore. La formula [illegible]

Quanto all'inganno se fra i contraenti [illegible] nasce tra loro [illegible] [illegible] riguardo alla natura [illegible] e [illegible] del danno derivato o non [illegible] fa luogo ad azione [illegible] per l'adempimento del contratto [illegible] [illegible] [illegible]

Se fra uno solo dei contraenti che nasce [illegible] inganno conviene distinguere se verte l'inganno sopra una essenziale od accessoria qualità o parte della convenzione. L'inganno essenziale annulla il contratto, l'accidentale solo produce [illegible] di soddisfacimento [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligo [illegible] produce [illegible] stesso effetto dell'inganno [illegible] [illegible] un terzo [illegible] era consapevole accettante il contratto [illegible] nullo [illegible] [illegible] distinguere [illegible] [illegible] [illegible] ebbe già compimento rimane [illegible] [illegible] [illegible] appartiene il [illegible] [illegible] [illegible] quello che gli [illegible] la violenza [illegible] [illegible] non ebbe compimento [illegible] [illegible] [illegible] opponendo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della cosa [illegible] [illegible] [illegible] o sopra una qualità [illegible] della medesima e [illegible] [illegible] della convenzione [illegible] il contratto [illegible] [illegible] indole propria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mancanza [illegible]

[illegible] [illegible] quando si [illegible]
[illegible] quello che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] accessorii non nuoceva [illegible]
[illegible] contratto [illegible] [illegible] interpretazione
[illegible] [illegible] al motivo del [illegible]
non [illegible] ad alcun effetto. Quanto alla [illegible]
[illegible] [illegible] credere di conchiudere un contratto
che in fatto non ebbe mai luogo tutto [illegible] [illegible]
[illegible] contratto stesso e valido ma, [illegible] [illegible]
[illegible] perchè unicamente nella specie del contratto, [illegible]
[illegible] o quello che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] conchiuso coperto da questi falsi caratteri vale in
quanto non [illegible] [illegible]

Parlando delle modificazioni [illegible] dai
contratti potrassi ritenere che qualunque contratto [illegible]
[illegible] [illegible] affari giuridici si può conchiudere puro
semplicemente che con modificazione di tempo di condi-
zione di modo [illegible] solo avvertire che le condizioni
[illegible] fisicamente o moralmente impossibili si considerano
come non apposte qualunque [illegible] [illegible]
[illegible] impossibile si considera come non apposta ma
[illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] speciale fosse ordinato.

Gli effetti [illegible] [illegible]
ai Contraenti, loro eredi [illegible] [illegible]
[illegible] o per natura del contratto, o per patto singolare [illegible]
[illegible] [illegible] come potrebbe [illegible]
che dai contratti [illegible] acquistarne [illegible]
[illegible] [illegible] considerarlo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] inerenti, e così in altri casi simili.

I Contratti quanto alla loro [illegible] si [illegible] in varj modi, e sono:

1° Principali o accessorj; principali [illegible] [illegible], accessorj che dipendono dal contratto principale [illegible] sono aderente, e si hanno per oggetto o di meglio determinare, o [illegible] il contratto principale, o d'aggiungere sicurezza agli [illegible]. I Contratti accessorj [illegible] il contratto principale con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] senza effetto.

2° Obbligatorj o liberatorj, secondochè servono a far nascere oppure ad estinguere [illegible] [illegible].

3° Unilaterali o bilaterali, secondochè una sola delle parti si obblighi e l'altra accetti ovvero l'obbligazione [illegible] [illegible] da ambe le parti [illegible] [illegible] bilaterali; per regola generale la prestazione dell'uno è sempre condizionata a quella dell'altro [illegible] [illegible] l'altro contraente [illegible] [illegible] del contratto [illegible] noi [illegible] abbiamo per nostra parte soddisfatto [illegible] [illegible], o che ci mostriamo pronti all'adempimento [illegible].

4° Onerosi e Gratuiti. I primi sono quelli che si conchiudono con corrispettivo, i secondi senza. Tutti gli onerosi si comprendono tra i contratti [illegible] non [illegible] per una Donazione [illegible] a certi [illegible] [illegible] pratica [illegible] [illegible] al terzo e contratto [illegible] non [illegible].

5° Di stretto diritto o di buona fede. I primi son quelli che non lasciano [illegible] che quanto fu espressamente convenuto, i secondi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] non [illegible] dichiarato [illegible]
[illegible] dai [illegible] [illegible] iones di [illegible]
[illegible], [illegible] di [illegible] 1° [illegible]

[illegible] [illegible] è a distinzione delle
convenzioni in Contratti, e Patti [illegible] convenzioni [illegible]
nome proprio e causa civilmente [illegible] [illegible]
[illegible] tutte le altre, che non [illegible]
causa civilmente obbligatoria [illegible] patti [illegible]
patto [illegible] naturalmente non civilmente [illegible]
[illegible] eccezione non azione

IV. [illegible] cose le cause civilmente obbligatorie
[illegible] al [illegible] contratto [illegible] obbligazione
[illegible] il consenso [illegible] tradizione della cosa [illegible] parole
[illegible] formola determinata [illegible] lettere
[illegible] il contratto [illegible]. Da queste cause [illegible]
[illegible] de' contratti
[illegible] [illegible]
[illegible] reali [illegible] e [illegible]

[illegible] Cinque sono i contratti secondo i Romani [illegible]
[illegible] Compra vendita [illegible]
[illegible] mandato [illegible]
[illegible] delle parti [illegible]
[illegible]

[illegible] Contratto di Compravendita

[illegible] Contratto di compravendita è quello in cui [illegible] con
[illegible] di dare una certa cosa per una certa somma
[illegible] di danaro [illegible] che [illegible] [illegible]
del denaro si dice prezzo, e il denaro [illegible]
[illegible] compratore [illegible] Venditore [illegible]
[illegible] prezzo e [illegible] [illegible]
[illegible] contratto sono [illegible] [illegible]

il Consenso [illegible] il prezzo [illegible]
[illegible] [illegible] volontà [illegible]
[illegible] il dominio del prezzo, e la volontà [illegible]
[illegible] nel [illegible]
Merce. Quando una [illegible] [illegible]
[illegible] abbiam detto parlando degli [illegible]
[illegible] al questo contratto [illegible]
[illegible] sulle quali [illegible]
[illegible] di [illegible] di possessione [illegible]
[illegible] corporali che [illegible] tanto [illegible]
[illegible] [illegible] futura [illegible]
ne però [illegible] diverse [illegible] possono [illegible]
quali differenti effetti [illegible] altre
sono le quali sebbene presentemente non esistano [illegible]
secondo l'ordinario corso della natura [illegible]
[illegible] nel essere ad un certo tempo [illegible]
[illegible] quegl' [illegible] di cui non [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible]
le cose future [illegible] sotto condizione
[illegible] onde non essendo il contratto [illegible]
[illegible] caso [illegible] il [illegible]
d'un contratto [illegible] e fatti [illegible]
[illegible] per esistere le cose il contratto [illegible]
[illegible]. Quanto al mezzo questo deve [illegible]
[illegible] in una forma di vendita ed essere vero [illegible]
[illegible] quando [illegible] realtà, non
in apparenza, certo quando [illegible]
[illegible] determinata qualità [illegible]
[illegible] quando [illegible] contrario alle leggi.
[illegible] [illegible]
[illegible] cosa [illegible] suo mezzo [illegible]

[illegible] quando [illegible] il contratto [illegible]
[illegible] gezione; potrebbe aver luogo eccezione o quando
[illegible] di essersi convenuto che il contratto dovesse [illegible]
[illegible] diritto o quando [illegible] o venduta [illegible]
[illegible] misura, o quando la vendita [illegible]
[illegible] vendita [illegible]
[illegible] o quando [illegible] alternativamente
[illegible] di certo genere o finalmente quando [illegible]
[illegible] del [illegible]

Comechè la vendita è perfetta [illegible]
[illegible] prima della tradizione [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] pagato il prezzo [illegible]
[illegible] credito. [illegible] il contratto [illegible]
[illegible] doveri [illegible]

[illegible] Di consegnare la cosa nel luogo e nel tempo [illegible]
[illegible] accessori [illegible], [illegible]
[illegible] mancando una più precisa indicazione
[illegible] la consegna della cosa deve farsi all'atto [illegible]
il [illegible].

[illegible] Di aver una [illegible] conservazione [illegible]
[illegible] prima della tradizione

[illegible] eccezioni [illegible]
[illegible] [illegible] doveri.

I doveri del Compratore [illegible]

[illegible] Di [illegible] il prezzo [illegible] nel tempo stabilito
[illegible] atto della tradizione della cosa, pagando in caso
[illegible] gl'interessi dal giorno della tradizione [illegible]
[illegible] [illegible] mora

2.° Di rispondere per ogni sua colpa o di perdita in genere

guarenzia pel prezzo pagato

2° D'indennizzare il venditore delle spese che [illegible] il contratto, e fino alla tradizione sostenute per conservazione della cosa

Nasce per questo contratto pel venditore l'azione venditi pel compratore l'azione empti sono ambedue dirette e tendono a costringere all'adempimento delle obbligazioni rispettivamente, o per qualunque patto aggiunto [illegible]

Si scioglie questo contratto

1) col mutuo dissenso 2) per volontà d'una delle parti contraenti ove siasi fatta riserva di potersi recedere e si tratti di lesione enorme o maggiore della metà. In questo ultimo caso cioè quegli dal cui nasce la lesione ha la scelta o di lasciare che si sciolga il contratto, o di far lo stesso riparando la lesione. Non ha luogo la rescissione quando [illegible] espressamente [illegible] rinunciato alla lite, in [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] [illegible] o quando [illegible] il carattere di contratto aleatorio o quando si [illegible] alcun cangiamento

Della Locazione

La Locazione è un contratto ... si patteggia di dare ad alcuno una cosa non perituribile o di prestare un'opera determinata per un prezzo, quello da uno, e questa ... la persona del conduttore ... è perfetto quando le parti abbiano acconsentito sull'oggetto e sul prezzo.

Siccome il Locazione ... cose opere, così si può dividere in Locazione di cose e in Locazione di Opere. Ora parlando della ... ne ... che tutti quanti sono le cose che per ... ... stano ... ... od altrui consistano in fondi rustici od urbani, ponno sempre somministrar materia ... contratto ... la diversità degli oggetti potrebbe far sì che il contratto si verificasse con un nome particolare, quindi se le cose sono mobili, la Locazione della ... il nome di contratto ... ... e sono fondi ... ... di ... di Affitto, e nel pure nel contratto ... ... il conduttore si dice Inquilino, quello ... ... si dice Colono. Finalmente col nome di ... locazione si ... ... la locazione che ... oggetto ... ... da non ... contratto ...

... ... essere anche il prezzo, ed anche in questo contratto si ... ... per contratto di ... ... in con... ... in una determinata quantità di ... ... o di quelle che produrrà il fondo ... ... il prezzo in una parte dei frutti ... ... in genere che al titolo di

[illegible] dovesse [illegible] una parte [illegible] [illegible] con altri [illegible] i nomi di [illegible] [illegible]

Riguardo al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal tempo in cui [illegible] atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1. Al conformarsi [illegible] conduttore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] convenuto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo, che [illegible] con tutto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] circostanze la cosa non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o della sua famiglia, [illegible] qualche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] caso, o [illegible] nel caso di [illegible] [illegible] della convenuta [illegible]

2. [illegible] garantire al conduttore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termini [illegible] nel contratto, [illegible] quando [illegible] [illegible] tutto il tempo della locazione [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible] corrispondere [illegible] [illegible] [illegible]

3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutte le imposte, e [illegible] [illegible] inerenti alla cosa

4. [illegible] [illegible] al conduttore tutte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accesso della cosa [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] conduttore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del contratto, [illegible] [illegible] [illegible] i frutti della [illegible] [illegible] col mezzo della [illegible] [illegible] [illegible] obbligato

[illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perendo [illegible] mero caso fortuito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] totalmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al tutto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domandare [illegible]

[illegible]
[illegible] ta, ancorachè non [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] locazione
[illegible] dopo del tempo prefinito. Nulla ostante [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ragione [illegible]
[illegible] espressamente ed anche [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] fatto [illegible] condizioni [illegible]
[illegible]
del tempo ed aggiunto [illegible]
forza del costume [illegible] locazione [illegible]
[illegible]
praticata denunzia dall'una o dall'altra delle parti.
[illegible] Dell' [illegible] della proprietà temporaria [illegible]
[illegible] la Locazione godimento della cosa il locatore
[illegible] della cosa in quanto [illegible]
[illegible] provveduto [illegible]
[illegible] della locazione. Del conduttore
[illegible] questo [illegible] del proprio [illegible]
[illegible]
[illegible] Conduttore [illegible]
[illegible]
[illegible] particolare [illegible]
[illegible]

[illegible] di [illegible]mento di rimanere nel possesso [illegible] cosa, o d'abbandonare il medesimo [illegible] [illegible] alli effetti della Locazione.

La Morte del Locatore o del Conduttore [illegible] [illegible] particolare non scioglie la Locazione.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible] tanto anche che [illegible] mette quando [illegible]

Relativamente alla [illegible] [illegible] di contratto anche [illegible]

[illegible]

[illegible] il danno [illegible] del proprio dovere [illegible] da [illegible]

[illegible] sono

[illegible]

[illegible]

[illegible] o quelle omnissioni che questo [illegible]

Quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]zione

Quando il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] lavoro o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2. Quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] materiale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3. Quando [illegible] [illegible] [illegible] consegnarsi ripartitamente compiuta [illegible], secondo una certa misura, e il danno avvenisse prima della respettiva consegna della [illegible], o [illegible] [illegible] delle stabilite porzioni.

4. Quando [illegible] [illegible] il lavoro avesse bensì somministrata la materia pel medesimo ma l'artefice non avesse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tal caso la locazione assume il carattere [illegible].

Si sciogli(e) la locazione ultimatosi il lavoro per cui l'opera fu locata, o giunto il tempo convenuto per la medesima. E nuova quello che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in cui il contratto [illegible] una tacita innovazione allorchè il locatore [illegible] propria continua [illegible] senza dissenso della parte con[illegible] [illegible] il termine convenuto.

[illegible] [illegible] [illegible] ragioni [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cura del locatore [illegible] per conduttore
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ambo i lati [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la facoltà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
destinato ad ottenere il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ribasso [illegible]
[illegible] relativamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] avere dovere

Dell'Enfiteusi

[illegible] [illegible] [illegible] quello col quale ad altri si
concede una enfiteusi [illegible] pattuisce di dare ad
alcuno un fondo in dominio utile in perpetuo, o per
lungo tempo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare
un determinato annuo canone in [illegible] [illegible]
dominio diretto. Questo contratto ha molta [illegible]
za col contratto di Compra-vendita, e coll'altro
di Locazione [illegible] [illegible] gli antichi Giureconsulti
[illegible] dubitato [illegible] [illegible] [illegible] o con quel
nome distinguersi. L'Imperatore Zenone tolse tale
dubbio stabilendo che il medesimo fosse un contratto
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Tali contratto deve ridursi a scrittura, ma
[illegible] [illegible] [illegible] la causa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ordinario [illegible] [illegible] il Contratto
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ragioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dell'Enfiteusi, [illegible] [illegible] tempo

[illegible] pagando a quello il Canone convenuto. Lo [illegible] del [illegible] rimane a [illegible] [illegible] detto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprietario [illegible] contro l'enfiteuta [illegible] [illegible]

Del Contratto di Società

La Società è un contratto [illegible] [illegible] due [illegible] [illegible] più [illegible] di conferire le loro opere, o le loro cose per ottenere uno scopo comune. [illegible] essenza di questo contratto il reciproco consenso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altri.

La Società [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Società di guadagno, e Società [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un comune guadagno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di guadagno (Quaestuaria) [illegible] quella per cui deve [illegible] [illegible] comune il guadagno [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualunque guadagno, o una parte solo di esso, o quello proveniente da un determinato [illegible].

Relativamente all'oggetto può essere Universale o particolare. Universale [illegible] [illegible] [illegible] tutti i beni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolare all'opposto [illegible] [illegible] [illegible] conferendo una parte dei beni, o cose particolari [illegible] [illegible] individuali come un fondo, o [illegible] di

... [illegible] come un condominio di Mare. Come nell'uno
che nell'altro caso i veri costituenti ritengono la
proprietà delle cose, e il solo uso delle medesime
I doveri nei Soci [illegible] in qual [illegible]
[illegible]
sono fra loro quasi come fratelli [illegible]
[illegible] fosse
1° Cooperare tal [illegible] tra loro [illegible]
[illegible] natura [illegible]
della convenzione
2° [illegible]
nate dalla natura [illegible]
3° [illegible] la natura
della [illegible], e della convenzione
4° [illegible] alla [illegible]
ne delli accennati doveri
L'Azione [illegible]
per l'adempimento di questi doveri [illegible]
[illegible]
così detto Beneficium [illegible]
[illegible]
costretto a pagamento [illegible] proprie forze,
e capace a ridurlo ad assoluta miseria
Pel rapporto esterno i Socij costituenti un solo
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Una Azione pro rata [illegible]
quando dal Socio si fosse contratto [illegible]

[illegible] opera [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tà [illegible] obbligazione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
responsabili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
avendo ~~[illegible]~~ per tutti assunto una obbligazione, questo [illegible]
tolga del mandato [illegible] [illegible] la [illegible] comune
responsabilità [illegible] [illegible] [illegible] affare [illegible]
to [illegible] il socio [illegible] di proprio [illegible] [illegible]
obbligati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
convertiti a loro comune profitto. La obbligazione [illegible]
però sempre in questo caso [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perchè nol faccia
[illegible] [illegible] [illegible] intenzione [illegible]
per se quel lucro che altrimenti [illegible] [illegible] comune
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
d'uno dei soci [illegible] [illegible] [illegible] convenuto
col [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
contemplato dalla [illegible] [illegible] Quando [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligato
a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
opere o con [illegible] La [illegible] [illegible]
[illegible] pregiudicati [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] commessi ad alcuno di
eseguire l'amministrazione gratuita d'un affare [illegible]
a nome del Committente [illegible]
[illegible] Mandatario [illegible]
[illegible] raccomandato [illegible] Mandante [illegible] Mandatario.
[illegible] Mandatario [illegible]
[illegible] onorario [illegible]
merito [illegible] Mandato può [illegible]
[illegible] può rendere [illegible]
del Mandante, in tal caso [illegible] semplice [illegible]
[illegible] del Mandante, e del Mandatario, e questo dicesi
Mandato bilaterale [illegible] solo vantaggio di [illegible]
d) [illegible] vantaggio del Mandatario, [illegible] e) [illegible]
del Mandante [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
rispolvere un Quadro per conv[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] questo rapporto può [illegible]
il Mandato Generale, speciale, particolare.
[illegible] quando [illegible] Mandato [illegible]
tutti gli affari [illegible] Speciale quando
[illegible] per tutti gli affari [illegible]
[illegible] per un affare [illegible]
[illegible] espresso, o tacito
[illegible] per iscritto [illegible] verbale

[illegible] intesimata il Mandato [illegible] [illegible]

si ritiene esservi per [illegible] comanda, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] col contratto [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in conseguenza il Mandante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] o per le [illegible] [illegible] che potessero [illegible] conseguenze [illegible] [illegible] finalmente è responsabile [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e diligenza.

Il Mandante dal opposto deve [illegible] al Mandatario [illegible] tutte le spese e gli interessi dei capitali dal Mandatario [illegible] [illegible] impiegati e ciò ancorchè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] il Mandatario [illegible] [illegible] [illegible] giorni che [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per un caso fortuito che danneggiasse il Mandatario il Mandante [illegible] [illegible] ma è totalmente [illegible] a carico del Mandatario [illegible] [illegible] soffre ai pena [illegible] infamia

[illegible] [illegible] che [illegible] il Mandato è contrario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mandati [illegible] [illegible] Dritto [illegible] dal Mandante [illegible] Contrario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mandante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... quando ... esecuzione ... e mandatario
si confondono come una sola persona, quindi ... affari
conchiusi pel Mandante ... il mandatario ...
... contro ... come ... di lui, ...
quelli ... possono anche ...
... in confronto del mandatario, che aveva
nelle ... Mandante.
... il Mandante rimane esonerato
dalle ... a meno che ...
in ... fatto ... il
mandante ... oltrepassati i limiti del Mandato.
... il Mandato col reciproco consenso, colla
morte del Mandante, o mandatario, colla revoca del
Mandato, ...

Dei Contratti ...

... Nominati ...
... ... avendo ...
... che non ...
... un'azione in fatto.

Dei Contratti reali ... il quale
nasce fondato nel ...
ma il medesimo non produce azione.
I Contratti reali nominati sono ...
il Comodato, il Deposito, il Pegno

Del Mutuo

Mutuo si può definire un contratto con cui [illegible] una [illegible] cosa [illegible] [illegible] [illegible] colà obbligo di restituire in un certo tempo [illegible] del medesimo genere. [illegible] [illegible] [illegible] mutuante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Indi [illegible] perfetto questo contratto [illegible] [illegible] tradizione della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non è [illegible] necessario che [illegible] al mutuo cola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] consegnata con facoltà d'alienarla [illegible] [illegible] in propria utilità.

L'effetto del Mutuo è

[illegible] [illegible] nel Mutuatario la proprietà della [illegible] [illegible] permettere al Mutuante di ripetere [illegible] [illegible] che spirato il termine convenuto [illegible] [illegible] Da [illegible] al Mutuo, che chi [illegible] proprietà della cosa [illegible] la libera [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] del Mutuatario [illegible] danno, [illegible] [illegible] [illegible] l'obbligo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempo [illegible] [illegible] [illegible] questo effetto [illegible] dal [illegible] l'azione di [illegible] della [illegible] Mutuo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di particolare [illegible] [illegible] [illegible] che lo stesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prestito, e dove [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] morte del padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] nella prima contratto. Si risolverà [illegible] in ragione del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volontà [illegible] però [illegible] [illegible] anche il pagamento degli interessi, [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible], ma [illegible] con patto particolare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e allora il contratto [illegible] [illegible] [illegible]. Gl'interessi non [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Abbiamo detto, che dal momento in cui [illegible] contratto la cosa rimane a tutto pericolo del [illegible] questa è la regola generale; [illegible] [illegible] [illegible] a ciò che dicesi Pecunia trajettizia o [illegible] [illegible], cioè denaro, che prestasi da trasportarsi oltre mare e che rimane a pericolo del [illegible] finchè sia giunto al luogo di sua destinazione. Pretendesi oltre il [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] [illegible] [illegible] permettono che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del viaggio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche fino al 12 p. 100

Del Comodato

Il Comodato è un contratto con cui si dà ad uso [illegible] [illegible] [illegible] tempo determinato una cosa non fungibile coll'obbligo di restituirla [illegible].

Comodante è quello, che dà la cosa, Comodatario quello, che la riceve. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1° Diligenza [illegible] [illegible] la conservazione della cosa 2° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] determinato, e [illegible] [illegible] [illegible] diverso anche del caso accidentale

3° Restituirla [illegible] al tempo [illegible]
[illegible] non [illegible] per sua colpa
5° Risarcire ogni danno [illegible] dal non adempimento dei doveri [illegible].

Se la cosa fu consegnata a più persone, tutte rispondono in solido tanto per la cosa, che pel valore [illegible] [illegible] l'azione competente al comodante [illegible] il comodatario per l'adempimento di queste obbligazioni è l'actio comodati directa. Doveri del Comodante sono [illegible]:

a) [illegible]
b) [illegible] prima del tempo stabilito a meno che per impreveduta circostanza esso non [illegible] assolutamente necessaria
c) [illegible] il danno per sua colpa [illegible] al comodatario [illegible] straordinarie fatte per la conservazione della cosa.

5/ Il comodatario può [illegible] [illegible] queste [illegible] l'azione di [illegible] contraria.

Del Deposito

[illegible] Deposito è un contratto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible]

e non può dunque servirsi della medesima, che col consenso espresso o tacito del deponente in [illegible] [illegible] in caso di [illegible] [illegible] [illegible] o di locazione, o di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] determinata moneta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il contratto [illegible] [illegible] depositato. se l'uso richiesto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il deposito assume il carattere del Mutuo fin dal momento della [illegible] [illegible] [illegible] il depositario non chiese l'uso, ma il lo accordò spontaneo il deponente, il deposito si converte in Mutuo [illegible] uso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il deposito si cangia in [illegible] [illegible] [illegible] il nome di deposito irregolare. [illegible] non assume la natura d'un altro contratto il depositario non risponde, che del dolo, e della colpa lata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] infamia.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] [illegible] [illegible] facoltà nel [illegible] di [illegible] in qualunque tempo egli voglia, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deposito [illegible]

Gl' obblighi del [illegible] verso il Depositario sono:

a) Il risarcimento dei danni nati per sua colpa; [illegible] che in tal contratto tutto il vantaggio è del [illegible] vuole [illegible] che abbia premura [illegible] tutti i danni nati [illegible] effetti della negligenza

b) [illegible] nella conservazione della cosa [illegible] al Depositario per questi titoli contro il Deponente.

Evvi una specie di deposito [illegible] detto Sequestro ed ha luogo quando una cosa litigiosa si dà a taluno in custodia [illegible] convenzione, o dal Giudice.

[illegible] Sequestro [illegible] convenzionale, e necessario [illegible] volontà delle parti, o forzatamente [illegible] comando del giudice.

[illegible] e ciò specialmente [illegible] custodia della cosa. Amministrazione [illegible] diversa [illegible] secondo [illegible] l'azione che ne deriva così [illegible] deposito [illegible] la locazione, o il mandato nasce l'azione [illegible] o di Locazione, e Conduzione, o di mandato

Del Pegno

Il Pegno è un contratto con cui si da al Creditore qualche cosa in sicurezza del suo Credito. Il Creditore [illegible]

a) Della diligenza e custodia della cosa oppignorata

b) di [illegible] della [illegible] senza [illegible] [illegible] in caso [illegible] il caso [illegible]

c) [illegible] e [illegible] di pegno

[illegible] il diritto, che [illegible] tutti i fondamenti del pegno [illegible] al pignorante [illegible] azione [illegible] già [illegible] [illegible] [illegible] alle [illegible] [illegible] [illegible] rimborsare il pignoratario delle [illegible] fatte per la conservazione della cosa

2) [illegible] il danno per proprio dolo e colpa [illegible] del pignoratario. L'azione [illegible] a quest'ultimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Dei Contratti reali innominati

I Contratti reali innominati sono [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] specie [illegible] ut des, do ut facias, [illegible] ut facias, do ut des [illegible] e facile comprendere [illegible] tutti sono [illegible] di [illegible] modificazioni e combinazioni. Il D° Romano [illegible] [illegible] a quello de' contraenti che per [illegible] parte [illegible] compimento al contratto e [illegible] l'altro non abbia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meglio [illegible] [illegible] [illegible] contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] condiz[ione] [illegible] in tratti innominati [illegible] Romani [illegible] Permuta [illegible] contratto [illegible]

Della Permuta

La permuta è un contratto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Della cosa [illegible] il prezzo d'alienarla [illegible] Del proprio dolo e della propria colpa [illegible] col nome d'estimatorio

116

Il Contratto di suffragio è quello in cui si presta ad alcuno [illegible] opera [illegible] rendere [illegible] ancora il [illegible] contratto [illegible] non si offerisca a [illegible] o [illegible] o [illegible] di [illegible] colla cosa si consegna è generalmente valido

Del Contratto Precario

Precario è quel contratto per cui uno concede ad altri [illegible] l'uso d'una cosa colla espressa o tacita condizione di doverne restituire in qualunque momento, a pieno arbitrio [illegible].

Il detto precario [illegible] Questo Contratto [illegible] detto di precario

Dei Contratti Verbali

Il Contratto [illegible] specie di contratti [illegible] della [illegible] fatta [illegible] parole

Sotto il nome [illegible] si intendono [illegible] parole [illegible]

[illegible] applicata a qualunque convenzione; [illegible] dalla [illegible] nel l'opinione generale ed il risultato [illegible] contratto [illegible] determinate oggetto [illegible]

Dei [illegible] [illegible]

Una [illegible] contratto letterale apparteneva solo il Chirografario [illegible] ciò che si [illegible] un chirografo [illegible] confessa debitore di una certa somma, e [illegible] dei due anni [illegible] in [illegible] opporre [illegible] del denaro, cioè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

La forza di questo contratto [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] dal chirografo. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dichiarare che [illegible] nel chirografo confessa [illegible] il denaro [illegible] [illegible] [illegible] dei due anni non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per tal maniera [illegible] [illegible] altra [illegible] una prova [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] la quale [illegible] il chirografo [illegible] [illegible] il denaro [illegible] [illegible] [illegible] opinione [illegible] due anni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] del chirografo [illegible].

Quanto alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in altri [illegible] [illegible] [illegible] di aver ricevuto

[illegible], che in fatto non [illegible] [illegible]
[illegible] fra [illegible] anni, e ancora due anni di [illegible]
presentar [illegible] [illegible], [illegible] non [illegible]
[illegible] poi il matrimonio fu [illegible] [illegible]
ma [illegible], che [illegible] spirato [illegible] ha ancora
[illegible]
[illegible] Dunque [illegible] o [illegible] il
matrimonio dopo [illegible]
[illegible] della dote [illegible] assoluto

[illegible]

Dal principio presso i Romani [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] la fede, ma perchè non [illegible], che [illegible]
[illegible]
[illegible] della politica.

[illegible]
[illegible] la stessa forza dei [illegible]
Continuarono [illegible]
di questi [illegible]
[illegible] in [illegible]

[illegible] quelli, che composero la loro
[illegible] non [illegible] attribuita
la forza [illegible]. Questi ultimi [illegible]
[illegible] della loro [illegible] efficacia furono
[illegible] in [illegible] ed in [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible], o [illegible]

Legge o [illegible] [illegible] costituzione, o [illegible] tutti [illegible] dall'editto dei pretori [illegible] tutti quei patti che incontanenti si [illegible] contratti di buona fede vengono [illegible] [illegible] [illegible] parte di essi [illegible] [illegible] patti [illegible] [illegible] alla natura del contratto [illegible] [illegible] aggiunti.

Le [illegible] legittimi [illegible] tengono specialmente la Donazione, Transazione, Compromesso

Delle Donazioni

Per donazione s'intende un contratto gratuito con un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Civile [illegible] [illegible] in altri la [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] la cosa [illegible] donante donatario [illegible] [illegible]

[illegible] della donazione [illegible] donazione [illegible] [illegible] di morte [illegible] donazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] valida, ed irrevocabile [illegible] [illegible] morte del donante. Della [illegible] abbiamo parlato

Possono donare tutti quelli, che hanno [illegible] [illegible] [illegible] dei loro beni; possono [illegible] a donazione tutti quelli che sono [illegible] [illegible] o per [illegible] altri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] donare a determinate persone, o di [illegible] [illegible] donazione da certe altre. Così il padre, ed il figlio [illegible] [illegible] in potestà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Donazione fatta dal Padre al figlio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonio. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

considerata come fissa li famiglia in così magnifi-
[illegible] [illegible] [illegible] donazione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tenne in [illegible] anche dalla
[illegible] [illegible] ma per altra ragione [illegible]
[illegible] [illegible] tra le donazioni [illegible]
[illegible] [illegible] il donatario, o [illegible] il
donante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
della famiglia, o il [illegible] di qualche [illegible]
[illegible] o di [illegible] [illegible] [illegible]
rimuneratorie [illegible] fatte per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Tutte le cose [illegible] [illegible] [illegible]
a [illegible] [illegible] al donatario [illegible]
[illegible] di donazione [illegible] [illegible] o
tutto il patrimonio del donante, [illegible] a una
[illegible] parte del medesimo [illegible] [illegible], [illegible]
casi devono [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible]
[illegible] donat. [illegible] [illegible] propria persona [illegible]
[illegible] il donatario, [illegible] costretto al pagamento [illegible]
medesimi [illegible] donazioni [illegible] [illegible]
in semplice o ~~[illegible]~~ rimuneratoria [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] rimuneratorie [illegible]
[illegible] [illegible] particolare [illegible] [illegible]
in riconoscenza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
contemplata [illegible]. La donazione è perfetta [illegible]
[illegible] del donatario, ma [illegible] il valore di
500 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] redatta in iscritto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
in [illegible] [illegible] donazioni fatte pel riscatto degli schiavi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dai [illegible] a quello [illegible] l'insinuazione
[illegible] [illegible] Dalla Donazione nasce nel Donatario
il [illegible] di [illegible] il Donante [illegible] [illegible] della cosa
donata in quanto [illegible] non [illegible] per [illegible] alla
povertà. Di regola [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible], ma [illegible] il Donante [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la cosa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

La Donazione [illegible] [illegible] irrevocabile, [illegible]
di il solo pentimento non basta a distruggerne l'effetto.
Si danno tuttavia delle cause legali espressamente dalla
legge che [illegible] [illegible] [illegible] ragione [illegible] [illegible]
per rivocare qualunque donazione. 1° primo per grave
ingratitudine di cui [illegible] [illegible] annovera Giustiniano
[illegible] il donatario [illegible] [illegible] [illegible] ingiuria al donante
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3 Per le insidie tese alla di lui vita
4 Per il danno grave recato alle di lui sostanze
5 [illegible] non avrà adempiute le condizioni annesse alla Dona-
zione;

In tutti questi casi però ove dal Donante non
fosse promossa la lite contro il Donatario, gli eredi non
possono agire, né si [illegible] [illegible] contro gli eredi.

2 Per la [illegible] [illegible] [illegible] al donante, che non
esisteva al [illegible] della donazione

3 Quando la donazione [illegible] inofficiosa, cioè contro
gli [illegible] di [illegible] [illegible] donato anche quella parte di
beni che non si [illegible] donare [illegible] [illegible] [illegible]

ogetti nel spettante a certe persone ma che per la eccezione non ponno agire perchè pregiudicati

4. Quando la Donazione fù fatta in frode e danno dei Creditori esistenti all'epoca della medesima anche in questo caso i detti Creditori pregiudicati hanno potere di [illegible] contro la donazione

Della Transazione

La Transazione è una convenzione con cui si decide una cosa dubbia, dando, ritenendo o promettendo qualche cosa dalle parti transigenti = Est super re dubia vel lite incerta conventio non gratuita aliquo dato, retento vel promisso = Alla eccezione della medesima basta il [illegible] consenso dei transigenti.

L'effetto della Transazione è di estinguere, [illegible] dei [illegible] ed il diritto della lite per [illegible] ventura pattuita [illegible] coll'azione ex stipulatu se la transazione accompagnata dalla stipulazione [illegible] con una azione [illegible] verbis.

Siccome la Transazione si fa sopra una cosa dubbia, ed il dubbio suppone errore nell'una o nell'altra parte così la transazione [illegible] nullità dall'errore cadente su ciò che [illegible] il dubbio, ma l'errore può rendere invalida la transazione quando cada sulla sostanza della persona o dell'oggetto su cui non cadeva il dubbio delle parti [illegible] debbono anche reciprocamente la qualità della transazione in quanto una delle parti non avesse la transazione come [illegible] a vantaggio dell'altra le [illegible] [illegible] della cosa in questione [illegible]

venne contro il terzo.

Del Compromesso

Il Compromesso è una convenzione colla quale [illegible] due o più persone s'obbligano vicendevolmente di [illegible] al giudizio [illegible] (arbitro) a controversia che tra loro esiste. L'effetto di questa convenzione è l'obbligazione di [illegible] del giudizio [illegible] profferito [illegible] e si può agire con una azione in [illegible]. Col compromesso la convenzione detta receptum che ha luogo tra le parti e l'arbitro che si assume di decidere la controversia, e contro cui nasce [illegible] agire con una azione in [illegible].

[illegible]

[illegible] la cosa immobile. Da questa nasce l'azione ipotecaria [illegible] debito, e questo con patto con cui alcuno si costituisce debitore d'una qualche cosa già antecedentemente [illegible], senza distinzione relativa alla fonte particolare della obbligazione. [illegible] nessuna [illegible] [illegible] d'una obbligazione [illegible] pattuito [illegible] costituto [illegible] una specie [illegible] costituto.

3° [illegible] cap. detto Eccezioni [illegible] patto [illegible] eccezioni [illegible] dal [illegible] donde [illegible] o del [illegible] liberatore [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] l'Ordine dei Pretori [illegible] [illegible] [illegible] alcune [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad alcuna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di Pandette. 5° [illegible] [illegible] ha luogo allorchè quando due persone convengono di [illegible] [illegible] [illegible] al giuramento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quella, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] giuramento [illegible] contratto [illegible] [illegible] [illegible], non ha [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giuramento prestato, ma [illegible] parte [illegible] [illegible] o [illegible] il giuramento [illegible] [illegible] il contratto non ha [illegible] effetto.

Dei Patti aggiunti

I patti aggiunti in tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di un contratto principale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tali, che [illegible] ad [illegible] [illegible] in [illegible] del contratto principale, e tali, che non [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] nelle conseguenze

naturale del contratto principale aggiungendo [illegible] nuovo
cosa relativa alle condizioni e patti aggiunti ai quali [illegible]
que fan parola, ora la Convenzione è la [illegible], e le
possono [illegible]

1 Il patto di Riscatto [illegible] con questo si
vende una cosa [illegible] che la compra [illegible]
venduta [illegible] pel patto per lo stesso
prezzo.

2 Il patto di ricompera [illegible] quando
il venditore [illegible]
[illegible] la propria cosa [illegible]
[illegible] nella vendita [illegible]
tempo [illegible] condizione [illegible]

3° Il patto [illegible] addictione [illegible] non
chiamano di [illegible] allorchè
il contratto [illegible] patto [illegible]
venditore presentandosi [illegible]
altro compratore [illegible] offerta [illegible] vantaggiosa
possa così [illegible] dal contratto

4° Il patto [illegible]
col quale il venditore [illegible] la propria cosa
[illegible]
[illegible] prezzo [illegible]

5° Il patto di [illegible] col quale [illegible]
il venditore [illegible] cosa venduta.

6° Il patto commissorio [illegible]
luogo quando si [illegible] in un contratto che, qualora
uno dei contraenti non adempia il suo impegno
nel tempo prefisso, [illegible]
[illegible]

7.° Il patto detto di riscatto, col quale l'uno, o l'altro dei contraenti si riserva la facoltà di ricuperare per un tempo determinato il bene da [illegible]

8.° Patto [illegible], che può essere aggiunto al pegno [illegible]

Dei Patti aleatorj

Patti aleatorj sono quelli per cui le parti [illegible] promissione [illegible] vantaggi pendenti dall'evento [illegible] [illegible]

Molti possono essere i patti detti di tal genere, [illegible] la scommessa, il giuoco, e la commenda.

[illegible] [illegible] la convenzione [illegible] di stato [illegible] una [illegible] di fatto [illegible] contrapporsi [illegible] dipendente dalla fortuna, [illegible] giocatori, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quadrano [illegible] legge antiche romane permettevano [illegible] [illegible] [illegible] rendere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Quanto ai giuochi di pura sorte detti d'azzardo [illegible] da noi [illegible] severamente proibiti [illegible] e [illegible] solo negazione al giocatore per ricuperare ciò che egli per [illegible] [illegible] [illegible] ha perduto, e pagato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] La commenda [illegible] [illegible] quando [illegible] sopra un avvenimento [illegible] [illegible] una determinata somma da pagarsi [illegible]

[illegible] sarà dall'istesso confermata. E senza [illegible]
[illegible] pinto contratto [illegible], che l'avvenimento [illegible]
[illegible] alle [illegible]
[illegible] dal [illegible]
[illegible] con dolo [illegible] commettere si rende invalida [illegible]
[illegible] in tutti i casi come [illegible]
[illegible] contribuente [illegible]
[illegible] del medesimo [illegible]
qualche grave [illegible], o qualche fatto [illegible]
[illegible] al buon costume [illegible]
[illegible] giuoco, o un fatto lecito, e havendosi riportato il
premio, può il [illegible]
[illegible].

[illegible] dalla legge [illegible]

[illegible] risarcimento del danno [illegible]
a pena privata [illegible]

Quattro sono [illegible]

[illegible] il danno che da [illegible] ingiuria, e [illegible] civili;

[illegible] ragione o rapina [illegible] dal caso altrui con animo di trarne profitto. [illegible] e tolto dall'atto [illegible]

[illegible] il furto si dice *manifesto*, altrimenti è *non manifesto*.

Relativamente all'oggetto si distingue [illegible]

[illegible]

[illegible] dal quello per cui fu commesso [illegible] proprietario [illegible]

Le conseguenze quindi del furto sono [illegible]

[illegible] al momento in cui fu sottratta

1.° Riparare ogni danno

2.° Scontare la pena del quadruplo valore della cosa [illegible] il furto [illegible] non manifesto [illegible]

[illegible]

L'azione penale detta di furto delle [illegible]

[illegible]

... il ... [illegible] ... detto ... [illegible]

... Annotazioni. [illegible]

... [illegible] ... del libro [illegible]

... [illegible] ...

... con ... [illegible] ...

... [illegible] ...

L'Azione ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

contro il contenuto dell'Creditore [illegible]
ovvero perde in pena del suo patto il credito ed il diritto
sulla cosa medesima, e ciò quand'anche non avesse nel
fatto usato violenza (Decretum Divi Marci)

Danno dato per ingiuria dicesi quello, che con
azione ingiusta l'uomo [illegible]
[illegible] ommissioni non sono comandate [illegible]
[illegible] sono [illegible]
[illegible] chiamano, conseguentemente non
[illegible] colpa imputabile: [illegible]
[illegible] danno, e la medesima
concede [illegible]
[illegible] il danno [illegible]
[illegible] rispetto, che se il danno [illegible]
[illegible]
[illegible] il valor premio del[illegible], o [illegible] altro [illegible]
[illegible] avvenuto.

Il danno deve essere [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
è obbligato al risarcimento del doppio

L'azione derivante da questa legge sia [illegible]

[illegible] ristretta: Così in senso stretto non [illegible] che quando il delitto si fosse fatto come [illegible] i Romani corpore corpori [illegible] [illegible] Le [illegible] [illegible] ammesso che come utile potesse esser [illegible] si fosse arrecato il danno non corpore [illegible] ma anche [illegible] dalla ragione [illegible]

[illegible]

[illegible] per il Romano Diritto [illegible] [illegible] valevano [illegible] contrarie alla legge Aquilia [illegible] tutte quelle azioni [illegible] contro [illegible]

[illegible] in ingiurie verbali ed in ingiurie reali, a tanto [illegible] secondo [illegible] dei rapporti del [illegible] delle persone. Gli effetti delle ingiurie [illegible] certo valore [illegible] denaro ed [illegible] col mezzo [illegible] Azione [illegible] caso fu detta Ingiuria estimatoria, anche nelle ingiurie [illegible] estimatoria delle ingiurie [illegible]

V[a]

Delle obbligazioni nascenti da [illegible] quasi contratti

[illegible] questa specie di obbligazioni [illegible] — [illegible]
[illegible] quasi [illegible] il Quasi Contratto è una Conven-
zione [illegible] sulla [illegible] in cattivo [illegible]
[illegible] obbligazione [illegible]
[illegible] delle Convenzioni [illegible]
[illegible]
[illegible] ammetta [illegible] che non [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] gestione [illegible] Quasi Contratti secondo i Romani [illegible]
[illegible] amministrazione d'affari (Negotiorum gestio)
[illegible] della tutela [illegible]
[illegible] autorizzazione [illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible]
della tutela [illegible]

Del Maneggio d'altri

Il maneggio d'altri [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
dante [illegible]
medesimi principj regolato [illegible]
Contratti [illegible]
[illegible] Che l'amministratore [illegible]
[illegible]
[illegible] Il vantaggio di questi [illegible]
[illegible] utile per la opera obbligato [illegible]

[illegible] mente [illegible]

[illegible] in seguito [illegible] colui [illegible]

[illegible] contratto [illegible]

[illegible] maneggio [illegible]

sono obbligati anche quelli, che per [illegible] [illegible] obbligazione. Da questo quasi-contratto [illegible] [illegible] contraria.

[illegible]

[illegible] Quest'azione è privilegiata [illegible] che [illegible] o [illegible] [illegible]

La [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] dall'inter[illegible]

[illegible] Pisiloco [illegible]

[illegible]

non deriva dal vero [illegible]

[illegible]

[illegible] nella [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] e del interesse. L'ultima [illegible] alla

[illegible]

[illegible] una [illegible] che commosso [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] queste [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Del Pagamento dell'indebito

Il pagamento dell'indebito [illegible] quando [illegible] per
errore di fatto qualche [illegible] [illegible] ciò [illegible]
non naturalmente obbligato, e l'altro accetta in buona
fede. La parola pagamento è qui [illegible] in [illegible], ed
[illegible] e del [illegible] d'un altro indebito [illegible]
d'un [illegible] per cui non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Supposta l'esistenza di questi estremi le leggi [illegible]
colui che [illegible] [illegible] il pagamento [illegible] alla
[illegible] di ciò che [illegible] come da contratto, ed
[illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Condictio
indebiti.

Obbligazioni nascenti dai Quasi-Delitti

Il quasi-delitto è una azione colpevole commessa
senza dolo che [illegible] [illegible] [illegible] con
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] riposte, od appese [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] furto commesso in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ciò che il Giudice superiore dichiarera e per questo.

Questo è ciò che [illegible] chiamano [illegible]

[illegible]

[illegible] gettate, o [illegible] è un [illegible] delitto

[illegible]

fatto al [illegible] il doppio del danno cagionato.

Da questo nasce l'azione in factum de [illegible]

dejectis contro chi abita la casa [illegible] proprietario

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con pericolo dei passeggieri a toglierle di

[illegible] domandarli [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a pagare il doppio valore della cosa rubata o danneggiata [illegible] Più padroni

[illegible] azioni [illegible]

[illegible]

[illegible] sola persona morale poichè [illegible]

[illegible] solidario.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ai Romani [illegible]

centri si considerarono tutti tra loro specialmente circa quanto alla propria immediata derivazione

Di questo genere le principali sono

[illegible]

ad [illegible] era affidata la cura [illegible]

[illegible]

il pisto [illegible] comprendono anche le persone [illegible] conciatori ed anche [illegible] detti derivatori [illegible]

[illegible] il pisto [illegible] Idee [illegible]

[illegible] che non abbiano [illegible] per la loro ragione [illegible] il pistolo finche dura [illegible]

[illegible] qualunque ed [illegible]

[illegible] possono agire [illegible] con [illegible] direttamente [illegible] intende però che [illegible]

debbono [illegible] dei limiti della facoltà [illegible]
principale attribuita. [illegible] non è più applicabile [illegible]
lo [illegible] del sortilato del pilotto
[illegible] obbligazioni che [illegible]
[illegible] famiglia [illegible]
ne azione [illegible]
[illegible] perchè da [illegible] non possono [illegible]
[illegible] obbligazioni [illegible]

La prima di queste [illegible]
[illegible]
famiglia [illegible] dai [illegible]
costringere il padre [illegible] a [illegible]
obbligazioni [illegible]

La [illegible] peculio [illegible]
peculio [illegible] figlio di famiglia [illegible]
creditori del figlio per costringere il padre a rispettarle
obbligazioni [illegible]

Questa azione peculio [illegible] rimanendo [illegible]
[illegible] del figlio, dedotto prima tutto ciò [illegible]
[illegible] del padre [illegible]

La 3a è l'Azione tributoria. [illegible]
[illegible] negoziare in [illegible]
[illegible] padre [illegible] a [illegible]
[illegible] padre a [illegible]
[illegible] in proporzione del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il figlio che non [illegible] peculio [illegible]

costringere [illegible] padre [illegible] [illegible] ciò che quanto

[illegible] di contratti dal [illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible] impiegate. [illegible]

[illegible] Le obbligazioni nascenti [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] minaccia

[illegible] d'imminente naufragio, [illegible] mare una parte

del carico onde alleggerirlo, e sottrarlo dal pericolo [illegible]

[illegible] al resto [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] gettare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprietari [illegible]

possono [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] del naviglio e [illegible] [illegible]

che furono [illegible]. Per determinare [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] [illegible] riguardo al suo prezzo

[illegible] [illegible] [illegible] il prezzo [illegible]

[illegible] potranno [illegible] [illegible]

[illegible] il naviglio avesse [illegible] [illegible] pericolo

fatto naufragio. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

azioni [illegible] ma i padroni [illegible] pregiudicate, o

perdute [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

nato [illegible] [illegible] [illegible] contro [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] proprietari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] obbligazione [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nelle mani [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] da altri posseduta [illegible]

quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rivendicatoria [illegible]

[illegible] al [illegible] di costringerlo [illegible] [illegible]

la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ma però [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] separate [illegible] con azioni reali [illegible] azioni

personali. L'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tutte azioni [illegible] [illegible] [illegible]

anche [illegible] [illegible] immobili, ma non [illegible] immobili

effettivamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] la [illegible]

L'obbligazione di [illegible] relative, ma non d'interesse.

L'obbligazione da un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'obbligazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando un edificio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cauzione damni infecti [illegible] dovuta [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L'obbligazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] animali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rosca dicevano [illegible] quel [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] storia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tendente
a [illegible] la riparazione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Quando dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
questo [illegible] è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] il danno che [illegible] [illegible] [illegible]
avvenuto per fatto d'un quadrupede [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] o [illegible] essendo della [illegible] [illegible]
[illegible] alla riparazione del danno [illegible] [illegible]
le [illegible] che è qualità [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] il danno in quanto [illegible] fatto
contro natura il danno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] uopo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
degli animali [illegible] [illegible] quadrupedi o altri
in ogni altro [illegible] [illegible] qualunque [illegible]
[illegible] animali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] animali, ma
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] degli animali [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] animali

[illegible] assicurano, si mutano, e si estinguono le obbligazioni

[illegible] modi con cui si ponno confermare ed assicurare tante le [illegible] obbligazioni, [illegible] alle [illegible] obbligazioni altre [illegible] [illegible] [illegible] il contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Costituzione [illegible] di [illegible]. Tutti [illegible] confermano [illegible] le obbligazioni in quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] degli atti, che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le obbligazioni.

Sotto il nome di [illegible] [illegible] s'intende qualunque atto con cui spontaneamente si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] principale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] di sopra, e che servono per confermare le altre obbligazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non sussidiaria secondo che la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

soltanto coll'eccezione solidaria [illegible] ecce-
zione privativa cioè della [illegible]
[illegible] restano [illegible]
[illegible] obbligazioni [illegible]
[illegible]
[illegible] obbligazioni [illegible]
[illegible] non aggiungeremo che qualche cenno
[illegible] sul Consultato del Senato [illegible] alcune
[illegible] regola [illegible]
intercedere [illegible]
[illegible]
[illegible] soltanto [illegible]
[illegible] Donne [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] pagamento [illegible]
[illegible] obbligazioni [illegible]
[illegible]
[illegible] a causa di errore [illegible]. Intanto quando
una Donna [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] restitutoria, o rescissoria

[illegible] nella verificazione [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

All' oggetto l'interrogazione può [illegible] la legge [illegible]

[illegible]

[illegible]

Della Fidejussione

La Fidejussione è una promessa fatta mediante st[illegible] [illegible] con la quale [illegible]

[illegible]

[illegible] pro[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] estendersi ad altra [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] della Fidejussione [illegible]

[illegible]

[illegible] obbligati [illegible]

[illegible] da [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] momento [illegible]

[illegible]

[illegible] contro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] stipulato. e in rapporto poi [illegible]
pale, c [illegible] questi [illegible]
[illegible] costringirlo [illegible]
[illegible] di Baudatt [illegible]
[illegible] commutazion del debitore e negli altri casi [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] dell'art. [illegible] venne [illegible]
[illegible]
1 Beneficium ordinis [illegible]
[illegible] pagamento del debitor principale
2 Beneficium divisionis nel [illegible]
[illegible] perchè ciascuno non [illegible]
[illegible] contratto [illegible]
[illegible]
[illegible] per l'insolvenza del debitor principale, e [illegible]
[illegible] e per [illegible]
[illegible] tali beneficij
[illegible] inoltre il beneficium cedendarum actionum
[illegible]
[illegible] creditore [illegible] azioni [illegible]
[illegible] debitor [illegible]
Oltre altre [illegible] potevano [illegible] anche [illegible]
[illegible] o [illegible] quarentigie
[illegible] creditore o per [illegible]
[illegible]

Del Contenuto del Debito

[illegible] che è la definizione [illegible]
del debito [illegible] creditore [illegible] questa
differenza che per la [illegible]

e il Costituto ab opposito vale in qualunque modo a[illegible] adhia aggiunto obbligazioni, altri [illegible] come può poi il [illegible] non si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] generali di cautela [illegible] questi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alcune parti [illegible] [illegible] quelle [illegible] [illegible] [illegible] principali [illegible]

<u>Modi con cui si cangiano le Convenzioni</u>

I modi con cui si ponno mutare le Convenzioni sono la novazione, la cessione e la transazione, [illegible] [illegible] abbiam detto altrove.

La novazione [illegible] [illegible] qualunque contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligazione esistente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutte le obbligazioni [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligazione una qualche modif[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la obbligazione [illegible] nuova [illegible] La novazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volontaria o necessaria [illegible] novazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] o [illegible] [illegible]
[illegible] contrae una nuova obbligazione dalle [illegible]
ni prima obbligate per Delegazione [illegible]
[illegible] una nuova persona in luogo di quella del
[illegible] il [illegible]
[illegible] obbligazione [illegible]
[illegible] o [illegible]
[illegible] parte [illegible]
[illegible] di volere far novazione [illegible]
[illegible] il moderno [illegible]
la volle chiaramente esplicar [illegible] Novazione con
Delegazione [illegible] e [illegible] Delegazione
[illegible]
[illegible] debitore [illegible]
[illegible] tutta l'obbligazione [illegible] Delegazione
o quando [illegible]
debitore [illegible] il [illegible] caso è necessari
[illegible] l'uno e l'altro. E quando il pri
mo Creditore assegna il suo [illegible]
[illegible] Delegazione
[illegible] il [illegible] Delegante e Delegato [illegible]
[illegible] anche [illegible] il [illegible] Delegato, e
Delegatario che abbia [illegible] alla [illegible] Delegazione
La Delegazione del [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible]
fra il debitore come nella Delegazione [illegible]
[illegible] Creditore [illegible] novazione
[illegible] la prima obbligazione con
[illegible]

[illegible] esponsione e delegazione il primo debitore [illegible] [illegible] stata una obbligazione [illegible] [illegible] [illegible] dal delegato [illegible] non si [illegible] [illegible] [illegible]. Il delegato [illegible] delegazione [illegible] obbligazione [illegible] [illegible] [illegible] d'aderire [illegible] [illegible]

<u>Modi comuni di estinguere le obbligazioni</u>

I modi con [illegible] [illegible] le obbligazioni si distinguono in comuni e particolari secondo che [illegible] a tutte le obbligazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

primo modo d'estinguere le obbligazioni [illegible] pagamento [illegible] [illegible] <u>[illegible]</u> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modo comune d'estinguere le obbligazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1° Che chi l'ha [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sebbene che non è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debitore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2° Che [illegible] [illegible] al debitore [illegible] [illegible] [illegible] il suo [illegible], o al [illegible] mandatario.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

e tutto quello che si deve. [illegible] i Creditori [illegible]
tori daredi [illegible] contro sua volontà in pagamento
una cosa per l'altra, quantunque ciò che si [illegible] a di-
venisse eguale e maggiore [illegible] del suo, che si deve. [illegible]
Sono peraltro de' casi ne' quali o per necessità o per equità
si [illegible] dare in pagamento al creditore anche contro il suo
volontà una cosa per l'altra [illegible] quando il [illegible] debitore [illegible]
denaro, e non potendolo in alcuna maniera [illegible] offre in
luogo di pagamento al creditore [illegible] cosa migliore a
prezzo di [illegible] giudiziale questo [illegible] beneficium
[illegible] in [illegible] Dove in altre classi tutto quello
per cui siamo obbligati, dunque i Creditori per [illegible]
generale non può [illegible] [illegible] contro [illegible]
del suo credito [illegible] un a conto, tuttavia
anche questa regola soffre eccezione riguardo a quelle
persone [illegible] per legge [illegible] il così detto Beneficium
competentiae, mediante il quale il Creditore [illegible]
[illegible] che in modo che [illegible] rimanga loro un con-
veniente mantenimento. [illegible] che il paga-
mento sia fatto nel tempo, e luogo [illegible] luogo
[illegible] della Convenzione [illegible]
[illegible] la convenzione [illegible]
[illegible] fare [illegible] luogo [illegible]
[illegible] al contrario [illegible] nel
luogo di [illegible] del Debitore [illegible] che il pagamento
[illegible] nel [illegible] e [illegible] del Contratto
[illegible] come di pegno [illegible] che
[illegible] il prestato pagamento è obbligato a [illegible]
[illegible] con mezzi ordinarj a questi [illegible]

dalla legge stabiliti, ossia con certi mezzi col giuramento o
presumendosi dalla quitanza rispetto a quanto dovuto
sì che [illegible] da una pubblica autorità [illegible]
e ora il pagamento effettuato ma [illegible] dal [illegible]
[illegible] 30 giorni. In questo frattempo può
esser [illegible] ragione non [illegible]

Il II modo con cui si estinguono le obbligazioni
è il deposito della cosa dovuta fatta per giusti motivi
e nei modi dalla legge [illegible] pagare.
Diventa [illegible] realmente nel giusto [illegible] luogo
offerta tutta la cosa dovuta al creditore, e quest'ultimo
si rifiutato di [illegible] in giudizio, e
[illegible] dal giudice [illegible]. Tutte queste cose
[illegible] siano [illegible] Il deposito
tien luogo di pagamento, ed estingue come questo le
obbligazioni.

Il III modo è la Compensazione. La quale si definisce
la [illegible] d'un debito fra due persone [illegible] dalla
[illegible] reciprocamente [illegible]
[illegible] luogo è necessario

1° Che l'uno e l'altro debito sia vero, certo e
liquido

2° Che riguardino cose fungibili [illegible]

3° Che il debitore ed il creditore si trovino nella stessa
persona che [illegible] l'uno dell'altro

Quando concorrono questi requisiti la compensa-
zione nasce ipso jure fra i due debitori [illegible]
no l'uno in opposizione dell'altro, ed opera il pagamento
senza bisogno di [illegible]

Se ambedue i Crediti sono di eguale quantità, si estinguono reciprocamente per intiero, se sono in vece di quantità diversa, il credito maggiore si estingue fino alla concorrenza del minore, e il residuo [illegible] obbligazione [illegible] effetti della compensazione, è però indifferente che ad una obbligazione civile si opponga soltanto una obbligazione naturale, mentre questa non sta [illegible]

Del resto l'eccezione della compensazione giova anche a' fidejussori e [illegible] per eccezione non [illegible] e [illegible] o chi [illegible] il [illegible] compera [illegible] o chi come depositario [illegible] convenuto in Giudizio.

3.° Modo è la Confusione o Consolidazione che si verifica quando il credito ed il debito che prima erano [illegible] in due persone [illegible] in una sola. Gli effetti però nascenti dalla confusione [illegible] universale [illegible] onde la confusione avvenuta [illegible] non [illegible] il Debitor principale.

4.° Modo è il Perimento della cosa dovuta [illegible] una cosa certa, perciò che [illegible] l'oggetto della obbligazione il debitore è liberato da ogni [illegible] ove il perimento si accade prima che cadesse in mora, e senza il concorso della [illegible] colpa. Trattandosi per obbligazioni [illegible] natura [illegible] dunque si l'obbligazione [illegible] col perimento di tutto il genere [illegible]; quindi anche poche cose [illegible] del genere [illegible] potrebbero le stesse essere [illegible]

che se poi [illegible] o per [illegible] non [illegible] la perdita della cosa, sarà tenuto [illegible] il Creditore in proporzione del suo d.to [illegible] nel caso [illegible] obbligazione [illegible] gli oggetti che [illegible] ora d.to il Creditore o di verificare il pagamento [illegible] la [illegible] in luogo di uno [illegible] il valore d'[illegible] che [illegible] il Creditore [illegible] col solo [illegible] o gli oggetti alternativamente promessi [illegible] il debitore liberato da ogni sua obbligazione

[illegible] Il modo [illegible] concorso di due titoli [illegible] lucrativi. [illegible] quando [illegible] avendo [illegible] una cosa [illegible] lucrativo, la [illegible] per altro titolo ma egualmente lucrativo

[illegible] VIII. Delle Novazioni

VIII. Il Contratto [illegible] in [illegible]

In particolare poi le obbligazioni [illegible] li [illegible] che così detta [illegible] (stipulazione) per le [illegible] contratti [illegible] ne e le stipulazioni [illegible] obbligazione [illegible] da altra [illegible] obbligazione [illegible] ne è applicabile [illegible] cangiate [illegible] obbligazioni [illegible] che [illegible] obbligazione [illegible] il G.[illegible] pensando al caso [illegible] obbligazioni [illegible] verbali per [illegible] immaginò una formula [illegible] detta [illegible] stipulazione Aquiliana

Quanto al [illegible] contiene [illegible]

si verifica quando due contraenti convengono acciocchè, perchè abbia a cessare più estinta l'obbligazione fra essi precedentemente stabilita, ma ciò è applicabile soltanto alle obbligazioni non ancora compiute, mentre per quelle, che si adempirono, potrà benissimo colla restituzione dell'oggetto [illegible] un nuovo contratto ma non è [illegible] l'obbligazione che fu già col pagamento precedentemente estinta.

Della restituzione in intero

Fra i modi con cui si estinguono [illegible] le obbligazioni comprendono le leggi romane anche quello della restituzione in intero. Con questo nome s'intende il reprisino delle cose nel loro stato primiero come se nulla fosse avvenuto dal principio. Quale rimedio fu dapprima introdotto dai Pretori onde correggere la [illegible] del Dto Civile che lasciava sussistere certi affari conchiusi contro la naturale equità. La teoria della restituzione in intero è tutta appoggiata all'Editto del Pretore, giacchè nei casi dove anche pel Dto Civile può [illegible] invalidato l'affare di già conchiuso s'adoprava l'azione od eccezione che ha un carattere suo proprio e diverso da quello della restituzione in intero.

I Glossatori ed alcuni confondendo colla restituzione in intero la [illegible] [illegible] la restituzione [illegible] Civile e Pretoria. Ma noi omettiamo ciò che spetta alla [illegible], e che restringiamo a la sola restituzione in intero.

Perchè tale restituzione possa aver luogo occorre

[illegible] raccomandazione [illegible] oggetto [illegible] di qualche considerazione altrimenti [illegible] per momento di pietà non si ha riguardo. Onde qui detto: De minimis non curat Praetor.

2° Che si fa per attenuare questa causa?

3° Che per altra mai non possa ottenersi la riparazione della offesa avvenuta. Quindi non si potrebbe

4 [illegible] [illegible] fosse nella [illegible] anche in [illegible] [illegible]

11. Essendo la restituzione un [illegible] [illegible] perchè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] la domanda [illegible] [illegible] proposta tanto in [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]

Nel 1° caso la domanda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ogni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della restituzione [illegible] restituzione [illegible] [illegible] [illegible] domanda [illegible]

[illegible] [illegible] in quello stato in cui

trovavasi prima della conclusione dello [illegible]

le parti si debbono vicendevolmente restituire quanto [illegible]

[illegible]

avvertendo però quanto ai frutti [illegible]

[illegible]

[illegible] necessarie [illegible]

essere indennizzate [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] restituzione [illegible]

[illegible]

restituzione proda non [illegible]

ben anche [illegible]

[illegible] regola non può essere usata, che contro quello

[illegible]

rapporti effettuate [illegible]

[illegible] ricevuta o rateale da [illegible]

[illegible] come azione [illegible]

ottenere altrimenti il completo soddisfacimento

Le cause giuste, che ponno essere [illegible]

[illegible]

[illegible] mutazione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

queste tre cause come dappertutto ove si tratta della

restituzione in intero, non sono atte a [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

non solo [illegible] la [illegible] dal [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible] ma anche a [illegible]

una nell'[illegible] [illegible]

dalla volontaria [illegible]

ove non [illegible]

[illegible] proceda da giusta, od ingiusta [illegible]

da mai luogo a [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non apporta la [illegible] delle [illegible]; quanto

il medesimo [illegible] per suo [illegible] [illegible]

[illegible] al beneficio della [illegible]

[illegible], ma perchè [illegible] nel solo caso, che il [illegible]

[illegible] formato il [illegible]

1 Quando alla diminuzione di caso minima

come [illegible], e [illegible] [illegible]

[illegible] tutti [illegible] obbligazioni contratt.

[illegible] u acollaro col.
[illegible]
[illegible] in voler convenire
tutti i Creditori dell'arrogato [illegible] riser-
vazione [illegible]
azioni contro la persona dell'individuo [illegible]
[illegible] minima diminuzione di capo. Altri eran poi
ricordati agli arrogati adottati [illegible]
contro le azioni, che in lui per la diminuzione di capo
si fossero estinte, e nemmeno il Creditore natural-
mente usò debba restituzione contro il Debitore, che avea
arrogato.

[illegible] innovazione fatta per mutare giudizio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] speranza, che questi andasse più difficile, [illegible]
[illegible] estranea la persuasione [illegible].
[illegible]
[illegible] controversia la parte avversaria [illegible]
[illegible] fatto [illegible]
e se colla [illegible]
la avversario [illegible]
non assumere contro di lui la causa, e chi oppose
che [illegible]
per causa di mutazione di giudizio veniva a quella
[illegible]

[illegible]

[illegible]

un debitore quando pretermo al casera in istato di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

sarà contestato dal fallito quanto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] conchiudo [illegible] vantaggi

[illegible] potersi contemplare [illegible]

[illegible] ed i creditori nel simile caso non possono [illegible]

[illegible] o l'alienazione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dell'alienazione e la regola soffre eccezione [illegible]

tanto quando l'alienazione [illegible]

mente ad uno dei creditori o vedendo [illegible]

[illegible] e in conseguenza di un altro

[illegible] nella seconda eccezione

[illegible]

[illegible]

[illegible] creditore per arrecare e haluto di sapeto

[illegible] ragione, che i Creditori [illegible]

[illegible] riuscirono [illegible]

[illegible] camere [illegible]

[illegible] e perchè

[illegible] ed i diversi con

[illegible] seguenti [illegible]

[illegible] mercato non si ha

riguardo al futuro. Chiunque allora [illegible]

e [illegible] buone o male [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

con tutti i frutti ed anche con quelli non percetti

[illegible] percepir si potevano e il loro conseguente

[illegible] Non [illegible]

[illegible] soddisfare [illegible]

[illegible] e di restituzione [illegible]

Quanto al possessore di buona fede non è [illegible]

[illegible] della restituzione della cosa come si trova, ed

[illegible] altro più ricco

[illegible]

[illegible]

Del Diritto Feudale

Del Diritto Feudale

Lezione Preliminare

Il Diritto feudale è il complesso delle [illegible]
del feudo. Questa parola Feudo, può prendersi in
tre sensi diversi e può significare
1.° la [illegible] in feudo si concede
2.° il Contratto col quale si [illegible] il feudo.
3.° il [illegible] che il feudo [illegible] —
[illegible] ultimo [illegible] può [illegible] = [illegible]
[illegible] del dominio utile d'una cosa [illegible]
[illegible] fedeltà; =
[illegible] definizione [illegible]
che il feudo [illegible] beni [illegible]
[illegible] di proprietà fra il concedente e quello che
[illegible] il feudo, [illegible]
[illegible] dominio utile.
[illegible] dominio utile [illegible]
il vassallo e feudo [illegible]
[illegible]
[illegible] che gli [illegible]
[illegible] beni, che si possedono
[illegible]
in ragione del feudo [illegible] il nome
di beni allodiali. [illegible]
[illegible] fedeltà e da' quelli obbligazioni [illegible]
[illegible] caratteri propri del feudo per cui [illegible]
da' altri rapporti [illegible]
definita. [illegible] di questa
obbligazione [illegible]
[illegible]

in generale l'esatto adempimento di quei doveri cui ob-
[illegible] l'uno verso dell'altro [illegible]
Dicesi [illegible] fedeltà [illegible] in generale [illegible]
[illegible] quando contemplata [illegible] adempimento
dei doveri che ogni uomo ha verso il suo simile
[illegible] per questo obblighi dipendenti da
una qualche particolare rapporto che ha cogli altri [illegible]
e per conseguenza non solo dobbiamo guardarci dal
fargli [illegible] danni, ma inoltre vegliare perchè da
altri non gli venga fatto. Quelli tenuti a questa
fedeltà si dicono *fedeli*, e tali possono dirsi
[illegible] tutte gli impiegati pubblici e altre
persone che si trovano legate da un particolare rapporto
con altre persone o fisiche o morali.
Si distingue inoltre la fedeltà in reale e perso-
reale dicesi quella che è dovuta in contemplazione di
cose, che si posseggono [illegible] la fedeltà reale nasce
dalla [illegible] delle persone da[illegible]
[illegible] indipendentemente
da ogni riguardo al possesso di qualche cosa [illegible]
[illegible] la fedeltà dipende da questo particolare rap-
porto la fedeltà è dovuta in contemplazione della
cosa infeudata dunque la medesima fedeltà di cui
parliamo è [illegible] ed è *reale*.
Circa l'etimologia della parola *feudo* sono state
sentite varie opinioni di [illegible] Alcuni la fanno
derivare da [illegible] e da fidelitate altri dalla voce
[illegible]
Altri da Feudo e Fede [illegible]

significanti queste ed [illegible] da' [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] mantenimento alli
dalle [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Fidelis [illegible] [illegible] [illegible] Mec
Ma tuttavia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
noi non facciamo che [illegible] [illegible]
lasciando a [illegible] [illegible] facoltà [illegible]
[illegible] da questa voce [illegible] [illegible]
Anche intorno all'origine [illegible] di
[illegible] [illegible] fatte [illegible]
Di tutte fra gli appassionati partigiani dell'antichità
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] feudale
fino nell'infanzia del mondo. Altri appassionati [illegible]
[illegible] [illegible] Romani [illegible] [illegible]
[illegible] che l'origine [illegible] [illegible]
[illegible] il [illegible] nella [illegible] [illegible] di Romolo fra
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Romani
nobiltà a tenere [illegible] [illegible] delle terre tolte ali
[illegible] fare [illegible] Veterani [illegible]
[illegible] Ma [illegible] [illegible] [illegible]
proposito [illegible] [illegible] la più probabile
quella, che il feudo derivi [illegible] papal [illegible] dalla
distribuzione [illegible] fatta da' principali
Duci degli Eserciti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] certo [illegible] [illegible]
[illegible] stati i primi ad introdurre il feudale reg
me [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible]

sotto l'obbligo della fedeltà, e del vassallaggio [illegible]

Per lungo tempo la disciplina feudale non ebbe altre norme che le consuetudini, e solo ne' tempi degl'Imperatori Corrado II detto il Salico, Lottario II e Federico I furono quelli che promulgarono alcune leggi intorno ai feudi, e ciò specialmente nelle occasioni che venendo in Italia tenevano ne' campi di Roncaglia le Diete. Queste consuetudini quelle dei Longobardi e queste leggi furono raccolte a tempi di Federico I da Oberto dall'Orto e da Gerardo Negro Consoli Milanesi. Tale raccolta accresciuta da anonimo autore fu pubblicata sotto il titolo di Consuetudini Feudali, ed illustrata poi e ridotta a miglior ordine da certo Ugolino della Porta, Professore in Bologna, fu aggiunta al Corpo del Dritto Romano sotto il titolo di Decima Collazione, ed ebbe in seguito e conserva forza di legge.

Quando però i fatti speciali concernenti i feudi o speciali consuetudini, o leggi speciali sono contrarie alle leggi generali, queste debbono anteporsi. In mancanza di disposizioni del Codice generale si ricorre al Libro dei Feudi.

Capitolo 1

Dell'Essenza, e natura dei Feudi

Il feudo considerato in [illegible] si definisce una [illegible] [illegible] della [illegible] ... [illegible] con l'intervento di due persone, [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] sotto l'obbligo di reciproca fedeltà è concesso il godimento del Dominio utile di una [illegible] [illegible] riservato il Dominio diretto della medesima. Quegli cui appartiene il Dominio diretto si dice [illegible] [illegible] colui cui è concesso il dominio utile è vassallo [illegible]

Nel Feudo come [illegible] [illegible] parte [illegible] rapporti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] attributi cioè [illegible] [illegible] naturali, e [illegible]

Attributi essenziali del Feudo [illegible] quelli [illegible] quali è impossibile concepire l'idea del Feudo [illegible] 1° [illegible] [illegible] [illegible] persone [illegible] il dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altra persona [illegible] [illegible] concesso il dominio [illegible] [illegible] [illegible] fedeltà. [illegible] ultimo attributo è quello che [illegible] singolarmente [illegible] il feudo da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si riscontra. La fedeltà dovuta dal [illegible] vassallo è distinta col nome di Protezione.

Attributi naturali diconsi quelli che sono conformi alla natura del Feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gli scrittori [illegible] sul numero di questi attributi naturali, alcuni ne vogliono più altri [illegible] tutti però convengono nel ritenere i seguenti

1° Che il feudo sia perpetuo

[illegible] una cosa immobile
3° Che la promessa di fedeltà fatta dal Vassallo al
Signore sia accompagnata dal Giuramento
4° Che il Vassallo debba [illegible] al Signore qualche
militare servizio
5° Che il Vassallo non possa alienare il Feudo senza
consenso del Signore
6° Che il Feudo debba passare nei discendenti [illegible]
del primo acquirente coll'ordine di successione.
[illegible] risultano alcuni accidentali, quelli che si
rendono dalla [illegible] contingenti del [illegible]
che il feudo sia limitato ad un tempo, costituito in
una cosa incorporale, che il Vassallo non sia tenuto a
prestare giuramento, ed altre simili. Fra queste tre
specie di attributi diversa è la importanza, [illegible]
che gli essenziali al [illegible] Feudo si presumono
nel [illegible] finché non si provi il contrario,
che gli attributi naturali si [illegible]
[illegible] non si è provato il contrario che
gli accidentali non si presumono mai, ma [illegible]
[illegible] essere provati

Capitolo [illegible]

Della [illegible] dei feudi

[illegible] dividono [illegible] i feudi [illegible]
[illegible] le [illegible] e le seguenti

1º Dalla Natura del feudo si deduce la [illegible] divisione
[illegible] in proprio ed improprio. Proprio chiamasi quello
[illegible] ed il natural atto
[illegible] improprio [illegible] cangiato, o
[illegible]

2º Rapporto alla persona che concede [illegible]
[illegible] del feudo [illegible] primo
[illegible] secondo [illegible] femminino
[illegible] feudo [illegible] per la prima
volta l'infeudatario [illegible] femmine;
appellasi [illegible] feudo [illegible] feudo [illegible]
[illegible] per [illegible] il feudo [illegible] alle [illegible]
partiene [illegible] dominio o diritto il feudo [illegible]
[illegible] capaci i soli maschi [illegible] femminino
[illegible] le femmine [illegible] maschi
o in loro mancanza [illegible] le femmine [illegible]
[illegible] a' maschi il feudo dicesi promiscuo nel caso
contrario [illegible] escludono le femmine
[illegible] feudo [illegible] nostante [illegible] il feudo
[illegible] in origine acquistato da una femmina
[illegible] coltura [illegible]
[illegible] anche le femmine

3º Rapporto riguarda alla cosa infeudata [illegible]
il feudo [illegible] secondo che [illegible]
[illegible] alle [illegible]
[illegible] ordine [illegible] si ritrovano
i feudi anche [illegible] quelli

comune il dominio diretto ai Signori del territorio in cui sono situati i [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] le due specie feudi [illegible] dell'Impero e [illegible] delle Provincie dell'Impero il dominio diretto dei primi era dell'Imperatore Romano-Germanico [illegible] dei feudi nel [illegible] della [illegible] dell'Impero [illegible] feudale [illegible] [illegible] conceduti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ne' [illegible] feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in feudo ereditario e feudo di patto e provvidenza; il [illegible] quello che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] nato dall'ultimo possessore [illegible] [illegible] estraneo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al più [illegible] prossimo parente [illegible] defunto [illegible] l'ordine di successione stabilito nella [illegible] [illegible] [illegible] quello [illegible] investitura [illegible] [illegible] acquirente [illegible] [illegible] discendenti [illegible] [illegible] di patto e providenza quello [illegible] discendenti [illegible] [illegible] quali [illegible] dell'ultimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del patto aggiunto alla [illegible] investitura col quale per adesso [illegible] provveduto

[illegible] Rispetto alla [illegible] [illegible] aggiunti alcuni [illegible] feudali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] l'antichissima [illegible] [illegible] [illegible] feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Regale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible]

[illegible] Dalla natura delle obbligazioni [illegible] [illegible] in [illegible] feudo [illegible] [illegible], o [illegible]-[illegible] [illegible]

quest'ultima [illegible], [illegible] Franco e quando il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] franco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ligio, lo costringe il [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ci(on)-ligio e lo obbliga di [illegible] contro tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] persone.

7.° Rapporto alla [illegible] [illegible] [illegible] il feudo che è Dato ed Oblato, è feudo dato, per tradizione quello [illegible] qualcun de' [illegible] Principe o un [illegible] qualunque [illegible] del suo patrimonio un fondo concedendolo [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] che lo tenga da lui in feudo, e gli ne renda l'omaggio e il feudo per oblazione, altro che [illegible] [illegible] quando il proprietario d'un fondo [illegible] [illegible] [illegible] il fondo stesso in omaggio ad un Re, ad un Principe, o Signore qualunque colla condizione, che gli [illegible] [illegible] restituito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a titolo di feudo.

8.° Rapporto al luogo ove è situata la casa di [illegible] [illegible] il feudo [illegible] quello della Curia, e [illegible] quello fuori della Curia. Feudo della Curia o di Corte è quello [illegible] [illegible], o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di denaro o d'altre [illegible] [illegible] della [illegible] del Signore o [illegible] [illegible] [illegible] situati nel territorio del Signore [illegible] [illegible] della Curia o di Corte è il feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuori del territorio del Signore.

[illegible] Riguardo al tempo [illegible] [illegible] [illegible] vecchi: e nuovo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] immediatamente per

propria investitura dal Signore, non già per titolo di [illegible] che [illegible] concedeva [illegible] feudi [illegible] [illegible] pel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

10 Sono distinti finalmente i feudi in Dividui ed Individui secondo che possono o no partirsi [illegible] [illegible]. Chiamati [illegible] se ne trovino in [illegible]

Capitolo II

Dei modi con cui si acquista il Feudo

Costituirsi il feudo non è lo stesso che conferirlo. Si costituisce allorchè da un bene che era allodiale si forma un feudo; si concede altrui in mezzo della investitura [illegible] concedesi feudo già formato ad una persona [illegible] [illegible] feudi di [illegible] in patria e [illegible] possono a costituire il feudo [illegible] tanto alla persona che [illegible] quanto [illegible] alla cosa stessa che costituisce il feudo [illegible] non si richiede che l'esistenza dei requisiti stabiliti [illegible] fatta [illegible] dagli Scrittori

A poter validamente costituire il feudo richiedonsi in chi lo concede due qualità

1. Che egli abbia la facoltà di disporre delle cose sue

2. Che abbia [illegible] di esigere i servigi che si prestano da' vassalli all' [illegible]

Dal [illegible] poi e dalla natura dei feudi si scorge che la facoltà d'infeudare deriva in origine

a [illegible] unicamente propria de principi, e delle [illegible] potenti, le quali dall'una parte avevano l'autorità e la forza di proteggere il Vassallo e dall'altra il bisogno [illegible] delle [illegible] degli altri [illegible].

[illegible] questi [illegible] moltiplicati i feudi [illegible] la [illegible] anche non [illegible] la facoltà di [illegible] in modo che non [illegible] ragioni [illegible] nè di [illegible], ma [illegible] tutti [illegible] Monarchie [illegible] appartenere [illegible] solo Princi[illegible] la facoltà [illegible] feudi [illegible] [illegible] il feudo [illegible]

1. Che [illegible] la [illegible] facoltà [illegible]

2. Che si [illegible] alla prestazione dei [illegible].

Gli altri [illegible] da' patti, dalle consuetudini e dalle leggi speciali. Che se il signore diretto del feudo era persona non [illegible] del [illegible] di [illegible] la facoltà di [illegible] le leggi feudali [illegible] diversi ordini di [illegible] distinti [illegible] e titolo d'onore. [illegible] primo ordine [illegible] Duchi, [illegible] e Conti i quali [illegible] immediatamente dal Re il feudo [illegible] si chiamarono anche [illegible] Capitani del regno.

Il secondo ordine [illegible] Valvassori che [illegible] il feudo da quello che [illegible]

ottenuto dal Re.

Il terzo ordine era quello de' Valvassori minori, o Valvassini, che aveano ricevuto il feudo dai Valvassori maggiori.

Quanto alle cose che si possono dare in feudo abbiamo detto, che è naturale il feudo che sia costituito sopra cose immobili, come quelle su cui può realmente eleggersi il diretto dominio, ricordiamo ciò non pertanto della natura del feudo che sia costituito anche sopra cose mobili, ovvero annue prestazioni, o rendite ecc. Così abbiamo il feudo pecuniario nel quale il vassallo ha titolo dal Dominio diretto per mezzo d'interesse d'una determinata somma di denaro costituito in feudo dal Signore Diretto, così come il feudo detto di Camera, il quale il Vassallo percepisce certi redditi dalla Camera o dal Fisco del Signore; così anche il feudo detto de Canava o di Cava Cantina il quale si costituisce sopra le rendite della cantina, o Magazzino del Signore diretto.

Fra le cose che possono darsi in feudo vengono in modo tutto speciale le Regalie, che sono diritti competenti al Sovrano in quanto Sovrano. Si dividono in Regalie maggiori, e minori. Le maggiori comprendono quei diritti che regolano immediatamente all'amministrazione dello Stato, e quindi si reputano

inseparabili dalla sovrana autorità. Dalle d.te
i Collegj de' Magistrati, impartiti [illegible]
[illegible] appellazioni [illegible] mai [illegible]. Riconosciamo
noi quelle, che concedendosi [illegible]
[illegible]
[illegible]

Intorno alla concessione di queste regalie sono
importanti le due regole stabilite dagli [illegible]
[illegible] il [illegible] non [illegible]
del supremo dominio di esso, la [illegible] queste
concessioni vogliono interpretarsi restrittivamente; quin-
di [illegible] le Regalie in genere [illegible]
[illegible]
[illegible] ad altre
[illegible]
[illegible]
[illegible], che [illegible]
nostro dominio. Il primo perchè ciò che è
[illegible] di commercio non può [illegible]
nosciuto il mondo, perchè nessuno può disporre
delle cose altrui senza consenso del padrone; ma
non è poi necessario che si abbia il pieno do-
minio della cosa; quindi anche il padrone [illegible]
[illegible] può concedere [illegible]
in suo dominio stabile [illegible]
non escludat la sfera del suo D.o

[illegible]

7 – Si costituire, ed acquistare i feudi avvenivano in generale per tutti i maggior parte de' dritti sopra titolo, e modo. Quanto ai titolo pro [illegible], o di legge come per in caso di successione ereditaria o di prescrizione, o di contratto, [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] disposizione d'ultima volontà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] concessione di feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Quanto ai modi, potevano essere originari o derivativi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] derivativi poi gli altri, che valgono a [illegible] passare dall'uno nell'altro il feudo [illegible] [illegible] già formato. [illegible] modi [illegible] [illegible] appartengono la investitura, la [illegible] [illegible] [illegible], la Derivativa [illegible] [illegible] [illegible] successione legittima, [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] investitura [illegible] [illegible] ragione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modo [illegible] d'acquistare il feudo, [illegible] [illegible] [illegible] modo [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] definisce [illegible] atto [illegible] con cui il Signore diretto [illegible] [illegible] [illegible] giusto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] atto speciale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] importante che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reciproca

tanti fedeli. Questa Collazione era ne' tempi accompagnata da formalità diverse, secondo le diverse consuetudini dei paesi, e dei tempi [illegible] fra queste vuol essere rammentata quella nella quale il Vassallo [illegible] [illegible] metteva le sue mani nelle mani del Signore, e dava il giuramento e il Signore in segno d'affetto [illegible] [illegible]

L'atto della [illegible] può consistere, o nella reale immissione nel possesso del feudo, o in una figurata tradizione [illegible] [illegible] qualche simbolo p. e. porgendo al Vassallo un'asta, o una lettera, una bandiera [illegible] [illegible] altro. Nel 1° caso l'investitura è propria, nel 2° è detta impropria o simbolica.

Colla medesima [illegible] si può dare il feudo ad una sola persona o anche a più [illegible] nel 1° caso si chiama i detti singola e nel 2° simultanea.

Il feudo può validamente essere accordato sotto una qualche condizione o [illegible] termine [illegible] certo [illegible] il feudo è vincolato per ciò che concerne l'acquisto [illegible] [illegible] determinata [illegible] senza altra [illegible] feudale [illegible] [illegible] altrimenti è pura [illegible] [illegible] ed originario quando [illegible] [illegible] un feudo [illegible] [illegible] su altra anche [illegible] tradizione, quando estinto il [illegible] [illegible] quale

che al feudo era cochiamato [illegible] [illegible] alt[illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] attribu-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad' infeudas. [illegible]

L'investitura può essere fatta da ciascun
[illegible] per un tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dopo il primo investito, in ogni caso il D.to feudale
[illegible] [illegible] già fatta l'investitura di un possessore
a favore dei [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tutte quei patti, che si [illegible] [illegible] convenienti
all'interesse comune del signore e del vassallo, e in
quanto tai patti alterano [illegible] gli attri-
buti naturali del feudo il contratto relativo, che li
contiene, si dice leggera investitura.

La promessa di fedeltà che anche omaggio
si dice consiste nella solenne [illegible] che fa
il vassallo di voler adempiere tutte quelle obbliga-
zioni che in forza del contratto [illegible] legge
sono relative al feudo. Questa promessa dovea
pel D.to Comune essere confermata con giuramento,
[illegible] per privilegio, o per convenzione si è
dallo stesso giuramento [illegible] dispensato.

All'atto [illegible] dell'investitura oltre al signore
ed al vassallo devono pel D.to Longobardico essere
presenti due testimoni, [illegible] almeno Pari, cioè

Vassalli della medesima Corte feudale e [illegible] investitura di beni [illegible] [illegible] [illegible] anche in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Vassallo non [illegible] che [illegible] [illegible] rimangano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] di [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fosse prescritto dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Vassallo avvertito per [illegible] [illegible] [illegible] VII giorni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] ragione di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termine d'un anno, e d'un mese. [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nondimeno a maggior [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contratto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'investitura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Prescrizione. [illegible] in luogo d'investitura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Quando alcuno [illegible] da una [illegible] [illegible]
[illegible] il padrone nel [illegible]
[illegible] [illegible] mai alcuno
[illegible] [illegible]
[illegible]
nel [illegible] [illegible]
Diretto [illegible] alcuni [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
il rapporto [illegible]
[illegible] parimente [illegible]
[illegible]
tempo dalla [illegible] o come
[illegible]
[illegible] non [illegible] per tutto
il tempo [illegible]
[illegible] [illegible] la buona
fede [illegible] titolo [illegible] dalla [illegible]
[illegible]
[illegible] la
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] XX fra [illegible] La [illegible]
[illegible] rispetto [illegible]
[illegible] contro [illegible] nel [illegible] caso [illegible]
il caso [illegible] nel 2° caso la [illegible]
Il feudo [illegible] colle [illegible]
[illegible] dalla [illegible]
[illegible]

[illegible] propria [illegible]

[illegible]

[illegible] amico [illegible]
con [illegible]

[illegible] progressi [illegible]

[illegible]

alle [illegible]

[illegible] alle [illegible] come [illegible]
[illegible] fatta dal [illegible]
[illegible] chiamazione. La [illegible]
[illegible]

[illegible] questa successione [illegible] [illegible] [illegible] o dall'investitura [illegible] [illegible]

La successione feudale regittima [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] proconcessi [illegible] [illegible] [illegible] disposizione delle leggi [illegible] [illegible] necessario che la [illegible] [illegible] delle leggi [illegible] [illegible] prima investitura data [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] disposizioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] discendenti naturali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capaci di [illegible] [illegible] [illegible] per le leggi feudali [illegible] [illegible] discendenti naturali, e legittimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che sono [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] gl'illegittimi [illegible] [illegible] legittimati [illegible] [illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affermativa

[illegible] i figli [illegible] da [illegible] non

[illegible] della [illegible] [illegible]

[illegible] Mat[illegible] [illegible]

[illegible], ovvero [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1º Le [illegible] delle quali [illegible] [illegible]

[illegible] particolare [illegible]

2º [illegible] di Chi[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

3º [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] nei fondi [illegible]

[illegible] originariamente [illegible]

[illegible] dalla prossimità all'ultimo [illegible] [illegible]

più prossimo del [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] per forza delle

origine [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di regolar [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] questo. La prossimità sulla quale [illegible]

[illegible] alla [illegible]

la primogenitura osservarsi, che nel feudo tra' de' feudatari

[illegible]

[illegible]

non [illegible]

[illegible] dovea [illegible] a' succedere nel feudo a' preferenza

[illegible]

[illegible]

avesse [illegible] si trovava [illegible]

nati che [illegible] tali figli [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

di [illegible]

suoi [illegible] è dell'Gius Longobardo [illegible]

particolare quanto a' figli [illegible]

defonto, che non [illegible]

[illegible] da' prima [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de' Calabria [illegible]

l'[illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible] per cap. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Manchi [illegible] [illegible]

[illegible] non poco [illegible] [illegible]

[illegible] la [illegible] per le [illegible] di questa

femmina, pure [illegible] non solo [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] altra linea, perchè la ragione [illegible]

[illegible] alla prossimità della linea, e del grado. [illegible]

Quando [illegible] più persone chiamate [illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible]

in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

se è cosa infeudata [illegible] in tante parti eguali

quante sono le persone [illegible] a succedere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] feudo Regale l'Imperatore [illegible]

[illegible] la [illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible] tutto [illegible] un [illegible]

[illegible]

[illegible] anche nei feudi non Regali in forza

[illegible]

[illegible] feudo [illegible]

lo splendore della famiglia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] il feudo. [illegible] ragione [illegible]

[illegible] coriorati e dal [illegible]

[illegible] di illustrazione [illegible] quelle funzioni speciali [illegible]

[illegible]

[illegible] del per [illegible]

[illegible]

[illegible] tutti [illegible]

[illegible] delle [illegible] nel qual

[illegible] il [illegible]

[illegible] seguendo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] senza [illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible]

Capitolo VI

[illegible]

[illegible] et perciò è godimento [illegible] non il meglio [illegible] e permanente, giusta all'oggetto dei [illegible] rario, e [illegible] circoscritto [illegible] vita [illegible] ciò posto ne viene [illegible] Di necessaria conseguenza che il [illegible] e [illegible] esclusivamente [illegible] appartenga [illegible] cosa [illegible] non ne ha che [illegible] il godimento, e che [illegible] prerogative, che gli appartengono come [illegible]

[illegible] tutto sono circoscritti in forza del [illegible] [illegible]
[illegible] al Vassallo ma [illegible] acciò che [illegible]
il fondo istesso tutto dovesse in lui ristretta [illegible]
estensione d'[illegible] tornare [illegible]
[illegible] al suo [illegible] pieno dominio [illegible]
[illegible] appartiene al Signore [illegible]

1° Di esigere [illegible]
[illegible] e [illegible] che non [illegible] a perdita, [illegible]

2° Di [illegible] tempo in tempo [illegible]
[illegible] in modo da non [illegible] [illegible]mente.

3° Di rivendicare [illegible] del fondo dal [illegible]
quelli, che lo avessero [illegible]

4° D'impedire che il Vassallo [illegible] il fondo
[illegible] compresi [illegible]
[illegible] speciale permesso [illegible] i limiti.

5° Di [illegible]
[illegible]

6° Il [illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

7° [illegible]
[illegible]

8° Di [illegible]

3° Valiname[illegible] in tutto il loro diritto [illegible] dominio anche senza il consenso del Vassallo [illegible] che non ne [illegible] pregiudizio a' detti [illegible]

[illegible]

[illegible]

4° [illegible] Vassallo [illegible] [illegible] rimanga all'onore, ed ai beni di lui [illegible]

[illegible] Che [illegible]

[illegible]

[illegible]

5° Che nel tempo dalle leggi stabilito [illegible] giura[illegible] fedeltà, [illegible] pena della perdita [illegible]

[illegible] 4° [illegible] [illegible]

[illegible]

5° Che [illegible] feudo [illegible]

6° Di [illegible] contro il Vassallo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che il Signore [illegible] il suo Vassallo [illegible] fedeltà, che nel [illegible] quella tenuta del Signore [illegible] avrà a proteggere e difendere [illegible] Vassallo [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] speciali dei Signori [illegible]

[illegible] alle [illegible]
all'onore, ed al ben del vassallo
[illegible] tutti [illegible]
[illegible] nella mente [illegible]
[illegible] una parte dei beni per cagione del fiume
[illegible] un compenso in caso di [illegible]
[illegible] abbia colla negligenza contribuito [illegible]
il vassallo
[illegible] dal lui esigere tanto per [illegible]
[illegible] incapace [illegible]
[illegible] al vincolo feudale.
[illegible]
[illegible] della protezione che gli [illegible]
[illegible] con [illegible] facoltà
[illegible] vantaggio [illegible]
[illegible] di proprietà [illegible]
[illegible]
b) La protezione [illegible]
[illegible] perciò [illegible] necessariamente [illegible]
[illegible] ponendo [illegible]
[illegible] appartiene al Signore
In conseguenza [illegible]
[illegible]
1° [illegible] ordinarj, e straordinarj
prodotti della [illegible]

della medesima senza pregiudizio della [illegible] costanza

[illegible] il fondo [illegible] e con[illegible] altri [illegible] con [illegible]

[illegible]

[illegible] convalenti [illegible]

[illegible]

[illegible] camminamenti e anche [illegible] le quali [illegible] [illegible] Dominazione [illegible] valore nella [illegible]

[illegible] cari gli [illegible] che [illegible] dalle mani di [illegible]

[illegible] rigoroso per [illegible] con [illegible] Convento

[illegible] senza [illegible]

[illegible]

[illegible] la [illegible]

[illegible] scritta [illegible] quando
[illegible]
[illegible] altri [illegible] In due modi però [illegible]
[illegible]
all'infeudante, od [illegible] concede nuovamente
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] altri [illegible]
[illegible] quando [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] l'approvazione [illegible]
[illegible] &c
Quando [illegible] sarebbe [illegible]
[illegible] indicate specificamente [illegible]
[illegible]
[illegible]

V

o Scioglimento di vincolo feudale

... vincolo feudale allorchè si estinguono ...
... obbligazioni in conseguenza ...
... di puro esistente fra Signore, e Vassallo. ...
Tale scioglimento può nascere, o per la perdita ...
per la separazione ...
...
...
fedeltà dovuta al ... puro, ed essendo ...
di questa fedeltà reciproca, si può incorrere nella ...
... dal Vassallo ...
...
...
... o proditoriamente ...
contro il suo Signore ...
delitto commesso contro ... non si riferisce
al Signore, nondimeno il V.o feudale ...
... hanno ... la pena ...
La fellonia ...
... di commissione ...
Signore, o il Vassallo si ...
...
...
Il Vassallo si rende colpevole ...
specie di una fellonia commessa ...

[illegible] ca' [illegible]

[illegible]

[illegible] commere [illegible]

[illegible]

[illegible] rrez

[illegible]

[illegible] menti [illegible] la [illegible] lemm [illegible] am [illegible] fiss [illegible] do

[illegible] empo [illegible] spesso [illegible] on [illegible] alo [illegible] ispe [illegible] o.d/o [illegible] ho [illegible] ha [illegible] paga [illegible] ba [illegible] ntasse

[illegible]

[illegible] di partito, o [illegible] [illegible]

[illegible] i feudi, col tradimento d'un [illegible]

violazione della [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] contro il [illegible] [illegible]

[illegible] che commettesse azioni [illegible] [illegible]

[illegible] di sua fedeltà, che [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] il medesimo [illegible]

La conseguenza immediata [illegible]

[illegible] tutta [illegible]

[illegible] vassalli [illegible]

ottenevano i loro [illegible], che potevano [illegible]

[illegible] ove [illegible] occasione [illegible]

[illegible]

[illegible]

...mca
...ia
...tempo
...am
...so

...tempo

...spero
...on
...caso
...espe
...coisso
...so
...pega
...ca
...ontasse

[illegible]

[illegible] delle Consolidazioni fon[illegible]

[illegible]

Le cause che produssero [illegible]

a) La Restrizione del Dominio Diretto

b) L'abdicazione del Signore a favore [illegible]

[illegible] gratuita, che [illegible]

[illegible] anche [illegible]

[illegible]

c) Finalmente [illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Dominio [illegible]

[illegible]

[illegible]

mea

ia.

[illegible]

tempo

[illegible]

caso

[illegible]

paga

[illegible]

ontasse

per travi sopra lo stesso

[illegible] al [illegible] distinguere [illegible] Pastri da una Campanile [illegible] la tratta verificarsi [illegible] fondo [illegible] di si fatto genere delle obbli[illegible]

[illegible] [illegible] te avvegnacchè
[illegible] fatto è vaglia, e
[illegible] caso il pagamento
[illegible] ne [illegible]
[illegible] nello stesso termine
Contratto di cam[bio]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
lo stesso
[illegible] indicato il tempo
[illegible]
[illegible] l'ist[illegible] non
[illegible]ndosi in tal caso
[illegible] sempre
[illegible] pericolo
[illegible] a cono in caso
[illegible] durasse per
[illegible]
[illegible] vi debba
[illegible] effettuarsi il paga[mento]
[illegible] che [illegible]
[illegible]tto se non portasse

[illegible]

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 Generaliter Ecclesiae notio
8 Ecclesiae quod statum aeternum et visibilem fundamentum potest naturaliter concipi, tamen [illegible]
9 Vera Ecclesia visibilis [illegible]
10 Ecclesia [illegible]
11 Christus Ecclesiam suam fundavit
12 Ecclesia [illegible]
[illegible]
13 Descriptio verae Ecclesiae Christi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Indicazione dell'epoca della scadenza [illegible]

17 Jus sacrum canonicum sive objective sive subjective spectatum.

18 Juris hujus divisio ratione originis objecti et subjecti

19 Juris ejusdem [illegible] partitio ratione principii cognoscendi.

20 Fontes juris divini sive scripti sive non scripti.

21 Fontes juris humani, item sive scripti sive non scripti.

22 Juris ecclesiastici communis collectiones distributae per tempora.

23 Canones Apostolorum et constitutiones [illegible]

24 Codex Canonum Ecclesiae Graecae et Latinae

25 Collectio Isidori Mercatoris

26 Capitularia Regum Francorum.

27 Decretum Gratiani spectatum sive post Romanam correctionem

28 Decretales Gregorii IX et Bonifacii VIII

29 Clementinae et Extravagantes tum Joannis XXII tum communes

30 Jus novissimum

31 [illegible] cum dicto [illegible]

[illegible] e diamo

18. Non può mai esser tratto sopra se stesso

Per rispondere al [illegible] distinguere [illegible]

Paghe' da una all'Cambiale [illegible]

trattas verificarsi [illegible]

di si tratto [illegible] alla Cambiale

32 [illegible] [illegible]

[illegible] tratto è vaglia, e

33 [illegible] [illegible]

[illegible] nello stesso tempo

[illegible] contratto di cam

[illegible] minore di tre

34 [illegible] [illegible] tanto che

35 [illegible] [illegible]

[illegible] se stesso

36. [illegible] [illegible] tempo

37 [illegible] [illegible]

38 [illegible] [illegible] in tal caso

39 [illegible] [illegible]

[illegible] sarebbe pericoloso

40 [illegible] [illegible] loro in caso

[illegible] [illegible] Italiani

[illegible] [illegible] si debba

41 [illegible] [illegible] effettuarsi il paga

[illegible] che una

[illegible] effetto se non portasse

Indicazione dell'epoca della scadenza

42. Episcopi sunt Apostolorum successores in ecclesia ordinum, qui [illegible] a Pa-

43. Ecclesiastica hierarchia [illegible]

44. Hierarchia ordinis jure divino constat Episcopis Presbyteris et ministris.

45. Hierarchia ordinis juris divini.

46. Hierarchia jurisdictionis sive divini juris sive humani.

47. Concilium quid et quotuplex.

48. Concilii oecumenici characteres.

49. Conciliis generalibus [illegible] argumentum.

50. Nota ad dignoscendum concilium prout est celebratum et [illegible] generale [illegible]

51. Decretorum conciliorum effectus.

52. Quando edita [illegible] confessiones.

53. [illegible] confessiones [illegible]

54. Jura primatus pro conservanda [illegible] et communione unitate.

55. Jura ejusdem relate ad concilia generalia

[illegible] ciamo

è può mai esser tratta sopra lo stesso

Per rispondere al quesito è mestieri distinguere [illegible]

[illegible] da una Cambiale: quanto al 1° [illegible] non

la tratta verificarsi [illegible] traente [illegible] il [illegible]

di sì fatto [illegible] | ni alla Cambiale

56 [illegible] in ordine ad [illegible] pro | [illegible]

conservanda unitate fidei [illegible] | [illegible]

[illegible] | [illegible] pagamento

57 [illegible] relationibus a [illegible] | [illegible]

[illegible] | nello stesso termine

[illegible] | [illegible] l'atto di [illegible]

[illegible] negligentibus [illegible] | [illegible] minor [illegible]

[illegible] | [illegible] tanto

[illegible] | [illegible]

59 [illegible] compotentes relatae ad | [illegible]

decreta fidei, canones disciplinares universales, et | [illegible] il tempo

judicia [illegible]

60 [illegible] primo relata ad [illegible] | ritrattarsi [illegible]

61 2° Relata ad [illegible] | [illegible]

62 3° [illegible] ad [illegible] | [illegible] in tal caso

63 4° Relata ad [illegible] | [illegible] pericoloso

[illegible] sanctorum, nec non religiosorum ~~ordinum~~ | [illegible] in caso

ordinum ad [illegible] | [illegible]

64 [illegible] | [illegible] si debba

[illegible] | effettuarsi il paga-

| [illegible] che [illegible]

[illegible] effetto se non portasse

l'indicazione dell'epoca della scadenza

65 Cardinalium, eorum privilegia et [illegible].

66 Cardinalium jura [illegible]

67 Cardinalium congregationes.

68 [illegible] tribunalia.

69 [illegible] Romanae Curiae congregationes

70 Legatorum Pontificiorum origo, dignitas et officium.

71 Patriarcharum et Primatum jura.

72 Jura Metropolitarum sive archiepiscoporum.

73 Archiepiscoporum insignia.

74 Principia et divisio iurium [illegible] episcoporum [illegible] relate [illegible] cui praesunt ecclesiae.

75 Jura episcopalia regiminis interni.

76 Jura regiminis externi.

77 Jura ordinis episcopalis.

78 Jura [illegible] et [illegible]

79 Episcoporum [illegible] et officia.

80 [illegible] et [illegible]

81 ~~[illegible]~~ [illegible]

10 ... dico mai per trarsi sopra lo stesso

Per rispondere al quesito è mestieri distinguere [illegible]

[illegible] in una Cambiale [illegible]

[illegible] verificarsi [illegible]

81 [illegible] ad [illegible]

82 Canonicorum [illegible]

83 Capitulorum [illegible] origo

84 Capitulorum jura relativa ad [illegible] administrandum

85 Capitulorum jura quatenus [illegible] constituunt

86 Diversi honores gradus in Capitulis

87 Canonicorum officia et qualitates

88 Praelatorum qui conficiunt Capitulum genera [illegible]

89 [illegible] Praelatorum praerogativae honorificae

90 Parochorum origo et attributa

91 Parochorum jura 1° quoad administrationem Sacramentorum

92 2° quoad verbi divini praedicationem

93 3° quoad functiones [illegible]

94 4° quoad [illegible]

95 Jura [illegible]

96 Parochorum officia et qualitates

[illegible] alla Cambiale
te avvegnacchè
tutto o vaglia, e
[illegible] i pagamen
[illegible]
nello stesso tem
Contratto di cam
minore di tre
[illegible]
[illegible]
stesso
[illegible] ato il tempo
[illegible] alla i Impero
[illegible] in cui [illegible]
[illegible] in tal caso
[illegible] verifica
[illegible] rebbe pericoloso
[illegible] loro in caso
Durazione [illegible]
[illegible] mercio stabili
[illegible] bio si debba
effettuarsi il paga
[illegible] che [illegible]

[illegible] sarebbe invalida [illegible] effetto se non portasse l'indicazione dell'epoca della scadenza

Ex jure Publico Externo

97 Essentiale discrimen Ecclesiam inter et Republicam.

98 Utraque ne societas Ecclesiastica et civilis est in genere suo suprema et independens

99 Num hae potestates earumdem sibi respective [illegible] adsumentur.

100 Modi quibus Ecclesia et Republica [illegible] consistant

101 Quid juris quoad actus mere Ecclesiasticos

102 Quid actus mere civiles?

103 Quid quoad actus mixtos

104 Quid quoad actiones, quae ad alterutrum finem civitatis vel ecclesiae mediate tantum referuntur.

105 Quid de [illegible] quae ad indirectam Ecclesiae potestatem adscribuntur in temporalia

106 Nunquid Ecclesia habet [illegible] in aliquem [illegible] potestatem coerciva [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

, diamone

106 [illegible] può mai esser tratta sopra se stesso

Per rispondere al quesito è mestieri distinguere un [illegible]

[illegible] da una Cambiale [illegible] il [illegible] necessario

[illegible] trattar [illegible] ficarli come il tratt [illegible] tocando il carattere

107 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la Cambiale

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

108 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] tutto o vaglia e

[illegible] [illegible] [illegible] i pagamenti

109 [illegible] [illegible] [illegible] ne relativo a la

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nello stesso tempo

[illegible] [illegible] Contratto di cam

110 [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] minore di tre

[illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] soltanto

111 2° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stesso

[illegible] aut injuria, [illegible] [illegible] [illegible] tempo

112 3° Promovendi [illegible] Reipublicae

113 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ritrattarsi dovesse

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in cui non

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tal caso

particularem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apprai verisse

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pericolosa

[illegible] [illegible] [illegible] loro in caso

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] durasse per

negotia [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bio vi debba

[illegible] effettuarsi il paga

[illegible] che [illegible]

cambiale sarebbe invalida, e di [illegible] effetto se non portasse

l'indicazione dell'epoca della scadenza

148 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Requisita ad incardinationem [illegible] clericalem

2 irregularitates sive ex delicto, sive ex defectu provenient.

3 [illegible] ordinatus et titulus [illegible].

4 [illegible]

5 [illegible]

6 In quibus clerici regulares [illegible] in [illegible]
[illegible]

8 Beneficiorum [illegible]

8 Beneficiorum origo, [illegible]

9 Quando [illegible] et [illegible]
[illegible]

Quando locum habet [illegible] beneficii [illegible]
Quot modis [illegible]

[illegible]

12 Illi qui habent beneficium [illegible] et quod [illegible]
[illegible]

[illegible] può mai esser trasmissibile [illegible]

per rispondere al quesito è mestieri distinguere [illegible]

i rapporti da una Cambiale: quanto [illegible]

la tratta verificarsi [illegible] fondo il carattere

14 Quinam [illegible] [illegible] a alla Cambiale

15 [illegible]

[illegible] pervenitur ad [illegible] [illegible]

16 Quomodo [illegible] pagamenti

et quid [illegible] [illegible] la scritta

17 [illegible] confirmatio [illegible] nello stesso tempo

18 [illegible] Contratto di cam

19 [illegible] [illegible]

20 [illegible] [illegible]

21 Quo pacto [illegible] [illegible]

22 [illegible] [illegible]

23 [illegible] [illegible] stesso

[illegible] indicato il tempo

24 Quomodo [illegible] [illegible]

25 [illegible] [illegible]

[illegible] in tal caso

26 Quando [illegible] [illegible] verifica

[illegible] sarebbe pericoloso

[illegible] in caso

27 Quinam [illegible] durasse nei

[illegible] Stati

[illegible] cambio si debba

28 [illegible] effettuarsi il paga

[illegible] che nella

cambiale sarebbe invalida, e di niun effetto se non portasse

l'indicazione dell'epoca della scadenza "

29 Quae dicenda, et quis obligatione [illegible]

30 Quae de [illegible] et [illegible] requisita.

31 Quae animadvertenda de [illegible] [illegible] conservatione, [illegible], et [illegible]

32 Quae de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

33 Matrimonii ratio, consummatio et [illegible]

34 Quibus [illegible] et [illegible] [illegible]

35 Quid et quotuplex matrimonii impedimentum.

36 Afferuntur [illegible] [illegible] impedimenta matrimonii

37 [illegible] impedimenta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

38 Recensentur impedimenta provenientia ex defectu [illegible]

39 Impedimenta matrimonii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

40 Impedimenta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

41 [illegible] [illegible] [illegible] impedimenta [illegible] matrimonii

42 [illegible] declarationis nullitatis matrimonii.

[illegible] cambio

[illegible] può mai esser tratta sopra se stesso

Per rispondere al quisito è mestieri distinguere un pag[amento] da una Cambiale [illegible] di linee

[illegible] con[illegible] spendo il carattere [illegible] alla Cambiale

[illegible]

24 [illegible] gravit effectus hujusmodi separatio [illegible] effetto o vaglia, e

4 [illegible] Divortio [illegible] [illegible] il pagamen[to]

[illegible] matrimonii [illegible] et consumma[ti] [illegible]

vinculum esse indissolubilem. [illegible] nello stesso tempo

[illegible] [illegible] Contratto di cam[bio]

[illegible] [illegible] minore di tre

[illegible] [illegible] sarebbe soltanto

[illegible]

[illegible] [illegible] stesso

[illegible] [illegible] indicato il tempo

[illegible] [illegible] di esso

[illegible] [illegible] in cui non

[illegible] [illegible] in tal caso

[illegible] [illegible] ancora verifica

[illegible] [illegible] pericoloso

[illegible] [illegible] in caso

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] stati

[illegible] [illegible]bio si debba

effettuarsi il paga[mento]

Dalle quali cose chiaro apparisce che una Cambiale sarebbe invalida, e di niun effetto se non portasse l'indicazione dell'epoca della scadenza.

22 [illegible]
[illegible]
[illegible]

23 [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
altro

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] può mai esser tratta sopra [illegible]
[illegible]
[illegible] distinguere [illegible]
[illegible] da una Cambiale: quanto al 1.° deve di neces-
[illegible] tratta [illegible] ficarsi sopra il traente tale [illegible]
[illegible] a Commerc[illegible]
[illegible]
[illegible] stato o pagam[illegible]
[illegible] cassa i pagamen[illegible]
[illegible] ne rilasce e la
[illegible] nello stesso tem[illegible]
[illegible] contratto di cam[illegible]
[illegible]
[illegible] stesso
[illegible] ato il tempo
[illegible] i Fallimenti [illegible]
[illegible] nel val caso
[illegible] allora [illegible]
[illegible] sarebbe pericoloso
[illegible] in caso
[illegible]
[illegible] Italia
[illegible] bio si debba
[illegible] effettuarsi il paga-
[illegible] che [illegible]
[illegible] sarebbe invalida, e di niun effetto se non portasse
l'indicazione dell'epoca della scadenza.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] può mai esser tratta sopra se stesso

[illegible] rispondere al quesito è mestieri distinguere [illegible] pagherò da una Cambiale [illegible] di recente [illegible] tratta verificarsi sopra [illegible] [illegible] di si fatto genere [illegible] Cambiali non [illegible] la tratta verificarsi sopra il traente [illegible] in tal caso [illegible] i confini del Biglietto o vaglia e [illegible] per la natura della [illegible] verificarsi il pagamento in altra piazza e non in quella in cui [illegible] cio non potesse accadere se il traente fosse nello stesso tempo anche trattario [illegible] per ultimo [illegible] il [illegible] di cambio intervenissero [illegible] numero [illegible] le [illegible] e se la tratta seguisse sul traente [illegible] interverrebbero soltanto [illegible] locche [illegible] contro l'essenza della Cambiale

" [illegible] non si può mai far [illegible] sopra se stesso

2° Sarebbe valida una cambiale [illegible] il tempo del Pagamento?

" [illegible] come [illegible] al commercio se [illegible] di [illegible] trattenere le somme [illegible] alle Cambiali in cui non [illegible] l'epoca della scadenza potendosi in tal caso presentare il Remmittente quando più gli [illegible] in grado per il pagamento, e siccome riuscirebbe pericoloso pei traenti e giranti che la responsabilità loro in caso [illegible] non [illegible] od insolvenza dei trattarj durasse per un epoca indefinita [illegible] il Codice di Commercio Italiano nel [illegible] VIII. Art. 110, che nelle lettere di cambio si debba essere sempre indicata l'epoca in cui dovrà effettuarsi il pagamento = Dalle quali cose chiaro apparisce che una Cambiale sarebbe invalida, e di niun effetto se non portasse l'indicazione dell'epoca della scadenza

+ [illegible] uno fuse d'una lettera di Cambio in cui [illegible] cioè [illegible] sia così espresso a chi [illegible] regola?

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] la Cambiale pagare al [illegible] ne dice di più mentre nel [illegible] potuto aggiungere oltre al [illegible] del nome di quello che deve pagar la cambiale, anche il nome di chi deve riscuotere; ed essendo della natura delle Cambiali che queste passino di mano a mano, e che il [illegible] [illegible] o con qualsivoglia nome si chiami ha [illegible] di esigere il pagamento così sebbene non vi sia espresso nella cambiale il nome di chi deve riscuotere [illegible] la Cambiale è valida [illegible] in tal caso o che il presentatore sia il [illegible] o che questo abbia a lui ceduta la Cambiale.

+ [illegible] una [illegible] Cambio mancante di qualche parte [illegible] come la data il nome del [illegible] che, potrebbe [illegible] sanare la sua illegalità nella seconda?

[illegible] Cambio non [illegible] siano [illegible] legalmente considerate come tante Cambiali diverse, ma come copie ~~[illegible]~~ le quali ~~[illegible]~~ si mandano per facilitazione [illegible] il caso che una o più si smarriscano, e siccome si trattano [illegible] [illegible] di pagare [illegible] copie, ma [illegible] una sola così sembra che l'omissione della data o del nome del traente fatto in una [illegible] Cambio possa venire emendato da una [illegible] o [illegible] Cambiale - mentre se [illegible] invalida la [illegible] Cambio valide però devono [illegible] le successive, e su queste [illegible] esemplari [illegible] il pagamento come avviene allorché si smarrisce una [illegible]
[illegible]

9.a La solidarietà dei traenti, e dei giranti può essere parificata quanto alla causa, e quanto agli effetti alla solidarietà dei Socj in nome collettivo?

Causa della solidarietà dei Socj in nome collettivo si è la natura stessa della Società in cui son essi uniti avendo il § 22 stabilito che i Socj in nome collettivo siano tenuti in solido per tutta la Società sebbene vi sia apposta la firma d'un solo. Causa della solidarietà del traente e dei giranti si è l'atto stesso della tratta, e della girata col cui mezzo espressamente tacitamente i traenti ed i giranti si costituiscono mallevadori del pagamento della Cambiale. Da ciò dunque si scorge che la causa della solidarietà dei Socj in nome collettivo deriva dall'espresso patto stipulato nell'atto di Società, la causa della solidarietà dei Traenti e dei giranti solo dalla malleveria che questi sono tenuti a prestare non già come Socj ma per la natura della tratta e della girata. Differiscono le due solidarietà anche quanto agli effetti, poichè i Socj in nome collettivo sono tenuti sebbene uno solo abbia apposta la firma mentre il § 140 stabilisce che ognuno che ha firmata accettata o girata una cambiale sia tenuto alla garanzia solo, non già chi questa cambiale non firmò.

10.a La Cambiale diretta in genere per una somma ad un creditore valevole sarebbe alla scritta una lettera di cambio?

Siccome i traenti sono creditori verso quelli su cui verificano la tratta di una data somma, e siccome potrebbe la somma indicata nella cambiale esser maggiore del credito verso il trattario, così vuole la legge che si indichi il valore somministrato in denaro in merci od in conto, nella cambiale e sebbene stando alla lettera della legge sembri che basti l'indicare un valore una somma in genere però secondo lo spirito della legge dettata da suaccennati motivi devesi ritenere che inutile sarebbe l'indicare nella Cambiale una somma in genere ricevuta ma che dunque si precisi la somma altrimenti la Cambiale sarebbe invalida.

[illegible] una Cambiale che tratta [illegible] luogo in luogo [illegible] [illegible] dichiarasse, che il pagamento si verificherà nella piazza del traente si avrebbe nemmeno in tal caso una vera Cambiale?

La tratta d'una Cambiale altro non è che un ordine dato al trattario di pagare al rimmittente della Cambiale una data somma, e questa tratta equivale quanto al rimmittente ad una effettiva trasmissione di denaro da luogo a [illegible] ora se una cambiale è invalida se non è tratta da luogo a luogo, sarà invalida altresì se il pagamento [illegible] per effetto della tratta segua nella stessa piazza del traente perchè in tal caso non si ha l'idea d'una effettiva trasmissione di denaro da luogo a luogo, quindi nemmeno d'una Cambiale, che in tal caso potrebbesi considerare piuttosto come un vaglia o pagherò rilasciato ~~[illegible]~~ verso il debitore ad un creditore a titolo di [illegible] di credito

11° Una lettera di Cambio pagabile a 20 giorni vista potrebbe essere accettata per pagarsi 40 giorni dopo e se lo [illegible] potrebbe quali ne sarebbero le conseguenze?

[illegible] Una cambiale pagabile a 20 giorni vista potrebbe [illegible] venir accettata dal trattario per pagarsi 40 giorni dopo qualora per altro vi consentisse il presentatore, potendo [illegible] al proprio diritto rinunziare, ma l'effetto di questa [illegible] di pagamento sarebbe che se scorsi i 20 [giorni] [illegible] vista la Cambiale il trattario non pagasse, il rimmittente non avrebbe alcun diritto di più rivolgersi contro il traente ed i giranti per lo risarcimento perchè spirato il [illegible] termine del pagamento, è cessata la mallevaria e la responsabilità del traente e dei Giranti.

13.° Un'accettazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della lettera [illegible] si può [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parola [illegible]?

[illegible] come l'accettazione è un atto diverso dalla cambiale [illegible] [illegible] l'avallo [illegible] può darsi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] separatamente, così pure l'accettazione può esser fatta fuori [illegible] di Cambiale tanto più che la legge nulla [illegible] [illegible], [illegible]

L'accettazione poi in forza del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parola accettato a meno che non si trovasse [illegible] [illegible] esprimente la stessa idea sotto lo stesso rapporto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] data [illegible] [illegible] avallo potrebbe [illegible] [illegible] [illegible] giro privo della Data?

La girata [illegible] [illegible] sono due atti ben differenti, [illegible] [illegible] esistenti sulla cambiale medesima. È prescritta la data per la validità della girata onde si possa [illegible] [illegible] quanto [illegible] [illegible] solidarietà dei giranti e prescritta la data dell' [illegible] avallo onde poter conoscere da qual tempo [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] dei fidejussori. Si hanno dunque due atti [illegible] [illegible] e la data in questi prescritta per [illegible] [illegible] [illegible] si può conchiudere, che la data di un avallo [illegible] [illegible] [illegible] avere un giro privo di data —

[illegible] [illegible] società in accomandita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al patto di [illegible] a qualunque evento [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] 120 [illegible] Capitale affidato ai soci in nome collettivo?

[illegible] Nella società in accomandita [illegible] soci [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai soci in nome collettivo un Capitale disposti a guadagnare la corrispettiva [illegible], od a sottostare alla perdita di tutta la somma secondochè siano prosperi o no gli affari della società. [illegible] questa [illegible] della Società in accomandita [illegible] [illegible] [illegible] Che se gli accomandanti una somma non volessero sottostare a veruna fortuna [illegible] partecipare a verun guadagno maggiore del [illegible] 100 [illegible] [illegible] dagli altri soci in nome collettivo questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] valido ma dovrebbe [illegible] come un contratto [illegible] non già come vera società in accomandita [illegible] [illegible] sono [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] di loro volontà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di un contratto,

16° Può da un effetto [illegible] legale d'una società in nome collettivo potrebbe tenersi una [illegible] accettata, o firmata da uno dei soci che pretendono provare la loro unione; e altronde nel titolo della Cambiale devono essere riguardati come altrettanti soci in nome collettivo?

La Società in nome collettivo ha per oggetto di far commercio sotto una ragione sociale, ma per firmare od accettare una cambiale non si fa abituale professione di commercio. Dunque non basta firmare, od accettare una Cambiale dagli individui che pretendono provare la loro unione. Di più per esservi una società in nome collettivo è necessario [illegible] una scrittura, e presentarne un estratto al [illegible] al mercantile, ma in caso d'una cambiale sottoscritta o accettata da molti non vi è scrittura non vi è estratto.

Nè devono i firmati nella cambiale essere considerati come soci in nome collettivo giacchè la responsabilità di questi estendendosi a tutti gli atti della società, là dove la responsabilità dei traenti si conosce della sola Cambiale firmata od accettata.

17 Per l'Art 149 del Codice il trattario potrebbe [illegible] il pagamento della cambiale ad un possessore fallito quand'anche non vi fosse opposizione dal canto dei creditori?

Allorchè succede il fallimento tutte le sostanze del fallito spettano alla massa dei creditori perciò la legge stabilisce che si possa rifiutare da trattari il pagamento delle Cambiali perchè seguito il fallimento appartengono ai Creditori, che se questi non reclamano il loro Dto o non si oppongono al pagamento dovrassi ritenere che la massa de' creditori abbia rinunciato al suo Dt col non usarne e quindi si dovrà la cambiale pagare tanto più che il trattario non è obbligato da far la saper se il possessore della Cambiale sia fallito

5° Un [illegible] potrebbe esser provato col mezzo di testimonj?

Essendo il contratto di compravendita uno di contratti che costituiscono quello di Cambio, si potrebbe [illegible] col Cod. Com. provare un contratto di compra vendita colla prova testimoniale qualora il Giudice esaminate le circostanze creda opportuno l'ammetterla così nota[illegible]; anche nel Contratto di cambio si proverà per mezzo di testimonj, colla eccezione però del § 109.

Questo genere di prova benchè non ammesso pel Cod. [illegible] che in certi casi, trattandosi di affari commerciali [illegible] dita delle negoziazioni sarebbe difficile il provare altrimenti questo contratto la prova testimoniale è valida perchè ammessa dal Cod.

6° Quando il Codice ammette i libri delle parti come prova di un contratto di Compra-vendita, intende forse di includervi anche le così dette lettere di Porto?

[illegible] non è [illegible] di [illegible] redatto in iscritto fra il Committente, ed il commissionario; questo contratto non ha relazione alcuna con quello di compravendita; in esso non si fa nemmeno parola di questo contratto, ed il commissionario non è ~~nemmeno~~ nè compratore nè venditore. Dunque la lettera di Porto non prova il contratto di Compra vendita ~~ma~~ nemmeno se registrata nel Libro pubblico del Commissionario, [illegible] che una prova del contratto di locazione, e conduzione.

Tanto è ciò vero, che l'Art. 107 indicando tassativamente le prove del contratto di compra vendita non fa motto delle Lettere di Porto; dalle quali cose si conchiude che La lettera di Porto non fa prova di Contratto seguito di Compra-vendita.

7° Se il possessore d'una cambiale pagata sopra un secondo esemplare è naturalmente tenuto a restituire il trattario [illegible] sia [illegible] a pagare il 1° esemplare perchè dalla legge è obbligato ad offrire una idonea malleveria.

Il possessore d'una cambiale perduta rassomiglia col [illegible] è sempre colpevole di negligenza sarebbe [illegible]

nel fatto dei possessori nel andare a soffrire il trattario esponendosi al pericolo di dover pagare di presentare la lettera di cambio rinvenuta dopo essersi soddisfatto al possessore con una 2a o 3a di Cambio. Per togliere codesto pericolo la legge prescrive che il possessore d'una ~~cambiale~~ 2a o 3a di cambio non possa esigere il pagamento che dietro sentenza del giudice, e dietro cauzione diretta a guarentire il trattario del danno che potrebbe avvenire costretto essendo a pagare la prima di Cambio.

Dunque il possessore d'una Cambiale pagata sopra un 2° esemplare è tenuto a rilasciare il trattario ove sia astretto a pagare il primo esemplare.

8° Una Cambiale concepita nei termini seguenti: al Sig. G. Cangeli Roma. Pagherete all'ordine del Sig. Geldhof f 1000 a tre mesi data = manca la firma — ma nel dorso della Cambiale si legge: e per me all'ordine del Sig. Francesco Landi, Venezia 3 marzo ..25 firma Antonio Geldhof. Domandasi della validità di una tale Cambiale?

Questa Cambiale è invalida 1° perchè manca la firma del traente 2° perchè non vi è indicato il corrispettivo avuto dal traente 3° perchè non è indicato se sia 1a, 2a o 3a di cambio [illegible]. Né si dica che la mancanza della firma del traente sia supplita nella girata che questa girata è nulla perchè, essendo la Cambiale invalida e perchè la su accennata girata manca d'ogni indicazione del corrispettivo

me
esp
d'(
ca
che
ef
cau
beg

ef
ra

Ce
[illegible]
[illegible]
C

de
[illegible]

[illegible]
[illegible]
mi

che

caley

Cea

Ca

che

cau

Ce

[illegible]
[illegible]
[illegible]
pa
che
[illegible]
cau
[illegible]

[illegible]
pa

Ce
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
mi

154

Quanto al caso fortuito se questo è tale che renda in tutto o in parte impossibile la conduzione dell'opera, il Conduttore deve tuttavia pagare la convenuta mercede a menocchè lo stesso caso fortuito non avesse colpito la stessa persona del Locatore. Se poi il danno fosse accaduto nell'opera di regola deve sostenerne il peso quello, che la commise; solo potrebbe aver luogo eccezione

1 Quando il conduttore avesse assunto a proprio carico ogni pericolo e il danno dipendesse da difetto nel lavoro o di vizio inerente alla materia impiegata

2 Quando avesse assunto l'opera a piacere del Committente, e questo fosse avvenuto prima della necessaria approvazione

3 Quando l'opera ordinata dovesse consegnarsi ripartitamente compiuta, o diversa secondo una certa misura ed il danno avvenisse prima della respettiva consegna dell'una, o dell'altra delle statuite porzioni

4 Quando colui che commise il lavoro avesse bensì somministrata la materia pel medesimo, ma l'artefice non avesse assunto che di restituirla nella medesima specie, mentre in tal caso la locazione assume il carattere del Mutuo

Si scioglie la Locazione all'...